



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Storiche

“Agere in omnibus huius monasterii utilitatibus”.
Strategie patrimoniali e reti di potere a Farfa nel secolo X

Relatore:

Ch.mo Prof. Gianmarco De Angelis

Laureando: Davide Donà

Matricola: 2010572

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Indice

Abbreviazioni	5
Introduzione	6
Capitolo I. Scrivere la storia dell'abbazia di Farfa: Gregorio da Catino e le fonti dei secoli IX-XII	10
1. Gregorio da Catino: la vita e le opere	10
2. "Beatus ergo, qui dies suos non segniter aut vane sed sollicite pertransierit": le motivazioni di Gregorio e la sua affidabilità	19
Capitolo II. Le strategie patrimoniali dell'abbazia di Farfa	33
1. "Bonaque huius monasterii ab omnibus defensare": <i>praecepta</i> , placiti e refute	33
1.1 I <i>praecepta</i>	33
1.2 I placiti e le refute	47
2. "Ad augmentum bonorum huius sacri cenobii": le <i>cartolae</i>	65
2.1 Il patrimonio dell'abbazia di Farfa nell'alto medioevo	65
2.2 Le permutate	85
3. "Concedimus res iuris nostri monasterii": le concessioni a tempo	92
Capitolo III. Il <i>network</i> dell'abbazia di Farfa	110
1. Le antiche famiglie di Rieti	110
1.1 I Giuseppi	111
1.2 La famiglia di Tacheprando, figlio di Scaptolfo	117
2. Una famiglia di origine transalpina: il conte Berardo, figlio di Mainerio <i>ex natione Francorum</i>	124

3. “Campo, hic acquisitis immensis pecuniis res huius monasterii large distribuit”: Liuza, figlia di Fulchizone, e i suoi discendenti	130
4. “Petimus ut nobis pręstare iubeatis res iuris sancti vestri monasterii”: i discendenti di Campo <i>de civitate Reatina</i>	136
5. Il <i>network</i> di Farfa in Abruzzo	144
5.1 Lo scabino Todorico, figlio di Madelperto da <i>Amiternum</i>	144
5.2 Gli eredi di Liuduino da Furcone	148
6. Un piccolo gruppo parentale dalla Sabina: Elpiano e i suoi discendenti	153
7. “Nos a sanctę Romanę ęcclesię actoribus multotiens sustinuisse incommoditates”: l’espansione romana in Sabina	156
8. “Secundum meam Saligam legem”: i Franchi nei cartulari di Gregorio	163
9. “Si autem mundoald eius consentiens fuerit”: la presenza femminile nelle fonti farfensi	167
 Conclusione	 171
 Appendice. Tavole genealogiche	 182
 Bibliografia	 191
1. Fonti	191
2. Studi	193
Sitografia	204
 Indici	 205
1. Tabelle	205
2. Figure	205
3. Illustrazioni	205

Abbreviazioni

CF: *Chronicon farfense*

Cons.: *Constructio monasterii Farfensis*

CS: *Chronicon* di Benedetto dal Monte Soratte

Des.: *Destructio monasterii Farfensis edita a domno Hugone abbate*

ER: *Exceptio relationum domni Hugonis abbatis de monasterii Farfensis diminutione*

LL: *Liber largitorius vel notarius monasterii Pharphensis*

I placiti: I placiti del *Regnum Italiae*

MGH: *Monumenta Germaniae Historica*

RF: Regesto di Farfa

Introduzione

La ricerca presentata in queste pagine è incentrata sulla storia dell'abbazia benedettina di Santa Maria di Farfa, edificata sul monte Acuziano nella regione della Sabina. Il periodo su cui ci concentreremo è il X secolo, considerato nella sua interezza assumendo indicativamente come limite temporale il gennaio 1002, data della scomparsa dell'imperatore Ottone III. All'interno di questo intervallo ci concentreremo su un aspetto particolare delle vicende riguardanti il cenobio, vale a dire le egemonie sociali e politiche presenti nel territorio della Sabina ed i loro rapporti con la comunità monastica. Il focus sarà rivolto principalmente verso i gruppi familiari originari di questa stessa area, con l'obiettivo iniziale di realizzare una ricostruzione delle loro genealogie e dei loro patrimoni. In relazione a questi ultimi, tenteremo di individuare, nei limiti del possibile, la loro localizzazione ed estensione e di comprendere le loro trasformazioni, determinate dalle azioni giuridiche concluse dalle famiglie con il monastero farfense. Uno spazio più ridotto sarà invece dedicato ai legami del cenobio con i sovrani del X secolo e con il grande centro di potere nel Lazio: la città di Roma. Discuteremo sull'espansione patrimoniale dei ceti notabili urbani verso il territorio appenninico e sulle relazioni di Farfa con le istituzioni religiose romane.

Questa ricerca si prefigge poi un altro scopo. Si tratta del tentativo di individuare e mettere in evidenza eventuali elementi di continuità e di mutamento negli equilibri di potere in Sabina rispetto ai secoli VIII e IX. Sugli anni dal 700 al 900 si è concentrato Marios J. Costambeys, il cui studio rappresenta quindi la base di partenza per il lavoro che illustreremo nelle prossime pagine, nonché un importante modello metodologico¹. Un altro esempio in questo senso è rappresentato dall'indagine compiuta da Paolo Tomei sui gruppi aristocratici a Lucca nell'intervallo tra l'800 ed il 1100². I due libri, infatti, mostrano con chiarezza quanto sia fondamentale collegare le vicende dei diversi nuclei familiari al contesto storico-politico in cui i loro membri si trovarono ad agire, per riuscire a contestualizzare al meglio le loro scelte e dare un senso più nitido alle loro azioni. Per questo motivo tenteremo, per quanto possibile, di far dialogare le fonti documentarie sulle quali si basa questa ricerca con quelle narrative, che invece descrivono i principali avvenimenti riguardanti Roma ed il Lazio nel periodo considerato. Le prime consistono nel Regesto di Farfa e nel *Liber largitorius vel notarius monasterii Pharpensis*, realizzati entrambi dal monaco dell'abbazia Gregorio da Catino, mentre le seconde sono rappresentate innanzitutto da due cronache: quello che ci ha lasciato lo stesso Gregorio (il quale ovviamente non si limita a presentare un resoconto dei principali accadimenti storici nell'Italia centrale, ma narra anche le vicende del suo cenobio), e quello del monastero di Sant'Andrea sul Monte Soratte, situato a qualche decina di chilometri da

¹ Costambeys, *Power and Patronage*.

² Tomei, *Milites elegantes*. Il libro è liberamente scaricabile dal sito della Firenze University Press al seguente link: <https://books.fupress.com/catalogue/imilites-elegantesi-le-strutture-aristocratiche-nel-territorio-lucchese-800-1100-c/3967>. Delle riflessioni riassuntive e sintetiche sul metodo impiegato da Tomei nella sua ricerca si trovano alle pp. 35-37.

Roma, scritto dal monaco Benedetto³. Ad essi si aggiunge poi la più concisa *Destructio Monasterii Farfensis* narrata dall'abate Ugo I (998-1039).

Un'altra indispensabile indicazione di metodo data dalle due pubblicazioni citate poco più su riguarda invece le ricostruzioni genealogiche: per evitare di forzare le informazioni tramandate dalle fonti a disposizione, cercheremo di attenerci prima di tutto ai casi in cui possiamo trovare, con un buon grado di certezza, i membri delle famiglie in questione, segnalando di volta in volta le situazioni di dubbio (specialmente quando si tratta di persone che portavano nomi molto comuni nella società dell'epoca), nonché le eventuali varianti ortografiche del nome di uno stesso personaggio⁴.

Proseguendo il discorso, vorrei far presente alcuni altri studi che si sono rivelati utili per questa ricerca. Tra di essi vi sono in primo luogo le opere di Ildefonso Schuster e Pierre Toubert, le quali offrono un inquadramento generale sulla storia dell'abbazia di Farfa e di tutta l'area laziale⁵. Delle vicende che riguardano più da vicino la società romana si sono invece occupati due storici anglossassoni, Veronica West-Harling e Chris Wickham, i quali vi hanno dedicato significative monografie⁶; mentre Simone M. Collavini ha ripercorso le trasformazioni avvenute tra i secoli VIII e IX all'interno dei ceti aristocratici reatini⁷. Si sono rivelati rilevanti anche i lavori di Stefano Manganaro sui diplomi – anzitutto quelli di età ottoniana – emanati in favore di Farfa e le pubblicazioni degli autori che si sono occupati della produzione delle diverse forme di atti privati nell'alto medioevo, così come del loro utilizzo⁸.

Per concludere vorrei discutere in breve anche dei limiti di questa ricerca, soprattutto per quanto concerne il suo fulcro, cioè lo studio delle famiglie. Un'indagine impostata sull'analisi delle sole fonti farfensi tende infatti a restringere il nostro campo visivo, permettendoci così di incontrare unicamente quei personaggi che in qualche maniera sono entrati in rapporto con l'abbazia (come attori delle azioni giuridiche, convenuti ai placiti oppure come semplici testimoni,

3 Per quanto riguarda il Regesto (da ora abbreviato come RF), i documenti riguardanti il periodo di nostro interesse sono i seguenti: vol. 2, n. 226, pp. 187-188; vol. 3, n. 341-444, pp. 43-158 (segnalo che i n. 415, 418-420 eccedono di poco le coordinate cronologiche di riferimento); vol. 4, n. 700, p. 102; n. 725-727, pp. 130-133; vol. 5, n. 1229-1230 (i n. 376 e 1229 sono quasi identici), pp. 216-218; n. 1269, pp. 245-246; n. 1288, p. 282; n. 1297, pp. 285-286. Per il *Liber* (da qui in avanti abbreviato con LL) gli atti sono invece: vol. 1, n. 71-476, pp. 67-248 (i n. 460, 462, 465, 467-472 eccedono le coordinate cronologiche); n. 600-602, pp. 295-296; n. 945, pp. 435-436; vol. 2, n. 1963, p. 292; n. 1972, p. 293; n. 1975, p. 294; n. 1989-1991, pp. 296-297; n. 1999, p. 299; n. 2013, p. 303; n. 2037, p. 309; n. 2065-2066, pp. 317-318; n. 2069, p. 319. La narrazione degli eventi dagli ultimi anni del secolo IX (abbaziato di Pietro I a Farfa) ai primi dell'XI si trova nelle due cronache alle seguenti pagine: *Chronicon* di Farfa (da ora in poi indicato in nota come CF), vol. 1, pp. 232-366; vol. 2, pp. 3-29; *Chronicon* di Benedetto (abbreviato con CS), pp. 152-187. La storia di Farfa viene narrata anche da Schuster, *L'imperiale abbazia*, che si rifà proprio alle fonti sopracitate.

4 Sempre in merito all'onomastica vorrei segnalare un'ulteriore questione: nel Lazio del X secolo il processo di cognomizzazione non era ancora iniziato, quindi le persone venivano ancora indicate con il patronimico o matronimico, un soprannome, oppure l'indicazione del luogo di provenienza o della *natio* di appartenenza. Per saperne di più sui nomi di persona e sull'inizio del processo di formazione dei cognomi nel Lazio medievale si rinvia a Toubert, *Les structures*, pp. 693-703.

5 Schuster, *L'imperiale abbazia*; Toubert, *Les structures*.

6 West-Harling, *Rome, Ravenna and Venice*; Wickham, *Roma medievale*. Wickham parla dell'aristocrazia romana anche in *Nobiltà romana*.

7 Collavini, *Les Lombards*.

8 Manganaro, *Protezione regia*; Manganaro, *Immunitas, mundiburdium, libertas*. Sulla produzione documentaria si vedano invece Bartoli Langeli, *Sui "brevi" italiani*; Bougard, *Actes privés*; Bougard, *Commutatio, cambium, viganeum*; Feller, *Précaires et livelli*; Ghignoli, *Libellario nomine*; Nishimura, *When a lease acquired its own name*. Sull'utilizzo dei documenti si rinvia a Kano, *Proces fictif*; Maskarinec, *Citation of law*; Maskarinec, *Monastic archives and the law*; Nishimura, *Was a lease effective*; Sennis, *Documentary practices*. Ulteriori informazioni si possono trovare inoltre in Toubert, *Les structures*; e Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIIIe siècle au début du Xie siècle*.

adstantes e sottoscrittori). Un discorso simile vale anche per i loro interessi patrimoniali, in quanto scorgiamo soltanto quei possedimenti con cui il cenobio aveva a che fare in un modo o nell'altro (perché oggetto diretto di donazioni, permutate, vendite, concessioni e liti nelle quali Farfa era coinvolta, o perché confinavano con beni su cui venivano raggiunti degli accordi legali). Questa limitazione emerge nettamente se consideriamo le famiglie esterne alla Sabina, come quelle provenienti da Roma: riuscire a ripercorrere le loro storie senza analizzare le fonti romane si è rivelato infatti un impegno alquanto arduo.

Detto questo, passiamo dunque al primo capitolo, nel quale affronteremo alcune questioni introduttive in merito alle fonti tradite da Gregorio da Catino.

Capitolo I

Scrivere la storia dell'abbazia di Farfa: Gregorio da Catino e le fonti dei secoli IX-XII

“In lege vaeteri iubetur, ut nemo sterilis, et in Israel semen non relinquens, inveniatur, ne paena maledictionis multetur. In nova quoque gratia id ipsum spiritualiter docetur, ne arbor infructuosa reperiatur, et ne a domino talentum servo traditum praesentibus ab eo abscondatur, sed ut in futurum in augmentis Deo placitis utili proficiat doctrina, relinquatur. Beatus ergo, qui dies suos non segniter aut vane sed sollicite pertransierit, ut in sancta aecclesia doctrinam dignae utilitatis, et fructum bonae operationis, semenque verae haereditatis posteris reliquerit”⁹.

Con queste parole si apre il Regesto, uno dei cartulari medievali dell'abbazia di Farfa. In questo primo capitolo si farà fuoco proprio sulle fonti archivistiche e narrative del monastero sabino, con l'obiettivo di comprendere innanzitutto quali informazioni hanno custodito, nonché le circostanze e le ragioni che portarono alla loro realizzazione. Ripercorreremo inoltre la vita di colui che si è dedicato con solerzia e dedizione alla loro stesura, e ci chiederemo fino a che punto possiamo davvero fidarci del suo “fructum bonae operationis”.

1. Gregorio da Catino. La vita e le opere

Bisogna innanzitutto premettere che non conosciamo la biografia di Gregorio in maniera approfondita: è infatti possibile ripercorrerne soltanto i momenti essenziali, grazie ad alcuni passi presenti nei suoi testi¹⁰.

⁹ RF, vol. 2, p. 6.

¹⁰ Di Gregorio e dei suoi lavori parlano, tra gli altri, Costambeys, *Power and Patronage*, pp. 11-19; Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 59, pp. 254-259 (consultabile anche online al link: [https://www.treccani.it/enciclopedia/gregorio-da-catino_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/gregorio-da-catino_(Dizionario-Biografico)/) ; voce ad opera di Umberto Longo); Longo, *Agiografia e identità monastica*; McClendon, *The Imperial Abbey* (consultabile, previa registrazione, al link: <https://archive.org/details/imperialabbeyoffoomccl>), pp. 1-5; Supino Martini, *La produzione libraria*; Toubert, *Les structures*, pp. 71-95; Zielinski, *Studien* (consultabile, previa registrazione, al link:

Nacque intorno al 1060 da Dono figlio di Giovanni e Tederanda, signori del castello di Catino in Sabina. Ricaviamo la sua data di nascita da due riferimenti cronologici. Nel prologo al Regesto scritto da Giovanni *grammaticus* si riporta che Gregorio iniziò a riordinare l'archivio del monastero nel 1092¹¹, mentre nell'introduzione al *Liber floriger* lo stesso Gregorio afferma che "Expletis igitur huius magni operis renovatarum cartarum aeccliesiq [...] in nostrę ęvo iuventutis, cum essemus annorum ętatis (***) XXXII incepimus"¹². Continuando a leggere le parole lasciateci da Giovanni, veniamo a sapere che venne accolto a Farfa come oblato assieme al fratello Donadeo, il quale però scomparve nel 1068¹³. L'*offersio* dei due fanciulli potrebbe essere avvenuta intorno al gennaio 1064, quando vediamo Dono e Tederanda cedere ai figli dei beni nei *vocabula* di Turricella, Caminata e Agutiano (in Sabina). È infatti verosimile che i possedimenti trasferiti con quest'atto costituissero la dotazione dei due bambini¹⁴. Gregorio trascorse tutta la sua esistenza a Farfa come semplice monaco, senza mai ricoprire cariche di rilievo nella comunità religiosa. Ebbe comunque la possibilità di ricevere un'educazione, che fu interamente rivolta allo studio delle Sacre Scritture, come lui stesso ci fa sapere: "non in scholis eruditus poetarum, neque profunditate doctus sum grammaticorum, sed ab ipsis pene cunabulis in huius schola sacri caenobii divinis solertiis nutritus"¹⁵.

Come accennato poco sopra, nel 1092 egli si mise a riordinare l'archivio dell'abbazia e a copiare i documenti lì conservati, potendo contare anche sull'approvazione dell'abate Berardo II (1090-1099) e dei monaci più anziani. Il rapporto tra Gregorio e l'abate mutò tuttavia nel giro di qualche tempo, quando il secondo iniziò a mostrare un atteggiamento oppressivo e maldisposto nei confronti del primo e dell'opera che stava compiendo. Sappiamo che all'inizio Berardo si limitò a privare il suo confratello del sostegno economico necessario al suo lavoro e si dimostrò restio a garantirgli il vestiario ed altre comodità, continuando comunque ad assicurargli il vitto e a dispensarlo da altri suoi compiti. In un secondo momento l'astio divenne molto più evidente, tanto da costringere Gregorio a lasciare Farfa e a trovare temporaneamente rifugio presso altre comunità monastiche¹⁶. Bisogna comunque sottolineare che in questo periodo egli non rimase completamente privo di risorse finanziarie, visto che poté contare sulla generosità di qualche suo conoscente: in particolare, nel componimento in versi con cui si chiude il prologo al Regesto di Giovanni *grammaticus*, si ricorda il dono di 10 soldi fatto dal prete Pietro, affinché Gregorio potesse procurarsi i fogli di pergamena di cui aveva bisogno¹⁷.

<https://archive.org/details/studienzudenspolo000ziel>).

11 RF, vol. 2, p. 20-21.

12 Il prologo viene riportato integralmente in CF, vol. 1, nota 1, pp. 121-124.

13 RF, vol. 2, p. 20.

14 RF, vol. 4, n. 965. Ritroviamo i familiari di Gregorio anche in altri documenti nel RF, vol. 4. Tra questi è compreso un atto di vendita del 1067 in cui è presente Dono, il quale risulta però essere sposato non più con Tederanda, bensì con Rogata (n. 948). Con ogni probabilità la sua prima moglie era deceduta e lui, rimasto vedovo, era convolato nuovamente a nozze. Una descrizione dei possedimenti di questa famiglia si può trovare in Toubert, *Les structures*, pp. 1293-1303; l'albero genealogico si trova invece a p. 1354.

15 RF, vol. 2, p. 6.

16 RF, vol. 5, p. 155 ("Non tamen ad illud perficiendum aliquid sumptus tribuit, quoniam tenacissimus extitit. Veruntamen scribentem honorifice se prius diligere finxit, et ex cibariis suis plurimum honoravit, atque in obsequiis ebdomadatum agendis pepercit. In vestimentis vero vel eius aliis oportunitatibus non benignus sed nimis erga illum extitit pigerrimus. Non multo post autem, sicuti servum inutilem illum habens, velut exiguum mercennarium superflue minabat, et in tantum affligebat variis fatigabilibus tyrannicis ac importabilibus iussis, plurimisque molestiis angustiabat, ut et opus et hoc monasterium desereret, et in aliena coenobia tanquam vagus ac profugus pergens secederet").

17 RF, vol. 2, p. 21 ("Presbiteri Petri sunt haec primordia libri, / Soldos nanque decem pro cartis optulit ipse").

Tornato a risiedere presso l'abbazia solamente nel 1099, dopo la scomparsa di Berardo II, riprese la sua attività nell'archivio. Decise di intitolare la sua prima opera *Liber gemniagraphus, sive cleronomialis aecclisiae Pharpensis*, oggi meglio conosciuta come Regesto di Farfa¹⁸. Nella prefazione si specifica anche il significato dei due attributi: *gemniagraphus* indica che la raccolta rappresentava la “memoria descriptionis terrarum” acquisite dal cenobio nella sua storia secolare, mentre *cleronomialis* chiarifica che il testo era l’”haereditalem Pharpensis aecclisiae”¹⁹. Tra i due prologhi, quello di Gregorio e l'altro di Giovanni *grammaticus*, sono riportati alcuni scritti: l'elenco dei privilegi concessi al monastero con il relativo numero d'ordine assegnato nel testo, un catalogo degli abati ed uno dei papi (giunti fino a noi in parte mutili) e, per concludere, una serie di notizie annalistiche sugli eventi più significativi intercorsi tra la nomina di papa Eugenio I (655) e la presa di Gerusalemme da parte della prima crociata (1099)²⁰. Successivamente troviamo tutti i documenti ufficiali di sovrani, vescovi e duchi nonché gli atti privati, trascritti secondo l'ordine di successione degli abati²¹. Gregorio decise di escludere da questa raccolta le concessioni a tempo, a cui dedicò successivamente un'altra opera, il *Liber largitorius*. Il Regesto inizia con una lettera, risalente all'inizio del secolo VIII, inviata dal duca di Spoleto Faroaldo II (703-720) a papa Giovanni VII (705-707), con lo scopo di presentargli Tommaso di Moriana, il restauratore del monastero di Farfa, e di chiedergli la concessione di un privilegio di conferma dei beni che lui stesso aveva appena donato al cenobio²².

Il nostro copista terminò il lavoro sul Regesto nel 1100 dopo aver trascritto più di 1150 *munimina*. A mettere mano alle carte in seguito fu un altro monaco dell'abbazia, vale a dire suo nipote Todino, il cui ingresso nell'opera viene sancito da un breve passo. In queste poche righe leggiamo che lo zio si era visto costretto a cedere la penna al più giovane parente poiché era “oculorum gravatus caligine”, confidando comunque che l'opera sarebbe stata continuata al meglio da una persona capace²³. Gli studiosi hanno giudicato la malattia in maniera differente. Secondo Schuster, ad esempio, si sarebbe trattato soltanto di un male passeggero, tanto che pochi anni dopo egli poté riprendere i suoi studi dedicandosi alla stesura delle altre sue opere²⁴. Herbert Zielinski ritiene invece che potrebbe essersi trattato semplicemente di un artificio letterario ideato per passare il compito di copiatura a qualcun altro, poiché probabilmente Gregorio non aveva più il

18 Una presentazione generale dell'opera è stata scritta da Giorgi, *Il Regesto di Farfa*. Ignazio Giorgi è stato, assieme ad Ugo Balzani, l'editore della raccolta documentaria in cinque volumi pubblicati tra il 1879 e il 1914. Il codice originale è custodito presso la Biblioteca Apostolica Vaticana: si tratta del Vat. Lat. 8487, suddiviso in due parti (link: <https://opac.vatlib.it/mss/detail/Vat.lat.8487.pt.1>; <https://opac.vatlib.it/mss/detail/Vat.lat.8487.pt.2>; il Regesto si trova nella prima parte). Per una descrizione del manoscritto si rinvia a RF, vol. 1, pp. XXXIX-XLVII.

Per saperne di più sui cartulari medievali si consigliano le seguenti pubblicazioni: Cammarosano, *Italia medievale*, soprattutto il primo capitolo alle pp. 39-111; Chastang, *Cartulaires, cartularisation et scriptularité médiévale*; Declercq, *History, memory and remembrance*; Declercq, *Originals and Cartularies*; Geary, *Phantoms of remembrance*, soprattutto pp. 81-114; Kölzer, “*Codex libertatis*”. Della produzione libraria medievale parla in modo più generale Agati, *Il libro manoscritto*.

19 RF, vol. 2, p. 7.

20 *Ivi*, pp. 7-19. Un lavoro di questo genere venne probabilmente realizzato affinché il lettore potesse inquadrare meglio dal punto di vista cronologico la documentazione copiata.

21 Quando inizia la serie su un determinato abate, Gregorio riporta sempre una breve notizia su quest'ultimo. Tali passaggi contribuiscono quindi a scandire l'intera opera, suddividendola in una sorta di sezioni. Bisogna comunque riconoscere che l'ordine degli abati non è sempre osservato: data la mole del lavoro, qualche *charta* sfuggì inevitabilmente al nostro copista e lui la trascrisse solo in seguito tra le serie degli abati successivi.

22 RF, vol. 2, n. 1. La bolla del pontefice è il n. 2.

23 RF, vol. 5, pp. 161-162.

24 Schuster, *L'imperiale abbazia*, pp. 219-220, nota 7, e ancora p. 223.

tempo di continuare ad occuparsi del Regesto²⁵. Fatto sta che Todino, educato anch'egli presso la scuola abbaziale, aggiunse all'incirca altri 200 documenti copiati in una settantina di *folia* a partire da alcuni risalenti al secolo XI, evidentemente sfuggiti allo zio, fino agli anni Venti del XII²⁶.

Qualche anno più tardi, intorno al 1103, Gregorio cominciò a lavorare al *Liber largitorius vel notarius monasterii Pharphensis*, intitolato così poiché “res nostri monasterii notet ab eius rectoribus possessas, vel alieni petenti legaliter sive usualiter largitas”²⁷. L'opera, organizzata anch'essa secondo la sequenza cronologica degli abati, conserva le concessioni *ad tempus* dei possedimenti del cenobio dall'epoca di Mauroaldo (circa 790-802) fino al 1107²⁸. Il manoscritto continuò poi ad essere compilato da un'altra mano, probabilmente ancora quella di Todino, fino al 1125 e ricevette delle integrazioni successive fino all'ultimo decennio del secolo XII, a cui si aggiunse poi un ulteriore atto del Trecento²⁹. L'insieme dei contratti è preceduto da un prologo, due elenchi alfabetici (uno dedicato ai *vocabula* delle chiese e l'altro a quelli dei terreni con il rimando alla pagina ed al rigo) e la cronotassi degli abati da San Lorenzo Siro (II-IV secolo), il primo fondatore di Farfa, ad Adenolfo I (1125-1144)³⁰. Sfogliando invece la trascrizione dei documenti, emerge subito che essi non vennero copiati integralmente ma furono soltanto riassunti, riportando per ciascuno le informazioni essenziali senza tener conto dei formulari notarili. A tal proposito Gregorio scrive:

“In quo etiam libro, indictiones cuiuscumque temporis, et vocabula virorum res ipsas petentium, abbatumque largientium, pretium quoque emptionis, penamque obligationis, nomina testium iudicumque notantium, sive quantitates rerum conventarum prenotavimus, ut non fictas vel apocrifas translationes, sed verissimas certissimasque et absque aliquo scrupulo dubietatis, qui velit intueri, cerneret cartularum singulas autenticarum renovationes”³¹.

25 Zielinski, *Studien*, p. 27, nota 12.

26 Per saperne di più sul lavoro di Todino si veda Zielinski, *Studien*, pp. 99-103.

27 LL, vol. 1, p. 5. Esso viene anche definito *Liber emphiteuseos terrarum monasterii Pharphensis* (LL, vol. 1, p. 3). L'opera è stata edita da Giuseppe Zucchetti, nella serie *Regesta Chartarum Italiae* dell'Istituto Storico Italiano (n. 11 e 17, rispettivamente degli anni 1913 e 1932). Il codice manoscritto è il Farfense 2, conservato nella Biblioteca nazionale centrale di Roma (http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/manoscrittoantico/BNCR_MS_FARF_2/BNCR_MS_FARF_2/1). Zucchetti descrive in maniera generale l'opera in *Il Liber largitorius*.

È inoltre interessante notare che, stando alle ricerche più recenti, la forma più antica di cartulario nella penisola italiana sarebbe proprio quella che raccoglie contratti di enfiteusi, livelli ad altre forme di concessione temporanea della terra. Si tratta infatti di scritture attestate fin dal secolo IX. Per approfondire questo tema si rimanda alla seguente pubblicazione (ed alla bibliografia ivi citata): Carbonetti – Cervi – De Bianchi – Martin, *Les cartulaires ecclésiastiques* (può essere letta al link: <https://journals.openedition.org/mefrm/2655>).

Per approfondire invece sulle concessioni a tempo si rimanda a Feller, *Précaires et livelli*; Ghignoli, *Libellario nomine*; Ghignoli, *Note sull'origine di uno “ius libellarium”*; Nishimura, *Was a lease effective as a weapon of lordship?*; Nishimura, *When a Lease Acquired Its Own Name*; Toubert, *Les structures*, pp. 507-549.

28 Possiamo risalire alla data grazie ad un'indicazione presente nel prologo. Gregorio afferma infatti di essersi messo a lavorare al *Liber* all'età di circa quarantatré anni (“iamque ternos ac bis vicenos, non minus, ni fallor, annos evi gerenti”, LL, vol. 1, p. 7). Anche nel *Largitorius*, come nel Regesto, alcuni documenti sono stati inseriti dopo che la serie dell'abate a cui si riferivano era già stata terminata.

29 Zucchetti, *Il Liber largitorius*, p. 8.

30 LL, vol. 1, pp. 3-29. Le notizie su San Lorenzo sono soltanto leggendarie; visse presumibilmente tra i secoli IV e VI.

31 *Ivi*, p. 6.

Egli mise da parte il *Liber largitorius* per passare alla redazione di un'altra opera, rimasta priva di titolo ed oggi conosciuta come *Chronicon*³². Essa è preceduta da un catalogo di imperatori romani e sovrani, duchi e conti che parte da Giulio Cesare e arriva fino ad Enrico IV di Franconia (1084-1105), le cronotassi dei vescovi di Roma (fino a Benedetto VII; 974-983) e degli abati di Farfa (fino ad Adenolfo I), seguiti da un sermone su San Lorenzo e dall'immane prologo³³. Il *Chronicon* narra la storia dell'abbazia dalla sua fondazione fino all'abbaziato di Berardo III (1099-1119), a cui tra l'altro esso è dedicato. La narrazione si concentra non soltanto sulle gesta degli abati e sul coinvolgimento della loro comunità monastica nelle principali vicende dell'alto medioevo italiano, ma mira anche a ricostruire l'affermazione e la successiva evoluzione del patrimonio e dei privilegi del cenobio. Proprio per questo motivo l'autore intervallò le diverse sezioni del racconto con la trascrizione integrale di alcuni documenti accuratamente selezionati (diplomi di sovrani e privilegi papali, ma anche *notitiae* di placiti e semplici atti privati), a cui si aggiunsero degli elenchi molto più generici di tutti i beni scambiati, concessi, acquisiti (e in alcuni casi anche sperperati) dai vari abati. Per spiegare il modo in cui ha operato la scelta degli atti da inserire nel testo, il nostro copista ricorre a diverse immagini e similitudini. Inizia accostando il proprio lavoro a quello di un orafo che immerge il metallo prezioso nel fuoco per purificarlo, in modo da procurarsi il materiale per forgiare gli oggetti più meravigliosi ("in quo etiam aurificum peritorum mores imitati sumus, qui aurum vel argentum igni multoties satagunt purgare, ut opus splendidissimum exinde valeant perpetrare"); continua nelle righe successive con delle immagini legate alla produzione del vino ed alla purificazione dell'acqua:

"enimvero tamquam vina que, fecibus ablatis, mera suaviora fundunt, et in altero nitidiori vase recondita potantibus necraream dulcedinem reddunt, ita hunc cartularum tertium librum studuimus brevare, et de ampliori fonte in breviori locello aquam laboravimus puriorem transferre, ut lectus et relectus sine tedio hic liber et frequentius, magnam sollertiam utillimamque cautelam prebere valeat eo utentibus, et notitiam bonorum omnium huius monasterii administret, presentibus posterisque rectoribus fastidio magne remoto rei, studioque adhibito perfecte utilitatis"³⁴.

Per concludere il discorso sul *Chronicon*, è doveroso ricordare che Gregorio non fu il primo a comporre un racconto delle vicende dell'abbazia. Si sono infatti conservati altri due testi, i quali rappresentarono ovviamente le fonti di partenza per il lavoro del nostro protagonista. Il primo, rimasto anonimo, è conosciuto come *Constructio monasterii Farfensis* e venne composto nella seconda metà del IX secolo³⁵. Ampio spazio viene dedicato alla presentazione degli avvenimenti che portarono Tommaso di Moriana a restaurare il cenobio farfense nell'ultimo quarto del VII secolo,

32 L'edizione del *Chronicon* venne pubblicata nel 1903 da Ugo Balzani in due volumi, facenti parte della serie *Fonti per la storia d'Italia* dell'Istituto Storico Italiano. Essa comprende anche la *Constructio monasterii Farfensis* e gli scritti dell'abate Ugo I. Il manoscritto che ci ha tramandato il *Chronicon* è il Farfense 1, anch'esso custodito dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma (http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/manoscrittoantico/BNCR_MS_FARF_1/BNCR_MS_FARF_1/1).

33 CF, vol. 1, pp. 81-118.

34 *Ivi*, pp. 112-113.

mentre un impegno considerevolmente minore viene profuso nel racconto dei successivi abbaziati fino a quello di Alberico (847-857), con cui si chiude l'opera. Secondo la *Constructio* la Vergine Maria si manifestò a Tommaso, mentre costui si trovava in pellegrinaggio a Gerusalemme, chiedendogli di recarsi in Sabina sul monte Acuziano, dove avrebbe trovato un santuario in rovina che era stato in precedenza a lei consacrato. Gli annunciò inoltre che il suo destino sarebbe stato quello di trascorrere gli anni a venire in quel luogo circondato da molti fratelli. Una volta giunto sugli Appennini, Tommaso ebbe una nuova visione della Vergine che gli indicò il sito prestabilito, provvedendo poi, sempre attraverso una sua apparizione, ad invitare il duca di Spoleto Faroaldo II a mandare delle provviste ai monaci della nuova abbazia³⁶.

In aggiunta è interessante notare che la *Constructio* collega la rifondazione di Farfa al racconto della nascita di un altro monastero, quello di San Vincenzo al Volturno. Dei notabili beneventani – Paldo, Taso e Tato – avevano deciso di farsi monaci in altrettanti cenobi d'Oltralpe. Transitando per la Sabina, trovarono ospitalità a Farfa ed ebbero così l'occasione di conversare con Tommaso, il quale riuscì a convincerli a prendere l'abito monastico presso la sua stessa abbazia. Qualche tempo dopo i tre furono raggiunti dai parenti, desiderosi di convincerli a spostarsi presso una comunità religiosa più vicina al loro luogo d'origine. A quel punto i giovani accolsero il suggerimento dell'abate di trasferirsi in un oratorio consacrato a San Vincenzo e situato nei pressi della fonte del Volturno. La vicenda si chiuse in seguito quando Tommaso ottenne dal duca di Benevento Gisulfo I (689-706), davanti al quale si manifestò in quell'occasione la Vergine Maria protettrice di Farfa, un diploma di donazione della fondazione religiosa in cui erano andati a risiedere Paldo, Taso e Tato³⁷. La *Constructio* lascia inoltre intendere che Farfa, almeno in tempi remoti, esercitasse una sorta di giurisdizione sul cenobio di San Vincenzo: il testo riporta infatti che “at vero memorati viri successorumque eorum multa per annorum curricula congruis temporibus ad monasterium sancte Dei genitricis Marie veniebant, et ebdomadas suas in coquine officio sicut et alii fratres in ipso faciebant monasterio; atque per dispositionem domini Thome abbatis successorumque eius ipsum sancti Vincentii monasterium ordinabatur”³⁸.

L'altro resoconto sui fatti concernenti l'abbazia è invece offerto dalla *Destructio monasterii Farfensis* di Ugo I (998-1039)³⁹. Costui riprese la narrazione dal tardo IX secolo e la proseguì per i decenni seguenti. Riassumiamo brevemente l'opera. Verso l'anno 900 Farfa, sotto la sapiente guida di Pietro (890-919), stava vivendo un periodo di prosperità e ricchezza, tanto che “in toto regno Italico non inveniebatur simile illi monasterio in cunctis bonis, excepto monasterio quod vocatur Nonantule; sed non ex toto”⁴⁰. La situazione venne completamente stravolta dalle incursioni dei Saraceni: Pietro e i monaci riuscirono a resistere agli assalti per alcuni anni, salvo poi vedersi

35 La *Constructio* è edita integralmente in CF, vol. 1, pp. 1-23 (da ora la indicherò in nota con Cons.). Il manoscritto originale è andato perduto. La fonte è stata solo parzialmente tramandata da un omeliario, il codice Farfense 32, risalente al tardo XI secolo e conservato nella Biblioteca nazionale centrale di Roma (link alla digitalizzazione: http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/manoscrittoantico/BNCR_MS_FARF_32/BNCR_MS_FARF_32/1).

36 Non è ovviamente inusuale che nelle fonti narrative medievali sia il mondo ultraterreno a guidare il fondatore di una nuova istituzione religiosa verso il luogo prescelto. Per approfondire il tema delle fondazioni delle istituzioni religiose si rinvia a due saggi di Antonio Sennis: *Narrating places; Tradizione monastica e racconto delle origini*.

37 Cons., pp. 9-16.

38 *Ivi*, p. 16.

39 Edita in CF, vol. 1, pp. 25-51 (indicata da ora in nota con Des.). Il manoscritto originale è andato perduto. Il racconto ci è stato tramandato in un codice cartaceo del XVI secolo, il Vat. Lat. 6216, conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana (al momento non è ancora stato digitalizzato). Sulla *Destructio* e gli altri scritti dell'abate Ugo invito a leggere Sansterre, “*Destructio*” et “*diminutio*” d'une grande abbaye royale.

40 Des., p. 31.

costretti ad abbandonare il cenobio e a trovare rifugio altrove⁴¹. L'abate divise quindi i suoi confratelli, l'archivio e i beni preziosi in tre parti, che furono inviate rispettivamente a Roma, Rieti e nel comitato di Fermo. Pietro, unitosi a quest'ultima, si stabilì sul monte Matenano dove edificò con i suoi monaci un castello, che fu poi consacrato a Santa Vittoria. La separazione della comunità monastica farfense emerge anche se consideriamo alcuni documenti presenti nel *Liber largitorius* e risalenti all'inizio del X secolo, i quali indicano che le concessioni venivano accordate dall'abate Pietro e da "aliqui nostrę congregationis prelati"⁴².

Fu l'abate Ratfredo (circa 924-936), entrato in carica dopo il governo di Rimo (920-924 circa), a ricostituire la comunità religiosa a Farfa. La parte di essa che aveva trovato rifugio a Rieti non era tuttavia riuscita a salvarsi dalle turbolenze degli anni precedenti: era stata massacrata dai Saraceni, i quali avevano anche depredato i tesori che custodiva. Bisognava inoltre ricostruire le strutture del monastero, bruciate in un incendio⁴³. Il *Liber largitorius* fornisce interessanti indizi in merito. Troviamo per l'appunto un piccolo gruppo di atti, risalenti agli anni 933-935, nei quali viene specificato che il *pretium* accordato a Ratfredo in cambio della concessione di terreni era destinato alla ristrutturazione di Farfa⁴⁴. L'1 agosto 933 vediamo, ad esempio, Landiperto figlio di Ardarico da Furcone donare beni mobili del valore di 80 soldi "ad restaurandum vestrum monasterium, quod a nefandissima gente Sarracenorum igne crematum vel destructum esse videtur", richiedendo in prestito per ventinove anni dei possedimenti a Corno e Vicus, nella zona di Furcone⁴⁵. Quelle di Farfa non furono ovviamente le uniche strutture religiose ad essere abbattute durante gli scompigli di inizio secolo. Segnalo in merito un atto dell'anno 923, con cui Reatino figlio di Ilderico da Rieti cedette all'abbazia 20 moggi di bosco e provvide a restaurare la chiesa di S. Maria "quę fuit incensa a gente Sarracenorum". Egli ottenne per se stesso e i propri discendenti che avessero preso i voti monastici il suddetto santuario, con l'obbiettivo di istruirvi i giovani ed accogliere tutti coloro che vi avessero voluto entrare. Nel documento si accenna inoltre ad un precetto emanato dal duca Ildebrando (m. 789 circa) in favore del vescovo di Rieti Guiberto (m. 773) ottenuto da Ilderico ("Et acquisivi preceptum Hildebrandi ducis, quod fecit Guiberto episcopo Reatino"): può darsi che durante i lavori di restauro egli avesse trovato la pergamena sepolta tra le macerie e la stesse quindi restituendo a Farfa⁴⁶. Anche il Regesto offre degli indizi sulle devastazioni portate dagli invasori. Nel 934 i fratelli Elperino e Drogone, figli di Hatto *ex natione Francorum*, vendettero al monastero dei beni ricevuti in eredità nell'area di *Amiternum* "in loco quem nuncupamus Montem Aureum, ubi ipsum castellum aedificatum est", ottenendo la somma di 100 soldi. I due uomini continuarono a riservare per se stessi 1 canna di terra presso la chiesa di S. Gregorio "quae a paganis destructa est"⁴⁷.

La situazione subì un nuovo scossone nel 936, quando Ratfredo venne assassinato da due monaci, Campo e Ildebrando, i quali si spartirono poi il potere. Il primo fu riconosciuto da re Ugo

41 Le devastazioni portate dai Saraceni nella penisola italiana, così come la loro sconfitta sono narrate anche in CS, pp. 152-157.

42 LL, n. 72-74.

43 L'incendio non venne appiccato dai Saraceni, come ci si potrebbe forse aspettare dato il loro diverso credo religioso. Essi infatti, dopo aver perlustrato l'area, "ita illis complacuit, ut de edificio nihil destruerent, eo quod pulcherrimum illis appareret, sed quando eis videretur, intrarent et inhabitarent". Le fiamme partirono da un fuoco acceso da alcuni "latruncoli christiani" provenienti da Catino, che avevano trovato rifugio per la notte negli edifici abbaziali (CF, pp. 31-32).

44 Parleremo meglio del *pretium* e dei contratti di concessione a tempo nel prossimo capitolo, al paragrafo 3.

45 LL, n. 91. Gli altri documenti sono i n. 94, 96, 97, risalenti tutti al 935.

46 *Ivi*, n. 314. Nel prossimo paragrafo diremo qualcosa sulla dispersione dell'archivio dell'abbazia e sulla perdita dei documenti in questi anni difficili a cavallo tra i secoli IX e X.

47 RF, vol. 3, n. 348. Per saperne di più sui possessi farfensi ad *Amiternum* e dintorni si rinvia a Pani Ermini, *Possessi farfensi*.

(926-947) come nuovo abate, mentre il secondo ottenne dei possedimenti nelle Marche e nel Reatino. Tra di essi scoppiò ben presto una feroce lotta per il controllo del cenobio e delle sue immense ricchezze, che causò una fase di instabilità interna nei decenni centrali del secolo X, determinando la dispersione dei patrimoni ed un marcato allentamento della disciplina benedettina. Riguardo al rilassamento dei costumi Ugo narra che i monaci

“non iam in monasterio sed in villis ceperunt habitare publice cum suis non dicam concubinis sed uxoribus, quia, ut superius dictum est, nuptialiter illis suscipiebant. Solummodo de dominico in dominicum revertebantur ad monasterium; nam per totam ebdomadam in villis, ut dictum est, morabantur. Furabantur denique quecumque diripere poterant de monasterio; sigilla aurea de preceptis tollebant et ponebant plumbea que modo apparent; ornamenta quoque aurea et argentea de vestibus altaris et aliis utensilibus auferebant, et faciebant muliebria monilia ad meretricum ornatum”⁴⁸.

Stando a quanto appena detto, possiamo presumere che il rifacimento delle strutture abbaziali procedesse a rilento e dovesse essere ancora ultimato nella seconda metà del X secolo. Un indizio nel Regesto sembrerebbe confermare questa impressione. Si tratta di una permuta conclusa da Giovanni figlio di Iseberto con l'abate Campo (936-962) nel 960⁴⁹. Giovanni ottenne campi e vigne “in loco qui dicitur Solestanus, et in Mosiea, et in Establo”, cedendo in cambio dei beni a Maternus ed altri 30 moggi di terra agricola e boschiva nella valle Mainula, a cui aggiunse beni mobili del valore di 50 soldi. Egli inoltre ribadì che “tu, domne Campo abba, simul cum monachis monasterii vestri, ipsas res et mobilia recepisti ad partem et proprietatem vestri monasterii, et in eius opus misisti in restauratione”.

Un'inversione di tendenza nella gestione della badia si ebbe solo negli anni del lungo abbaziato di Giovanni III (966-997), grazie anche all'intervento degli Ottoni. Essi confermarono infatti i possedimenti dell'abbazia e rinnovarono la protezione regia di cui aveva sempre goduto in precedenza⁵⁰. Dopo il breve abbaziato del preposito Alberico, durato appena pochi mesi, il racconto termina con la nomina di Ugo I (998-1039), il quale può essere considerato come il vero riformatore di Farfa. Egli riuscì infatti ad introdurre la riforma cluniacense, ponendo fine ai costumi licenziosi dei suoi monaci, e si adoperò per recuperare tutti i possedimenti perduti⁵¹.

48 Des., pp. 44-45.

49 RF, vol. 3, n. 367. Tutti i beni scambiati si trovano nel territorio di Ascoli. Per conoscere meglio i possedimenti farfensi nelle Marche si rinvia a Bernacchia, *Santa Vittoria in Matenano e l'incastellamento*; Grelli, *I monaci benedettini di Farfa nel Piceno*; Laudadio, *Farfa e le autonomie locali*; Saracco Previdi, *Il patrimonio fondiario dei monaci farfensi nelle Marche*. Sulle permuta si vedano invece le seguenti pubblicazioni di François Bougard: *Actes privés et transferts patrimoniaux* (consultabile liberamente al link: https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9883_1999_num_111_2_3715); *Commutatio, cambium*.

50 Sul legame tra Farfa e sovrani si veda, oltre gli studi di Manganaro citati in introduzione (cfr. p. 7, nota 8), anche D'Acunto, *Farfa e l'impero*.

51 L'abbaziato di Ugo I viene raccontato in CF, vol. 2, pp. 3-106; e da Schuster, *L'imperiale abbazia*, pp. 113-182. Per saperne di più sulle strategie messe in atto da Farfa per recuperare il patrimonio si rinvia a due pubblicazioni di Maya Maskarinec: *Citation of law; Monastic archives*. Affronteremo la questione anche nel prossimo capitolo, al

Vorrei concludere questa veloce analisi dando risalto ad un elemento. Nonostante la narrazione della *Destructio* sia confermata anche da fonti esterne, come la cronaca di Benedetto dal Soratte⁵², si tratta comunque di un lavoro con una connotazione marcatamente soggettiva, pensato dal suo autore per promuovere l'opera di riforma che era intenzionato a portare avanti a Farfa: l'obiettivo era quello di sottolineare quanto netta fosse la cesura tra un prima – caratterizzato da declino, crisi, corruzione dei costumi e in netta contrapposizione con il passato più remoto dell'abbazia, raccontato dalla *Constructio*, che era invece glorioso – e un dopo – vale a dire l'epoca iniziata proprio con Ugo, grazie al cui governo Farfa si apprestava a tornare al suo antico splendore⁵³.

Continuiamo ora la discussione e consideriamo brevemente l'ultimo lavoro tramandatoci da Gregorio: il *Liber floriger cartarum Pharpensis caenobii*, iniziato intorno al 1130⁵⁴. Si tratta di una sorta di indice di tutti i possessi farfensi, corredato anche da citazioni dal Regesto e dal *Liber largitorius* concernenti i patrimoni menzionati. Tale lavoro era pensato come ausilio per la consultazione delle raccolte documentarie realizzate nei decenni precedenti, all'interno delle quali, vista la loro mole imponente, poteva risultare difficile orientarsi. Esso rappresenta per noi anche l'ultima fonte di informazioni sulla vita del suo autore, il cui decesso avvenne con ogni probabilità non molto tempo dopo la sua stesura⁵⁵.

Giunti a questo punto, possiamo quindi passare al prossimo paragrafo, nel quale cercheremo di comprendere meglio quali potrebbero essere state le motivazioni che portarono Gregorio alla realizzazione delle sue opere e, di conseguenza, ci interrogheremo sulla sua affidabilità.

paragrafo 1.2.

52 Ad esempio CS, pp. 168-170 parla dello stato di decadenza dell'abbazia e di come il principe di Roma Alberico abbia cercato di risollevarne le sorti.

53 A tal proposito nel prologo della *Destructio* si legge: “Deus vero de alto dignetur prospicere vota nostra, atque concedat, ut illis rogantibus nobisque obsequentibus, Destructio ista noviter dictata prosit ad nostra vitia destruenda, et antiqua illa Constructio ob memoriam patrum inibi continentium sit restauratio ad spiritalis virtutes nostris pectoribus inserendas” (Des., p. 28). Per approfondire il rapporto tra i gruppi umani e la loro memoria nelle epoche passate rimando a Assmann, *La memoria culturale*; Geary, *Phantoms of remembrance*; Longo, *La funzione della memoria* (si focalizza proprio su Farfa, nonché sull'eremo di Fonte Avellana; disponibile anche al link: https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9883_2003_num_115_1_9287); due studi pubblicati da Antonio Sennis: *Omnia tollit aetas*; *Tradizione monastica e racconto delle origini* (quest'ultimo disponibile al link: https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9883_2003_num_115_1_9286). Ulteriori interessanti osservazioni in merito, focalizzate sulla storia altomedievale di Milano, si possono trovare in Balzaretti, *The lands of Saint Ambrose*, pp. 29-88, soprattutto pp. 29-49.

54 L'edizione della fonte è stata curata da Maria Teresa Maggi Bei e pubblicata nel 1984. Il manoscritto, il Farfense 3, è oggi conservato nella Biblioteca nazionale centrale di Roma (link alla digitalizzazione: http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecdigitale/manoscrittoantico/BNCR_MS_FARF_3/BNCR_MS_FARF_3/1).

55 A tal proposito Schuster scrive che Gregorio potrebbe essere passato a miglior vita nel 1133, ma sembrerebbe trattarsi di una semplice congettura che non è supportata da alcun indizio nelle fonti (*L'imperiale abbazia*, p. 226).

2. “Beatus ergo, qui dies suos non segniter aut vane sed sollicite pertransierit”: le motivazioni di Gregorio e la sua affidabilità

Nell'ultimo decennio del secolo XI, quando Gregorio iniziò a lavorare nell'archivio dell'abbazia, i codici contenenti raccolte documentarie non erano certo una novità. I più antichi ad esserci stati tramandati risalgono infatti agli anni intorno all'830, e provengono dai territori transalpini di quella che era all'epoca la parte orientale dell'Impero carolingio, più precisamente da Frisinga e Fulda. Con il passare del tempo questa forma di scrittura si diffuse anche nel mondo franco occidentale e valicò le catene montuose delle Alpi e dei Pirenei, arrivando così nella penisola italiana e in quella iberica.

Lo studio dei cartulari e il modo in cui essi sono stati valutati sono andati incontro ad una significativa revisione interpretativa negli ultimi decenni, grazie soprattutto ad una linea di ricerca inaugurata da Patrick J. Geary. Tra i secoli XIX e XX la tendenza era infatti quella di considerarli come delle semplici collezioni di *munimina*, pensate dai loro compositori come strumento per preservare nel tempo l'archivio di un'istituzione religiosa. Dal punto di vista dei ricercatori contemporanei, la loro utilità era quindi legata al fatto che rappresentavano una sorta di istantanea di questi insiemi di testimonianze scritte, permettendo così di valutarne il volume e la composizione. Lo storico statunitense ha invece avuto il merito di considerare i cartulari non solamente come delle semplici raccolte documentarie, ma anche come un tutto organico che costituisce il risultato di operazioni di selezione e conservazione della memoria, portate avanti per fini ben definiti e legate ad un preciso processo non solo di scelta, ma anche eventualmente di manipolazione ed eliminazione degli atti da trascrivere⁵⁶. Il risultato di questo lavoro consiste in un testo che trasmette una visione del passato costruita in maniera cosciente, secondo un determinato disegno, che può essere utile per gli scopi del presente. A tal proposito vorrei citare le parole di Jacques Le Goff, che chiariscono al meglio ciò che abbiamo appena detto:

“Il documento non è innocuo. È il risultato prima di tutto di un montaggio, conscio o inconscio, della storia, dell'epoca, della società che lo hanno prodotto, ma anche delle epoche successive durante le quali ha continuato a vivere, magari dimenticato, durante le quali ha continuato a essere manipolato, magari in silenzio. [...] Il documento è monumento. È il risultato dello sforzo compiuto dalle società storiche per imporre al futuro — volenti o nolenti — quella data immagine di se stesse”⁵⁷.

Ross Balzaretti sviluppa delle interessanti riflessioni su questo tema a partire non da un cartulario, bensì da un documento privato milanese risalente agli anni di regno di Liutprando (712-

⁵⁶ Geary, *Phantoms of remembrance*, pp. 81-84.

⁵⁷ Le Goff, *Documento/monumento*, p. 46 (consultabile liberamente al link: https://saras.uniroma1.it/sites/default/files/allegati_notizie/Le_Goff.pdf).

744). Anstruda ricevette il versamento del valore del suo *mundium* da parte di due uomini, i fratelli Sigirad e Arochis, affinché potesse sposare un loro servo⁵⁸. Fin dall'età moderna la *charta* in questione ha suscitato un acceso dibattito tra gli studiosi, i quali si sono interrogati sul suo significato e sul ruolo delle donne nella società longobarda. Balzaretti fa notare in merito che l'interpretazione del passato è spesso condizionata da un filtro che si attesta a metà strada tra noi e il periodo di cui ci stiamo occupando: in altre parole appartiene anch'esso al passato, anche se meno lontano nel tempo. Riguardo alla *cartula* di Anstruda, infatti, la visione che alla fine ha prevalso – quella degli storici tedeschi legati alla serie dei *Monumenta Germaniae Historica* – era influenzata da scopi ben precisi legati al loro presente – proprio come nel caso dei cartulari – ed ha così condizionato per molti decenni la comprensione della società altomedievale⁵⁹.

Ma quali erano dunque le motivazioni che portavano una fondazione religiosa a realizzare un cartulario? In primo luogo c'erano questioni pragmatiche, di carattere patrimoniale. Non è un caso se le raccolte di Frisinga e Fulda sono state iniziate proprio intorno all'830: in quegli anni la compagine statale carolingia stava attraversando una fase di forte destabilizzazione, causata dalle lotte per il potere tra i discendenti di Carlo Magno. Le due istituzioni transalpine sentivano di conseguenza la necessità di fissare la base documentaria su cui si reggevano i loro patrimoni e privilegi, i quali rischiavano di andare perduti in quella fase di incertezza.

Possiamo affermare che Farfa era mossa da questa stessa necessità? Almeno in parte senz'altro, pur se all'interno di un'ovvia differenza di contesti territoriali e di conseguenti interlocutori politici. Anche Gregorio compose le sue opere in decenni segnati da intensa conflittualità, da un lato quella tra l'impero e il papato per il controllo delle investiture, dall'altro la tensione all'interno della stessa Chiesa cattolica, legata al moto di riforma germogliato nella seconda metà del secolo XI⁶⁰. Proprio in questo periodo, infatti, varie istituzioni ecclesiastiche della penisola centro-meridionale, oltre a Farfa, decisero di comporre delle raccolte documentarie. Subiaco, Santa Sofia di Benevento, Montecassino, San Vincenzo al Volturno, per citarne solo alcune, sentivano tutte il bisogno di difendersi dalle mire della Chiesa di Roma verso quei territori che essa giudicava di propria pertinenza, rivendicando così la loro indipendenza.

La dichiarazione di autonomia dalle ingerenze della sede pontificia emerge fin da subito nelle fonti farfensi. Come abbiamo visto rapidamente nelle pagine precedenti, fu il duca Faroaldo II – non un'autorità religiosa dunque, bensì regia – ad inviare le provviste a San Tommaso e ai suoi seguaci, non appena questi giunsero sul monte Acuziano. Fu ancora lo stesso duca a dotare la nuova abbazia di vasti terreni attraverso delle prodighe donazioni, richiedendo solo in un secondo momento il loro riconoscimento al papa Giovanni VII. Gregorio era quindi mosso da motivazioni identitarie e ideologiche: ricostruire la storia della sua abbazia non solo per celebrarla, ma anche per sottolineare in modo esplicito che fin dal principio era sempre stata legata al potere pubblico,

58 Balzaretti, *The lands of Saint Ambrose*, pp. 29-49. Il documento è edito nelle *Chartae latinae antiquiores*, vol. XXVIII, n. 844.

59 Nel caso degli studiosi degli MGH i fini erano legati principalmente a questioni di identità nazionale: lo studio del passato era tutto mirato alla ricostruzione della storia evenemenziale dei popoli germanici, tralasciando completamente il popolo minuto, considerato invece privo di rilevanza. Per saperne di più sul modo in cui il medioevo viene utilizzato anche per scopi identitari o ideologici rinvio, prima di tutto, agli studi di Walter Pohl. Mi limito a segnalare alcuni: *Historiography and identity IV. Writing history across medieval Asia* (edito in collaborazione con Daniel Mahoney); *Phantoms of identity; Political uses of ethnicity; Sprache und Identität im frühen Mittelalter* (edito in collaborazione con Bernhard Zeller); *Strategies of distinction* (edito con Helmut Reimitz); *Vom Nutzen des Germanenbegriffes*. Si vedano anche Di Carpegna Falconieri, *Medioevo militante*; Sergi, *L'idea di Medioevo*; Sergi, *Antidoti all'abuso della storia*.

60 I fatti vengono raccontati da Schuster, *L'imperiale abbazia*, pp. 204-283. Sul rapporto tra Farfa e papato nel periodo 700-1050 circa si veda Andenna, *Farfa e il papato*.

quindi svincolata da qualunque rivendicazione papale. Una prova di quanto appena detto viene fornita anche dall'organizzazione interna del Regesto e del *Liber largitorius*, basata sulla successione cronologica degli abati. Come sottolineato da Georges Declercq, questo tipo di ordinamento è tipico dei cartulari realizzati in primo luogo per scopi storici e commemorativi, dato che la loro consultazione risultava meno agevole rispetto a coloro per i quali si erano preferiti dei criteri topografici⁶¹.

Bisogna comunque sottolineare un altro aspetto riguardante le azioni di Faroaldo II. Se da un lato egli sarà stato certamente mosso da un intenso sentimento religioso, è altresì probabile che siano entrati in gioco dei calcoli molto più mondani, legati innanzitutto alla posizione geografica del cenobio. Quest'ultimo era infatti situato lungo un confine politico di grande rilevanza, vale a dire quello tra il Ducato romano ed i territori longobardi. In quel periodo Farfa non era ovviamente l'unica fondazione monastica situata in un'area strategica: possiamo citare, per esempio, quella dei Santi Pietro e Andrea della Novalesa, posizionata nei pressi delle chiuse alpine, così come Nonantola che, al momento della sua fondazione verso la metà del secolo VIII, era vicina alla frontiera tra i territori longobardi e bizantini in Emilia. Proprio la posizione privilegiata aveva per lungo tempo rappresentato un fattore vantaggioso per queste comunità religiose, attirando la generosità di regnanti ed ufficiali pubblici. Attraverso le loro laute donazioni fondiari, questi ultimi miravano infatti a tenersi vicine delle istituzioni che erano in grado di controllare delle aree periferiche, altrimenti difficili da gestire, favorendone il rafforzamento e rendendole al tempo stesso anche dei baluardi difensivi contro eventuali invasioni dall'esterno⁶².

Se proviamo tuttavia a metterci nei panni dei papi dei secoli XI-XII, noteremo senz'altro come Farfa rappresentasse ai loro occhi un vicino alquanto scomodo e pericoloso, contro il quale si doveva necessariamente intervenire. Era ricca, potente, aveva dei possedimenti situati nella stessa Roma e stava dalla parte dei sovrani, proprio in un periodo in cui essi erano in contrasto con la Chiesa. Lo stato di tensione tra l'abbazia e l'antica capitale imperiale emerge in più punti nelle fonti tramandateci da Gregorio, le quali denotano altresì le mire espansionistiche della seconda verso la Sabina. Vediamo soltanto un caso preso dal *Chronicon*. Si tratta di un lungo elenco di usurpazioni di beni da parte degli *actores* pontifici, dei quali vengono anche denunciati i modi spesso violenti e brutali: il *conductor* Cuntifrido viene ad esempio accusato di essersi appropriato di 10 moggi di terra nel casale di Prętorio, dopo aver ucciso gli uomini dell'abbazia ed aver rubato un cavallo ("paravit se in via ad nostros homines, et cecidit et expoliavit eos, et tulit eos unum equum bonum"); mentre del chierico Agiperto si dice che "occisit hominem nostrum nomine Luponem, et uxorem eius Rateldim"⁶³. Gregorio continua poi riportando la lista dei possedimenti di cui il cenobio venne reinvestito dal pontefice e che furono effettivamente restituiti dai suoi uomini⁶⁴. Essa risulta tuttavia assai più breve della precedente e, di conseguenza, il nostro copista conclude amaramente il discorso con queste parole:

"Hęc omnia iccirco hic annotare curavimus ut huius sacri cęnobii antiquissimas terrarum vel ecclesiarum sive servorum colonorumque possessiones panderemus, et cunctis intimaremus, nos a sanctę Romanę ecclesię actoribus multotiens sustinuisse incommoditates, et non

61 Declercq, *Originals and Cartularies*.

62 Costambeys, *Power and patronage*, pp. 1-5.

63 CF, vol. 1, pp. 293-299; gli esempi di Cuntifrido e Agiperto sono alle pp. 293-294.

64 *Ivi*, pp. 299-300.

benivolentiam sed potius invidiam, non benignitatem sed contradictionem, non augmentationem sed minoracionem, non iustitias sed preiudicia, non diligentiam sed calumniam, non augmentum sed amplius detrimentum in suis bonis, et hoc perpeusum fuisse monasterium”⁶⁵.

Accanto alle motivazioni identitarie e commemorative, vediamo quindi quelle patrimoniali, legate alla necessità per Farfa di difendere i beni già in suo possesso e di recuperare quelli occupati in maniera illecita. Come abbiamo visto poco sopra, entrambe sono accostate agli attributi dati da Gregorio al Regesto; *gemniagraphus* rimanda infatti alla “memoria descriptionis terrarum”, mentre *claeronomialis* indica l’*haereditas* del cenobio.

La *memoria* e l’*haereditas* erano minacciate non solamente dalle intrusioni e dalle mire espansionistiche dei centri di potere vicini, ma anche da altri fattori, a partire dalla perdita della documentazione. Quest’ultima rappresentava per un’istituzione come Farfa un “Unterpfind seiner «Freiheit»”, con la parola *libertà* che dovrebbe essere qui intesa come l’insieme di tutti i suoi diritti su beni fondiari e mobili, esseri umani e, ovviamente, anche immunità e privilegi⁶⁶. Dobbiamo tener presente che le comunità monastiche altomedievali vivevano in un mondo in cui la distruzione dei documenti si verificava con una certa frequenza. Le sue cause potevano essere legate tanto agli eventi naturali – ad esempio allagamenti o incendi, così come la *vetustas* a cui accenna Giovanni *grammaticus* nel suo prologo al Regesto⁶⁷ – quanto all’azione umana. A tal proposito sono molto celebri due placiti del tardo VIII secolo, durante i quali i convenuti, incalzati dalle domande dei giudici, ammisero di essersi sbarazzati di alcuni *munimina* compromettenti. Nell’ottobre 786 il prete Deusdedit si presentò all’assemblea presieduta dal vescovo di Lucca Giovanni per accusare il prete Deusdona, reo di averlo estromesso dalla carica di *rector* della chiesa di Sant’Angelo di Sgragio⁶⁸. Negli anni in cui regnava a Pavia Desiderio (756-774), Deusdona aveva ordinato Deusdedit alla guida della struttura religiosa, chiedendo anche ad un notaio di redigere il relativo atto. Egli aveva però deciso, diverso tempo dopo, di affidare il santuario ad un altro prete, Alperto. Non ci è dato sapere le motivazioni di questa scelta; fatto sta che la sua attuazione era ostacolata da un elemento, cioè la *cartola* posseduto da Deusdesit, che andava quindi distrutta in modo da cancellare la prova della sua ordinazione. Alperto si era dunque intrufolato di nascosto nella canonica e l’aveva rubata, ma a quel punto né lui né Deusdona avevano avuto il coraggio di gettarla nel fuoco. Proprio in quel momento passava casualmente di lì un pellegrino bretone il quale, senza farsi troppe domande, “misit eam in focum et ibi arsit” al posto loro.

L’altro processo giudiziario che intendo richiamare si era invece tenuto a Spoleto qualche anno prima, nel 781, e rappresentò l’atto finale di una controversia nata un po’ di tempo prima. Vide coinvolta proprio l’abbazia di Farfa, la quale rivendicava il possesso del monastero di Sant’Angelo a Rieti contro il *marepahis* Pando e la sua famiglia⁶⁹. Questa volta ad essere data alle

65 *Ibid.* Su questi ed altri elenchi riportati da Gregorio parla Luzzatto, *Dai servi della gleba*, pp. 32-42.

66 Kölzer, *Codex libertatis*, p. 642-644.

67 RF, vol. 2, p. 20.

68 Manaresi, *I placiti del Regnum Italiae*, vol. 1, n. 7 (da ora abbreviato in nota semplicemente con: I placiti). Di questo processo parlano anche Olivieri, *Funzioni e valori del documento scritto*; Wickham, *Land disputes and their social framework*.

69 RF, vol. 2, n. 135; edito anche in I placiti, n. 5. Per saperne di più sul coinvolgimento di Farfa nei processi si rinvia a Vallerani, *Scritture e schemi rituali*, pp. 117-127. Su questa vicenda specifica si veda, oltre alla pubblicazione di Olivieri citata nella nota precedente, Costambeys, *Power and patronage*, pp. 90-99; a pp. 226-231 viene invece

fiamme fu la *notitia* di un precedente giudicato sfavorevole alla parte laica. Alquanto eloquenti sono le parole di Pando che, per rispondere alle domande dei giudici in merito al contenuto del documento, asserì: “Si nobis contrarium non fuisset, nos eum minime incendissemus”⁷⁰.

Restando sempre nell’ambito farfense, ma avvicinandoci al periodo che più ci interessa, non possiamo non considerare tutti gli scompigli portati prima dai Saraceni⁷¹ e in seguito dalle lotte per il potere all’interno della comunità monastica. A tal proposito Gregorio ci ha tramandato un *breve* risalente al 939 circa, nel quale vengono elencati tutti i beni di cui si era ingiustamente impadronito il monaco Ildeprando. Accanto ai nomi di numerose *curtes*, troviamo anche oggetti sacri e liturgici (croci, corone e calici forgiati in metalli preziosi e ornati di gemme; tuniche e vesti di seta), codici manoscritti contenenti le Sacre Scritture e due diplomi con i relativi sigilli d’oro (uno era stato emanato da Carlo Magno e Pipino, mentre l’altro da Guido II di Spoleto e suo figlio Lamberto II)⁷². Non risulta troppo difficile immaginare che durante questi decenni complicati i monaci non siano riusciti a prendersi cura dell’archivio abbaziale nel migliore dei modi. Sembra che esso versasse in uno stato di abbandono e disorganizzazione ancora alla fine del secolo XI, stando almeno a quanto si evince da un accenno fatto da Gregorio nel prologo del Regesto: quando iniziò infatti il suo lavoro, notò che tutta la documentazione era “antiquissima vetustate consumpta, et a vermibus perspeximus corrosa, atque ad capiendum difficillima”⁷³. Come sottolineato da Theo Kölzer, una gestione non ottimale delle raccolte archivistiche da parte degli enti religiosi è attestata più volte nelle fonti altomedievali. La realizzazione di un cartulario aveva anche il pregio di favorire la conservazione di *munimina* che risultavano difficili da leggere, per colpa dello scorrere del tempo oppure perché erano stati magari composti in una scrittura ormai caduta in disuso⁷⁴. Anche questo aspetto favoriva ovviamente la difesa o la rivendicazione di diritti e privilegi.

Considerando ciò che abbiamo esposto finora, possiamo affermare con un buon grado di sicurezza che gli enti ecclesiastici fossero ben consci della forza della documentazione, così come della sua fragilità materiale. Per cercare di tutelare i propri interessi idearono perciò vari espedienti, tra cui i cartulari. Un altro stratagemma consisteva nel richiedere ai regnanti che nei diplomi da essi concessi venisse inserita una clausola, mediante la quale sarebbe stato possibile sostenere diritti e pretese attraverso il giuramento, nell’eventualità che i relativi *munimina* fossero andati perduti⁷⁵. Tale formula non è mai stata inserita nei precetti emanati nel X secolo in favore del cenobio edificato sul monte Acuziano; tuttavia ne possiamo trovare una che ci permette di

narrata la storia della famiglia di Pando, che fu una delle più importanti nella Rieti di età longobarda.

Questo placito si ricollega inoltre al tema della presenza di archivi laici nell’alto medioevo analizzato da Brown, *When documents are destroyed*; Costambeys, *The laity, the clergy, the scribes and their archives*; Sennis, *Documentary practices*.

La fondazione religiosa contesa dalle parti è detta anche di San Michele Arcangelo. Per saperne di più si veda Saladino – Somma, *Elementi per una topografia di Rieti*.

70 Il verbale sembra riportare le parole che Pando potrebbe effettivamente aver proferito in quella circostanza. L’utilizzo del discorso diretto nelle *notitiae iudicati* si allontana però troppo dagli argomenti di cui stiamo parlando e, pertanto, non lo affronteremo. Mi limito solo a segnalare come approfondimento su questo tema Balzaretti, *Spoken narratives*.

71 Abbiamo accennato poco sopra alla decisione presa dall’abate Pietro I di dividere i monaci e tutto ciò che poteva essere trasportato, compresi documenti e codici, in tre gruppi, uno dei quali venne depredato e massacrato dai Saraceni a Rieti.

72 RF, vol. 3, n. 379. Ricordiamo che Ildeprando era il monaco macchiatosi dell’assassinio dell’abate Ratfredo assieme a Campo. Sulla forma documentaria del *breve* e i suoi molteplici utilizzi si veda Bartoli Langeli, *Sui “brevis” italiani altomedievali*.

73 RF, vol. 2, p. 7.

74 Kölzer, *Codex libertatis*, p. 641.

75 Sennis, *Omnia tollit aetas*, pp. 101-103; Sennis, *Destroying documents*, pp. 153-154.

continuare il discorso sulla distruzione delle testimonianze scritte. Nel 999 Ottone III (996-1002) riconobbe e confermò i diritti di Farfa sulla *cella* toscana di Santa Maria in Minione, ponendo così fine una volta per tutte ad una lite scoppiata qualche tempo prima con il monastero dei Santi Cosma e Damiano in *Mica Aurea*, situato a Roma⁷⁶. Durante il processo, tenutosi alla presenza dell'imperatore e di papa Gregorio V (996-999), entrambi gli abati, Ugo I da un lato e Gregorio dall'altro, avevano perorato la propria causa presentando degli atti regi. Siccome il diploma di Farfa era risultato più antico e autentico ("antiora atque vaeraciora"), Gregorio fece esaminare ai giudici un *breve* contenente una refuta in virtù della quale Giovanni III, predecessore di Ugo, aveva rinunciato alla *cella* contesa. La *charta* risultò però essere stata contraffatta e il priore del cenobio romano, una volta scoperto, decise di darsi alla fuga evitando di presentarsi alle successive udienze. A questo punto Ottone III investì solennemente Ugo I del possesso di Santa Maria in Minione ed emanò un atto ufficiale in cui si specificava che "omniaque scripta de eadem cella facta monasterio sanctorum martyrum Cosmae et Damiani, sint annullata et in perpetuum exinanita"⁷⁷. Antonio Sennis evidenzia che in circostanze come questa la procedura prevedeva la distruzione delle *chartae* non genuine, la quale avveniva di solito secondo delle forme definite da una intensa connotazione rituale, in un contesto che era inoltre del tutto legale, essendo stabilito dall'autorità sovrana⁷⁸.

Quanto appena detto è degno di interesse perché ci fa capire che dietro l'atto di eliminare un documento non c'erano sempre degli intenti dolosi. Un esempio in tal senso ci è fornito dalle stesse opere di Gregorio da Catino. Le analisi sui codici originali hanno infatti mostrato come il nostro copista abbia utilizzato alcuni fogli palinsesti. Gli esami ai raggi ultravioletti condotti da Paola Supino Martini hanno rivelato con certezza l'esistenza di 129 carte palinseste suddivise tra *Chronicon*, *Liber largitorius* e *floriger*, anche se la studiosa sospetta che potrebbe essercene qualche altra decina⁷⁹. È stato in aggiunta possibile ricostruire almeno parzialmente il contenuto di alcuni documenti: non si tratta mai di atti di grande rilevanza per l'abbazia – come diplomi regi o privilegi papali – ma di contratti di compravendita o, più spesso, di concessioni *ad tempus*⁸⁰. Nonostante nessuno di essi sia stato trascritto nei cartulari farfensi, l'impressione è che non vi sia nessun intento strategico dietro a questa iniziativa. Gregorio potrebbe aver fatto eradere una certa quantità di pergamene in quanto non era più necessario conservarle, perché i negozi giuridici che esse attestavano erano scaduti o perché erano diventate inutili per qualche altro motivo. Si sarebbe dunque trattato semplicemente di un modo per acquisire il supporto scrittorio di cui aveva bisogno, riutilizzando il materiale che era possibile trovare nell'archivio⁸¹.

Quest'ultimo doveva perciò essere più vasto di quanto possiamo evincere basandoci soltanto sui testi tramandati dal monaco catinese⁸². Tale particolare ci induce a sua volta a chiederci fino a che punto sia ragionevole fidarsi del suo lavoro. Può essere che abbia tralasciato qualche altra

76 I documenti regi risalenti al secolo X sono quattordici in tutto: RF, vol. 2, n. 226 (si tratta dell'unica costituzione; tutti gli altri sono diplomi); RF, vol. 3, n. 371, 404-407, 413, 424, 425, 427, 429, 431, 438; RF, vol. 4, n. 700. Quello che qui ci interessa è il n. 438. I documenti riguardanti la lite in tribunale sono invece i n. 437, 439. Per approfondire la vicenda si rinvia a Maskarinec, *Monastic archives and the law*, soprattutto pp. 362-365. Parleremo della vicenda anche nel capitolo II, al paragrafo 1.2.

77 RF, vol. 3, n. 438.

78 Sennis, *Omnia tollit aetas*, pp. 108-111.

79 Supino Martini, *Manuum mearum labores*, pp. 86-87.

80 Per saperne di più sulle differenze tra i diversi tipi di documenti si rinvia a Cammarosano, *Italia medievale*.

81 Supino Martini, *Manuum mearum labores*, pp. 90-92. Si veda anche Sennis, *Omnia tollit aetas*, pp. 112-114, il quale fa tra l'altro notare che nel centro-sud della penisola esisteva un vero e proprio commercio di pergamene usate durante l'alto medioevo. Come approfondimento sull'uso dei palinsesti segnalo inoltre Declercq (ed. da), *Early medieval palimpsests*.

testimonianza scritta per il fatto che era sfavorevole alla sua abbazia? E se avesse invece manipolato dei documenti? Proviamo a rispondere a queste domande.

Iniziamo prendendo in considerazione le descrizioni del metodo di lavoro esposte da Gregorio nei prologhi delle sue opere. Nelle prime pagine del Regesto egli dichiara di aver lavorato in modo sostanzialmente onesto. Ha copiato solo ciò che riusciva a comprendere, senza aggiungere o omettere nulla e senza alterare in alcun modo i nomi dei testimoni; tuttavia ammette di aver compiuto delle piccole correzioni laddove la documentazione gli sembrava corrotta⁸³. In un altro punto egli specifica meglio in che cosa consistesse questa corruzione, affermando che “non quod sim sufficiens in emendandis partibus corruptis rethorice, sed iuxta meae scientiolae parvitatem, quae ultra modum confusa videbantur studui corrigere, non tamen plenius, ne forte videretur simplicibus, quod chartarum confunderetur primae, quo aeditae sunt, editionis respectus”⁸⁴. Ciò viene ribadito anche nel prologo del *Liber largitorius* (“sillabarum sive partium litteraturas, omnino corruptas, aliquantulum transferentes correximus, prolixitates etiam verborum caventes, rethorice contractus cartarum emendavimus”)⁸⁵. La sistemazione si è dunque limitata al solo livello linguistico: con ogni probabilità gli dovette sembrare un lavoro utile per rendere più fruibile un insieme di documenti che conteneva verosimilmente errori ortografici e grammaticali, visto che proveniva da secoli in cui la conoscenza del latino classico si stava a poco a poco perdendo.

Quanto appena detto ha trovato più di una conferma. In primo luogo le analisi compiute da Marios Costambeys hanno mostrato l'esistenza di variazioni tendenzialmente modeste nei formulari di VIII-IX secolo, le quali sono quindi del tutto compatibili con le differenze che ci si aspetterebbe di trovare nelle *chartae* rogate da notai attivi negli stessi decenni e nella medesima regione⁸⁶. Lo studioso britannico fa inoltre notare un ulteriore aspetto. Abbiamo detto nelle pagine precedenti che Gregorio visse in un periodo di forte attrito tra Farfa e il papato, con il secondo che minacciava in maniera crescente l'autonomia della prima, arrivando alla fine ad assumerne il controllo. Ebbene, queste circostanze non scoraggiarono il copista dall'includere nel Regesto alcuni documenti che avrebbero potuto compromettere la posizione della sua abbazia, poiché mostravano che i papi avevano esercitato delle forme di intervento su di essa, fin dalla sua rifondazione. Basti pensare, ad esempio, alla bolla emanata da Giovanni VII per confermare le generose donazioni del duca Faroaldo II, che rappresenta il secondo documento incluso nel cartulario⁸⁷.

82 Riguardo alla perdita della documentazione tra i secoli passati ed il presente parlano Cammarosano, *Italia medievale*, soprattutto pp. 39-111; Esch, *Chance et hasard de transmission* (liberamente consultabile al link: <https://books.openedition.org/psorbonne/20659>).

83 RF, vol. 2, pp. 6-7 (“Itaque, sicuti michi a praedicto abbate (Berardo II) et reliquis iussum est religiosis senioribus, nichil ex respectu chartarum ex his, quae vidi, minui, nichilque in rerum translatione adauxi, sed uti tunc cum scriberem oculis perspexi, et respectu capere vaeraci potui, rescribere studui, praeter verborum prolixas, inutilesque reciprocationes, et transactas quorundam obligationes videlicet, ne plurimis partium corruptionibus, diu fatigatus, et in scribendo longius immoratus, volumen efficerem tardius, et fastidiosum, ineptumque ad perscrutandum, et immensum [...] Singulis etiam scedulis cartularum, nomina testium inserere curavimus, sicut in authenticis scripta repperivimus”).

84 *Ibid.*

85 LL, vol. 1, p. 5. Bisognerebbe poi fare un discorso a parte per il metodo di lavoro di Todino. Dagli studi di Herbert Zielinski è emerso che anche le sue correzioni sono ridotte ed hanno riguardato soltanto l'ortografia e la sintassi, mentre il contenuto delle *chartae* è stato trasmesso fedelmente. Todino ha inoltre riposto una maggiore attenzione rispetto allo zio verso i nomi propri di persone e luoghi, che vengono in genere trascritti con una maggiore coerenza. La nota dolente riguarda gli escatocolli dei documenti: mentre Gregorio tende a riportarli integralmente, il nipote preferisce di solito riassumerli, copiando le informazioni essenziali ed omettendo i formulari (Zielinski, *Studien*, pp. 99-103).

86 Costambeys, *Power and patronage*, p. 16.

87 *Ivi*, p. 18. La bolla si trova in RF, vol. 2, n. 2. Non si tratta dell'unico documento papale incluso nella raccolta: RF, vol. 2, n. 90, 224, 225; vol. 3, n. 491, 503; vol. 4, n. 603, 636, 639, 878, 884, 906; vol. 5, n. 1239, 1293, 1306, due

Un'altra prova della buona fede di Gregorio è data da alcuni diplomi riguardanti il cenobio e tramandatici in originale⁸⁸. Egli ha copiato nel Regesto i due più antichi – quello di Ottone II del 981 e l'altro di Enrico IV del 1065 –, essendo anteriori alla sua epoca⁸⁹. Nelle due tabelle sottostanti ho riportato da una parte il testo trasmesso dalle fonti farfensi, mentre dall'altra troviamo il contenuto delle pergamene, così come è stato edito nei *Monumenta Germaniae Historica*.

Tabella 1: Diploma di Ottone II del 981. Confronto tra Regesto e originale

Regesto	Originale, edito in MGH
<p>“In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Otto superna miserante clamentia imperator augustus. Si loca divino cultui mancipata studioso nostra auctoritate confirmamus, id nobis ad praesentis vitae spatium et aeternae gloriae bravium, sustentamen esse minime diffidimus. Proinde omnium fidelium sanctae Dei aecclesiae nostrorumque, praesentium scilicet ac futurorum noverit sollertia, qualiter Iohannes venerabilis abbas monasterii sanctae et intemeratae semperque virginis Mariae de territorio Sabinensi, in loco qui dicitur Acutianus, una cum religiosorum monachorum collegio, nostram adiit celsitudinem obnix deprecans ut pro Dei amore, nostrique statu imperii, nostra imperiali auctoritate eidem monasteri per hoc nostrum praeceptum dignaremur confirmare praecepta a praedecessorum nostrorum regum et imperatorum constituta, et a bonae memoriae nostro genitore confirmata. Nos autem, eum cum monachis suis iuste petentem cernentes, et nostrorum praedecessorum praecepta observantes, eidem sacro monasterio confirmantes corroboramus cuncta praecepta ab eis in eodem monasterio constituta et confirmata, cunctasque res et possessiones eidem monasterio iuste et legaliter pertinentes, scilicet quaecumque habere videtur in eodem territorio Sabinensi, idest aecclesiam sancti Benedicti cum omnibus pertinentiis suis. Et curtem sancti Gethulii cum tota sua integritate. Et aecclesiam sancti Angeli in monte de Tancies positam cum omnibus suis pertinentiis. Et in comitatu Veterbensi. Et in Castriensi. Et in Tuscano. Et in Fiorentino. Aecclesiam sanctae Mariae de Mignone cum suis omnibus pertinentiis. In comitatu Reatino. Et in Marsicano. Sanctam Mariam in Apignanicis, suis cum</p>	<p>“In nomine sanctę et individue Trinitatis. Otto superna miserante clemencia imperator augustus. Si loca divino cultui municipata studioso nostra auctoritate confirmamus, id nobis ad presentis vite spacium et ad ęterne glorie bravium sustentamen esse minime diffidimus. Proinde omnium fidelium sanctę Dei ęcclesie nostrorumque presentium scilicet ac futurorum noverit sollertia, qualiter Iohannes venerabilis abbas monasterii sanctę et intacte semperque virginis Marie in territorio Sabinense in loco qui dicitur Acucianus, una cum religiosorum monachorum collegio nostram adiit celsitudinem, obnix deprecans ut pro Dei amore nostrique statu imperii nostra imperiali auctoritate eidem monasterio per hoc nostrum preceptum dignaremur confirmare precepta a praedecessorum nostrorum regum et imperatorum constituta et a bone memorie nostro genitore confirmata. Nos autem eum cum monachis suis iuste petentem cernentes et nostrorum praedecessorum precepta observantes eidem sacro monasterio confirmantes corroboramus cuncta precepta ab eis in eodem monasterium constituta et confirmata cunctasque rex et possessiones eidem monasterio iuste et legaliter pertinentes, scilicet quecumque habere videtur in eodem territorio Sabinense, id est ęcclesia sancti Benedicti cum omnibus pertinentiis suis et curtem sancti Iethulii cum tota sua integritate et ęcclesia sancti Angeli in monte de Tantia posita cum omnibus suis pertinentiis, et in comitatu Viteruense et in Castriense et in Tuscano et in Florentino ęcclesia sanctę Marie de Mignone cum suis omnibus pertinentiis, in comitatu Reatino et in Marsicano sancta Maria in Apignanici suis cum omnibus pertinentiis et in comitatu Amiternino sancta Maria in Lurano cum omnibus</p>

documenti non numerati a pp. 291-294 (entrambi riguardano papa Nicolò II e risalgono all'anno 1060).

88 I sovrani che emanarono questi precetti sono i seguenti: Ottone II nel 981, Enrico IV nel 1065, Corrado III nel 1138, Federico I Barbarossa nel 1183. Le pergamene sono oggi conservate presso l'Archivio di Stato a Roma. Una prima edizione si deve a Giorgi, *Il Regesto di Farfa*, pp. 442-445. I primi tre documenti sono stati pubblicati anche negli MGH, all'interno della sezione dal titolo *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*. Ottone II: vol. II, *pars prior*, pp. 281-282, n. 249 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_o_ii_dd_o_iii/index.htm#page/281/mode/1up). Enrico IV: vol. VI, pp. 222-224 n. 171 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_h_iv_1/index.htm#page/222/mode/1up). Corrado III: vol. IX, pp. 26-28 n. 16 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_ko_iii/index.htm#page/26/mode/1up). Il diploma di Federico I non è stato edito negli MGH.

89 Ottone II: RF, vol. 3, n. 407; CF, vol. 1, pp. 344-346. Enrico IV: RF, vol. 4, n. 976; il contenuto viene riassunto in CF, vol. 2, p. 153.

<p>omnibus pertinentiis. Et in comitatu Amiternino. Sanctam Mariam in Lurano cum omnibus suis pertinentiis. In comitatu Furconino. Et in Balbensi. Sanctam Mariam in Graiano cum omnibus suis pertinentiis. In comitatu Atissa quadraginta et septem curtes cum omnibus earum pertinentiis. In comitatu Pinnensi. Et in Aprutiensi. Et in Asculano sanctam Mariam de Solestano cum omnibus suis pertinentiis. In comitatu Firmano sanctam Victoriam cum omnibus sibi pertinentiis. In comitatu Camerino. In castaldato de Castello petroso, Et in ducatu Spoletano. aecclesiam sancti Marci. Haec omnia in integrum quae iam dictum monasterium in supradictis comitatibus modo habere videtur, aut adquisierit, aut ab his qui modo de rebus eiusdem aecclesiae iniuste tenent aut ab aliis hominibus Deum timentibus. Et in civitate Romana atque in alia aliqua parte nostri regni Hitalici habere videtur, aut adquisierit, per hoc nostrum praeceptum eidem sacro loco confirmamus, una cum terris, vineis, monasteriis et subiectis aecclesiis, castellis, curtibus, domibus, villis, cappellis, aquis, aquarumque decursibus, piscationibus, molendinis, ripis, mercatis, cultis, incultis, habitabilibus, inhabitabilibus, silvis, arboribus fructiferis, infructiferis, pratis, pascuis, montibus, vallibus, planitiebus, colonis, aldiis, aldiabus, manentibus omnibusque residentibus super terras ipsius monasterii, servis, ancillis, omnique familia utriusque sexus, cunctisque animalibus. Atque pro Dei amore, nostraeque animae salute, eidem monasterio ministrantibus, per hoc nostrum praeceptum, ut nullus eorum aut suorum hominum, deinceps aut tributa donet, vel mansiones faciat invitae, aut fidei iussor sine suo velle existat, aut in aliquo loco donet portonaticum aut ripaticum vel herbaticum et glandaticum aut pontonaticum, tam de monachis, quam de clericis, quamque de hominibus super terras eorum residentibus, tam ingenuis, quam libellariis, quam et servis, hanc perdonationem facimus ac eos sub nostrae tuitionis defensione recepimus, cum omnibus militibus, liberis, libellariis, servis, ancillis, omnibusque residentibus super terras eorum, cunctisque mobilibus et immobilibus rebus suis, illis iuste et legaliter pertinentibus. Praecipientes ergo iubemus omnino, ut nullus dux, marchio, aepiscopus, comes, vicecomes, vel aliquis noster missus discurrens, sculdascius, castaldius, nullaque nostri imperii magna aut parva persona praedicti monasterii abbatem vel monachos aut eorum aliquem fidelem inquietare, molestare, aut de his quae iuste et legaliter iam dictum monasterium tenere videtur, vel in antea adquisierit deo propitio, sine legali auctoritate divestire praesumat, aut aliquam minoracionem facere temptet, aut homines eorum ingenuos, aut servos, vel libellarios, aut aliquos super terras suas residentes, et ad mansiones faciendas inulte ducat, aut fidei iussores esse eos compeliat. Et quicquid de praedicti monasterii possessionibus fiscus noster sperare potuerit, totum nos pro aeternae remunerationis praemio, praememorato monasterio concedimus, ut in alimonia pauperum, et stipendio monachorum ibidem Deo famulantium nostris futurisque temporibus semper proficiat in augmentis.</p>	<p>sibi pertinentiis, in comitatu Furconino et in Balbense sancta Maria in Graiano cum omnibus suis pertinentiis, in comitatu Atissa quadraginta et septem curtes cum omnibus earum pertinentiis, in comitatu Pinnense et in Apruciense et in Asculano sancta Maria de Solestano cum suis omnibus pertinentiis, in comitatu Firmano sancta Victoria cum omnibus sibi pertinentiis, in comitatu Kamerino, in kastaldato de castello Petroso et in ducatu Spoletino ecclesia sancti Marci, et omnia in integro quae iam dictum monasterium in supradictis comitatibus modo habere videtur aut adquisierit aut ab his qui modo de rebus eiusdem ecclesiae iniuste tenent, aut ab aliis hominibus Deum timentibus, et in civitate Romana aut quae in alia aliqua parte nostri regni Italici habere videtur aut adquisierit, per hoc nostrum praeceptum eidem sacro loco confirmamus, una cum terris vineis monasteriis ei subiectis ecclesiis castellis curtibus domibus villis capellis aquis aquarumque decursibus piscationibus molendinis ripis mercatis cultis incultis habitabilibus inhabitabilibus silvis arboribus fructiferis infructiferis pratis pascuis montibus vallibus planiciebus colonis aldiis aldiabus manentibus omnibusque residentibus super terras ipsius monasterii servis ancillis omnique familia utriusque sexus cunctisque animalibus. Atque pro Dei amore nostraeque animae salute eidem monasterio ministrantibus per hoc nostrum praeceptum perdonamus ut nullus eorum aut suorum hominum dehinceps froda aut tributa donet vel mansiones fatiat invite aut fidei iussor sine suo velle existat aut in aliquo loco donet portonaticum aut ripaticum vel herbaticum vel glandaticum aut pontonaticum; tam de monachis quam de clericis quamque de hominibus super terras eorum residentibus tam ingenuis quam libellariis quam et servis hanc perdonacionem facimus ac eos sub nostrae tuitionis defensione recepimus, cum omnibus militibus liberis libellariis servis ancillis omnibusque residentibus super terras eorum cunctisque mobilibus et immobilibus rebus suis illis iuste et legaliter pertinentibus. Precipientes ergo omnino iubemus ut nullus dux marchio episcopus comes vicecomes vel aliquis noster missus discurrens sculdascius kastaldius nullaque nostri imperii magna aut parva persona predicti monasterii abbatem vel monachos aut eorum aliquem fidelem inquietare molestare aut de his quae iuste et legaliter iam dictam monasterium tenere videtur vel inantes adquisierit Deo propitio, sine legali auctoritate divestire praesumat aut aliquam minoracionem facere temptet aut homines eorum ingenuos aut servos vel libellarios aut aliquos super terras suas residentes ad mansiones faciendas invite ducat aut fidei iussores eos esse compellet. Et quicquid de predicti monasterii possessionibus fiscus noster sperare potuerit, totum nos pro aeternae remunerationis premio praememorato monasterio concedimus ut in alimonia pauperum et stipendia monachorum ibidem Deo famulantium nostris futurisque temporibus semper proficiat in augmentis. Insuper et concedimus ut nullus homo audeat respondere mallaturam advocato eius et, ab aliquo tempore aliqua intentio contra eundem monasterium exorta fuerit, non per</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Insuper concedimus ut nullus homo audeat respondere mallaturam advocato eius. Et si aliquo tempore aliqua intentio contra idem monasterium exorta fuerit, non per viliores homines sed per nobiliores et vaeraciores diffiniatur ex utraque parte. Si quis igitur huius nostrae confirmationis, sive concessionis quandoque violator extiterit, procul dubio sciat se compositurum auri purissimi libras mille. Medietatem camerae nostrae et medietatem praedicto monasterio, eumque regentibus. Et ut haec nostra imperialis auctoritas firmior habeatur et inconvulse per futura tempora ab omnibus observetur, manu propria roborantes praesentem paginam figura nostrae imaginis inferius iussimus affigi et confirmari.</p> <p>Signum domni Ottonis secundi serenissimi imperatoris et invictissimi augusti.</p> <p>Iohannes cancellarius ad vicem Petri aepiscopi et archicancellarii recognovi et scripsi.</p> <p>Datum III nonas mai. Anno Dominicae incarnationis DCCCCLXXXI, indictione VIII. Regni vero domni Ottonis secundi XXI, imperii autem eius XIII. Actum Romae, in Dei nomine, Amen”.</p>	<p>viliores homines, sed per nobilio[re]s et veraciores diffiniatur ex utraque parte. Si quis igitur huius nostrae confirmationis seu concessionis quandoque violator [esti]terit, procul dubio sciat se compositurum auri purissimi libras mille, medietatem kamerę nostre et medietatem predicto monasterio cumque regentibus. Et ut hoc nostra imperialis auctoritas firmior habeatur et incunvulse per futura tempora ab omnibus observetur, manu propria roborantes presentem paginam figura nostrae imaginis inferius iussimus affigi et confirmari.</p> <p>Signum domni Ottonis secundi serenissimi imperatoris et invictissimi augusti.</p> <p>Iohannes cancellarius advicem Petri episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi.</p> <p>Data III non. mai. Anno Dominice incarnationis DCCCCLXXXI, indictione VII, regni vero domni Ottonis secundi XXI, imperii autem eius XIII; actum Romę; in Dei nomine amen”.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabella 2: Diploma di Enrico IV del 1065. Confronto tra Regesto e originale

Regesto	Originale, edito in MGH
<p>In nomine sanctae et individuae Trinitatis, Heinricus, divina favente clamentia rex. Cum omnibus semper iustitia sit exhibenda, aecclesiarum nobis praecipue servanda iura videntur a quibus divinae religionis principium, et sectandae iustitiae normam ac disciplinam sumpsimus. Nichil enim aequius quam ius docenti iustitiam facere, et virtutem praedicanti virtutis fructum impendere. Unde notum fieri volumus omnibus sanctae Dei aecclesiae nostrisque fidelibus tam praesentibus quam futuris, qualiter Berardus sanctae Mariae Pharpensis venerabilis abbas, interventu ac petitione domini Adelberti Ammaburgensis archiepiscopi, clementiae nostrae serenitatem petiit, ut eiusdem aecclesiis variis persecutionibus laboranti pietate debita subveniremus, et eam inter tot tempestatum turbines fluctuantem, ad portum quietis prioremque statum regio nostro moderamine reduceremus. Cui quidem petitioni, et amore patrocinantis et religioni ac servitio supplicantis, dignum duximus consentire. Reformamus igitur nostro aedicto regali praefatam aecclesiam legibus et usibus antiquis, nullique eam nisi regiae singulariter ditioni subiacere sancimus, et omnia bona sua mobilia et immobilia, monasteria per loca diversa constituta, cellas, aecclesias et capellas ubicumque diffusas, castella, villas, casas, cum utriusque sexus mancipiis, vineta, oliveta, prata, pascua, paludes, silvas, rupes, montes et colles, valles et planities,</p>	<p>“In nomine sanctę et individue Trinitatis. Heinricus divina favente clementia rex. Cum omnibus semper iusticia sit exhibenda, aecclesiarum nobis precipue servanda iura videntur, a quibus divine religionis principium et sectandae iustitię normam ac disciplinam sumpsimus. Nichil enim equius quam ius docenti iustitiam facere et virtutem predicanti virtutis fructum impendere. Unde notum fieri volumus omnibus sanctae Dei aecclesię nostrisque fidelibus tam presentibus quam futuris, qualiter Berardus sanctae Marię Farfensis cenobii venerabilis abbas interventu et petitione domni Adelberti Ammaburgensis archiepiscopi clementię nostrae serenitatem petiit, ut eiusdem aecclesiae variis persecutionibus laboranti pietate debita subveniremus et eam inter tot tempestatum turbines fluctuantem ad portum quietis prioremque statum regio nostro moderamine reduceremus. Cui quidem petitioni et amore patrocinantis et religioni ac servicio supplicantis dignum duximus consentire. Reformamus igitur nostro regali edicto prefatam aecclesiam legibus et usibus antiquis nullique eam nisi regię singulariter ditioni subiacere sanctimus et omnia bona sua mobilia et immobilia monasteria per loca diversa constituta cellas aecclesias et capellas ubicumque diffusas castella villas casas cum utriusque sexus mancipiis vineta oliveta prata pascua paludes silvas rupes montes et colles valles et planicies terras cultas et incultas molendina piscationes aquas</p>

<p>terras cultas et incultas, molendina, piscationes, aquas aquarumque decursus, portus omnes quos vel in mari vel in fluviis retinet, omnem etiam publicam functionem. Nominative autem castrum de Arce, castrum quod vocatur Taranianum, cum omnibus eorum pertinentiis. Monasterium sancti Benedicti in comitatu Asesinato. Cellam sancti Mariani in comitatu Camerino. Cellam sancti Salvatoris in civitate Teramnana. Cellam sancti Claementis in comitatu Narniensi iuxta rivum qui vocatur Lagia fundatam. Aecclesiam sanctae Marinae, et aecclesiam sanctae Iustinae. Aecclesiam sancti Anestasio in confinio castrum quod vocatur Vaccaricia. Aecclesiam sancti Nycolai, in confinio castrum quod dicitur Maccla. Aecclesia sancti Caesarii, in confinio castrum quod nominatur Poli, cum omnibus eorum pertinentiis, quae predictus abbas suis temporibus acquisivit. Nominative etiam cellam sanctae Mariae iuxta fluvium Minionem positam. Cellam sancti Angeli in urbe Corneti sitam. Cellam sancti Peregrini in eiusdem urbis suburbio fundatam. De quibus speciali edicto praecipimus, ut nullam praenominata Pharphensis aecclesia iudicium subeat, nisi in nostra vel certi nostri nuntii praesentia. Omnia quoque illa quae praedecessores nostri vel Francorum reges vel Romanorum imperatores suis praeeptis eidem aecclesiae confirmaverunt. Cuncta insuper quae praedicta Pharphensis aecclesia iuste et legaliter undecumque, quomodocumque tenet, vel in antea Deo auxiliante acquisitura fuerit, omni tempore habenda, retinenda, inviolabiliter possidenda, per hanc nostri praeepti paginam confirmamus. Ea videlicet ratione, ut nullus aepiscopus, abbas, dux, marchio, comes, vicecomes, nulla magna parvaque persona, audeat eam sine legali iudicio disvestire, molestare, vel aliquam de praedictis bonis inquietudinem inferre. At si quis, quod futurum non credimus, huius nostri praeepti temerarius violator estiterit, sciat se ducentas libras auri compositurum, medietatem nobis et medietatem iniuriam perpessus. Quod ut vaerius credatur et firmitus ab omnibus habeatur, et manu propria firmavimus et sigilli nostri impressione iussimus insigniri.</p> <p>Signum manus domni Heinrici quarti regis.</p> <p>Graegorius aepiscopus et cancellarius vice Annonis archiaepiscopi et archicancellarii recognovit.</p> <p>Data V kalendas octobris. Anno Dominicae incarnationis MLXV. Indictione III. Anno autem ordinationis domni Heinrici quarti regis XI. Regni vero nono. Datum bopten lo hen, in Dei nomine feliciter, amen”.</p>	<p>aquarumque decursus portus omnes, quos vel in mari vel in fluviis retinet, omnem e[tiam publica]m functionem, nominative autem castrum de Arce, castrum quod vocatur Taranianum cum omnibus eorum pertinentiis, monasterium sancti Benedicti in comitatu Asisinati, cellam sancti Mariani in comitatu Camerino, cellam sancti Clementis in comitatu Narnensis iuxta rivum qui vocatur Lagia fundatam, aecclesiam sanctę Marineę et aecclesiam sanctę Iustineę, aecclesiam sancti Anestasio in confinio castrum quod vocatur Vaccaricia, aecclesiam sancti Nicolai in confinio castrum quod dicitur Maccla, aecclesiam sancti <...> in confinio castrum quod nominatur Poli cum omnibus earum pertinentiis, que predictus abbas suis temporibus acquisivit, nominative etiam cellam sanctę Mariae iuxta fluvium Minionem positam, cellam sancti Angeli in urbe Corneti sitam, cellam sancti Peregrini in eiusdem urbis suburbio fundatam. De quibus speciali edicto praecipimus, ut nullum praenominata Farfensis aecclesia iudicium subeat, nisi in nostra vel certi nostri nuntii praesentia. Omnia quoque illa, quę praedecessores nostri vel Francorum reges vel Romanorum imperatores suis praeeptis eidem aecclesię confirmaverunt, cuncta insuper, quę praedicta Farfensis aecclesia iuste et legaliter undecumque quomodocumque tenet vel in antea Deo auxiliante adquisitura fuerit, omni tempore habenda retinenda inviolabiliter possidenda per hanc nostri praeepti paginam confirmamus, ea videlicet ratione ut nullus episcopus abbas dux marchio comes vicecomes nulla magna parvaque persona audeat eam sine legali iudicio disvestire molestare vel aliquam de predictis bonis inquietudinem inferre. At si quis, quod futurum non credimus, huius nostri praeepti temerarius violator estiterit, sciat se ducentas libras auri compositurum, medietatem nobis, medietatem iniuriam perpessus. Quod ut verius credatur et firmitus ab omnibus habeatur, et manu propria firmavimus et sigilli nostri impressione iussimus insigniri.</p> <p>Signum manu domni Heinrici quarti regis.</p> <p>Gregorius episcopus et cancellarius vice Annonis archiepiscopi et archicancellarii recognovit”.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il confronto tra la versione in copia e quella in pergamena sciolta mostra chiaramente l’attenzione e l’accuratezza riposte dal monaco catinese nel suo lavoro di trascrizione, con delle differenze che, laddove presenti, sono minime: nel diploma di Enrico IV tràdito dal Regesto viene ad esempio confermato il possesso di una *cella* consacrata a San Salvatore a Teramo, la quale è

invece assente nella pergamena⁹⁰; allo stesso modo in quest'ultima manca, a causa di una lacuna, il nome del santo della chiesa a Poli (Cesare), presente al contrario nella copia. È inoltre possibile verificare l'effettiva consistenza degli interventi compiuti da Gregorio, che sembrano essere limitati alla sola sfera linguistica e ortografica, come lui stesso ci ha riferito. Notiamo che la e semplice o caudata – presente in maniera frequente nei due originali – viene tendenzialmente sostituita dal dittongo -ae nel Regesto; allo stesso modo i casi latini vengono riscritti nella forma corretta, così come i numerosi toponimi. Segnalo infine che nel precetto di Enrico IV edito nei *Monumenta Germaniae Historica* manca l'intero escatocollo, che è stato invece incluso nel cartulario. A tal proposito i due editori, Dietrich Von Gladiss e Alfred Gawlink, spiegano che non si tratta di un accidente legato allo scorrere del tempo: l'atto originale non è infatti mai stato completato, mentre le parti mancanti sono state aggiunte nella sua trasposizione in copia⁹¹.

Quali conclusioni possiamo allora trarre da quanto detto finora? Tenendo conto che la comparazione è ridotta a due soli documenti, pochissimi a fronte delle centinaia tramandate dal Regesto, possiamo affermare che il lavoro di Gregorio sembra essere sincero e affidabile. Questo ovviamente non significa che dobbiamo credergli sempre ciecamente. Prendiamo il caso Berardo II (1090-1099), il cui abbaziale viene descritto come una fase alquanto negativa nella storia del cenobio⁹². Dopo aver raccontato di come il priore l'avesse privato del supporto economico necessario per la sua opera e l'avesse osteggiato a tal punto da costringerlo a lasciare l'abbazia⁹³, il nostro copista continua muovendo delle accuse molto pesanti contro il suo operato alla guida della comunità:

“Ipse tamen abbas in sibi dilectis non adeo crudelis existerat, et subditorum crimina favoraliter operiens, non eos in dedecus pervenire malebat. Quoscumque vero monachos sibi familiares secretioresque eligebat, sacramentum evangeliorum vel fidem ab eis exigebat. Inter nos autem dissentiones vel contentiones videns, non sedator sed amplius existerat animo accensor et provocator. Denique antiquae consuetudinis plurima mutabat, et quasi libera utens potestate, suis iussis sepius contristabat hanc congregationem. Sacramentum quoque quod nobis iuravit in nullo penitus observavit, et utpote fallacissimus, in veritate et in promissionibus non stetit. Se etiam pannos praetiosissimos et nostri ordinis insolitos, nos vero volebat despicabiles indui et vilissimos. Multa quoque ut vorator gulosus et coenodoxus distrahebat, et extraneam vilissimamque super nos doctrinam inducere gestiebat. Villanorum autem abundantium et

90 Non mi è stato possibile capire per quale ragione questa *cella* sia stata aggiunta al diploma, nel momento in cui è stato copiato nel Regesto. Tale fondazione compare soltanto in un'altra circostanza nelle opere di Gregorio, in un trafiletto contenente il riassunto del diploma di Enrico IV (CF, vol. 2, p. 153). In altre occasioni viene nominata una chiesa, consacrata sempre a San Salvatore, ma situata a *Interamna*, il nome antico della città di Terni: CF, vol. 2, p. 123, 174 (in questo caso si dice che era dedicata anche a San Fortunato), 282; RF, vol. 4, p. 212; RF, vol. 5, n. 1099 (anche qui si specifica la consacrazione sia a S. Salvatore che a S. Fortunato), 1318, il documento II riportato in Appendice a pp. 330-331. Posso quindi limitarmi unicamente a segnalare un paio di pubblicazioni come approfondimento sui possessi farfensi in Abruzzo: Feller, *Les Abruzzes médiévales*, soprattutto pp. 150-157 (consultabile liberamente al link: https://www.persee.fr/doc/befar_0257-4101_1998_mon_300_1); Pani Ermini, *Possessi farfensi nel territorio di Amiterno*.

91 Gladis – Gawlik (ed. da), MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, tomus VI, p. 222.

92 L'abbazia di Berardo viene raccontato in CF, vol. 2, pp. 205 e seguenti; Schuster, *L'imperiale abbazia*, pp. 114 e seguenti. Si veda anche la voce scritta da Maria Grazia Mara nel Dizionario Biografico degli Italiani (link: [https://www.treccani.it/enciclopedia/berardo_res-cb453e1c-87e7-11dc-8e9d-0016357eee51_\(Dizionario-Biografico\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/berardo_res-cb453e1c-87e7-11dc-8e9d-0016357eee51_(Dizionario-Biografico)/)).

93 Cfr. p. 11, testo corrispondente alla nota 16.

ditius subsistentium plurimorum, occasione qualibet deprædator et non minimus depopulator, bonæ etiam consuetudinis fuit sublato[r]. [...] et multa alia (possedimenti) quæ acquirere potuit, damnabili incuria et pigriori negligentia amisit, quoniam terras acquirere noviter spernebat, et ut cupidus insatiabilis pecuniæ, adeptas antiquitus latenter cottidie ceu mercator scriptitabat”⁹⁴.

Tirannico, seminatore di discordie, assetato di ricchezze, per nulla interessato al bene dei monaci, sperperatore dei possedimenti abbaziali. Il ritratto sembrerebbe essere confermato dalle numerose concessioni *ad tempus* – 85 in tutto – conservate nel *Liber largitorius*, le quali potrebbero effettivamente nascondere delle alienazioni⁹⁵. Bisogna tuttavia tenere conto anche di due elementi che ci inducono a mettere perlomeno in dubbio il racconto tramandatoci da Gregorio. Innanzitutto l’antipatia che, con ogni probabilità, il monaco doveva nutrire nei confronti dell’abate per il trattamento ricevuto. Questa questione personale potrebbe infatti avergli impedito di essere del tutto lucido. In secondo luogo vanno considerate le molteplici volte in cui Berardo II intervenne nelle assemblee giudiziarie per difendere gli interessi di Farfa, le quali sembrano contraddire, almeno a prima vista, l’immagine di dissipatore di ricchezze proposta dalle fonti⁹⁶.

Come messo in evidenza da Kölzer, dobbiamo tenere altresì conto del fatto che le opere del monaco catinese rappresentano l’unica fonte a nostra disposizione su ampi tratti della storia farfense e dell’intera Italia centrale, per cui, nell’impossibilità di operare dei confronti con altri resoconti, non sarebbe saggio fidarsi in maniera acritica⁹⁷. Se da un lato ciò rappresenta senza ombra di dubbio una limitazione, bisogna anche riconoscere che le opere di Gregorio hanno per lo stesso motivo un valore inestimabile: senza di esse, infatti, “oblivioni traderentur præcepta, tomi, cartæ et privilegia”⁹⁸.

94 RF, vol. 5, p. 155.

95 Le concessioni di Berardo II sono le seguenti: LL, vol. 2, n. 1227-1232, 1235-1238, 1240-1241, 1243-1313, 1653, 2092, 2123.

96 RF, vol. 5, n. 1126, 1128, 1133, 1135, 1139, 1141, 1147, 1249, 1251, 1262, 1263, 1275, 1276.

97 Kölzer, *Codex libertatis*, pp. 615-616.

98 RF, vol. 2, p. 20.

Capitolo II

Le strategie patrimoniali dell'abbazia di Farfa

Nelle prossime pagine cercheremo di capire quali fossero le strategie patrimoniali messe in campo dall'abbazia per preservare, accrescere o far fruttare i suoi possedimenti. Considereremo le differenti forme di atti giuridici così come ci sono state tramandate dalle fonti: da un lato il Regesto con i diplomi, le *notitiae iudicati* e le alienazioni permanenti di beni, dall'altro il *Liber largitorius* con le concessioni a tempo. Tenteremo inoltre di definire meglio la consistenza e l'ampiezza del patrimonio abbaziale, localizzando in maniera più precisa i diversi nuclei territoriali.

1. “Bonaque huius monasterii ab omnibus defensare”: *praecepta*, placiti e refute

1.1 I *praecepta*

Partiamo dai documenti trasmessi dal Regesto, nel quale Gregorio da Catino copiò 110 pergamene comprendenti tutto il secolo X e l'inizio del seguente fino al gennaio 1002, data della scomparsa di Ottone III. Da questo insieme dobbiamo togliere per il momento tre *chartae* attestanti invece delle concessioni a tempo⁹⁹, che prenderemo in considerazione nel terzo paragrafo, mentre vi dobbiamo includere altri cinque documenti, trascritti invece nel *Liber largitorius*: rispettivamente un placito, una donazione, due permutate ed un elenco di beni¹⁰⁰. Il totale delle testimonianze su cui ci concentreremo nelle prossime pagine è quindi 112. Il grafico seguente le suddivide secondo le varie tipologie documentarie.

⁹⁹ RF, vol. 3, n. 342, 349, 354.

¹⁰⁰ LL, vol. 1, n. 145, 233, 372, 394, 395.




Figura 1: Le tipologie documentarie tramandate dal Regesto di Farfa

Procederemo ora scendendo lungo i vari gradoni che compongono idealmente la piramide della documentazione altomedievale, partendo dal vertice occupato dai *praecepta* regi. Per gli anni 900-1002 sono quattordici: tredici diplomi ed una costituzione emanata nel 998 da Ottone III (996-1002)¹⁰¹. I primi sono tutti legati ai regnanti della dinastia sassone con un'unica eccezione, rappresentata da un atto di Berengario I (915-924) del 920¹⁰². La sopravvivenza del solo diploma di Berengario per la prima metà del X secolo dimostra che il rapporto tra Farfa e il *publicum*, consolidatosi sin dalla rifondazione di San Tommaso, venne ridimensionato in quei decenni. Tale cambiamento è il riflesso di una situazione specifica vissuta dall'abbazia: nello stesso periodo, infatti, le istituzioni del nord della penisola continuarono a beneficiare delle concessioni regie. Dal momento che la lotta per il trono di Pavia si concentrava soprattutto nella Pianura Padana, il monastero sabino – edificato invece nei pressi della frontiera meridionale del regno, in un'area quindi assai periferica – non era allora percepito dai re come un ente su cui investire.

Ciò nonostante il vincolo tra Farfa e la corona non svanì mai del tutto, tanto da riemergere con forza in epoca ottoniana. Del perdurare di questo legame erano consapevoli anche gli abati dissipatori e i loro confratelli più licenziosi, i quali, racconta Ugo I nella sua *Destructio*, “destruebant quoque sua sponte edificia antiqua, quando aliqua occisio se dabat, ne umquam ad statum redire valeret id ipsum monasterium aut regale diceretur; quia dicebant, non tam secure illud possent possidere, si regale appellaretur”¹⁰³. L'obiettivo era dunque quello di cancellare per sempre la memoria del rapporto del loro cenobio con il potere regio, poiché era avvertito come un intralcio alla sconosciuta dilapidazione del patrimonio abbaziale da essi compiuta.

In ogni caso non dobbiamo pensare che il potere dei sovrani franchi e sassoni fosse davvero robusto. È stato infatti ampiamente dimostrato che i diplomi non venivano di solito realizzati da

101 RF, vol 2, n. 226 (la *constitutio*); vol. 3, n. 371, 404-407, 413, 424, 425, 427, 429, 431, 438; vol. 4, n. 700. I diplomi dei sovrani sassoni sono stati editi anche in *MGH, Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. I, *Conradi I Heinrici I et Ottonis I diplomata* (link alla digitalizzazione: [https://www.dmgh.de/mgh_dd_ko_i_dd_h_i_dd_o_i/index.htm#page/\(to1\)/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_dd_ko_i_dd_h_i_dd_o_i/index.htm#page/(to1)/mode/1up)); vol. II, *Ottonis II et III diplomata* ([https://www.dmgh.de/mgh_dd_o_ii_dd_o_iii/index.htm#page/\(to1\)/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_dd_o_ii_dd_o_iii/index.htm#page/(to1)/mode/1up)).

102 RF, vol. 3, n. 371.

103 Des., p. 45.

una cancelleria palatina, di cui i governanti altomedievali erano sprovvisti, bensì dagli stessi destinatari, i quali si recavano poi a corte per far convalidare le loro richieste. I precetti sono perciò un chiaro indizio della natura contrattuale e sinallagmatica del potere politico in età medievale: esso non era mai saldo e incontrastato, necessitando di conseguenza di un durevole sostegno a livello locale. Il re accettava di riconoscere i diritti e i privilegi di una figura influente all'interno del suo regno – un ente religioso, ma anche un esponente di uno dei gruppi familiari più influenti –, con la consapevolezza che in cambio avrebbe potuto giovare del suo appoggio, qualora fosse stato necessario¹⁰⁴.

La debolezza del potere centrale aveva anche delle dirette ripercussioni sulla struttura delle compagini statuali dell'epoca. Commetteremmo un errore qualora immaginassimo delle istituzioni ben salde e coerenti, poiché la situazione era al contrario assai più fluida e dinamica. Alla base del *publicum* esisteva una serie di vincoli che andavano di volta in volta negoziati o rinegoziati con i diversi attori sparsi sul territorio. Ho parlato di rinegoziazione dei rapporti poiché accadeva non di rado che i sovrani rinnovassero i *precepta* dei loro predecessori, i quali potevano anche essere vissuti in un'epoca remota. Se prendiamo come esempio al diploma di Ottone I del 967 – il primo rilasciato dagli imperatori della dinastia di Sassonia – leggeremo che, attraverso di esso, venivano confermati tutti i “*praecepta regum Langobardorum Liutprandi scilicet, Ratgisi, Haistulfi ac Desiderii, seu et imperatorum Francorum, Karoli videlicet Hludovici et Hlotharii, nec non et alterius Hludovici atque Karoli, etiam et Berengarii*”¹⁰⁵. Dal punto di vista di un regnante, il riconoscimento dei provvedimenti di coloro che si erano seduti prima di lui sul trono rappresentava un modo per porsi sulla linea da essi tracciata, rinforzando così la propria legittimazione a governare. In aggiunta non è difficile immaginare l'effetto suscitato a corte da Giovanni III, quando si presentò stringendo in mano delle pergamene così antiche, legate a re assai prestigiosi¹⁰⁶. Cosa avrebbe potuto fare Ottone, se non rinnovare ciò che esse contenevano? Si tratta di un particolare interessante, dato che lascia distintamente trasparire la potenza archivistica di cui disponevano le istituzioni religiose come Farfa¹⁰⁷.

Un'altra caratteristica dell'autorità regia medievale è rappresentata dall'itineranza dei sovrani e del loro seguito. Il potere non rimaneva stabilmente in un centro preciso, da cui venivano emanate tutte le disposizioni, ma, al contrario, seguiva un percorso volto a far avvertire la propria presenza nelle varie regioni del regno¹⁰⁸. Era dunque un altro modo mediante il quale i sovrani tentavano di rinsaldare di volta in volta i legami con forze politiche tendenzialmente centrifughe, consolidando così l'unità della loro compagine statale. Ciò vale a maggior ragione per gli Ottoni nel secolo X, poiché si trovarono nella scomoda situazione di dover affrontare gli effetti causati dalla disgregazione dei domini carolingi, la quale aveva a sua volta determinato l'indebolimento delle strutture istituzionali e il radicamento di poteri periferici¹⁰⁹. La documentazione trascritta nel *Regesto* ci offre delle tracce dell'itineranza regia. Vediamo un esempio. Nel 981 Ottone II (973-983)

104 Sull'emanazione dei privilegi e sul suo ruolo all'interno del sistema politico alto medievale si vedano Keller, *The Privilege in the Public Interaction of the Exercise of Power*; Koziol, *The Politics of Memory and Identity*, pp. 9-62. Riguardo al tema della cancelleria regia rinvio invece a Bresslau, *Manuale di diplomatica*, vol. I, pp. 168-315 (sull'impero romano e i papi), 316-579 (sulla situazione in epoca medievale nella penisola italiana e al di là delle Alpi); Huschner, *L'idea della "cancelleria imperiale"*.

105 RF, vol. 3, n. 404.

106 Riguardo alle cerimonie di conferma dei diplomi discute il saggio di Keller menzionato alla nota 104. Dei rapporti di Farfa con i governanti longobardi e carolingi parla Costambeys, *Power and patronage*, pp. 62-89 (sui Longobardi), 273-349 (sui Franchi).

107 Sul tema si veda Cammarosano, *Italia medievale*, pp. 39-111.

108 Per saperne di più sull'itineranza dei regnanti medievali si vedano Brühl, *Fodrum, gistum, servitium regis*; Bernhardt, *Itinerant kingship*.

109 Manganaro, *Protezione regia*, pp. 76-79.

emanò due diplomi in favore di Farfa, confermando tutti i possessi e i privilegi che erano già stati accordati all'abbazia dai suoi predecessori. Il primo, risalente al mese di febbraio, venne rilasciato in Puglia, mentre il secondo fu convalidato a Roma in maggio¹¹⁰. È plausibile che il sovrano si trovasse in Italia meridionale all'inizio del 981 per vigilare sui preparativi della spedizione militare contro i musulmani tenutasi nell'anno successivo, la quale terminò con una grave sconfitta subita dalle forze imperiali nella battaglia della Colonna¹¹¹.

Poniamoci ora dal punto di vista di un'abbazia come Farfa. Quali erano i suoi obiettivi? E come poteva servirsi efficacemente di un diploma per raggiungerli? Dobbiamo considerare prima di tutto la tutela dei possedimenti. Questi documenti riportavano di solito gli elenchi dei beni confermati dal sovrano, a volte riguardanti specifici beni fondiari del beneficiario, mentre in altre occasioni si interessano ai complessi patrimoniali nel loro insieme. I precetti che ricadono nella prima tipologia si riferiscono normalmente a delle vicende specifiche, per la cui risoluzione era stato necessario l'intervento regio. Abbiamo già accennato nel capitolo precedente all'atto mediante il quale Ottone III (996-1002) aveva riconosciuto i diritti di Farfa sulla cella di Santa Maria in Minione, ponendo così fine alla lite con il monastero dei SS. Cosma e Damiano¹¹².

Qualche anno prima l'imperatrice Teofano (973-983), madre dello stesso Ottone, aveva invece confermato all'abbazia il possesso di Santa Vittoria in Matenano, "ut filiam cum matre quiete et pacifice teneat omni tempore sine contradictione alicuius hominis magni vel parvi alicuius ordinis"¹¹³. Sembra dunque che Farfa avesse delle serie difficoltà a controllare efficacemente la chiesa marchigiana e le sue dipendenze. Le ragioni di questa situazione vengono rivelate da Ugo I e Gregorio da Catino. Nell'898 l'abate Pietro I (890-919) lasciò il suo cenobio, minacciato dagli attacchi dei Saraceni, rifugiandosi con un terzo dei monaci nella zona di Fermo. Raggiunti anche lì dagli invasori, essi allora "fecerunt castellum in Matenano monte" e vi rimasero asserragliati finché il pericolo non fu scampato¹¹⁴. Venne anche costruito un edificio di culto che fu inizialmente consacrato a S. Maria. La dedica a S. Vittoria si deve invece a Ratfredo (924-936 circa), il quale "corpus etiam sanctę Victorię de hoc Sabinensi territorio ipse transtulit et ad illum ubi nunc incolitur locum ducens, beneficia ibi plura contulit"¹¹⁵. Il centro fortificato venne poi coinvolto nelle lotte per il potere tra Campo e Ildeprando, coloro che avvelenarono Ratfredo. Da principio i due monaci si erano spartiti pacificamente le ricchezze farfensi, dopo averne assunto il controllo con la forza grazie al sostegno dei loro uomini. Re Ugo di Provenza (926-947) riconobbe la carica abbaziale del primo, mentre il secondo acquisì vasti territori nel Marchigiano. La pace durò tuttavia per poco tempo. Ildeprando riuscì ad impadronirsi del *castrum* sul Matenano, assieme a vari altri possedimenti nella zona circostante, e vi si rinchiuse preparandosi all'assedio del suo avversario. Gli eventi volsero però in favore di quest'ultimo: le sue forze militari riuscirono a conquistare la fortezza cacciando l'ospite indesiderato, il quale mantenne comunque un nucleo di potere nei pressi di Fermo. Nei primi anni Quaranta Ildeprando, occupato nuovamente il centro sul Matenano, dovette rinunciarvi per la seconda volta a causa dell'intervento di Sarilo, che lo scacciò dopo aver preso il controllo della Marca.

110 RF, vol. 3, n. 406, 407.

111 Gli eventi che portarono allo scontro sono narrati in dettaglio da Alvermann, *La battaglia di Ottone II contro i saraceni nel 982*; Loiacono, *La "Battaglia della Colonna"*.

112 Cfr. pp. 23-24.

113 RF, vol. 3, n. 405. Il diploma è edito anche in MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. II, *Ottonis II et III diplomata*, p. 876, n. 2 (link alla digitalizzazione: https://www.dmgh.de/mgh_dd_o_ii_dd_o_iii/index.htm#page/876/mode/1up).

114 Des., p. 31-32; CF, vol. 1, p. 301. Sull'incastellamento nell'area di Fermo nel secolo X si veda Bernacchia, *Santa Vittoria in Matenano e l'incastellamento nella marca fermana*.

115 Des., p. 36; CF, vol. 1, p. 303.

Egli fece partire una nuova offensiva su S. Vittoria nel 947, dopo che Alberico, il principe di Roma (932-954), aveva privato Campo del seggio abbaziale, vista la sua ferma opposizione ad accogliere le istanze della riforma cluniacense¹¹⁶. Sfruttando dunque questa fase di incertezza in Sabina, Ildeprando riuscì ad assicurarsi nuovamente il controllo della fortificazione e degli edifici religiosi ad essa connessi, che gestì ancora per parecchio tempo, finché non ne venne allontanato definitivamente nel 971 da Ottone I. Il sovrano sassone concesse a lui ed alla consorte Inga le *curtes* di Muliano e di S. Benedetto per il resto della loro vita, in cambio di una sua solenne rinuncia al centro sul Matenano, del quale venne così reinvestito l'abate di Farfa Giovanni III (966-997), e ad ogni altra pretesa sul cenobio stesso¹¹⁷.

L'operato di Ildeprando non dovette essere molto dissimile da quello di Campo, dato che Gregorio da Catino trascrisse un lungo elenco comprendente tutti i beni da lui sperperati, aggiungendo che “*cuncta illic cepit distrahere et filiis ac filiabus suis tribuere*”¹¹⁸. In quegli anni, tra l'altro, le strutture del *castrum* furono in buona parte arse in un incendio divampato durante una serata di bagordi: “*ipso namque die, quo prandium illud celebratum est et cenam post ipsum, insurgentibus noctis tenebris, cunctis vino potionibusque sopitis, nullus sentire potuit illorum quando ignis cepit concremare predictum castellum; quo consumpto, cuncta ornamenta que de Sabinis antea illuc venerant igni adusta perdita sunt*”¹¹⁹.

Non risulta difficile supporre che, a causa di questi decenni di persistente instabilità, Farfa non avesse la forza di controllare stabilmente S. Vittoria, nemmeno dopo il provvedimento di Ottone I del 971. Per questo motivo Giovanni III potrebbe essersi visto costretto a presentarsi nel 990 al cospetto di Teofano, “*lamentans sive deplorans quod sua abbatia de Marchia, sanctae videlicet Victoriae cum sua pertinentia, filia suae abbatiae, erat separata a matre*”¹²⁰.

Passiamo ora ai diplomi che si interessano al patrimonio farfense nella sua interezza. Il loro testo si limita spesso a riferire in modo abbastanza sommario tutti i fondi sparsi nell'Italia centrale, senza soffermarsi sui particolari. C'è tuttavia un'eccezione che è doveroso ricordare. Si tratta di un precetto rilasciato a Roma da Ottone I nel gennaio 967, in cui viene riportato un lunghissimo e alquanto preciso elenco di beni fondiari, *cellae* e chiese minori, che vennero confermati tra i possessi dell'abbazia sul monte Acuziano¹²¹. L'accuratezza di questo documento potrebbe essere spiegata ricollegandoci al quadro politico della prima metà del secolo X, a cui abbiamo tra l'altro già accennato. Le razzie dei Saraceni, l'abbandono del cenobio da parte dei suoi monaci, la cattiva guida degli abati dissipatori e l'indebolimento del potere pubblico, a cui aveva fatto seguito l'espansione romana nella Sabina “*quia quando potestas imperatorum cessabat, pape Romani illud*

116 Alberico, di comune accordo con papa Agapito II (946-955), aveva inviato alcuni monaci cluniacensi a Farfa, affinché vi realizzassero l'opera di riforma che era già stata realizzata in vari altri cenobi della regione. L'iniziativa non piacque per nulla a Campo, il quale infatti “*noluit illos recipere [...], sed potius conati sunt eos noctu interficere cum cultris in lectis*” (CF, vol. 1, p. 324). Una volta tornati a Roma, essi riferirono tutto ad Alberico che provvide subito ad allontanare con la forza l'abate, sostituendolo con il più mansueto Dagiberto (947-953 circa). Campo a quel punto si ritirò con la moglie e i numerosi figli a Rieti, dove trascorse il resto dei suoi giorni. Egli morì intorno al 962 e venne sepolto presso la chiesa di S. Michele. Gli eventi sono narrati in CF, vol. 1, pp. 324-327; Des., pp. 38-42; Schuster, *L'imperiale abbazia*, pp. 96-102. Questa vicenda costituisce inoltre un'altra chiara dimostrazione del dominio romano sulla Sabina, in quanto vediamo il *princeps* esercitare una sorta di protezione invasiva sulla comunità cenobitica farfense. Ne parleremo meglio nel paragrafo 7 del capitolo III.

117 Des., pp. 45-47. Il documento che racconta l'intervento del sovrano è RF, vol. 3, n. 395.

118 L'elenco è riportato in CF, vol. 1, pp. 325-327. La citazione è presa dalla p. 327.

119 Des., p. 44.

120 RF, vol. 3, n. 405.

121 Ivi, n. 404. Il diploma è stato pubblicato anche in MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. I, *Conradi I Heinrici I et Ottonis I diplomata*, p. 454, n. 337 (link alla digitalizzazione: <https://www.dmgh.de/mgh/dd/ko/i/dd/h/i/dd/o/i/index.htm#page/454/mode/1up>).

intromittebantur”¹²², avevano determinato la perdita di una porzione consistente dei possedimenti abbaziali. Il precetto del 967 serviva verosimilmente a facilitare l’opera di recupero fondiario, stabilendo in modo inequivocabile quali beni fossero di pertinenza farfense. A tal proposito Gregorio da Catino copiò anche una costituzione di Ottone III del 998, che entrava proprio nel merito delle dilapidazioni commesse da vescovi e abati indegni¹²³. Il testo recita infatti: “aepiscopi et abbates aecclesiarum possessionibus abutantur, et per scripta quibusque personis attribuant, et hoc non ad utilitatem aecclesiarum, sed pecuniae affinitate et amicitiae causa”. Di conseguenza il sovrano stabiliva che “omnia scripta sive si libelli nomine, sive emphiteosis prolatum fuerit, quid de aecclesiis Dei, sive aliquo modo effici non possit. Obeunte actore, obeat, solusque detrimentum habeat qui se eo scripto obligavit atque vinxit, nec omnino ad eum suprascripti damna pertineant, qui ei in regimine successit”.

Vito Loré rivela un ulteriore aspetto dei diplomi farfensi degli anni 800-1000, che li distingue, tra l’altro, da quelli rilasciati nello stesso periodo in favore di altre fondazioni religiose¹²⁴. Gli atti del IX secolo comprendono di solito l’enumerazione dei fondi, o di parti di essi, con le eventuali chiese rurali annesse, le quali non vengono quindi presentate come centri organizzativi delle attività agricole, bensì come semplici pertinenze dei possedimenti abbaziali. Nel diploma di Lotario troviamo ad esempio il “fundum Turris in quo est aecclesia sancti Laurentii”, oppure il “fundum Fornicatam cum traiecto suo, seu gualdum in integrum, in quo est aecclesia sancti Gethulii et sancti Benedicti, cum omnibus eis generaliter in integrum pertinentibus”. A seguire sono elencate altre fondazioni religiose e beni sparsi in aree più distanti dal monte Acuziano, che erano state concesse a Farfa dai sovrani precedenti, oppure donate da vari benefattori: “Nec non et res, quas domnus genitor noster (Ludovico il Pio; 814-840) per sua praecepta eidem confirmavit monasterio. Idest gualdum quod dicitur Tancies, et curtem quae vocatur Vallantis, cum omni integritate et appendiciis suis, quae Hildeprandus per sua confirmavit praecepta; et res quas tradidit Theodemundo et ipse Theudemundus per instrumenta cartarum praefato delegavit monasterio”. Con il passaggio all’epoca ottoniana si notano invece dei cambiamenti. Nei due atti di Ottone II scompare l’elenco dei fondi, sostituito dalla lista di *curtes* e strutture religiose dipendenti, la quale acquisisce così un ruolo di primo piano. Anche i diplomi emanati dai sovrani successivi tra la fine del X e la prima metà dell’XI secolo seguono questo *pattern*. Tale trasformazione si può spiegare con il fatto che in quel periodo le chiese e i monasteri legati a Farfa erano ormai diventati, assieme alle *curtes* e ai castelli, i cardini del sistema di gestione di questo immenso patrimonio. L’elemento di originalità dei diplomi farfensi, rispetto a quelli rilasciati per altri cenobi, risiede nella straordinaria attenzione riposta nella descrizione dei beni fondiari, citati uno per uno riportando spesso anche la loro estensione ed eventuali pertinenze¹²⁵. Secondo Loré indicherebbe un’attitudine

122 Des., p. 44.

123 RF, vol. 2, n. 226. Editto anche in MGH, *Legum sectio IV, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, vol. I, pp. 49-51, n. 23, *Capitulare Ticinense de praediis ecclesiarum neve per libellum neve per emphyteusin alienandis* (https://www.dmgh.de/mgh_const_1/index.htm#page/49/mode/1up).

124 Loré, *Farfa e le sue dipendenze*, pp. 193-197. Egli prende come esempio per il IX secolo il precetto rilasciato da Lotario I (840-855) nell’840 che, a causa della sua lunghezza, evito di trascrivere. Il documento è editto in RF, vol. 2, n. 282; MGH, *Diplomatorum Karolinorum*, vol. III, *Lotharii I et Lotharii II diplomata*, p. 146, n. 51 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_lo_i_dd_lo_ii/index.htm#page/146/mode/1up). Per il secolo seguente vengono invece presi in considerazione due documenti emanati da Ottone II nel 981, che sono editi in RF, vol. 3, n. 406, 407; MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. II, *Ottonis II et III diplomata*, p. 275, n. 244 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_o_ii_dd_o_iii/index.htm#page/275/mode/1up); p. 281, n. 249 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_o_ii_dd_o_iii/index.htm#page/281/mode/1up).

125 Riporto di seguito giusto un passaggio selezionato dal diploma di Lotario I: “Ex fundo Acliano uncias quatuor seu et medietatem de gualdo qui dicitur Laurus, et medietatem de portione Probatii castaldii. Ex fundo Paterno unciam unam semis. Ex fundo Valeriano uncias quatuor, in quo est aecclesia sancti Martini. Ex fundo Coruiano uncias sex, in

davvero marcata all'uso della scrittura come mezzo di conservazione e trasmissione della memoria, ma potrebbe altresì dipendere dalle caratteristiche dei possedimenti dell'abbazia sul monte Acuziano. Questi ultimi, infatti, dopo le grandi donazioni provenienti dal fisco pubblico nell'VIII secolo, accrebbero principalmente grazie ad un gran numero di donazioni di carattere più modesto, diventando in tal modo davvero ampi, ma al tempo stesso disseminati in buon parte dell'Italia mediana¹²⁶.

I mutamenti nell'entità delle elargizioni potrebbero essere a loro volta ricollegati alle vicissitudini dei gruppi familiari più agiati tra tardo VIII e IX secolo, quando i loro patrimoni tesero a frammentarsi e a diminuire¹²⁷. Per Simone Maria Collavini, che ha analizzato il caso specifico di Rieti, questo fenomeno sarebbe dovuto alla riduzione degli incarichi pubblici e alla crisi dei beni fiscali, verificatesi con il passaggio dall'epoca longobarda a quella franca¹²⁸. Gli enti religiosi, entrando in possesso di beni più compositi e sparsi, cominciarono perciò a portare avanti un'opera di riorganizzazione e raggruppamento dei terreni grazie alle permutate, le quali permettevano di aggirare l'inalienabilità dei loro patrimoni¹²⁹. L'evoluzione del sistema fondiario si ricollegava anche alla maggiore facilità con cui si spostavano coloro che avrebbero dovuto coltivare la terra: iniziarono a costituirsi degli insediamenti più concentrati, che aprirono di conseguenza la strada all'incastellamento¹³⁰.

Torniamo adesso a parlare dei nostri diplomi. Abbiamo visto come essi fornissero un'utile protezione per il possesso dei beni fondiari. Il Regesto conserva però un precetto in cui veniva tutelata l'abbazia stessa dal rischio di essere alienata¹³¹. L'imperatore Ottone III ordinò infatti che “*amplius in aeternum nunquam detur per nos nec per nostros successores in beneficium, sed semper permaneat reipublicae destinatum, abbati mancipatum, et nulli alteri subiectum vel praestitum*”. Anche in questo caso il provvedimento è legato ad un episodio specifico. Poco sopra il testo ci informa che l'abate Ugo I si era presentato a corte portando con sé i *precepta* “*aureis sigillis bullita*” emanati in precedenza, lamentandosi del fatto che il suo cenobio fosse stato commendato ingiustamente *in beneficium* al vescovo Ugo proprio per volere di Ottone. Quest'ultimo, ammettendo di aver agito senza essere a conoscenza delle disposizioni dei suoi predecessori (“*Quod ignorantes fecimus*”), restituì immediatamente la piena autonomia all'abbazia benedettina. Il testo continua affermando che “*unde Deum omnipotentem praecamus, ut si aliquis papa aut imperator noster successor unquam memoratum monasterium alicuius personae subiugaverit, nobiscum in Christi adventu, dum venerit indicare saeculum per ignem, rationem inde reddat, et se deliquisse pro hac causatione recognoscat*”. L'imperatore sassone si assumeva dunque l'impegno di proteggere Farfa non soltanto finché avesse continuato ad esercitare la sua autorità nella sfera mondana, ma anche per il resto dei tempi, fino al giorno del Giudizio universale. Stefano Manganaro mette tuttavia in risalto che il documento non dovrebbe essere considerato unicamente in relazione ad una situazione contingente: il rimarcare l'appartenenza di Farfa alla *res publica* è

quo est aecclesia sancti Pancratii. Ex fundo Bagiano terram modiorum septem. Ex fundo Fiano unciam unam semis. Ex fundo Luccigiano unciam unam semis. Ex fundo Viarii uncias tres. Ex fundo Acutiano uncias octo in quo est aecclesia sancti Gregorii”.

126 Loré, *Farfa e le sue dipendenze*, pp. 199-200. Parleremo in modo più approfondito della consistenza del patrimonio farfense nel paragrafo 2. Sull'uso della memoria da parte degli enti religiosi si vedano le opere citate a p. 18, nota 53.

127 Toubert, *Les structures*, pp. 488-489.

128 Collavini, *Des Lombards aux Carolingiens*, pp. 283-287.

129 Sulle permutate si veda il paragrafo 2.2 di questo capitolo.

130 Toubert, *Les structures*, pp. 489-493.

131 RF, vol. 3, n. 429. Il diploma è edito anche in MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. II, *Otonis II et III diplomata*, p. 759, n. 331 (https://www.dmgh.de/mgh/dd_o_ii_dd_o_iii/index.htm#page/759/mode/1up).

anche un modo per sottolineare lo stretto legame dell'abbazia con l'istituzione regia. Inoltre, mentre nella *dispositio* si vietava semplicemente di *dare in beneficium* il cenobio, nella seconda parte del testo tale proibizione venne espressa ricorrendo al verbo *subiugare*, che richiama una forma di controllo assai più vigorosa rispetto all'espressione precedente¹³².

Nei diplomi del tardo X secolo la *Königsnähe* della congregazione farfense viene generalmente esplicitata mediante il ricorso al *mundiburdium*. Vediamo nello specifico di cosa si tratta, esaminando un passaggio tratto da uno degli atti di Ottone II del 981, a cui abbiamo accennato poco sopra¹³³. L'imperatore decretava che

“nullus dux, princeps, marchio, comes, vicecomes, vel aliquis noster missus discurrens, sculdascius, castaldius, nullaque nostri imperii magna, parvaque persona, praedicti monasterii abbates vel monachos aut aliquem eorum fidelem inquietare, molestare, aut de his quae iuste et legaliter iam dictum monasterium tenere videtur, aut in antea acquisierit, sine legali auctoritate disvestire aut aliquam minorationem facere praesumat, aut homines eorum, tam ingenuos quam servos aut libellarios aut aliquos super terras eorum residentes, ad mansiones faciendas inulte, aut fideiussores eos esse compellat”.

Questo strumento giudico garantiva la protezione da parte del regno contro eventuali azioni di aggressione e sottrazione illecita di beni (“inquietare, molestare [...] sine legali auctoritate disvestire”), perpetrate non soltanto dagli ufficiali pubblici (“dux, princeps, marchio, comes, vicecomes, vel aliquis noster missus discurrens, sculdascius, castaldius”), ma in modo più generale anche da ogni “magna, parvaque persona”, cioè chiunque osasse compiere tali gesti.

Il ricorso al *mundeburdio* distingueva i precetti ottoniani da quelli carolingi. Prendiamo come riferimento un diploma rilasciato da Carlo Magno nel giugno 775:

“sub integra emunitate ipsum monasterium esset, sicut et caetera monasteria quae infra regna nostra constructa esse videntur, consistat, ut in curtibus, vel villis, seu cellulis, vel quibuslibet locis et rebus quae ex bonorum hominum largitate ibidem datae sunt, quae ad ipsam casam Dei aspiciunt, nullus iudex publicus, ad causas audiendum, vel fraeda undique exigendum, vel homines ipsius monasterii distringendum, seu mansiones aut paratas faciendum, nec fideiussores tollendum, nec ullam redditionem requirendum, iudicaria potestas ibidem quoque tempore ingredere, nec tractare poenitus praesumatis. Propterea hanc emunitatem conscribere iussimus, perigem specialiter decernimus ordinandum. Precipientes enim iubemus ut nullus quislibet de vobis, neque de iunioribus vestris amodo et deinceps, ut diximus, in villis vel curtibus, seu quibuslibet locis, vel rebus monasterii sanctae Mariae, infra regna, Deo propitio, nostra, nemo ex iudicaria potestate, ibidem ad causas audiendum, nec freda undique

132 Manganaro, *Protezione regia*, pp. 130-132.

133 Cfr. p. 38, testo corrispondente alla nota 124; la citazione è presa dal n. 406.

exigendum, seu mansiones aut paratas faciendum, neque homines ipsius monasterii distringendum”¹³⁴.

Il testo parla di *immunitas* (“emunitate”), la quale impediva a qualunque *iudex publicus* di intromettersi negli affari dei destinatari del documento, nonché di esercitare funzioni giudiziarie e fiscali all’interno dei loro patrimoni (“ad causas audiendum, nec freda undique exigendum, seu mansiones aut paratas faciendum, neque homines ipsius monasterii distringendum”).

Abbiamo dunque a che fare con due strumenti giuridici differenti, che si legavano anche in modo diverso ai destinatari. Il *mundiburdium* era rivolto in primo luogo alle persone: gli abati, i monaci “aut aliquem eorum fidelem”. In un altro passaggio del diploma del 981, Ottone II sanciva che “eos (abati e monaci farfensi) sub nostrae tuitionis defensione recepimus, cum omnibus militibus, liberis, libellariis, servis, ancillis, omnibusque residentibus super terras eorum, omnibusque mobilibus et immobilibus rebus eorum iuste et legaliter eidem monasterio pertinentibus”. Il sovrano garantiva dunque protezione anche a categorie di persone molto diverse, accomunate dal solo fatto di far parte della rete di rapporti sociali dell’abbazia. Secondo Manganaro è alquanto improbabile che il privilegio fosse davvero concesso a figure come concessionari a livello e servi; con ogni probabilità era un espediente per garantire al cenobio la piena capacità di difesa dei diritti di possesso su tutto il suo patrimonio¹³⁵. La situazione potrebbe essere stata al contrario differente per il gruppo dei *fideles* e *milites*, cioè i vassalli. Nel periodo in cui venne accordato il precetto, Ottone II si trovava nel mezzo dei preparativi per una spedizione contro i Saraceni, tenutasi l’anno successivo: è dunque plausibile che, viste le necessità militari, egli abbia deciso di estendere la concessione anche a coloro i quali avrebbero dovuto combattere al suo fianco¹³⁶. Con l’*immunitas* le cose funzionavano invece in un altro modo. Tale strumento giuridico si legava agli edifici che costituivano il monastero, così come a “villis vel curtibus, seu quibuslibet locis, vel rebus monasterii sanctae Mariae, infra regna”. All’interno di queste strutture e fondi venivano sospese le prerogative degli ufficiali pubblici.

Inoltre il *mundeburdio* assicurava la protezione dai soprusi di una categoria di individui molto generica, che poteva comprendere sia figure laiche che ecclesiastiche, accomunate non dal fatto di agire come delegati del *publicum*, bensì in autonomia e con un atteggiamento prepotente. I sudditi che godevano di tale privilegio potrebbero essere paragonati ai *minus potentes* – le categorie sociali più fragili, come le vedove o gli orfani –, la cui tutela rientrava tra i compiti, così come tra i presupposti ideologici, della regalità medievale¹³⁷. L’*immunitas* concedeva viceversa l’autonomia dal potere regio, limitando la giurisdizione e le ingerenze dei suoi *officiales*. Essa dovrebbe pertanto essere legata all’organizzazione territoriale e politica messa in piedi dai sovrani franchi attraverso la suddivisione della loro compagine statale in circoscrizioni, nelle quali le questioni giudiziarie, fiscali e militari venivano gestite dai loro rappresentanti.

Manganaro fa però notare che c’è dell’altro. Nell’Italia centrale la transizione istituzionale dal Ducato longobardo di Spoleto al comitato franco avvenne in maniera alquanto graduale¹³⁸; di

134 RF, vol. 2, n. 127. Editò anche in MGH, *Diplomatum Karolinorum*, vol. I, Pippini, Carlomanni, Caroli Magni diplomata, p. 142, n. 99 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_karol_i/index.htm#page/142/mode/1up).

135 Manganaro, *Protezione regia*, p. 90-91.

136 Ivi, pp. 114-117.

137 Ivi, pp. 86-87.

138 Sui sistemi amministrativi dei Longobardi e dei Franchi si vedano Di Muro, *La terra, il mercante e il sovrano*; disponibile liberamente al link: [http://www.rmoa.unina.it/5412/1/DiMuro-La terra il mercante il sovrano.pdf](http://www.rmoa.unina.it/5412/1/DiMuro-La%20terra%20il%20mercante%20il%20sovrano.pdf) ;

conseguenza, vista l'assenza di una rete di funzionari pubblici ben radicata sul territorio, l'*immunitas* serviva solo parzialmente a proteggere un'abbazia come Farfa. Questo privilegio contribuì al contrario ad accrescere l'importanza politica del monastero, permettendogli di diventare un polo di attrazione per i beni fondiari dei gruppi familiari più abbienti. Inoltre, data la sua fondamentale posizione strategica e il legame culturale con il mondo franco determinato dalla figura di Tommaso di Moriana e dagli altri abati transalpini del secolo VIII, esso riusciva ad intrattenere un solido rapporto anche con i nuovi regnanti. In questa maniera il cenobio da un lato compattava la società locale attorno a sé, mentre dall'altro la congiungeva all'autorità regia, favorendo così il suo consolidamento in un'area lontana da Pavia, la capitale del *Regnum Italiae*¹³⁹.

La situazione cambiò tuttavia con la decadenza dell'impero carolingio e il passaggio al X secolo. In questa fase la minaccia più seria alla stabilità dell'abbazia non proveniva più dalle ingerenze degli ufficiali pubblici, bensì dall'azione dei poteri signorili che stavano allora emergendo in area laziale, a cominciare dalle influenti famiglie romane dei Teofilatti e dei Crescenzi¹⁴⁰. Gli abati iniziarono dunque a richiedere ai loro sovrani la concessione del *mundeburdio*, lo strumento più adatto per assicurare la protezione del loro patrimonio, come pure l'eventuale recupero di tutte quelle porzioni cadute nel frattempo vittima di sottrazioni illecite¹⁴¹. Per mezzo di esso, infatti, i sovrani non si limitavano unicamente a sancire il divieto di aggressione, ma garantivano anche altri diritti, i quali potevano sempre tornare utili in sede giudiziaria. Prestando ancora una volta attenzione al diploma del 981, leggiamo ad esempio che "si aliquo tempore contra idem monasterium aliqua intentio fuerit orta, non per viliores homines, sed per nobiliores et veraciores ex utraque parte diffiniatur"¹⁴². Nel secondo atto emanato da Ottone II in quello stesso anno, l'abbazia veniva poi esonerata dal versamento della *mallatura*, un importo che la parte attrice in un placito era obbligata a corrispondere per coprire le spese legali¹⁴³. Tale esenzione venne confermata anche negli atti regi successivi.

Prima di concludere questo discorso è comunque doveroso precisare un aspetto legato ai privilegi di cui godeva Farfa: il ricorso frequente al *mundeburdio*, caratteristico dell'epoca sassone, non implicò mai il venire meno dell'immunità riconosciuta dai regnanti franchi nei due secoli precedenti. Lo possiamo intuire da un preciso elemento. Abbiamo visto, citando il caso del *praeceptum* del 967, che re ed imperatori erano soliti rinnovare tutte le concessioni dei loro predecessori, nel momento in cui emanavano un provvedimento¹⁴⁴. Nel caso di Farfa ciò implicava, a rigor di logica, anche la riconferma della sua *immunitas*. Ad essa accennano infatti i documenti ottoniani, seppur in modo implicito. Tornando ancora una volta a leggere il diploma del febbraio 981, veniamo a sapere che il cenobio era esonerato da tutti i *freda*, *tributa*, *mansiones*, nonché dall'obbligo di fornire *fidei iussores* mentre, con riferimento al suo patrimonio, Ottone II assicurava che "quicquid de praedicti monasterii possessionibus fiscus noster sperare potuerit"¹⁴⁵. Nel maggio dello stesso anno i privilegi dell'abbazia venivano ulteriormente arricchiti da altri esoneri di natura fiscale, riguardanti il *portonicum*, il *ripaticum*, l'*herbaticum*, il *glandaticum* e, infine, il *pontonicum*¹⁴⁶. L'*herbaticum* ed il *glandaticum* erano già stati citati nel precetto di

Gasparri, *Il ducato longobardo di Spoleto*; Davis, *Charlemagne's practice of empire*.

139 Manganaro, *Immunitas, mundiburdium, libertas*, p. 94-99.

140 Sulla questione torneremo meglio nel prossimo capitolo, al paragrafo 7.

141 Manganaro, *Immunitas, mundiburdium, libertas*, pp. 103-104.

142 RF, vol. 3, n. 406.

143 *Ivi*, n. 407.

144 Cfr. p. 35, testo corrispondente alla nota 105.

145 RF, vol. 3, n. 406.

146 *Ivi*, n. 407 ("per hoc nostrum perdonamus praeceptum, ut nullus eorum [gli abati] aut suorum hominum, deinceps aut tributa donet, vel mansiones faciat invitae, aut fidei iussor sine suo velle existat, aut in aliquo loco donet

Ottone I del 967 assieme a “omni datione, gastaldatico, aescatico”, che sono invece assenti nelle due concessioni del figlio¹⁴⁷. Gli abati farfensi e i loro monaci continuarono ad essere esentati dal versamento di tali forme tributarie anche sotto il terzo esponente della dinastia di Sassonia¹⁴⁸. Quest’ultimo, nel settembre 999, liberò il cenobio dal pagamento del fodro, introducendo altresì un’esenzione tipica dei *praecepta* carolingi: nessuno poteva convocare un’assemblea giudiziaria “super terram iam dicti monasterii” e, qualora avesse voluto condurre davanti ad una corte alcuni dei suoi *libelarii* o *pensionarii*, avrebbe dovuto ottenere prima il consenso dell’abate¹⁴⁹. Nel tardo X secolo l’immunità non era dunque stata messa da parte o dimenticata, semplicemente non era più il mezzo attraverso il quale i religiosi del monte Acuziano ed il potere regio preferivano definire i loro rapporti.

L’atto appena menzionato fornisce un altro particolare che andrebbe tenuto presente. Il divieto di riunire un placito era rivolto sia a qualunque “aepiscopus, dux, marchio, comes, vicecomes”, sia a “aliquis homo, magnus sive parvus”. Un privilegio che ritroviamo solitamente nei diplomi di *immunitas*, e che era perciò rivolto a limitare la giurisdizione delle autorità regie, venne esteso in questo caso a qualsivoglia *potens*, ricorrendo ad una formula specifica del *mundeburdio*. I due strumenti giuridici non erano dunque autoescludenti ed una loro – parziale – sovrapposizione era del tutto consentita¹⁵⁰.

Tentiamo ora di metterci nei panni dei sovrani transalpini. Abbiamo detto che solitamente i diplomi non venivano scritti da una cancelleria centralizzata, dei cui servigi i re altomedievali non potevano usufruire, ma dai loro stessi destinatari o, eventualmente, da un maggiorenne del regno che intercedeva per loro a corte. Ma quali ragioni spingevano dunque gli Ottoni a riconoscere a Farfa tali documenti? Erano spinti soltanto dalle motivazioni di carattere generale, su cui abbiamo discusso all’inizio del paragrafo, o ce n’erano magari altre che potremmo definire contingenti, legate cioè alla situazione storico-politica in cui essi si trovavano ad agire? L’abbazia continuava a rivestire un ruolo di grande rilevanza sulla scena politica della penisola, per via della sua posizione decentrata rispetto alla capitale del *Regnum*, Pavia, e vicina invece ad un altro centro di potere, Roma. Rappresentava pertanto un fondamentale appoggio per dei regnanti che, data la mancanza di una struttura amministrativa consolidata sul territorio, non erano in grado di controllare fermamente tutti i loro domini. Tale situazione emerge in maniera indiretta anche nei diplomi. Manganaro evidenzia che l’abbazia di Farfa non viene solitamente localizzata all’interno del comitato di Sabina, quanto piuttosto nel *territorium Sabinensis*, o comunque in relazione ad elementi pertinenti alla sola sfera geografica¹⁵¹. Questo particolare potrebbe indicare l’assenza di un complesso amministrativo obbediente all’autorità sovrana, anche perché all’epoca tale carica era egemonizzata dal gruppo familiare dei Crescenzi. Costoro controllarono il titolo di conte in Sabina fino al 1014, quando papa Benedetto VIII (1012-1024) riuscì a privarli di tale funzione,

portonicum aut ripaticum vel herbaticum et glandaticum aut pontonicum”).

147 *Ivi*, n. 404.

148 RF, vol. 3, n. 413 (“per hoc nostrum praeceptum perdonamus, ut nullus eorum aut suorum hominum, freda aut tributa donet, vel mansiones faciat invite, aut fidei iussor sine suo velle existat, aut in aliquo loco donet portonicum aut ripaticum vel herbaticum aut glandaticum vel pontonicum”). Tale formula viene ripresa in forma invariata anche nel n. 425.

149 RF, vol. 3, n. 431; edito anche in MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. II, *Ottonis II et III diplomata*, p. 757, n. 329 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_o_ii_dd_o_iii/index.htm#page/757/mode/1up).

150 Manganaro, *Protezione regia*, p. 133.

151 Manganaro, *Immunitas, mundiburdium, libertas*, pp. 108-109. Si parla di *territorium Sabinensis* in RF, vol. 3, n. 404, 406, 407, 413. In altri casi si fa riferimento alla località di Farfa e al monte Acuziano: 405 (“de Pharpha de monte Acutiano”), 424 (“in loco qui dicitur Pharpha”), 429, 438 (“in Pharpha”), 431 (“quod vocatur in Pharpha iuxta montem Acutianum”); RF, vol. 4, n. 700 (“monasterii videlicet Pharphensis”). Di un *comitatum Sabinensis* si parla esclusivamente in due *diplomata* di Ottone III del 998: i n. 425 e 428.

conferendola ad un'altra potente famiglia, gli Ottaviani¹⁵². L'impressione che possiamo trarre da questi indizi nelle fonti parrebbe confermata anche da un altro fatto. Nel 965 il seggio comitale sabino era rimasto vacante e la scelta del nuovo assegnatario non venne effettuata da Ottone I, bensì da papa Giovanni XIII (965-972), anch'egli membro della potente famiglia romana appena citata, il quale optò per un suo nipote, Benedetto¹⁵³. Ciò avvenne nonostante il sovrano governasse il *Regnum Italiae* ormai dal 951 e fosse stato incoronato imperatore tre anni prima.

In ogni caso sarebbe riduttivo considerare la situazione politica della Sabina come una opposizione tra diversi poteri. L'esistenza di una forma di dialogo e collaborazione tra imperatori e aristocrazia romana è attestata, ad esempio, dalle circostanze che portarono Giovanni III (966-997) a sedere sul seggio abbaziale di Farfa. Costui venne dapprima consacrato dal già citato Giovanni XIII e, nel 971, ricevette anche l'approvazione di Ottone II, al termine di un placito in cui contese al monaco Ildeprando il governo del cenobio e il controllo del centro di Santa Vittoria sul Matenano¹⁵⁴. Questa non fu, tra l'altro, l'unica volta in cui i sovrani sassoni vennero coinvolti nella nomina di un abate a Farfa. Essi mostrarono sempre un vivo interesse in tali questioni. Nel 983 Giovanni III venne depresso dallo stesso imperatore che lo aveva confermato alla guida di Farfa una dozzina di anni prima, poiché a suo dire i cenobiti non stavano conducendo una vita regolata e sobria ("inhoneste vivendo ipse [l'abate Giovanni] et sui monachi")¹⁵⁵. Il suo posto venne assunto da un monaco di nome Adamo, ma la situazione cambiò nuovamente di lì a qualche tempo. La scomparsa del sovrano, avvenuta in quello stesso anno, mise in discussione il provvedimento appena preso, aprendo l'ennesima contesa per il potere all'interno della comunità benedettina. In questa circostanza si giunse tuttavia ad una soluzione pacifica. Adamo e Giovanni acconsentirono a spartirsi i vasti possedimenti del cenobio: al primo andarono quelli nella Marca, il secondo riassunse invece la carica di abate e si assicurò il controllo di tutti i fondi in Sabina, nel Ducato di Spoleto e nella Tuscia¹⁵⁶. Al contrario di quanto avvenuto nella prima metà del secolo, i contraenti tennero fede agli accordi presi, i quali furono ratificati definitivamente da Ottone III nel 996, con un diploma emanato presso la *curtis* farfense di San Getulio, in Sabina, durante il viaggio che lo portò a ricevere l'incoronazione imperiale a Roma¹⁵⁷.

Vorrei cogliere l'occasione per aprire una piccola parentesi. Quello appena considerato è uno dei pochi casi nel Regesto in cui il notaio si prese la briga di specificare con esattezza la singola struttura, o il complesso di edifici, in cui il negozio giuridico venne concluso. Anche nel diploma di Berengario I del 920 il luogo designato fu una *curtis*, nello specifico quella di Olona in Lombardia¹⁵⁸. In un'altra tenuta rurale, il casale di Sabiniano, si tenne invece un placito nel settembre 948¹⁵⁹. Conosciamo il luogo esatto in cui vennero convocate anche altre assemblee giudiziarie: quella che nel 971 vide affrontarsi in giudizio Giovanni III e Ildeprando davanti ad Ottone I si svolse, ad esempio, all'interno di un'*aula* a Ravenna, fatta erigere dallo stesso sovrano non lontano dalla cinta muraria¹⁶⁰; a Rieti una corte si riunì "ad ipsum aepiscopium, et in ipsa turre" nel 982, mentre diciotto anni dopo l'edificio prescelto fu una *casa* nei pressi della Porta

152 Wickham, *Roma medievale*, p. 241.

153 Toubert, *Les structures*, p. 1027.

154 Abbiamo già accennato a questa vicenda. Cfr., p. 37, testo corrispondente alla nota 117.

155 Des., p. 47.

156 *Ivi*, p. 47-48.

157 RF, vol. 3, n. 413; edito anche in MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. II, *Otonis II et III diplomata*, p. 612, n. 203 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_o_ii_dd_o_iii/index.htm#page/612/mode/1up).

158 RF, vol. 3, n. 371.

159 *Ivi*, n. 389. Sui diversi tipi di strutture agrarie e sui sistemi di conduzione della terra rinvio a Costambeys, *Power and patronage*, pp. 184-208, Toubert, *Il sistema curtense*; Toubert, *Les structures, ad indicem*.

160 *Ivi*, n. 395.

Romana¹⁶¹. Le torri, così come i castelli, costituirono lo scenario prescelto anche in altre occasioni, ma non sono gli edifici che compaiono nel maggior numero dei casi¹⁶². Il primato spetta infatti al complesso dell'abbazia di Farfa¹⁶³.

Riprendiamo ora il filo del discorso sui diplomi. Nel 998 Ottone III definì con precisione in quali condizioni l'elezione di un abate potesse essere considerata legittima:

“Praecipientes itaque imperiali potentia iubemus, ut deinceps iuxta canonum regulaeque monachicae auctoritatem et eiusdem monasterii per antiquorum regum et imperatorum adeptam praecepta liberalitatem, electus quisque ab eadem congregatione prius, dein imperiali patrocinio praesentatus, gratis roboretur, et a summo pontifice consecratur. Aliter si praesumpserit, imperiali censura condemnetur et quicquid de bonis monasterii scriptaverit omnimodis evacuetur”¹⁶⁴.

La procedura prevedeva dunque la scelta del candidato da parte dei cenobiti, l'approvazione imperiale e, solo alla fine, la consacrazione del papa. Per quale ragione bisognava procedere obbligatoriamente secondo questo ordine, pena la *censura* e l'annullamento di tutti i negozi giuridici conclusi dall'usurpatore? Si voleva mettere in risalto l'assoluta importanza rivestita dal riconoscimento del sovrano, per via di alcuni eventi accaduti non molto tempo prima. Ugo I (998-1039) aveva infatti ignorato questo *step* e si era fatto confermare direttamente da Gregorio V (996-999) (“absque nostro [di Ottone III] assensu regimen usurpaverat”). C'era tra l'altro il sospetto che

161 *Ivi*, rispettivamente i n. 399, 443. Anche un altro placito, attestato dal documento 397, si tenne in una *casa*. Si trattava in questo caso di un possedimento dell'imperatore Ottone II a “Campo de Cedici”, in territorio marsicano. Il processo che vide Farfa contrapporsi ai preti della chiesa di Sant'Eustachio venne invece convocato a Roma “in basilica beati Petri apostoli” (n. 426). In quello stesso anno, il 998, il conte Benedetto rinunciò ad alcuni possedimenti in favore di Farfa. L'atto si tenne “iuxta thermas Alexandrinis, intra venerabilem aeccliam sanctae Mariae quae est sub iure praedicti monasterii (Farfa)”. Altri verbali in cui si specifica chiaramente il luogo in cui si svolsero i processi sono i n. 430 (“in territorio Marsicano in villa Transaquas”), 437 (“ad Lateranense palatium”). Sugli spazi in cui venivano convocati i placiti rinvio a Bougard, *La justice*, pp. 209-218. Sul caso delle assemblee giudiziarie romane si veda invece Toubert, *Les structures*, pp. 1236-1241. Dei possedimenti di Farfa nell'antica capitale romana parlano Fiore Cavaliere, *Le Terme Alessandrine*; Lori Sanfilippo, *I possessi romani*.

162 *Ivi*, n. 352 (una permuta conclusa presso la “turrim de Corgnito” nel comitato di Tuscia), 373 (un altro placito, tenuto nel castello *de Tophila* che si trovava “iuxta aeccliam sancti Laurentii secus casalem Curianum” in Sabina), 421 (donazione presso il castello di Benola), 432 (una refuta, tenutasi questa volta nel castello *de Post Montem* in Sabina).

163 *Ivi*, 343, 384, 386, 392, 402, 409, 431, 433, 440. Il 433 attesta una refuta del 999 che si tenne “in monasterium sanctae Mariae situm Sabinis, infra ipsam aeccliam sancti Benedicti quae est infra ipsum coenobium”. Una descrizione degli edifici abbaziali nel IX secolo – prima cioè delle invasioni saracene e delle conseguenti distruzioni – ci viene offerta in Des., p. 30-31. All'epoca Farfa ospitava sei basiliche, di varia grandezza e destinate ad usi differenti, ma quando Ugo I scrisse la sua opera ne esisteva ancora soltanto una, consacrata a San Pietro. Questo particolare ci fa capire che la chiesa di San Benedetto, sede del placito del 999, venne edificata dopo la crisi della prima metà del secolo X. L'abate continuò poi il discorso affermando che in epoca longobarda e franca i *placita* e gli *iudicia* non erano tenuti all'interno delle mura del monastero, in quanto esisteva un edificio espressamente dedicato a tali eventi, situato nella vicina località di Riana.

164 RF, vol. 4, n. 700; edito anche in MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. II, *Otonis II et III diplomata*, p. 696, n. 276 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_o_ii_dd_o_iii/index.htm#page/696/mode/1up).

il monaco si fosse macchiato del peccato di simonia, offrendo al pontefice del denaro in cambio della sua approvazione¹⁶⁵. Con il provvedimento in questione l'autorità regia mirava comunque a mettersi l'intera vicenda alle spalle e a trovare una conciliazione con il cenobita, che poté così assumere ufficialmente il governo del monastero¹⁶⁶.

La facoltà di Ottone III di intervenire nell'elezione dei nuovi abati a Farfa dipendeva dal fatto che si trattasse di una "imperialis abbatia", come recita apertamente il diploma, la quale era di conseguenza posta sotto la sua protezione. Nonostante in questo caso il testo utilizzi il termine *patrocinium* per esprimere la funzione di difesa svolta dal sovrano, potremmo comunque supporre che facesse riferimento al *mundiburdium*: l'autorità regia considerava pertanto il proprio diritto ad intervenire nella nomina degli abati come un'implicazione di questo strumento giuridico¹⁶⁷.

Attraverso i loro diplomi, i regnanti tentavano quindi di garantirsi una certa forma di controllo su un centro strategico che, come abbiamo detto, era posto in una regione periferica e problematica, nella quale essi, data la mancanza di una circoscrizione pubblica sotto il loro controllo, non avevano la possibilità di radicarsi saldamente. Quest'ultima veniva offerta proprio dalle istituzioni religiose con cui si rapportavano e dai loro patrimoni, sicuramente vasti ma al tempo stesso privi di continuità e coesione. In Sabina, pertanto, l'autorità imperiale si estendeva in maniera indiretta e a macchia di leopardo, inframezzata ai poteri esercitati da varie altre figure¹⁶⁸. Ma c'è dell'altro. Il supporto di Farfa risultava utile ai sovrani anche in altri modi, innanzitutto dal punto di vista logistico: durante la loro itineranza essi avevano la possibilità di soggiornare presso gli edifici dell'abbazia, così come in uno dei suoi possedimenti sparsi sul territorio¹⁶⁹. Nella *Destructio* sono presenti alcune informazioni sui soggiorni dei sovrani a Farfa prima del X secolo, quando venne innalzato un palazzo riservato proprio ad accoglierli. L'edificio ospitava anche una chiesa in cui potevano ritirarsi a pregare, mentre al di fuori della cinta muraria ne esisteva un'altra per le regine e le donne al loro seguito, alle quali non era invece permesso l'ingresso nell'abbazia¹⁷⁰. Il diploma pugliese del 981 ci dimostra inoltre che il monastero poteva anche fornire contingenti militari, attraverso il reclutamento di combattenti all'interno della sua ampia cerchia di rapporti sociali¹⁷¹.

Ponendoci poi nei panni dei benedettini del monte Acuziano, abbiamo visto che il frequente ricorso al *mundeburdio* nel tardo X secolo era legato alla loro impellente necessità di riaffermare il proprio dominio su tutti i loro beni fondiari, con l'obiettivo di mettersi definitivamente alle spalle la crisi dei decenni precedenti e recuperare le forze necessarie ad affrontare i nuovi poteri emergenti nella regione. Alla luce di questa urgenza, potremmo ipotizzare che i cenobiti fossero disposti a lasciare che i regnanti si intromettessero, in una certa misura, nei loro affari, poiché un accresciuto margine di intervento li avrebbe portati necessariamente ad impegnarsi con maggiore decisione nella difesa degli interessi della fondazione religiosa¹⁷². Il valore dell'azione degli imperatori sassoni venne messo in risalto da Ugo I nella sua *Destructio*: "monasterio quoque ipsi et iam dicto abati

165 La vicenda è narrata in Schuster, *L'imperiale abbatia*, pp. 113 e seguenti.

166 "Post haec vero, eiusdem monasterii religiosae congregationi magnis praecibus postulanti, aures nostrae clementiae accomodavimus, eundemque Hugonem gratiam in nostram recepimus, et in ipsius regimine abbatiae confirmavimus".

167 Manganaro, *Protezione regia*, p. 128.

168 Manganaro, *Immunitas, mundiburdium, libertas*, p. 113.

169 A tal proposito si veda il caso della *curtis* di San Getulio, presso la quale Ottone III emanò un diploma nel 996 (cfr. p. 44, testo corrispondente alla nota 157).

170 Des., p. 30.

171 Cfr. p. 41, testo corrispondente alla nota 136.

172 D'Acunto, *Farfa e l'impero*, pp. 140-141.

restituit cunctas curtes perditas, ipse (Ottone I) et filius ipsius (Ottone II) post eum; sed qualiter postea perdidit, ut existimo non est pretermittendum¹⁷³.

Quanto appena detto ci porta ora a considerare la sede – i placiti – in cui gli enti ecclesiastici si servivano dei privilegi garantiti dai diplomi, con il fine di proteggere concretamente i loro possedimenti.

1.2 I placiti e le refute

Parliamo dunque delle strategie messe in campo da Farfa nelle assemblee giudiziarie¹⁷⁴. Prima dobbiamo però tornare per un momento al grafico a pagina 34, in modo da capire precisamente quanti verbali processuali sono stati copiati nel Regesto. Per il periodo che qui ci interessa si sono conservate sedici *notitiae iudicati*, le quali però, al pari dei diplomi, non sono uniformemente distribuite nei vari decenni. Solamente due risalgono alla prima metà del secolo X, una agli anni Settanta e cinque al decennio successivo¹⁷⁵. Le rimanenti otto presentano una datazione compresa nell'intervallo 990-1002, ma cinque di esse raccontano processi tenuti in un arco temporale ancora più ristretto, che va dal 997 al 999¹⁷⁶.

Perché i placiti sono ripartiti in modo così diseguale durante il X secolo? La risposta a questa domanda viene fornita da Pierre Toubert, al quale farò dunque riferimento. Si tratta di una conseguenza della rinnovata presenza imperiale nella penisola italiana, nonché dell'ideologia che la ispirava, vale a dire l'*imitatio* del modello carolingio. I due placiti del decennio 940-949 furono presieduti da figure che rivestivano un ruolo di primo piano, ma ad un livello più locale: nel numero 373 vediamo agire il locoposito Roccio e i visconti Uberto e Franco, mentre l'udienza narrata dal 389 fu diretta dal duca e messo dominico Leone. I due verbali rappresenterebbero dunque le tracce dell'evoluzione a cui stava andando incontro l'esercizio della giustizia pubblica. Di esso, infatti, si stava pian piano appropriando l'*élite* sabina, la quale tentava di adattarlo al suo

173 Des., p. 47.

174 Alcune pubblicazioni utili per approfondire il tema dei processi giudiziari medievali: Ansani, *I giudici palatini, le carte, le leggi*; Bougard, *Diplômes et notices de plaid*; Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie aux IX-X siècles* (indicato in nota con *La justice...aux IX-X siècles*); Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIII siècle au début du XI siècle* (indicato in nota con *La justice*); Brown, *Charters as weapons*; Davies – Fouracre (ed. da), *The settlement of disputes*; Geary, *Extra-judicial means*; Kano, *Procès fictif*; Nicolaj, *Formulari e nuovo formalismo*; Padoa-Schioppa, *Giustizia medievale italiana*; Santos Salazar, *Judicial records as history*; Santos Salazar, *Ruling through court*. Sui casi specifici di Farfa e del Lazio si vedano invece Chiodi, *Roma e il diritto romano*; Costambeys, *Power and patronage*, pp. 110-131; Maskarinec, *Monastic archives and the law*; Toubert, *Les structures*, pp. 1191-1353; Vallerani, *Scritture e schemi rituali*, pp. 117-127; West-Harling, *Rome, Ravenna and Venice*, pp. 452-454; Wickham, *Roma medievale*, pp. 442-468.

175 Anni 900-950: RF, vol. 3, n. 373, 389. Anni 970-979: RF, vol. 3, n. 395. Anni 980-989: RF, vol. 3, n. 397-400; LL, vol. 1, n. 372.

176 RF, vol. 3, n. 388, 411, 416*, 423*, 426*, 430*, 437*, 443. I n. accompagnati da un * corrispondono ai verbali risalenti agli anni 997-999.

nuovo centro di potere, il *castrum*. Proprio in un castello, quello *de Tophila*, si tenne il placito del 940, mentre l'altro venne convocato in una tenuta rurale, il casale di Sabiniano.

La situazione mutò con l'ascesa al trono da parte degli Ottoni. La ripresa dell'ideologia franca implicava il ritorno alle grandi assemblee giudiziarie rette dai *missi* imperiali, coadiuvati da due tipologie di giudici: quelli palatini – che accompagnavano gli inviati dei sovrani nei loro spostamenti all'interno del *regnum* – e quelli locali – designati solitamente sulla base della loro area geografica di provenienza –, la cui giurisdizione era probabilmente molto più ridotta¹⁷⁷. I placiti imperiali avevano però un limite. La loro convocazione era legata alla presenza del sovrano a sud delle Alpi e, di conseguenza, si procedeva in maniera discontinua, “par vagues de plaids suivies de grands calmes”¹⁷⁸. Non è dunque un caso se i processi si concentrano proprio nei primi anni Ottanta ed alla fine del secolo, poiché tali intervalli coincidono con i soggiorni nella penisola rispettivamente di Ottone II (973-983), per i preparativi della spedizione contro i Saraceni a cui abbiamo accennato nel precedente paragrafo, e di Ottone III (996-1002).

Quanto appena detto potrebbe trovare conferma in un passaggio che compare in un paio di verbali del biennio 997/998: si afferma che l'assemblea in questione era stata riunita “quando factus est concursus populorum clamantium ut legem acciperent”¹⁷⁹. Il fatto che la popolazione chiedesse a gran voce di ricevere giustizia potrebbe essere un indizio dell'irregolarità con cui i processi venivano convocati in Sabina. Toubert mette comunque in guardia dal rischio di sminuire la portata dell'azione ottoniana volta a ripristinare il sistema giudiziario, così come aveva funzionato nel secolo precedente. Malgrado la loro discontinuità, i *placiti missorum* erano eventi importanti e solenni, in grado di attrarre una nutrita folla di litiganti, o anche semplicemente di curiosi. Attraverso di essi, dunque, l'autorità regia si rendeva visibile e si rafforzava in una regione che, lo ricordiamo, era periferica rispetto ai principali centri del *Regnum Italiae*¹⁸⁰. Favorendo l'incontro con i sudditi, l'attività giudiziaria rivestiva per i sovrani un ruolo di fondamentale importanza dal punto di vista ideologico, oltre che pratico. Permetteva infatti di trasmettere una specifica immagine della regalità contraddistinta dal senso di giustizia: una virtù che godeva di grandissima considerazione in età antica ed alto medievale, in primo luogo tra i carolingi, al cui modello gli imperatori sassoni si ispiravano¹⁸¹.

Proprio per il loro aspetto fortemente ritualizzato Chris Wickham definisce i processi come delle “ceremonial occasions”, le quali potevano fungere anche da palcoscenico per gli esperti di diritto e gli altri notabili, permettendo loro di definire meglio il proprio posto all'interno delle comunità locali¹⁸². Nei grandi placiti sabini inoltre i giudici, anziché limitarsi a trattare unicamente i casi che coinvolgevano l'*élite*, prendevano in esame anche le istanze provenienti dai gruppi sociali più umili. Le assise degli inviati regi erano quindi in grado di esercitare un vero e proprio monopolio sull'amministrazione della giustizia, riuscendo così a frenare l'appropriazione delle funzioni pubbliche da parte degli emergenti poteri signorili. Il blocco non durò tuttavia che qualche

177 In RF, vol. 3, n. 399 e 400, ad esempio, le udienze furono presiedute da Pietro, vescovo di Pavia e *missus* imperiale, assistito dal conte Teduino. C'erano poi gli *iudices de Papia* - Erizo, Aldo e Liuzo - e, a seguire, gli esperti di diritto locali - Berengario *iudex de Furcone*, Berardo *iudex de Balba*, Giovanni Lintaro *iudex de Spoleto* (nel 400 viene detto Giovanni di Liuto), Anselmo *iudex de Amiterno*, Leone *iudex de Interocro* - e tutti gli *adstantes*.

178 Toubert, *Les structures*, 1267-1270; citazione ripresa dalle pp. 1269-1270.

179 RF, vol. 3, n. 423, 426. Nel 426 l'espressione è riportata con una variazione minima (“Tunc factus concursus populorum clamantium ut legem acciperent”).

180 Toubert, *Les structures*, p. 1271.

181 Bougard, *La justice...aux IX-X siècles*, p. 141.

182 Wickham, *Justice*, p. 192.

decennio. Tale evoluzione riprese infatti già nella prima parte del secolo XI, non appena mancò agli imperatori la forza di intervenire in Sabina¹⁸³.

Spostando ora lo sguardo verso la vicina Roma, noteremo che le cose funzionavano in maniera un po' diversa. Qui i processi venivano convocati con regolarità, tanto che esisteva anche uno spazio nel quale tali eventi si svolgevano di norma. Si trovava all'interno degli edifici del Laterano, nel luogo detto *a Lupa*: Benedetto dal Soratte racconta che i giudici della città si recavano lì quotidianamente per svolgere il loro mestiere¹⁸⁴.

Iniziamo ora a parlare più nel dettaglio dei placiti in cui venne coinvolta Farfa. L'atto d'inizio del primo processo che analizzeremo si svolse a Roma, ma in un luogo differente da quello appena indicato, la basilica di San Pietro¹⁸⁵. Qui venivano infatti riunite le corti nelle occasioni più solenni, quando a presiederle c'erano solitamente il pontefice e l'imperatore¹⁸⁶. Nel 998 i preti della chiesa di Sant'Eustachio, ubicata a Roma nella zona detta *in Platana*, si presentarono davanti a Gregorio V (996-999) ed Ottone III (996-1002), richiedendo il loro intervento nella lite allora in corso con l'abbazia sabina per il possesso di due santuari – consacrati rispettivamente a Santa Maria e a San Benedetto, situati nell'antica capitale imperiale, presso le Terme Alessandrine – con tutte le loro pertinenze¹⁸⁷. Le due autorità diedero dunque l'ordine di convocare Ugo I (998-1039) in vista della prima udienza, avvenuta il 9 aprile sotto la presidenza di Leone, arcidiacono del palazzo imperiale, e Giovanni, il prefetto cittadino.

Alla richiesta dell'abate di rinviare la causa, in modo da garantirgli la possibilità di trovare un avvocato con cui allestire al meglio la difesa, Leone replicò offrendogliene uno d'ufficio. Il monaco volle perciò sapere la tipologia di diritto nella quale era esperta la figura che gli avrebbero affiancato. Visto il luogo in cui si svolgeva il placito, la città in cui si trovavano i beni contesi e dalla quale proveniva il collegio giudicante e la parte attrice, si trattava ovviamente della legge romana. La protesta dell'abate fu subito energica: “Nolit Deus ut res nostri monasterii aliquando sub lege Romana vixisset, sed sub lege Langobarda, propterea nolo Romanum advocatum”. Per convincerlo, l'arcidiacono arrivò addirittura alle maniere forti, trascinandolo vicino al suo seggio per il cappuccio del saio (*cuculla*) e intimandogli: “Hodie non exies de isto placito, nisi legem feceris”. Ugo non si lasciò tuttavia intimorire; continuò imperterrito a richiedere un po' di tempo per tornare a Farfa e prepararsi con un avvocato. A quel punto la corte, su ordine dell'imperatore, fu costretta ad acconsentire, lasciando al convenuto tre giorni di tempo.

Mi sono soffermato a descrivere questo scambio di battute per due motivi. Ecco il primo. I verbali processuali hanno una struttura solitamente uniforme e regolare, dato che, come tutti gli atti notarili, seguono dei precisi formulari. Questa tendenza si intensifica a partire dai decenni a cavallo tra i secoli IX e X, quando l'intelaiatura delle *notitae iudicati* cominciò a diventare ancora più schematica, per via del diffondersi di nuovi *set* di formule: l'*ostensio chartae*, l'*investitura salva querela* e la *finis intentionis terrae*. Non è mia intenzione trattare nello specifico questa trasformazione nella prassi notarile, riguardo alla quale rimando quindi ad alcune pubblicazioni in bibliografia¹⁸⁸. Sono partito da questa premessa per sottolineare la notevole espressività del

183 Toubert, *Les structures*, pp. 1271-1274.

184 CS, p. 145 (“abebat autem in palatio Lateranensis iudices preordinati, per singulos dies, a locus ubi dicitur a Lupa”).

185 RF, vol. 3, n. 426; edito anche in I placiti, vol. 2, n. 236; MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. II, *Ottonis II et III diplomata*, p. 669, n. 278 (link alla digitalizzazione: https://www.dmgh.de/mgh_dd_o_ii_dd_o_iii/index.htm#page/699/mode/1up).

186 Toubert, *Les structures*, p. 1238.

187 Sulle Terme alessandrine e i beni lì posseduti da Farfa: Fiore Cavaliere, *Le terme alessandrine*.

188 Sul tema discutono Ansani, *I giudici palatini, le carte, le leggi*; Bougard, *La justice*, pp. 307-331; Nicolaj, *Formulari e nuovo formalismo*.

linguaggio utilizzato nel verbale del 998, ormai inconsueta negli anni a cui esso risale¹⁸⁹. Si tratta di una caratteristica che ricorre più di una volta nei resoconti dei processi tramandati dal Regesto, in cui anche liti apparentemente ordinarie vengono rese in modo drammatico, prestando anche attenzione a dettagli che magari altrove sarebbero passati sotto silenzio. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i verbali siano stati trascritti anche nel *Chronicon*, un'opera narrativa, che li rese parte a tutti gli effetti della storia di Farfa¹⁹⁰. In questo caso però tali caratteristiche sono presenti in modo così evidente che, dal punto di vista di Wickham, potrebbe trattarsi del “the most detailed account of a case from anywhere in Italy in the whole period”¹⁹¹.

Secondariamente, il dialogo tra Ugo e Leone lascia emergere subito l'elemento su cui si basò la strategia di Farfa anche nelle sedute successive, ossia la differenza tra le leggi vigenti a Roma e quelle longobarde osservate invece dal cenobio, con il conseguente diritto di quest'ultimo di essere giudicato sulla base delle seconde. Nonostante la vicinanza tra la Sabina e l'antica capitale romana, i monaci del monte Acuziano erano ben consci delle differenze legali tra le due aree e miravano a sfruttarle a proprio vantaggio.

Dopo tre giorni l'abate si presentò davanti alla corte accompagnato dall'avvocato Uberto, che esordì così: “Secundum legem Langobardam volumus nos defendere, quia per centum et eo amplius annos res nostri monasterii per legem Langobardam defensata est, et praecepta regalia exinde habemus”. Non sapendo bene come procedere, i giudici consigliarono a Leone di chiedere consiglio ad Ottone III, il quale stabilì che qualora il monastero fosse riuscito a provare quanto affermato dal suo difensore, allora la corte avrebbe dovuto definire la causa secondo il diritto longobardo. Ugo I fece dunque esaminare un diploma di Lotario I (822-855), in cui si specificava che l'abbazia era sottoposta alla legge longobarda e che su di essa, al pari di altre importanti comunità monastiche nell'impero franco, i pontefici non potevano esercitare alcun dominio, se non per ciò che riguardava la consacrazione¹⁹².

I preti di Sant'Eustachio contestarono la genuinità del documento, ma la risposta della controparte fu ancora una volta risoluta: Uberto era pronto a ricorrere al giuramento e, se necessario, addirittura al duello per confermare la sua prova¹⁹³. Durante questo processo, come avremo modo di vedere a breve, Farfa si dichiarò più di una volta disposta ad affrontare un combattimento giudiziario. Risulta difficile credere che l'abbazia fosse davvero pronta ad arrivare fino a questo punto. Consapevole dell'estraneità dell'ordalia alle pratiche legali romane, era con ogni probabilità un modo per tenere alta la tensione, mettendo gli avversari e la corte in una posizione scomoda¹⁹⁴.

189 Riguardo all'utilizzo del discorso diretto nelle *notitiae iudicati* parla Balzaretti, *Spoken narratives*.

190 Vallerani, *Scritture e schemi rituali*, pp. 118-120.

191 Wickham, *Justice*, p. 229.

192 Si tratta del diploma edito in RF, vol. 2, n. 282, il quale fa riferimento ad una causa, avvenuta anni prima alla presenza dello stesso sovrano e di Pasquale I (817-824), tra Farfa e la Chiesa di Roma. Il documento è stato pubblicato anche in MGH, *Diplomatum Karolorum*, vol. III, *Lotharii I et Lotharii II diplomata*, p. 146, n. 51 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_lo_i_dd_lo_ii/index.htm#page/146/mode/1up).

193 Uberto faceva qui riferimento ad una legge promulgata qualche decennio prima da Ottone I, il *Capitulare Veronense de duello iudiciali*. Esso designava il duello come il mezzo con cui si poteva verificare la falsità di un documento presentato come prova (“Si de prediis contentio emerit et utraque pars sive altera cartis seu scriptionibus praedium sibi vindicare voluerit, si ipse qui cartam falsam appellaverit, per pugnam declarare voluerit, ut ita decernatur. Sin aliter, secundum priora capitula determinetur edicimus”). Il capitulare è dicitato in MGH, *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, vol. I, *Inde ab a. DCCCCXI usque ad a. MCXCVII*, pp. 27-30, n. 13 (https://www.dmgh.de/mgh_const_1/index.htm#page/27/mode/1up). Sui duelli giudiziari invito a consultare i seguenti studi di Bougard: *La justice*, pp. 331-339; *Rationalité et irrationalité des procédures*.

194 Wickham, *Justice*, p. 228.

Visto che la parte attrice si rifiutava di acconsentire alla proposta di Ugo, Leone decise di intervenire per uscire da questa situazione di *impasse*. Egli sapeva senza ombra di dubbio “quod idem monasterium semper fuit sub tuitione regum, et per legem Langobardorum defensatum est”. Di conseguenza Farfa aveva il diritto di essere giudicata “secundum suam legem”. L’abbazia era dunque riuscita a far volgere la situazione a proprio vantaggio, costringendo il collegio giudicante e i suoi rivali a muoversi su un terreno ad essi ignoto, conosciuto al contrario perfettamente da Uberto ed Ugo. A quel punto i sacerdoti romani ricevettero un avvocato d’ufficio, Benedetto, il quale chiese alla corte di ordinare ai convenuti la restituzione delle chiese con le loro pertinenze, poiché continuavano a gestirle sulla base di una *carta tertii generis* ormai scaduta. La risposta del cenobio fu chiara: possedeva tali beni *ad proprietatem* da quarant’anni. Esiste comunque la possibilità che Farfa esercitasse una forma di controllo su di essi da tempi più remoti. L’intervallo di quattro decenni, infatti, rappresentava semplicemente il limite dal quale dipendeva, secondo la legge longobarda, il valore legale dell’usucapione.

Benedetto cercò allora di insistere accusando i monaci di occupare i due edifici religiosi senza corrispondere un canone a Sant’Eustachio, ma Uberto gli fece notare che la legge longobarda prescriveva in questi casi di discutere esclusivamente sul possesso; il versamento della quota annua non aveva di conseguenza nulla a che fare con la lite. Egli mostrò anche il relativo capitolo ai giudici, i quali, dopo averlo letto, decisero di sciogliere la corte e fissare una nuova udienza per il giorno successivo¹⁹⁵.

L’indomani la situazione si trovava ancora in un vicolo cieco, in quanto i due avvocati continuavano imperterriti a mantenere le rispettive posizioni. Allora Leone prese ancora l’iniziativa e, consultatosi con gli esperti di diritto che lo assistevano, decise di affidare l’emissione della sentenza ad Uberto, l’avvocato di Farfa nonché l’unico tra i presenti a conoscere approfonditamente le *leges Langobardorum*. Gli venne dunque chiesto di giurare sui Vangeli per assumere il nuovo ruolo. Nella Roma del secolo X poteva capitare che durante un processo venissero scelti dei giudici supplementari, definiti *dativi*, affinché integrassero il collegio giudicante. La nomina di tali figure, selezionate all’interno del gruppo dei tecnici del diritto attivi in città, avveniva sempre di comune accordo tra il presidente del placito e i giudici ordinari¹⁹⁶. La risoluzione di Leone era quindi assolutamente in linea con la prassi dell’epoca.

A quel punto Ugo I, nonostante fosse conscio che la situazione stava volgendo al meglio per lui, ebbe comunque l’ardore di lagnarsi per il fatto di essere rimasto senza avvocato. Le sue lamentele continuarono anche dopo che gliene fu assegnato un altro, poiché quest’ultimo, Pietro, non conosceva bene la causa. Con ogni probabilità anche questo comportamento faceva parte della strategia messa in atto dall’abate: egli mirava a tenere sotto pressione la corte per orientarla verso la direzione a lui più favorevole. Tale condotta funzionava appieno, dal momento che gli venne effettivamente concesso del tempo per istruire il suo nuovo difensore; intanto i giudici romani decisero di esimersi da ogni responsabilità, affidando ad Uberto il gravoso compito di giungere ad

195 Si tratta di Astolfo, n. 18; edito in Azzara – Gasparri (a cura di), *Le leggi dei Longobardi* (da ora in avanti indicato in nota semplicemente come *Le leggi dei Longobardi*). Il testo recita: “Si quis Langobardus quaecumque rem possederit et custodem locorum venerabilium de ipsis rebus eum molestaverit et ipse possessionem suam de triginta annis consignaverit et eius claruerit possessio, possedeat et inantea. Similiter et venerabilia loca faciant de rebus, que ipsa possedeunt, si a langobardis fuerint pulsati. Quia anterior edictus continet de quinque annorum possessionem, ut, qui possederit per quinque annos in faciae eius, qui pulsaverit, ipse se secundum legem defendat et loca venerabilia inter se de rebus quibuslebit quadraginta annorum possessio excluditur: ideo iustum diximus, ut qui per triginta annos possederit, possedeat et inantea”. Il capitolo è edito anche in MGH, *Legum*, vol. IV, pp. 202-203 (https://www.dmgh.de/mgh_ll_4/index.htm#page/202/mode/1up).

196 Toubert, *Les structures*, pp. 1219-1220. Per saperne di più sui giudici, i notai e gli altri esperti di diritto attivi a Roma si vedano le pp. 1203-1229. Rinvio inoltre anche a Carbonetti, *Tabellioni e scrinari a Roma*.

una risoluzione della lite (“Tantum iudex Hubertus qui est Langobardus diffiniat, quia nobis non pertinet de hoc iudicium dare”).

Il neoeletto giudice esordì affermando: “Ego non iudico nisi quod scriptum in manibus teneo”. Subito dopo mostrò il capitolo che permetteva alle istituzioni religiose di provare con un giuramento il possesso quarantennale di un bene conteso. Era mosso ad agire in questa maniera, rispettando accuratamente quanto stabilito dagli editti longobardi, anche perché sapeva di dover convincere della propria onestà la corte e gli avversari di Farfa, che non avevano familiarità con quel sistema legislativo¹⁹⁷. Prima che l’avvocato e i sacramentali di Ugo potessero procedere con la loro dichiarazione solenne, intervennero tuttavia i rappresentanti di Sant’Eustachio, asserendo di avere dei testimoni in grado di provare il versamento del canone da parte dell’abbazia. Uberto, pur ribadendo che ciò non era oggetto di discussione in quella sede, propose comunque ai suoi colleghi romani di ammettere i testi di entrambe le parti e di risolvere eventualmente la lite con un duello, qualora non fosse stato possibile farlo basandosi soltanto sulle loro deposizioni. Vediamo tornare ancora la proposta del combattimento ordalico, utilizzata come strumento di intimidazione nei confronti dei poveri sacerdoti romani. I giudici stabilirono alla fine di ammettere la prova orale, fornita da tre persone per ciascuno dei contendenti, ma non ne vollero affatto sapere di assistere ad uno scontro armato: probabilmente cercavano di mitigare la linea risoluta seguita da Uberto, così da favorire un compromesso tra i litiganti e risolvere la contesa in modo definitivo.

Ci avviamo così alla conclusione di questo estenuante processo. Le dichiarazioni degli uomini presentati da Sant’Eustachio risultarono tra loro discordanti. Su richiesta di Leone, che voleva forse evitare ogni possibile lamentela sul *modus operandi* della corte, essi ripeterono una seconda volta quanto avevano affermato, ma le loro versioni continuarono a non combaciare. I giudici romani considerarono dunque false le loro parole ed imposero a Sant’Eustachio di rinunciare formalmente alle due chiese. La parte soccombente asserì che avrebbe accolto la sentenza soltanto se l’avvocato e i sacramentali farfensi avessero a loro volta garantito solennemente di possedere quei fondi. Il collegio giudicante accolse la richiesta – plausibilmente sempre con lo scopo di mettere d’accordo ambo le parti – a patto, però, che i sacerdoti prestassero prima la dichiarazione *de asto animo*, prevista dalle leggi romane qualora l’attore avesse rimesso al convenuto il giuramento decisivo¹⁹⁸. Dato il loro rifiuto, Farfa venne investita una volta per tutte del possesso delle strutture religiose e delle loro pertinenze. Il placito terminò con i preti che “apprehenderunt baculum simul et cartam per quam litigabant, et refutaverunt atque dederunt in manus domni Hugonis abbatis et Huberti advocati sui”¹⁹⁹.

Ora che abbiamo ripercorso gli eventi, veniamo al dunque. Qual è la strategia attuata dall’abbazia? Essa può essere scomposta in due passaggi principali. I monaci ed il loro difensore erano intenzionati a far leva sulle implicazioni insite nel capitolo 18 di Astolfo, con l’obiettivo di inquadrare la lite da un punto di vista diverso rispetto a quello su cui facevano leva i loro avversari: miravano cioè a far sì che la questione venisse risolta in termini di possesso continuo nel tempo, anziché di concessione a termine. Dal momento che il contratto, con cui aveva accordato i beni a Farfa, aveva perso validità, Sant’Eustachio riteneva illegittima qualunque pretesa vantata dal cenobio su di essi. Per i preti romani la possibilità era dunque una soltanto: i benedettini dovevano restituire le chiese e le loro pertinenze. Secondo Uberto e Ugo, invece, l’elemento determinante

197 Chiodi, *Roma e il diritto romano*, p. 1172.

198 *Ivi*, p. 1183-1184.

199 Segnalo che le tensioni con i sacerdoti di Sant’Eustachio non si esaurirono con la fine del millennio. Li ritroviamo anche nei seguenti documenti: RF, vol. 3, n. 504, 506; vol. 4, n. 616.

consisteva nel fatto che la loro istituzione avesse retto per almeno quarant'anni quei fondi, senza alcuna contestazione²⁰⁰.

Bisogna inoltre notare che l'abate, già alla prima udienza, aveva ben chiaro in mente come muoversi. Rifiutò l'avvocato d'ufficio offertogli da Leone, resistette all'insistenza di quest'ultimo che era desideroso di risolvere la questione il giorno stesso ed affermò: "Ego non contradico legem, sed, si permiseris, *guadimonium* (la *wadia*) tibi (a Leone) dabo iuxta meam legem, donec vadam ad meum monasterium et revertar cum advocato simul et iudicibus". Ben conscio che le sue possibilità di successo ricadevano tutte sull'applicazione alla lettera della legge, egli mise subito le mani avanti, riconoscendo l'autorevolezza della corte e assicurando che non avrebbe negato le norme. È anche alla luce di questo aspetto che si può spiegare la frase proferita da Uberto dopo la sua nomina a *iudex*: "Ego non iudico nisi quod scriptum in manibus teneo". La legge valeva, e loro avevano tutta l'intenzione di dimostrarlo.

Affinché il provvedimento di Astolfo potesse essere preso in considerazione ai fini della sentenza, i due dovevano però convincere la corte – in un processo tenuto a Roma, in cui il presidente, i giudici, la parte attrice e i beni contesi erano romani – a risolvere la controversia secondo quanto stabilito dal diritto longobardo, non da quello vigente in città. Puntarono dunque sulla storia del loro monastero, la quale trovava espressione nella documentazione custodita nel suo immenso archivio. I *munimina*, in primo luogo i *praecepta regalia*, conservavano infatti la memoria dello stretto rapporto che i cenobiti dell'Acuziano avevano intrattenuto con il potere pubblico, sin dalla rifondazione operata da San Tommaso secoli prima ("Secundum legem Langobardam volumus nos defendere, quia per centum et eo amplius annos res nostri monasterii per legem Langobardam defensata est, et praecepta regalia exinde habemus"). La consapevolezza di questo legame doveva essere ben nota anche al di fuori della Sabina, come si evince dalle parole proferite dall'arcidiacono Leone, quando si lasciò convincere dalle prove di Uberto: "Modo scio pro certo quod idem monasterium semper fuit sub tuitione regum, et per legem Langobardorum defensatum est". In tale affermazione possiamo tra l'altro intravedere un'altra possibile declinazione del *mundeburdio regio*. Esso poteva agire anche come un privilegio giudiziale, tramite il quale un regnante assicurava la personalità del diritto ai sudditi posti sotto la sua protezione²⁰¹. Si trattava di una risorsa non di poco conto, dato che, come questo placito ci dimostra, permetteva di architettare strategie legali del tutto precluse agli avversari in giudizio.

La concreta attuazione di tali piani dipendeva invece dalla capacità dei monaci di sfruttare appieno le risorse archivistiche di cui disponevano, selezionando con estrema cura quelle pergamene che avrebbero permesso loro di plasmare uno specifico passato, in grado a sua volta di legittimare i loro obiettivi nel presente. Secondo Maya Maskarinec, una precisa circostanza potrebbe aver aiutato in maniera indiretta Ugo ed Uberto: nella loro epoca la documentazione dell'abbazia non era ancora stata trascritta in un cartulario²⁰². L'atto di trasporre le *chartae* in un codice contribuiva infatti a costruire una narrazione, rendendola al contempo fissa e stabile; le pergamene sciolte rendevano invece percorribili molte più vie. I monaci ed il loro avvocato avevano così la libertà di utilizzarle in vari modi, a seconda del contesto e delle loro argomentazioni²⁰³.

In merito a ciò che abbiamo appena detto sull'utilizzo del passato da parte delle istituzioni religiose, Massimo Vallerani aggiunge alcuni interessanti spunti di riflessione. Il placito del 998 mostra l'intenzione di Farfa di vedere confermata esplicitamente la propria autonomia giurisdizionale da Roma. Quest'ultima era sostenuta da un lato dal diritto longobardo, dall'altro da

200 Maskarinec, *Monastic archives*, p. 353-354.

201 Manganaro, *Protezione regia*, pp. 121-123.

202 Per gli approfondimenti sui cartulari si veda p. 12, nota 18.

203 Maskarinec, *Monastic archives*, pp. 362, 364-365.

privilegi concessi dai sovrani²⁰⁴. Il diploma di Lotario I presentato ai giudici da Uberto ed Ugo sanciva infatti che “pontificem Romanum nullum dominium in iure ipsius monasterii haberet, excepta consecratione”. Accogliendo il precetto come prova e riconoscendone la genuinità, l’assemblea giudiziaria rappresentava quindi un’ottima occasione per rinnovare e rafforzare i diritti da esso attestati. Il processo poteva in tal modo fungere come una vera e propria cassa di risonanza (“caisse de résonance”), rendendo noto l’atto regio ad una platea differente da quella che aveva assistito alla sua approvazione da parte del re²⁰⁵. Ciò vale a maggior ragione per il placito appena narrato, per due ragioni. Per prima cosa il diploma in questione era stato emanato in un’epoca alquanto remota; in aggiunta, i presenti alle udienze appartenevano ad una realtà giuridica e politica differente rispetto a Farfa, i cui rapporti con l’abbazia, nel periodo in cui il verbale venne inserito nel cartulario che ce lo tramandato, erano tutt’altro che idilliaci²⁰⁶. Vallerani non esclude dunque che la *notitia* possa aver subito delle modifiche in un momento successivo al 998, con l’obiettivo di far risaltare in modo evidente la durezza dello scontro con i poteri romani, la loro sconfitta e l’infondatezza delle loro pretese sul cenobio sabino²⁰⁷. In parole povere Gregorio da Catino, o chi per lui, potrebbe aver agito perseguendo dei fini simili a quelli di Ugo I ed Uberto: forgiare dalla storia passata dell’abbazia un’arma che i suoi confratelli avrebbero potuto brandire contro gli avversari del presente. Essendo pertanto un testo prodotto da un monaco per altri monaci, questa fonte esporrebbe gli eventi da un preciso punto di vista, quello di Farfa. Tale conseguenza risulta forse in modo ancora più evidente nel prossimo placito che tratteremo.

Vallerani collega infatti il processo del 998 ad un altro, tenutosi sempre a Roma nell’anno successivo. Anch’esso narra uno scontro alquanto aspro tra Farfa ed un ente ecclesiastico della città – il monastero dei Santi Cosma e Damiano in *Mica Aurea*, rappresentato per l’occasione dall’abate Gregorio – e potrebbe pertanto essere stato oggetto di manipolazione, al pari del precedente. I documenti del Regesto concernenti questa causa sono più d’uno: il primo è una *brevem memoratoriam* che presenta il resoconto delle udienze, il secondo è un diploma con cui Ottone III confermava la sentenza e riconosceva i diritti di Farfa sui beni contesi e, infine, c’è il riassunto dell’origine della lite²⁰⁸. Gregorio da Catino iniziò l’ultimo testo con queste parole:

“Contentio igitur, quae fuit de cella sanctae Mariae in Minione inter monasterium sanctae Mariae quod dicitur in Pharpha, et sanctorum Cosmae et Damiani quod ponitur in Mica Aurea, ita exorta est, quam huic operi inservimus ex autenticis scedantes, ob id maxime ut his auditis, deinceps caveatur a rectoribus coenobii huius, ne similis proveniat eventus. Obsecramus autem omnes seniores qui audituri estis, ut pro Dei amore, sanctaeque Mariae servitio, diligenter

204 Vallerani, *Scritture e schemi rituali*, p. 121.

205 Bougard, *Diplômes et notices de plaid*, p. 18. Sulle cerimonie di conferma dei diplomi rinvio a Keller, *The privilege in the public interaction*. L’importanza della pubblicità nei negozi giuridici è invece discussa in Mostert – Barnwell (ed. da), *Medieval legal process*.

206 Di questo abbiamo parlato nel capitolo I, paragrafo 2.

207 Vallerani, *Scritture e schemi rituali*, pp. 122-123.

208 I tre documenti sono editi rispettivamente in RF, vol. 3, n. 437, 438, 439. Il resoconto del placito e il diploma sono consultabili anche in MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. II, *Ottonis II et III diplomata*, p. 767, n. 339 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_o_ii_dd_o_iii/index.htm#page/767/mode/1up); p. 769, n. 340 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_o_ii_dd_o_iii/index.htm#page/769/mode/1up). Il verbale è stato ovviamente pubblicato anche in I placiti, vol. II, n. 254. I fatti sono narrati anche in CF, vol. 2, pp. 10-18. Sulla vicenda abbiamo già detto qualcosa nel capitolo I, pp. 23-24.

auscultetis atque discrete discernatis, si unquam plus iniustam absurdamque litem audistis, quam illi seniores praedicti monasteri sanctorum Cosmae et Damiani de hoc fecerunt”²⁰⁹.

Esso era rivolto a tutti i futuri rettori dell’abbazia e fungeva da ammonimento, affinché si adoperassero per evitare che gli eventi ivi narrati, legati ad una “iniustam absurdamque litem”, si ripetessero nuovamente. Visti gli aggettivi usati per definire la controversia, essa dovette suscitare un’intensa partecipazione emotiva nei benedettini dell’Acuziano. Cerchiamo di capire perché analizzandola più da vicino.

Questa volta le posizioni erano del tutto capovolte rispetto al processo del 998. Fu infatti l’abate Ugo I ad agire come attore, presentandosi davanti a papa Gregorio V (996-999) con l’intento di accusare il monastero romano, reo di essersi appropriato della *cella* di Santa Maria in Minione. Stando a quanto racconta la *charta* numero 437, Farfa possedeva la fondazione religiosa fin da un’epoca assai antica grazie ad una donazione di Carlo Magno, corroborata poi dai suoi eredi. In un secondo momento essa era stata concessa al monastero romano in enfiteusi (“per emphiteusin cartulam”) per la durata della vita di tre abati. Nonostante l’accordo fosse ormai spirato da tempo (“Qua vero cartula expleta”), la *cella* non era ancora tornata tra le pertinenze di Farfa, continuando invece ad essere sfruttata dalla controparte.

Entrambi i litiganti fecero esaminare alla corte dei precetti, ma quelli farfensi risultarono essere “anteriora atque vaeraciora”. L’abate Gregorio esibì anche un *breve*, descritto come falsissimo dalla fonte farfense, il quale attestava la refuta dei beni contesi effettuata da Giovanni III (966-997) in favore del cenobio dei SS. Cosma e Damiano. A quel punto Ugo I cercò di agire secondo la strategia, risoluta e combattiva, che gli abbiamo già visto perseguire: impugnando il capitolo di Ottone I sui duelli giudiziari²¹⁰, chiese di verificare la falsità della *charta* con un combattimento ordalico, in applicazione della sua legge (“secundum suam Langobardorum legem”). Questa volta, tuttavia, gli eventi si evolsero in modo un po’ diverso. I monaci romani rifiutarono ovviamente la proposta di Farfa, ma non vollero nemmeno procedere alla verifica della loro testimonianza attraverso la collazione con altre carte (*manus collatio*), “sicuti lex praecepit Romana”. La situazione di stallo venne sbloccata dall’intervento diretto del pontefice, il quale porse una *virga* ad Ugo, affinché rinunciassero solennemente alla *cella*.

Dal punto di vista di Farfa, Gregorio V avrebbe agito in tal modo in quanto era stato corrotto dalla controparte²¹¹. Non sarebbe un’ipotesi da scartare a priori dal momento che, come abbiamo avuto modo di vedere qualche pagina fa, questo papa si era già dimostrato propenso a ricevere denaro in cambio di favori: i nutriti sospetti di simonia erano infatti tra le cause che avevano inizialmente indotto Ottone III a deporre Ugo I dalla guida di Farfa²¹². Un altro elemento che vorrei mettere in risalto è la forte espressività del linguaggio; una caratteristica in comune con il verbale del 998. Gregorio V si dimostrò addirittura infuriato (“iratus”) con l’abate farfense, il quale gli rivolse coraggiosamente (“fortiter”) la parola: “O domne papa, quare michi hanc violentiam facis?”. Il presidente del placito si dimostrò però inamovibile, costringendo così il povero Ugo, “potestate

209 RF, vol. 3, n. 439.

210 Cfr. p. 50, nota 193.

211 “Tunc supradictus domnus Gregorius papa, propter pecuniam quam acceperat a Gregorio abbate, iratus est contra Hugonem abbatem et surrexit et comprehendit eum et posuit ei suam virgam in manu, ut refutaret ipsam cellam”.

212 Cfr. pp. 45-46.

devictus”, a rinunciare alla *cella* di Santa Maria. Con questa umiliante refuta – stando almeno al modo in cui gli eventi vengono narrati dal Regesto – terminò il primo atto della controversia.

Qualche tempo dopo i monaci di Farfa ebbero l’opportunità di esporre le loro lamentele direttamente ad Ottone III (996-1002), a Silvestro II (999-1003; è il nome da papa assunto da Gerberto di Aurillac, la cui posizione era vicina ai sovrani sassoni) ed al marchese Ugo²¹³, durante un loro soggiorno presso il monte Acuziano. Ugo I esibì loro i diplomi, raccontò il trattamento subito dal precedente pontefice e chiese che intervenissero per far valere i diritti della sua abbazia. L’imperatore e Silvestro, “iustitia et legali iudicio commoti”, gli ordinarono di presentarsi nuovamente a Roma, dove avrebbero risolto la questione. L’abate Gregorio venne invitato a presentarsi al placito per quattro volte ma preferì darsi alla fuga, in quanto sapeva di non essere nel giusto (“Sed ille sciens nil se iustum habere, fuga lapsus est”). Ottone accolse dunque il consiglio dei giudici di procedere all’investitura della *cella* a favore di Farfa, *salva querela* della controparte, ordinando altresì al marchese Ugo di accompagnare l’omonimo abate a Santa Maria in Minione per cercare Gregorio. I due uomini scoprirono che si era effettivamente nascosto nel monastero toscano e gli intimarono di tornare a Roma. Egli tuttavia non lo fece.

Dopo altre dodici convocazioni cadute nel vuoto, il sovrano perse la pazienza e chiese il parere dei suoi esperti di diritto. Questi ultimi risposero che ormai l’unica cosa da fare, considerata la reiterata contumacia dell’abate Gregorio, era assegnare definitivamente i beni a Farfa, così come aveva prescritto l’imperatore Giustiniano:

“Secundum legem, modo investituram perpetualem dare debetis huic abbati, et omnia illa instrumenta cartarum quae ille Gregorius habet de suprascripta cella, evacuare atque exinanire. Quia Iustinianus imperator praecipit: Contumacem tertia vice vocatum, datum iudicatum firmum est. Item in alio loco idem imperator dicit: Litigator si se suptraxerit, et tertio acclamatus non apparuerit, inter absentes iudicium datum firmum est”²¹⁴.

Ottone III rilasciò dunque un diploma, con il quale confermava solennemente il verdetto dei suoi giudici ed imponeva che tutte le *chartae* su Santa Maria in Minione conservate nell’archivio del cenobio perdente fossero “annullata et in perpetuum exinanita”²¹⁵.

Proseguiamo ora con il terzo documento riguardante la lite. Cosa dice di preciso? Esso inizia riallacciandosi al primo *breve*. Parla della donazione di Carlo Magno e delle conferme dei suoi discendenti, per poi riprendere la narrazione dal periodo successivo alle invasioni saracene, durante le quali Farfa era stata abbandonata. L’abate Campo (936-962) stipulò con Venerando, un monaco del cenobio di San Giusto in Toscana, un contratto di livello, in virtù del quale il secondo si sarebbe impegnato a restaurare la *cella* di Santa Maria, caduta anch’essa in rovina a seguito delle incursioni, diventandone il preposito. Nel frattempo a Roma Benedetto Campanino, un fedele

213 Potrebbe trattarsi del marchese di Toscana Ugo (metà del X secolo circa – 1001). Fu uno stretto collaboratore di Ottone III e lo accompagnò durante il suo soggiorno nella penisola italiana. Sul personaggio rinvio alla relativa voce nel Dizionario biografico degli Italiani (https://www.treccani.it/enciclopedia/ugo_%28Dizionario-Biografico%29/).

214 Torneremo a breve sulla questione della legge applicata in questo processo.

215 RF, vol. 3, n. 438.

collaboratore del principe Alberico, fondava il monastero dei Santi Cosma e Damiano all'interno di un suo possedimento e si mise a cercare un degno abate²¹⁶. La sua scelta ricadde proprio su Venerando, il quale ricevette l'incarico di guidare il nuovo cenobio con il consenso dei monaci dell'Acuziano. La sua nomina non fece comunque venir meno gli obblighi nei confronti di questi ultimi: continuò sempre a servirli fedelmente, garantendo il versamento della *pensio* pattuita con Campo.

La situazione mutò con il suo successore, Silvestro. Costui, infatti, non ne voleva proprio sapere di rispettare il livello e prese ad appropriarsi del denaro destinato al canone annuo. Ne nacque quindi una lite con l'abate Giovanni III (966-997), discussa in un sinodo romano davanti ad Ottone I. L'imperatore riconobbe i diritti di Farfa su Santa Maria in Minione, delegando l'atto di investitura vero e proprio ad un suo nunzio, Lamberto il Cieco, il quale però cedette la *cella* alla parte avversa²¹⁷. Questi eventi rappresentarono l'origine della controversia tra le due comunità monastiche, che si protrasse anche negli anni di regno degli altri sovrani sassoni.

Il testo racconta che Giovanni III, deposto da Ottone II che gli preferiva Adamo, si rifugiò a Roma presso suo fratello Azo portando con sé alcune *chartae*, tra cui un diploma sul cenobio di Santa Maria ed il livello concluso tra Campo e Venerando. Tali documenti vennero trafugati dal prete Orso, il *camerarius* di Giovanni, per poi essere da questi ceduti a Silvestro in cambio di 30 denari. I monaci dei SS. Cosma e Damiano li utilizzarono come modello per redigere un falso precetto, attribuito a re Ugo di Provenza (926-947) ed attestante i diritti del loro cenobio sulla *cella*. Potrebbe verosimilmente trattarsi della pergamena che, mostrata al processo del 999, venne definita dai giudici meno antica e genuina rispetto alle prove farfensi. Proprio a tale episodio si ricollega lo scritto, mettendo così in risalto la vittoria finale conseguita da Ugo I. La narrazione continua poi in modo alquanto sommario per alcune righe. Veniamo a sapere che Farfa controllò Santa Maria in Minione onorevolmente e quietamente ("honorifice et quiete") per trent'anni. Di essa tentò di appropriarsi il conte Cadulo, ma ne fu cacciato poco tempo dopo. La *cella* venne restituita ai benedettini dall'imperatore Enrico III (1046-1056).

Permangono alcuni dubbi sull'onestà delle fonti che abbiamo appena esaminato. Maskarinec suppone che l'abate Ugo I potrebbe essere stato coinvolto direttamente nella redazione di questi testi: egli avrebbe ideato una storia, a partire dagli atti scritti prodotti dai monaci romani nel 999, con l'obiettivo di dare loro un senso collegandoli a dei fatti precisi e, in tal modo, anche di invalidarli²¹⁸. Si tratterebbe dunque dell'ennesima prova della scaltrezza degli enti religiosi medievali, nonché della loro capacità di sfruttare gli eventi passati in favore dei loro piani nel presente.

Le udienze contro il monastero edificato in *Mica Aurea* offrono inoltre un altro interessante spunto di riflessione sulle strategie di Farfa. Abbiamo visto il tentativo iniziale di Ugo I di indurre il collegio giudicante a verificare la bontà dell'atto di refuta mostrato dall'abate Gregorio con un duello. È la stessa condotta che si era dimostrata efficace l'anno precedente contro i preti di Sant'Eustachio: mettere sotto pressione gli avversari con l'intimidazione del combattimento e trasformare una partita in trasferta – se così si può dire – in uno scontro giocato in casa, sul terreno della legge longobarda. L'effetto ottenuto non fu tuttavia quello sperato, vista la dura reazione di papa Gregorio V; è impossibile affermare con certezza se costui fosse stato effettivamente corrotto dalla controparte, o se le sue azioni fossero invece influenzate da altri particolari, taciuti dalla fonte. Fatto sta che alla fine, a seguito dell'intervento di Ottone III e di

216 Sulla figura di Benedetto Campanino rinvio a West-Harling, *Rome, Ravenna and Venice, ad indicem*; Wickham, *Roma medievale*, pp. 232-233 e *ad indicem*.

217 Le fonti dell'abbazia non contengono nessuna ulteriore informazione sul personaggio di Lamberto il Cieco.

218 Maskarinec, *Monastic archives*, pp. 363-364.

Silvestro II, Farfa accolse di buon grado la sentenza a proprio favore, nonostante fosse fondata su una costituzione di Giustiniano. Se da un lato dunque l'abbazia preferiva farsi valere ricorrendo al diritto longobardo – un privilegio che derivava dalla protezione regia di cui essa godeva –, dall'altro era anche aperta alla possibilità che la lite venisse definita secondo una procedura e delle norme differenti, a patto ovviamente che le permettessero di uscire dal placito come vincitrice. Ciò trova conferma tra gli altri documenti del Regesto.

Nell'agosto 994 Alberico, diacono e preposito del monastero, e l'avvocato Uberto (probabilmente lo stesso del 998) si presentarono al placito presieduto dal visconte Benedetto per denunciare il diacono Benedetto e i suoi figli Tasso, Grimaldo prete, Ildeprando, Benedetto e Bono²¹⁹. La questione ruotava attorno al possesso di un terreno ed una vigna situati in Sabina, tra i fiumi Farfa e Corese. Benedetto controbatté alle accuse di Uberto asserendo: “De ipsa terra et vinea quas tu dicis, ego scriptum tertii generis habui a suprascripto monasterio et a Campone abate et ab Adam abate et a Iohanne abate”. Il giudice Franco gli chiese quindi di consegnare una *wadia* alla controparte e fissò la data per una nuova udienza, così da permettergli di recuperare il documento.

Il diacono si ripresentò il giorno stabilito senza avere con sé il contratto, che non voleva più far esaminare alla corte (“ille noluit demonstrare”). Uberto lo incolpò inoltre di aver attaccato un casale del monastero assieme ad altri uomini, causando “plagam et feritam ad hominem suprascripti abbatis, et violentiam in ipso casale”. Interrogato dal giudice Franco, il convenuto ammise: “Ego de ista causa legem non audeo facere”. A quel punto la corte gli ingiunse di versare ai cenobiti una somma pari al quadruplo del valore del casale, che era stimato 40 libbre, così come prescriveva la legge romana. Visto che Benedetto e i suoi familiari non avevano a disposizione una tale somma, decisero quindi di rinunciare ai possedimenti contesi, in cambio del condono della sanzione.

Cosa possiamo dedurre da questo placito? Nel passaggio da un'udienza all'altra avvenne un cambiamento nel sistema normativo adottato. Al termine della prima fu infatti chiesto all'accusato di dare una *wadia* ai rappresentanti dell'abbazia, così come disponeva il diritto germanico in questi casi. Durante la seconda l'ammontare della pena pecuniaria venne al contrario calcolato sulla base delle leggi romane in materia. Siccome capita abbastanza raramente di trovare una conferma delle sanzioni legali nei verbali del *Regnum* a questa altezza cronologica, Chris Wickham avanza l'ipotesi che Farfa potrebbe aver impiegato le pene in denaro come uno strumento per impaurire i suoi avversari, convincendoli così ad abbandonare le loro rivendicazioni sui beni contesi. La decisione del diacono Benedetto di non presentare più la *charta* di enfiteusi, che egli aveva asserito di possedere, potrebbe essere dunque interpretata come un indizio di questo timore²²⁰. Se le cose stessero davvero così, sarebbe forse da chiedersi se il passaggio dalle leggi longobarde a quelle romane non sia avvenuto a seguito di qualche forma di pressione, esercitata questa volta direttamente sulla corte, con l'obiettivo di preparare il terreno per l'attuazione della strategia contro Benedetto. Si tratterebbe pertanto di un modo di procedere simile a quello messo in atto da Ugo I nei due placiti degli anni 998-999, con la differenza che in quel caso l'arma usata per spaventare gli ecclesiastici romani fu il duello ordalico.

219 RF, vol. 3, n. 411.

220 Wickham, *Justice*, p. 226. La teoria di Wickham è supportata da un processo del febbraio 1004 (RF, vol. 3, n. 453).

Lupo figlio di Berta venne accusato per aver spostato dei cippi (“terminos”) che delimitavano i suoi possedimenti da quelli di Farfa. Lupo ammise la sua colpa; gli venne dunque chiesto di versare una *wadia* e di venire nuovamente al placito per corrispondere la penale di risarcimento. Non avendo denaro sufficiente, egli si ripresentò portando con sé tutti i suoi beni mobili, che offrì ai monaci in cambio del loro perdono. Essi accolsero la supplica ma, al posto dei *mobilia*, pretesero la sua rinuncia alla terra. Ciò puntualmente avvenne. Anche in questo processo l'abbazia si avvale della consulenza legale dell'avvocato Uberto.

Tale impressione potrebbe trovare conferma in un particolare. Sia nel 994 che nel 998 che nel 1004 (cfr. nota 220) l'avvocato di Farfa porta lo stesso nome, Uberto: dovrebbe trattarsi verosimilmente della medesima persona. D'altronde, la disposizione delle fondazioni religiose a ricorrere a forme di pressione, in alcuni casi anche violenta, sulle realtà in cui operavano è un fatto alquanto noto²²¹. Bisogna comunque mantenere un atteggiamento cauto dal momento che, come abbiamo visto in precedenza, quello di Farfa è l'unico punto di vista dal quale ci è concesso valutare i fatti.

I tre processi osservati fin qui sono anche gli unici in cui l'abbazia si trovò ad affrontare in giudizio degli ecclesiastici, nei primi due casi in virtù di rappresentanti della loro istituzione, nell'ultimo invece come privato. Un'*epistola* tramandata dal Regesto potrebbe contenere un accenno a delle liti contro un monastero consacrato al Salvatore²²². Dovrebbe trattarsi del monastero benedettino di San Salvatore Maggiore, posto nei pressi di Rieti, sul monte Letenano. Ce lo fanno capire gli anni di abbaziato dei due suoi monaci nominati nella lettera: Landuino, il destinatario del messaggio, che ricoprì tale incarico dal 1001 al 1018 circa, e Anastasio, il quale ricevette assieme a Giovanni I di Farfa (872-881) un diploma emanato da Ludovico II (855-875) nell'872²²³. Visto il periodo in cui l'abbazia di San Salvatore venne guidata da Landuino, c'è la possibilità che l'*epistola*, priva di una datazione sicura, ecceda di qualche anno gli estremi cronologici al cui interno ci siamo mossi finora²²⁴.

Ugo I inviò il messaggio all'abate Landuino per fargli sapere che i suoi monaci approvavano l'accordo da loro raggiunto sul possesso della chiesa di San Pietro a Meiana. Continuò poi ricordando che, anche se i reciproci enti avevano tentato di sottrarre l'uno i possedimenti dell'altro²²⁵, i loro rapporti in passato erano sempre stati pacifici. I rispettivi diritti patrimoniali erano inoltre stati fissati e confermati dal diploma di Ludovico II, per cui non c'era alcuna ragione di litigare. La lettera si conclude con la proposta di stipulare una permuta per mezzo della quale Farfa avrebbe ceduto alcuni beni fondiari situati nelle vicinanze di San Salvatore, richiedendone in cambio degli altri più vicini al monte Acuziano²²⁶. Non sappiamo se Ugo e Landuino abbiano effettivamente concluso tale scambio²²⁷.

I placiti che abbiamo visto fino ad ora sono i più interessanti per la ricostruzione delle strategie farfensi. Le altre *notitiae* nel Regesto ripropongono infatti i formulari schematici e monotoni tipici dell'epoca, i quali difficilmente lasciano trasparire il carattere conflittuale dei processi²²⁸. L'abate o il preposito dell'abbazia si presentano davanti alla corte per chiedere che venga fatta giustizia ("legem facere"); continuano poi nominando le persone con cui sono in lite e specificano quali sono i beni contesi. I giudici si rivolgono allora ai convenuti, pretendendo di sapere cosa abbiano da dire in merito. La risposta che ottengono è sempre la medesima: costoro

221 In merito si veda, ad esempio, quanto riportato da Padoa-Schioppa, *Processi di libertà*.

222 RF, vol. 5, n. 1297.

223 RF, vol. 3, n. 307; edito in MGH, *Diplomata Karolinorum*, vol. IV, pp. 178-180, n. 57 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_lu_ii/index.htm#page/178/mode/1up).

224 Su San Salvatore Maggiore si vedano le seguenti pubblicazioni: Pani Ermini, *Gli insediamenti monastici nel ducato di Spoleto*; Schuster, *Il monastero del Salvatore*; Schuster, *Il monastero imperiale del Salvatore*.

225 "Nos quoque infra vestri monasterii pertinentias, vosque infra nostri, quicquid valebamus nos ad opus nostri monasterii et vos ad opus vestri, acquirere studebamus".

226 "Haec omnia vel alia bona nostro monasterio pertinentia circa ipsa loca vestra quae magis vobis sicut viciniora sunt ita et congruentia vel utillima, pro rebus ipsis vestro monasterio pertinentibus quae nobis plusquam vobis ceu sunt proxima sic et proficua, nos vobiscum vestroque monasterio aequae et legaliter, una cum nostro conventu, tempore et die vobis placito concambiabimus".

227 Il Regesto conserva però un accordo stipulato dai due abati riguardo alla *massa* di Bucciniano: RF, vol. 3, n. 513.

228 Sulle trasformazioni nel modo in cui i verbali processuali venivano redatti si vedano Ansani, *I giudici palatini, le carte, le leggi*; Nicolaj, *Formulari e nuovo formalismo*.

non vogliono contendere i fondi all'abbazia poiché non appartengono loro in alcuna maniera, "neque per cartulam neque per possessionem neque per praestariam neque per libellum neque per breve neque per ullam inventam rationem"²²⁹. A quel punto il collegio giudicante non fa altro che reinvestire formalmente la parte monastica dei possessi, ponendo così fine al contenzioso.

C'è tuttavia un elemento che dobbiamo prendere in considerazione. Chi erano questi convenuti? In più di un'udienza ritroviamo figure di rango comitale, membri dunque delle *élite* dell'Italia mediana²³⁰. Con ogni probabilità si trattava di personaggi che, approfittando della crisi vissuta dalla comunità farfense nella prima metà del secolo X, si erano intromessi nel suo patrimonio fondiario e ne avevano usurpato una porzione. L'abbazia stava dunque tentando di riprendersi le risorse perdute; tuttavia, data la schematicità dei verbali, non è possibile individuare con precisione le procedure attraverso cui si giungeva alla risoluzione delle controversie.

All'interno di questo gruppetto di processi ce n'è solamente uno su cui vale forse la pena di soffermarsi²³¹. L'udienza si svolse nel settembre dell'anno 1000 a Rieti, all'interno di una *casa* edificata nei pressi della Porta Romana, lungo il lato meridionale della cinta muraria cittadina. L'abate Ugo, affiancato dal suo fidato Uberto, accusò il conte Teduino, che si trovava nella complessa situazione di essere contemporaneamente il presidente della corte ed il convenuto, di contestare i diritti di Farfa su vari beni: "terram in Plage, casalem Primum, casalem de Civitella et casalem de Ficu et casalem sancti Angeli qui dicitur ad Fenoclum, et ipsas res quas Petrus Espaldae in monasterio sanctae Mariae per cartulationem dedit". Il conte, interrogato dai giudici, rispose nel modo consueto. Egli non aveva nessuna prova attestante i suoi diritti su tali possedimenti, i quali, pertanto, non gli spettavano, ad eccezione fatta di una chiesa, destinata al culto di Sant'Agata, e delle *res* ricevute a livello da Remedio prete ed Alberico diacono. Continuò poi il suo discorso aggiungendo che in realtà i beni rivendicati da Ugo gli erano stati conferiti in feudo ("fegum") da Giovanni III (966-997). Riconoscendo dunque il possesso di essi da parte di Farfa, chiese all'abate se fosse disposto a rinnovare tale concessione. La risposta fu affermativa: Ugo afferrò un bastone ("baculum") e, porgendolo a Teduino, gli assegnò nuovamente i fondi. È un'attestazione interessante, che lascia immaginare quanto potesse essere estesa la rete clientelare dell'abbazia.

Quando ci apprestiamo a leggere la *notitia* di un'assemblea giudiziaria, dobbiamo sempre tenere presente che, al di sotto degli eventi da essa narrati, potrebbe anche esserci dell'altro. I placiti erano occasioni importanti, pubbliche e fortemente ritualizzate, e, come tali, si apprestavano ad avere diverse funzioni legali. A volte venivano effettivamente impiegate per redimere delle dispute, in altre, ad esempio, per rendere noti degli accordi privati²³². Potrebbe essere questo il caso dell'udienza contro Teduino? Sarebbe altrimenti difficile comprendere per quale motivo Farfa – che in altre circostanze, come abbiamo avuto modo di vedere, si era dimostrata alquanto scaltra – abbia voluto portare la questione davanti ad un tribunale presieduto dallo stesso accusato, cioè in una situazione in cui era presente un chiaro conflitto d'interessi. Ratificando davanti a tutti tale patto, l'abbazia avrebbe ottenuto anche un altro vantaggio: prevenire un possibile futuro tentativo di appropriazione dei beni da parte del conte; un'eventualità che magari Ugo voleva evitare, visto e considerato quanto prescriveva il diritto longobardo in merito al possesso continuativo di un bene²³³. Ai notabili della società sabina intervenuti all'udienza veniva così ricordato in modo

229 Citazione ripresa da RF, vol. 3, n. 443.

230 RF, vol. 3, n. 397 (Teduino conte; i fratelli Rainaldo conte e Randuisio), 430 (Rainaldo conte), 443 (Teduino conte).

Sulla famiglia del conte Teduino parleremo nel prossimo capitolo, al paragrafo 2.

231 *Ivi*, n. 443.

232 Wickham, *Justice*, p. 191.

233 Cfr. p. 51, nota 195.

esplicito che i fondi appartenevano di diritto all'abbazia e che Teduino avrebbe potuto godere di essi, ma unicamente in via temporanea.

I placiti rappresentavano dunque soltanto una fase dei procedimenti legali, spesso non quella decisiva, a cui si ricorreva come ultima risorsa, quando non era possibile redimere una controversia in altro modo. Molte liti venivano infatti risolte privatamente, secondo degli accordi extra-giudiziari. I processi erano parecchio costosi in termini economici, sia per il potere pubblico che li doveva organizzare e sia per coloro che volevano accedervi come attori: come abbiamo accennato qualche pagina fa, questi ultimi erano tenuti a versare una somma di denaro, la *mallatura*, per coprire le spese legali²³⁴. Non tutti erano in grado di sostenere tale spesa e non sempre essa era opportuna.

Verosimilmente erano più d'uno i fattori che venivano soppesati quando si doveva scegliere quale via percorrere per arrivare all'appianamento di un contrasto, tra i quali, ad esempio, l'argomento della lite, il tempo intercorso da quando essa era scoppiata, il posizionamento sulla scala sociale della controparte e la situazione politica locale²³⁵. Dobbiamo inoltre ricordare che in quel periodo le corti erano di frequente sprovviste della forza per costringere la parte sconfitta ad attuare la loro decisione, o anche più semplicemente a partecipare alle udienze. Tale aspetto è esemplificato dalla causa contro il monastero dei Santi Cosma e Damiano, il cui abate rifiutò di presentarsi al placito tutte e sedici le volte in cui ricevette la convocazione. In presenza – o forse sarebbe meglio dire in assenza – di convenuti disposti a collaborare, le possibilità per le parti attrici di vedere effettivamente riconosciuti i propri diritti erano spesso scarse. In un documento trådito dal Regesto è contenuta un'interessante affermazione in merito: “Omne vero pactum quod homines faciunt, placitum vocatur, et propter hoc dicitur placitum quia ambabus partibus placet”²³⁶. Anche i processi in tribunale, i *placiti*, prevedevano quindi una qualche forma di compromesso tra le parti, affinché entrambe attuassero pacificamente il provvedimento della corte. Non a caso l'arcidiacono Leone richiese che i testimoni della chiesa di Sant'Eustachio venissero interrogati una seconda volta, onde eludere eventuali contestazioni dei preti romani. Quanto appena detto lascia intendere che il sistema delle assemblee pubbliche e quello extra-giudiziario – formato da arbitrati, compromessi, eccetera – non dovrebbero essere considerati come l'uno opposto all'altro. Secondo Patrick Geary sarebbe meglio pensare alla giustizia altomedievale come ad un unico insieme, costituito al suo interno da parti che coesistevano in modo dinamico²³⁷.

Chris Wickham propone invece un'interessante considerazione riguardo alle fonti di Farfa. Da esse emerge una gamma di soluzioni alle controversie più ampia rispetto alle altre regioni della penisola italiana, permettendoci così di intravedere più distintamente i diversi sentieri attraverso i quali si poteva giungere ad una *definitio* dei conflitti, anche nelle altre parti del *Regnum*²³⁸. Per il periodo 900-1002 il Regesto conserva dodici documenti attestanti una risoluzione informale delle liti²³⁹. Le loro datazioni sono tutte comprese negli anni 990-1000, con un'unica eccezione risalente al 985²⁴⁰. Se ne deduce quindi che anche tali accordi erano parte integrante dell'attività di recupero patrimoniale iniziata da Giovanni III e proseguita dal suo successore Ugo I. Ci troviamo sempre davanti a casi in cui i convenuti si presentavano per *refutare* dei beni posseduti dal cenobio.

234 Cfr. p. 42.

235 Bougard, *La justice...aux IX-X siècles*, p. 136.

236 RF, vol. 3, n. 428.

237 Geary, *Extra-judicial means*, p. 572. Della stessa opinione è anche Bougard, *La justice...aux IX-X siècles*, pp. 136-139.

238 Wickham, *Justice*, p. 232.

239 RF, vol. 3, n. 402, 409, 417, 428, 432-436, 440-442.

240 *Ibid.*, n. 402.

L'autorevolezza dell'azione giuridica dipendeva dal fatto di essere eseguita di fronte a vari testimoni e ad almeno un giudice. Costui disponeva poi la stesura del relativo atto da parte di un notaio²⁴¹. La sua presenza è anche indicativa della fluidità con cui si rapportavano i due tipi di giustizia nella società dell'epoca. Come vedremo tra poco, i benedettini dell'Acuziano e i loro esperti in diritto idearono anche un modo alternativo per concludere questi negozi e fare in modo che essi acquisissero valore legale, allorché, a causa dell'assenza di un *iudex*, non fosse stato possibile conferire loro una dimensione pubblica.

Otto volte sulle dodici totali si trattava di fondi che erano stati precedentemente oggetto di un negozio giuridico. Metà delle volte abbiamo a che fare con contratti di concessione a tempo: tre enfiteusi – indicate di solito dalle fonti come *scripta tertii generis* – ed un livello; nei rimanenti quattro atti si accenna invece a *scripta* non meglio specificati²⁴². I monaci stavano dunque tentando di rientrare nel pieno possesso di *res* cedute a lungo termine secondo un sistema di circolazione della terra che, come messo in luce da Vallerani, aveva funzionato egregiamente nella prima parte del secolo X, per poi entrare pian piano in crisi nei decenni più prossimi al 1000, a Farfa come in altre abbazie della penisola²⁴³.

Il Regesto conserva inoltre un *breve memorationis et refutationis* in cui si trova invece un riferimento ad una sottrazione di beni avvenuta in modo prepotente²⁴⁴. Nel giugno 998 Ugo I si rivolse a Gregorio V ed Ottone III per ricevere giustizia (“*ut legem exinde haberet*”) contro il conte Benedetto, impossessatosi *per vim* della *curtis* sabina di San Getulio con tutte le sue pertinenze. È alquanto probabile che tale questione fosse stata posta all'attenzione delle due autorità in occasione di un placito, poiché il testo riporta che tra la comunità benedettina farfense ed il conte era scoppiata una vera e propria causa legale (“*litis intentio orta fuerit inter Hugonem domini gratia religiosum praesbiterum et monachum atque abbatem [...] et inter Benedictum inclitum comitem*”). La risoluzione venne tuttavia raggiunta al di fuori dell'aula giudiziaria. Il pontefice ed il sovrano agirono infatti da pacieri e condussero le parti “*in pactum et convenientiam*”, in virtù dei quali Benedetto acconsentì a rinunciare formalmente alla chiesa di San Getulio, a due casali situati nei suoi pressi e a metà della *curtis*, potendo però mantenere per sé i due castelli di Tribuco “*cum ripis et appendicibus eorum, cum aedificiis, vel constructura illorum*”.

La *convenientia* era un accordo bilaterale e volontario, stipulato di solito oralmente, che mirava a ristabilire la concordia tra i litiganti, vincolandoli al tempo stesso a degli obblighi reciproci da essi definiti. Il patto poteva essere raggiunto privatamente tra i contraenti, oppure grazie all'intervento di una terza figura che fungeva da mediatore²⁴⁵. Vista la sua flessibilità e il suo carattere amichevole, la *convenientia* fu uno dei mezzi extra-giudiziari di risoluzione delle dispute a cui si ricorse più volentieri nei secoli X-XI. All'interno del gruppetto di atti di cui ci stiamo occupando ve ne sono altri quattro che specificano espressamente l'avvenuto raggiungimento di tale forma di compromesso²⁴⁶.

C'è poi un *breve recordationis* che, a mio avviso, potrebbe al contrario celare una qualche forma di coercizione esercitata dall'abbazia sui convenuti²⁴⁷. Orso e Crescenzo, figli di Giovanni, comparvero davanti all'abate Ugo, al giudice Uberto e vari *adstantes*. Ai fratelli fu richiesto di esibire la documentazione attestante i loro diritti su alcuni terreni a Terenziano, così come essi

241 Nelle *chartae* si specifica sempre la scrittura *per iussionem* del giudice.

242 Enfiteusi: n. 434, 440, 442. Livello: n. 441. *Scripta*: 417, 432, 433, 436.

243 Vallerani, *Scritture e schemi rituali*, p. 125.

244 RF, vol. 3, n. 428.

245 Geary, *Extra-judicial means*, pp. 575-585.

246 RF, vol. 3, n. 402, 409, 435, 442.

247 RF, vol. 3, n. 436.

stessi avevano asserito di essere in grado di fare. La loro risposta fu tuttavia negativa: “dixerunt quod non possent illa habere, et ipsam quoque terram nollent habere, nisi quomodo placeret ipso domno Hugoni abbatibus”. Il fatto che essi sapessero cosa fosse gradito all’abate potrebbe voler dire che le parti si erano parlate, in un modo o nell’altro. È in aggiunta possibile che il loro rifiuto di mostrare i *monimina* fosse legato a pressioni ricevute dai monaci o dai loro uomini; un’eventualità che avevamo tra l’altro già preso in considerazione discutendo su un placito del 994²⁴⁸.

L’atteggiamento insistente con cui l’abbazia tentava di persuadere i suoi concessionari a restituire i possedimenti si manifestava anche in un’altra maniera. Ne parla Maya Maskarinec, alla quale farò dunque ampiamente riferimento²⁴⁹. Alla base di questa strategia, c’è il richiamo ad uno specifico capitolo, il sesto di re Liutprando, emanato nel 713. Esso recita:

“Si quis Langobardus, ut habens casus humanae fragilitatis, egrotaverit, quamquam in lectolo reiaceat, potestatem habeat, dum vivit et recte loqui potest, pro anima sua iudicandi vel dispensandi de rebus suis, quid aut qualiter cui voluerit; et quod iudicaverit, stabilem debeat permanere”²⁵⁰.

Il provvedimento garantiva a qualunque Longobardo, costretto a letto per via di una grave infermità ma ancora in grado di parlare correttamente, il diritto di disporre dei propri beni come meglio desiderava. In questa società un atto di donazione doveva essere accompagnato da una serie di azioni, attuate di fronte a degli uomini liberi e pensate per conferirgli validità. Tale usanza prendeva il nome di *thinx* ed era sempre accompagnata da un contro dono, il *launegild*²⁵¹. Di conseguenza, Liutprando aveva emanato la legge per permettere anche a coloro che non erano in grado di attuare il rituale, per via delle loro condizioni fisiche, di procedere comunque al trasferimento dei loro possedimenti, in modo da garantirsi la salvezza eterna.

Lo stesso sovrano ritornò sulla questione qualche anno più tardi, effettuando un’ulteriore precisazione. Una donazione conclusa senza osservare la consueta procedura doveva essere considerata priva di validità, tranne quando il destinatario era una chiesa, un luogo santo o uno xenodochio²⁵². Ma l’azione giuridica, vista l’assenza del *thinx* e del *launegild*, da cosa traeva forza?

248 Cfr. p. 58.

249 Maskarinec, *Citation of law*.

250 Le leggi dei Longobardi, p. 140; edito anche in MGH, *Legum*, vol. IV, p. 109 (https://www.dmgh.de/mgh_ll_4/index.htm#page/109/mode/1up).

251 Il *thinx* e il *launegild* vennero normati da Rotari. Nel capitolo 172 del suo Editto si legge: “De thinx quod est donatio. Si quis res suas alii thingare voluerit, non absconse, sed ante liberos homines ipsum gairethinx faciat, quatinus, qui thingat et qui gisel fuerit, liberi sint, ut nulla in posterum oriatur intentio” (Le leggi dei Longobardi, p. 52; edito anche in MGH, *Legum*, vol. IV, p. 40; https://www.dmgh.de/mgh_ll_4/index.htm#page/40/mode/1up). Il 175 specifica invece: “De launegild. Si quis rem suam cuicumque donaverit et postea, qui donavit, launegild requisiverit, tunc ille, qui accepit, aut heredes eius, si ausus non fuerit iurare, quod compositum sit, reddat ei ferquido, id est similem, quales in illa diae fuit, quando donatum est; et si iuraverit, sit exsolutus” (Le leggi dei Longobardi, p. 54; edito anche in MGH, *Legum*, vol. IV, p. 41; https://www.dmgh.de/mgh_ll_4/index.htm#page/41/mode/1up).

252 Liutprando 73: “De donatione quae sine launigild aut sine thingatione facta est, menime stare deveat. Quia et sic specialiter in edictum non fuit institutum, tamen usque modo sic est iudicatum: ideo pro errore tollendum hoc scribere in edicti paginam iussimus. Et qui fuerit propinquus parens, ipse succidat, et si ille supraestis fuerit, qui

La risposta a questa domanda viene fornita da un altro capitolo di Liutprando, il numero 54, con cui stabiliva che una *cartola donationis* dovesse essere considerata come una prova legale di possesso²⁵³. Tale documento rappresentava dunque il mezzo attraverso il quale Liutprando 6 poteva essere concretamente attuato.

Tornando a considerare proprio questa legge, possiamo notare che il testo non fa uso dei verbi tipici delle donazioni – ad esempio *donare, dare, offerre, tradere* –, ma presenta al contrario un linguaggio più generico – i termini *iudicare* e *dispensare*. I pratici di diritto al servizio dei monaci farfensi sfruttavano questa ambiguità lessicale, la quale apriva a nuove possibilità interpretative. Così facendo, riuscivano ad impiegare una legge originariamente pensata per le elargizioni *pro anima* anche in contesti differenti, accomunati tuttavia dal precario stato di salute della parte attrice, incapace di spostarsi dalla propria abitazione. Maskarinec fa notare che tra i *brevia* del primo XI secolo ve ne sono alcuni attestanti delle refute di fondi concessi a tempo, alle quali non fu presente alcun giudice²⁵⁴. In questi casi il notaio sfruttava Liutprando 6, citando nella *charta* il suo testo, con lo scopo di fornire al negozio giuridico la legittimità di cui necessitava e di conferire ad un'altra figura, l'attore, il diritto di *iudicare*. È assai verosimile che questo stratagemma prendesse le mosse da un presupposto ben preciso: si poteva donare soltanto ciò che si possedeva a pieno titolo; per restituire qualcosa che era stato conferito *ad tempus*, prima della naturale scadenza dell'accordo, bisognava invece percorrere una via alternativa, quella della refuta.

Questo studio lascia trasparire una crescente attenzione da parte dei monaci nei confronti dei loro concessionari in fin di vita. Potremmo tentare di immaginare i modi con cui riuscivano concretamente a convincerli ad effettuare le rinunce. Abbiamo detto che queste ultime avvenivano di solito alla presenza di un giudice e di alcuni testimoni; erano quindi occasioni organizzate con un certo anticipo. Nei casi di cui parla Maskarinec è al contrario probabile che i cenobiti prendessero l'iniziativa di far visita a queste persone. Iniziavano magari ricordando loro i beni che avevano ricevuto e poi, facendo leva sul loro sentimento religioso e magari anche sulla loro prevedibile angoscia per ciò che li attendeva nella vita ultramondana, li persuadevano a restituirli. In tale maniera l'abbazia otteneva dei possedimenti che potevano essere messi ancora in circolazione, mediante la stipula di nuovi contratti. L'assenza di un giudice a questi episodi andrebbe quindi ricollegata al loro carattere improvvisato. Verosimilmente, non appena venivano a sapere delle gravi condizioni di salute in cui versava un loro concessionario, l'abate e i suoi uomini si mettevano subito in moto, visto e considerato che non erano in grado di prevedere quanto tempo avrebbero avuto a disposizione²⁵⁵.

La strategia che ci ha presentato Maya Maskarinec è degna di nota anche per un altro motivo. È un ulteriore indizio – oltre a quelli già forniti dai placiti romani – della notevole sofisticatezza giuridica raggiunta dagli esperti di diritto sabini: profondi conoscitori delle leggi longobarde,

ipsam donationem sine launigild dedit, possit eam a se recolligere. Excepto si in ecclesiam aut in loca sanctorum aut in exeneodochio pro anima sua aliquit quiscumque donaverit, stabile deveat permanere, quia in loga sanctorum aut in exeneodochio nec thinx nec launigild impedire devit, eo quod pro anima factum” (Le leggi dei Longobardi. p. 180; edito anche in MGH, *Legum*, vol. IV, p. 137; https://www.dmgh.de/mgh_ll_4/index.htm#page/137/mode/1up).

253 “De possessionem. Si quis cartolam donationis per gairethinx facta aut per susceptum launigild, vel forte comparatione ostenderit, et res ipsas unde legitur non possederit, et dixerit quod ei monimem suum absentatum fuisset: si per triginta annos et super possessio ipsa fuerit, non habeat adversus eum qui possedit, facundia loquendi cum monimem ipsum, quod ostendere videtur; nisi ipse firmiter possedeat, qui per triginta annos possedit, quia iam gloriose memorie Grimoald rege per triginta annorum possessione institutum est. Nam si intra triginta annos possessio ipsa fuerit, pontificium habeat cum monimine suo dicendum quod voluerit; et ipse, qui possederit, secundum edictum respondeat” (Le leggi dei Longobardi, p. 168; edito anche in MGH, *Legum*, vol. IV, pp. 128-129; https://www.dmgh.de/mgh_ll_4/index.htm#page/128/mode/1up).

254 Si veda ad esempio RF, vol. 3, n. 476.

255 Sulle citazioni di leggi nei documenti si veda anche De Angelis, *Movable laws?*.

avevano le capacità per sfruttarle al meglio, trovando sempre il modo di andare incontro alle esigenze di chi richiedeva la loro assistenza. La difesa dei diritti di Farfa era senza dubbio in ottime mani.

2. “Ad augmentum bonorum huius sacri cenobii”: le *cartolae*

2.1 Il patrimonio dell'abbazia di Farfa nell'alto medioevo

Veniamo ora ai mezzi grazie ai quali le fondazioni religiose come Farfa riuscivano ad accrescere i loro patrimoni: le *cartolae*. Torniamo per un momento al grafico a pagina 34. All'interno di questa tipologia documentaria spiccano distintamente le colonne delle donazioni (26 in tutto) e delle permutate (35)²⁵⁶; per l'intervallo di tempo compreso tra il 901 e il 1002 il Regesto conserva invece soltanto un'*offersio* ed una vendita²⁵⁷.

Prima di partire con la nostra analisi, sarebbe tuttavia opportuno definire meglio la localizzazione delle principali basi patrimoniali dell'abbazia, in modo da individuare anche le aree nelle quali era maggiormente interessata ad espandersi. Le *heatmap* nelle pagine seguenti raffigurano la concentrazione del patrimonio di Farfa nel X secolo, a partire dalle informazioni ricavate dal Regesto²⁵⁸. Per ciascuna apparizione di ogni singolo bene fondiario è stato assegnato un punto su ciascuna cartina; l'aggregazione di tutti i punti in una medesima area fornisce un'idea riguardo alla concentrazione degli interessi fondiari del monastero all'interno della stessa. Tanto maggiore sarà il raggruppamento e tanto più intenso sarà il colore in quella determinata zona. Questa forma di rappresentazione grafica comporta un certo grado di approssimazione, a sua volta determinato dalla mancanza di accuratezza delle fonti. Non sempre, infatti, i testi di Gregorio da Catino specificano l'estensione o la natura delle *res* oggetto dei negozi giuridici, rendendo assai complicata l'attuazione di altre possibilità.

L'*Illustrazione 2* è speculare alla prima – i dati sono esattamente gli stessi – ma fa risaltare le azioni giuridiche mediante le quali l'abbazia riuscì ad accrescere o recuperare il suo patrimonio nel X secolo. La cartina è interessante poiché permette di cogliere alcuni aspetti riguardanti le strategie patrimoniali del cenobio. Emerge con estrema chiarezza, ad esempio, che le permutate venivano concluse all'interno di una regione estremamente vasta, la quale abbracciava entrambi i versanti della dorsale appenninica. Non è un particolare casuale. Come vedremo nel prossimo paragrafo, le

²⁵⁶ Donazioni: RF, vol. 3, n. 341, 372, 374-378, 381-383, 395, 387, 390-391, 394, 408, 412, 414, 421-422, 444; vol. 4, n. 727; vol. 5, n. 1229-1230, 1269; LL, vol. 1, n. 395. Un documento è stato copiato 2 volte: n. 385 e 1230.

Permute: RF, vol. 3, n. 344-347, 350-353, 355-370, 384, 386, 392-393, 396, 403, 410; vol. 4, n. 725-726; LL, vol. 1, n. 145, 233.

²⁵⁷ *Offersio*: RF, vol. 3, n. 343. Vendita: RF, vol. 3, n. 348.

²⁵⁸ Ringrazio vivamente Marco Orlandi per l'aiuto prestatomi nella realizzazione di tutte le mappe della tesi.

commutationes erano il mezzo privilegiato dalle istituzioni religiose per muovere e razionalizzare i loro patrimoni. Le donazioni interessavano al contrario risorse condensate in un'area più ristretta: prima di tutto la Sabina, con qualche eccezione proveniente da *Amiternum*. Un discorso simile vale anche per le refute. Si tratta di un indizio che lascia intuire la gravità della crisi vissuta in quel periodo dalla comunità benedettina, la quale incontrava delle serie difficoltà anche solo nel mantenere la presa sulle *res* più prossime all'Acuziano. La situazione era differente nel caso della giustizia formale. Grazie alle assemblee placitarie il monastero fu in grado di recuperare fondi su un territorio che aveva indicativamente la forma di un triangolo, i cui vertici erano rappresentati da Rieti, Roma e la Marsica. Tale situazione era con verosimiglianza legata ad un paio di aspetti. Il primo ha a che vedere con gli itinerari prescelti dai *missi* ottoniani, a cui spettava l'incombenza di scegliere dove si sarebbero riuniti i tribunali; il secondo potrebbe invece concernere i rapporti tra Farfa e Roma, il principale centro di potere nel Lazio. Nel paragrafo 7 del terzo capitolo avremo infatti modo di mettere in evidenza che l'espansione patrimoniale dei gruppi eminenti della città interessò maggiormente proprio le zone a sud di Rieti.

Iniziamo dalla Sabina. Qui i possedimenti dell'abbazia erano ovviamente amplissimi. Si erano costituiti già nel secolo VIII, grazie alle generose elargizioni di beni fiscali da parte dei duchi di Spoleto e dei sovrani longobardi. Nello scorso capitolo abbiamo accennato alla dotazione di Faroaldo II (703-718), confermata nel 705 da Giovanni VII (705-707)²⁵⁹. La lettera con cui Tommaso di Moriana veniva presentato al pontefice è in realtà alquanto vaga in merito alla natura dei beni concessi: dopo aver menzionato la restaurazione del cenobio, il testo si limita semplicemente a segnalare che i monaci avevano ricevuto “*aliquas donationes nostras (cioè del duca Faroaldo) in cespitibus vel servis et coloniciis*”. Ritroviamo la stessa genericità anche nel privilegio papale²⁶⁰. Gregorio da Catino fornisce qualche informazione in più nel suo *Chronicon*, asserendo che il duca aveva compiuto svariate donazioni in favore di San Tommaso e dei suoi confratelli, le quali erano tutte attestate dai relativi documenti (“*paginas*”)²⁶¹. La comunità benedettina era così entrata in possesso di undici *curtes*, i cui nomi non vengono tuttavia specificati, comprendenti in totale 11000 moggi di terra²⁶².

Nel 746 Farfa beneficiò di un altro conferimento di beni, ad opera questa volta del duca Lupo (745-752). Inizialmente costui fece dono di una *petia* di terreno nel bosco di San Giacinto, che si estendeva nell'area vicina al versante meridionale del monte Acuziano²⁶³. Qualche mese dopo lo stesso ufficiale pubblico, desideroso di conquistare la salvezza eterna per la propria anima e per quella di re Ratchis (744-749; 756-757), decise di rimpolpare la sua concessione, offrendo l'intero *gualdus* ai cenobiti²⁶⁴. Come lascia intendere la definizione confinaria, la sua estensione doveva essere considerevole: “*qui (il bosco) est terminatus usque rivum Currisem, et pertransit recte in aquam transversam, deinde in gualdum Pontianum, per rivum de ipso Pontiano usque in Tyberim*”.

259 RF, vol. 2, n. 1, 2.

260 “*Post cuius ad Deum excessum, dum tantam religionem sedule Deo deservientium agnosceret gloriosus filius noster Farualdus dux Spoletanus, etiam ipse pro Dei amore, et sustentatione ibidem tecum deservientium Deo, habitacula quaedam, et loca, atque cultores, per donationis paginam contulit, et collaturum se pollicetur, ut sint qui pro eo, eiusque progenie orationum hostias frequenter offerant Deo*”.

261 CF, vol. 1, p. 135 (“*Et cum ceu novus hospes in hoc iam invento loco una cum aliquantibus discipulis pauperrime moraretur, Faroaldus gloriosus dux Spoletanus, in somnis a beata Dei Genitrice iussus, multas ei expensas direxit, plurimasque donationes precepti per paginas huic sancto monasterio concessit*”).

262 *Ivi*, pp. 135-136 (“*huic sacro cenobio et domno Thomæ optulerit undecim curtes, et perrarum singulas modia terrarum undecim milia simul congruentia*”).

263 RF, vol. 2, n. 10. Il bosco deve il suo nome al martire Giacinto. Per saperne di più sui culti religiosi in Sabina rinvio a Gnocchi, *Contributo ad un'indagine sui culti farfensi*.

264 RF, vol. 2, n. 11.




Illustrazione 1: Concentrazione del patrimonio di Farfa nel X secolo




Illustrazione 2: Le azioni giuridiche con cui Farfa accrebbe il suo patrimonio nel X secolo

Questa acquisizione rivestiva un ruolo di primaria importanza per gli interessi economici dei monaci. Un terreno boschivo poteva infatti essere sfruttato in tanti modi diversi; per la caccia e la raccolta, ad esempio, così come per il taglio del legname ed il pascolo degli animali²⁶⁵. In aggiunta la sua vicinanza all'abbazia lo rendeva anche facile da controllare e gestire, almeno teoricamente. Ho utilizzato l'avverbio *teoricamente* perché il Regesto conserva le *notitiae* di liti, scoppiate negli anni immediatamente successivi alla donazione di Lupo, che avevano per oggetto delle porzioni del bosco di San Giacinto²⁶⁶. La seconda, datata all'aprile 747, è forse la più interessante. Conserva il resoconto di un'*inquisitio* compiuta dal messo regio Insario, il quale – accompagnato dal notaio Andreate, il gastaldo di Rieti Immo ed altre figure appartenenti alla società sabina²⁶⁷ – percorse l'area per giudicare le rivendicazioni di alcuni abitanti del luogo. Il quadro che emerge non ritrae una zona coerente e unitaria, come potrebbe far immaginare la determinazione dei confini nel documento emanato da Lupo, e nemmeno un territorio abbandonato interamente all'incolto ed alla vegetazione. All'interno del *gualdus* erano infatti presenti anche fondi dedicati alla produzione agricola ("casales"). Una parte delle lagnanze, riguardante dispute confinarie, venne risolta in modo abbastanza sbrigativo ricorrendo alle necessarie misurazioni dei terreni; l'altra riguardava

265 Per approfondire il tema rinvio a Andreolli – Montanari (a cura di), *Il bosco nel Medioevo*; Dattero (a cura di), *Il bosco*; Wickham, *European forests*.

266 RF, vol. 2, n. 22, 30.

267 Tra di esse ritroviamo anche Pando, il *marepahis* ("marepasso" nella fonte) protagonista di una lite contro Farfa nel 781. Ne abbiamo parlato brevemente nello scorso capitolo (cfr. pp. 22-23).

invece diritti di possesso, che i residenti del luogo vantavano in virtù di alienazioni e concessioni accordate dagli ufficiali ducali. Secondo Marios Costambeys si tratterebbe di una lampante dimostrazione, per quest'altezza cronologica, della scarsa capacità delle autorità pubbliche spoletine nell'esercitare un effettivo controllo sui beni fiscali²⁶⁸.

Il duca Lupo si prodigò anche in altre elargizioni pie a favore di Farfa, aggiungendo così ulteriori tasselli alla nascente potenza fondiaria dell'abbazia. Nel giugno 747 egli si trovava a Pavia, dove, su espresso ordine di re Ratchis, donò il casale Torre, che era contiguo al bosco di cui abbiamo appena parlato²⁶⁹. Qualche mese più tardi, in autunno, lo ritroviamo invece di nuovo a Spoleto. Nel palazzo ducale emanò un precetto con il quale poneva il monastero di San Pietro in Classicella sotto la giurisdizione dei cenobiti dell'Acuziano²⁷⁰. Negli anni successivi questi ultimi beneficiarono anche di altre concessioni da parte di Lupo, le quali furono formalmente confermate nel 751 da un diploma di Astolfo (749-756)²⁷¹.

Lo stesso sovrano fu protagonista di alcune concessioni all'abbazia. Anche se il relativo atto non è stato trascritto nel Regesto, sappiamo, ad esempio, che accordò altri due boschi, situati ad Alegia e Turrita. Ne parla un documento ratificato dal duca Teodicio (763-773) nel marzo 765²⁷². Leggendo il testo, veniamo a sapere che Teodicio aveva inizialmente decretato la reintegrazione di entrambe le aree nei possedimenti pubblici, poiché l'abbazia non aveva rispettato i loro confini, sfruttando in tal modo una superficie più ampia di quella prestabilita ("ipsam mensuram in utrisque gualdis amplius tenuisse suprascriptum monasterium"). L'abate Alano (761-770) aveva dunque inviato il suo confratello Baroso a Spoleto, con l'obiettivo di intavolare una discussione con le autorità longobarde²⁷³. Le parole del monaco riuscirono effettivamente ad ammorbidire la posizione del duca, il quale, alla fine, acconsentì a trovare una soluzione di compromesso. Farfa restituì al fisco regio l'intero bosco di Alegia – il quale le venne comunque donato di nuovo dallo stesso Teodicio nel 772²⁷⁴ –, mentre poté mantenere quello di Turrita. Alla fondazione religiosa fu inoltre riconosciuto il diritto di far pascolare due mandrie ("turmae") di giumenti e duemila pecore nelle selve regie di Ascle, Rivo curvo e Monte calvo.

Il fatto che i monaci fossero impegnati nell'allevamento è un particolare degno di interesse. Per portare avanti questa attività, soprattutto quando coinvolgeva un numero ingente di capi di bestiame, era indispensabile il sostegno del *publicum*: l'unico che, date le enormi estensioni dei beni fondiari a sua disposizione, era in grado di fornire i terreni su cui gli animali potevano pascere²⁷⁵. Teodicio ampliò i diritti di pascolo di Farfa nel 767²⁷⁶. In quell'occasione permise a dieci mandrie e duemila pecore dell'abbazia di accedere ai *gualdi* fiscali reatini e specificò, in aggiunta, che la concessione era valida anche per i mesi estivi ("aestivo tempore"), durante i quali gli animali del cenobio avrebbero brucato l'erba in tranquillità assieme agli armenti pubblici.

268 Costambeys, *Power and patronage*, pp. 77-78. Sul ducato di Spoleto si veda Gasparri, *Il ducato longobardo di Spoleto*.

269 RF, vol. 2, n. 12.

270 *Ivi*, n. 13. Su questa fondazione religiosa si veda Mancinelli, *Proposta per l'ubicazione del "monasterium Sancti Petri in Classicella"*.

271 *Ivi*, n. 18. Le altre donazioni di Lupo si trovano ai n. 14-17, 28.

272 *Ivi*, n. 58. Il documento riporta che "galdus Alegia et Turrita concessi fuissent per praeceptum a domno bonae memoriae Haistolfo rege in monasterio sanctae Dei genitricis Mariae quod situm est in Acutiano".

273 Per un approfondimento sulle figure degli abati e dei monaci tra i secoli VIII e IX si veda Costambeys, *Power and patronage*, pp. 133-163.

274 RF, vol. 2, n. 80.

275 Costambeys, *Power and patronage*, p. 79.

276 RF, vol. 2, n. 76.

Anche il successivo duca di Spoleto, Ildebrando (774-789), si dimostrò alquanto prodigo nei confronti dei religiosi dell'Acuziano. La sua prima elargizione tramandata dal Regesto risale al 774 ed aveva per oggetto un'altra zona boschiva, a *Tancies*, corrispondente con ogni probabilità all'odierno monte Tancia, che si trova qualche chilometro a nord dell'abbazia²⁷⁷. Le successive concessioni riguardavano invece beni di natura differente; non più aree in buona parte incolte o montuose, ma possedimenti organizzati per lo sfruttamento agricolo del suolo, come le *curtes*, i *fundi* o le *massae*²⁷⁸.

Torniamo ora al X secolo. Sfogliando le *chartae* trascritte da Gregorio da Catino emerge distintamente un dettaglio: l'assenza di donazioni di beni fiscali da parte delle autorità pubbliche. I principali benefattori dell'abbazia in questo periodo furono infatti dei privati²⁷⁹. Grazie alla loro generosità Farfa riuscì comunque ad entrare in possesso di beni già ben strutturati, il cui valore economico era sicuramente notevole. Analizziamo un esempio. Con la speranza di ottenere la grazia divina, i coniugi Ingebaldo e Teodoranda decisero di cedere all'abate Campo e a tutta la congregazione del monastero due terzi dei casali e del castello di Bucciniano (l'odierna frazione di Bocchignano, nel comune di Montopoli di Sabina, situata una manciata di chilometri a nord di Farfa), continuando a riservare per se stessi la rimanente porzione²⁸⁰. Ingebaldo non era un personaggio qualunque. Di origine franca, nel documento viene ricordato come *dux et rector territorii Sabinensi*; il matrimonio con Teodoranda, figlia del *consul et dux* Graziano da Roma, gli aveva consentito di legarsi alle famiglie aristocratiche dell'antica capitale imperiale. Subito dopo marito e moglie stipularono un altro negozio giuridico con i cenobiti, tramite il quale i beni appena alienati furono ricompresi "diebus vitę illorum" all'interno del loro patrimonio²⁸¹. I due coniugi scomparvero prima del luglio 961, quando i casali ed il *castrum* di Bocchignano, tornati tra le pertinenze dell'abbazia, fecero parte di una cospicua concessione di cui poterono beneficiare Adenolfo, detto Azo figlio di Andrea, e tutti i suoi eredi fino alla terza generazione²⁸².

Ingebaldo e Teodoranda potrebbero aver avuto anche dei discendenti, sui quali, tuttavia, i documenti farfensi non forniscono altro che fugaci accenni nelle definizioni confinarie. L'indizio che lascia supporre che si tratti proprio dei loro eredi è la localizzazione dei beni: Roma, presso le Terme alessandrine. Nel verbale del placito contro i preti di Sant'Eustachio si specifica che un lato dei possedimenti delle fondazioni religiose contese era adiacente ad una "curtis et cripta quam detinet Lambertus filius Aldonis, et criptae quas detinent haeredes Ingebaldi et Azonis"²⁸³; un terreno accordato per tre generazioni da Giovanni III nel 991 era invece posizionato vicino ad una "cripta et arcus heredum Ingebaldi"²⁸⁴.

Concentriamoci ancora per un momento sui possedimenti a Bucciniano. Le vicende riguardanti il castello, uno dei più antichi di tutta la Sabina, non si esauriscono con il contratto del 961. Ce ne parla Ugo I nella sua *Exceptio relationum*, un breve scritto composto negli Venti del secolo XI, nel quale l'abate denuncia le angherie commesse dal potente gruppo familiare dei

277 *Ivi*, n. 91.

278 *Ivi*, n. 93, 94, 96, 113, 116, 137. Per un approfondimento sui sistemi di coltivazione della terra nella Sabina e nel Lazio medievali rinvio a Costambeys, *Power and patronage*, pp. 184-208; Toubert, *Les structures*, pp. 199-300.

279 Degli atti privati parlano Bougard, *Actes privés et transferts patrimoniaux*; Bougard, *Tempore barbarici?*; Brown – Costambeys – Innes – Kosto (ed. da), *Documentary Culture and the Laity*; Cammarosano, *Italia medievale*.

280 RF, vol. 3, n. 372.

281 LL, vol. 1, n. 221. Si tratta di un caso di precaria oblata, un tipo di concessione a tempo che analizzeremo meglio nel paragrafo 3 di questo capitolo.

282 *Ivi*, n. 217.

283 RF, vol. 3, n. 426. Cfr. paragrafo 1.2 di questo capitolo per maggiori informazioni su questo processo.

284 LL, vol. 1, n. 404.

Crescenzi ai danni del suo monastero²⁸⁵. I fratelli Crescenzio e Giovanni – figli del conte di Sabina Benedetto, a sua volta nipote di papa Giovanni XV (985-996), e della sua prima moglie Teoderanda – avevano occupato, poco dopo il 1000, una quota abbastanza consistente del patrimonio farfense, localizzata in una zona vicina all’Acuziano. I suoi punti cardine erano i *castra* di Tribuco (facente parte anch’esso dell’odierno comune di Montopoli di Sabina) e, appunto, Bucciniano. Qualche anno più tardi Enrico II (1014-1024), mentre soggiornava nella penisola dopo la sua incoronazione imperiale, dispose che tutti i vescovi e gli abati gli comunicassero le “res perditas suarum aecclesiarum, qualiter et quando perdiderint vel a quibus detinerentur”²⁸⁶. Il combattivo Ugo non si fece pregare una seconda volta e ne approfittò subito per citare in giudizio i figli del conte. L’esito del placito, tenuto sotto la presidenza del sovrano e di Benedetto VIII (1012-1024), fu favorevole al partito monastico. Enrico II si rivolse dunque al vescovo di Roma chiedendogli: “Domne papa, date mihi vestros milites, qui cum meis vadant, ut capiant mei monasterii castella”²⁸⁷. La richiesta è degna di nota poiché esprime, attraverso l’aggettivo *meus*, il legame tra la corona e la comunità cenobitica. Trattandosi di una fondazione religiosa regia, Enrico II aveva il dovere di difenderla. Quanto appena detto ci riporta al *mundeburdio*, il quale poteva dunque tradursi anche in una forma di protezione alquanto risoluta, quella garantita cioè dalle armi²⁸⁸.

Tale spedizione non ebbe però luogo. L’imperatore, che doveva tornare nei suoi domini transalpini, non poté far altro se non reinvestire solennemente Ugo dei possessi sottratti e chiedere al pontefice di provvedere a risolvere nel concreto la questione, ponendo l’abate sotto la sua tutela²⁸⁹. Visto che i Crescenzi tentavano di sfruttare l’assenza del sovrano per intimidirli con le minacce, i monaci chiamarono subito in causa “predictum senioem”, cioè Benedetto VIII, il quale cominciò i preparativi per l’assedio dei castelli. L’attacco fu rapido e le strutture fortificate non ressero all’urto dei *militēs* papali. A quanto pare, stando almeno al racconto di Ugo, gli uomini di Giovanni e Crescenzio erano stati intimiditi da quanto accaduto nei giorni precedenti: ad un prolungato periodo di siccità, erano seguite delle piogge talmente forti da far straripare i corsi d’acqua della zona. Vedendo in tali eventi un segno della potenza divina, i difensori erano poco motivati a combattere, lasciando così via libera ai nemici²⁹⁰. Alla fine i *castra* furono restituiti a Farfa, “sicut domino Deo placuit et predictus imperator rogavit, et ipse domnus papa complevit”²⁹¹. Nel 1019 arrivò anche il diploma di conferma, con il quale l’imperatore poneva definitivamente fine alla diatriba²⁹².

Riprendiamo ora il filo del discorso sulle donazioni ricevute da Farfa nel X secolo. Abbiamo visto che in alcuni casi si trattava di porzioni di beni consistenti; in altri possiamo al contrario immaginare che il valore economico dei fondi non dovesse essere particolarmente elevato.

285 Edita in CF, vol. 1, pp. 59-70 (da ora indicata in nota con ER). I fatti che ora vedremo sono narrati alle pp. 67-70 ed anche in RF, vol. 3, n. 491, 492.

286 ER, p. 68.

287 *Ibid.*

288 Manganaro, *Protezione regia*, p. 135. Sul *mundeburdio* si veda il paragrafo 1.1 di questo capitolo.

289 “Tunc consensu predicti pape et cunctorum iudicum consilio reinvestivit me (cioè Ugo I) imperator de ambobus predictis castellis cum suis pertinentiis, et commendavit me in manu pape in sua fide, ut si animam suam diligeret, mihi restitueret” (ER, p. 68).

290 “Illis denique qui erant intus, per viginti dies et eo amplius arefacti pro nimia aque siccitate ablate, quadam die inundatio pluvie erupit ex omnibus partibus ipsis castelli, ita ut rivuli essent turbidi. Tunc ceperunt vascula et pannos extra mansiones ordinare, ut aquis replerentur; sed tantum non pluit infra ipsum castellum, ut aliquod minimum vas impleri posset. Hoc illi videntes pavidi, Dei cognoscentes virtutem, sequenti die in manibus domni pape etiam ipse Crescentius et omnes se tradiderunt et castellum ei reddiderunt” (ER, p. 69).

291 ER, p. 69.

292 RF, vol. 3, n. 525; edito anche in MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. III, *Heinrici II et Arduini diplomata*, p. 519, n. 405 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_h_ii/index.htm#page/519/mode/1up).

Vediamo giusto un esempio. Nel dicembre 947 Ansarico figlio di Benedetto cedette un terreno “ubi dicitur Cisternula”, sperando di garantirsi così la salvezza eterna²⁹³. Nel documento non viene riportata l’ampiezza del fondo, così come non è presente nemmeno alcun elemento che ci permetta di individuare l’utilizzo a cui era destinato. Anche la determinazione dei confini è alquanto anonima: “A capite usque ripam Regianae, et a pede usque rigum Mantellae, a III latere terra Leonis, a IV latere Franconis”. L’unico particolare di una qualche utilità, ai fini della localizzazione del possedimento, è Regiana, una località situata in Sabina²⁹⁴. Alienazioni di questo tipo permettevano dunque ad un patrimonio, già assai vasto, di continuare a crescere pian piano, un appezzamento alla volta.

Avevano probabilmente un valore un po’ più elevato la terra e la vigna che Ainaldo figlio di Mastal offrì al monastero assieme ad alcuni *mobilia*, quando, negli anni in cui era abate Rimo (circa 920-924), decise di dedicarsi alla vita monastica con il consenso della moglie Agata²⁹⁵. Il testo specifica inoltre che la superficie era già stata dissodata (“pastinata”). Questa è anche l’unica *offersio* risalente agli anni 901-1002 ad esserci stata trasmessa dal nostro Gregorio. Spostandoci ancora una volta indietro nel tempo fino ai secoli VIII-IX possiamo invece trovarne più d’una²⁹⁶. Le oblazioni erano un altro modo attraverso il quale le famiglie si rapportavano con le istituzioni ecclesiastiche. Tale legame risultava più saldo quando i benefattori erano a loro volta connessi all’ambiente sociale dell’area in cui le fondazioni sorgevano, poiché permetteva loro di imprimere una prospettiva locale alla politica delle comunità religiose²⁹⁷. Cosa siamo in grado di dire sul gruppo parentale di Ainaldo? La risposta è alquanto desolata: niente. Egli compare solamente nell’atto appena visto, mentre il padre è del tutto assente nelle fonti farfensi.

Possiamo tuttavia tentare alcune considerazioni riguardo ai beni traditi da coloro che decidevano di consacrare la propria vita a Dio. Dato che il Regesto conserva una decina di *offersiones* fino al 787, Costambeys si è chiesto per quale motivo ne siano sopravvissute in un numero così limitato, e perché proprio queste dieci. Egli nota un elemento: queste oblazioni sono tutte accomunate dal trasferimento di possedimenti fondiari. È dunque plausibile ritenere che esse siano le uniche monacazioni in cui vennero ceduti dei terreni, in quanto in queste circostanze si optava preferibilmente per ricchezze mobili, per cui non si rendeva indispensabile la redazione di una *charta*²⁹⁸. Secondo il mio modesto punto di vista, lo stesso potrebbe valere anche per il caso di Ainaldo nel X secolo. Dobbiamo infatti tener presente che all’epoca il patrimonio dell’abbazia era ormai assai ampio e che, come abbiamo sottolineato più di una volta, essa ebbe serie difficoltà a controllarlo al meglio. Inoltre la documentazione sottolinea ripetutamente la necessità dei cenobiti di avere a disposizione il denaro per finanziare i lavori di ricostruzione degli edifici sull’Acuziano, bruciati durante le razzie saracene²⁹⁹.

Anche nella zona di *Amiternum* le prime acquisizioni da parte di Farfa si devono all’iniziativa del *publicum*³⁰⁰. Nel 763 Teodicio donò ai monaci dell’Acuziano le decime di grano della *curtis* locale, assieme a quelle di vino che il Ducato raccoglieva ad *Interocrum* (l’odierna Antrodoco, in provincia di Rieti). Dalla concessione erano invece esclusi 12 moggi di cereali, già destinati alla

293 RF, vol. 3, n. 382.

294 Viene nominata anche nei seguenti documenti del Regesto: vol. 3, n. 376, 383; vol. 5, n. 1229.

295 RF, vol. 3, n. 343.

296 RF, vol. 2, n. 54, 55, 64, 81, 92, 98, 111, 112, 118, 119, 123, 140, 145, 155, 156, 167, 180, 252, 281.

297 Costambeys, *Power and patronage*, p. 138.

298 *Ivi*, p. 139-140.

299 Cfr. p. 16, nota 45.

300 Sul patrimonio di Farfa in Abruzzo si vedano Feller, *Les Abruzzes médiévales*, pp. 150-157; Pani Ermini, *Possessi farfensi nel territorio di Amiterno*.

chiesa amiterlina di San Vittorino³⁰¹. Tale concessione fece da apripista per una serie di elargizioni di privati nei decenni successivi, le quali ampliarono non poco il patrimonio abbaziale nell'area già prima dell'anno 800³⁰². Gli atti di donazione continuarono anche nel secolo seguente³⁰³. Nel frattempo il cenobio aveva iniziato un'opera di organizzazione e razionalizzazione dei suoi possedimenti nella regione attraverso la stipulazione di permutate³⁰⁴.

Le *res farfensi* nell'area continuarono a crescere anche durante il X secolo. La prima acquisizione di beni a *Praetorium*, l'attuale frazione di Preturo nel territorio comunale de L'Aquila, avvenne negli anni in cui era abate Pietro (890-919)³⁰⁵. Ad essi si aggiunse la *curtis* donata da Remedio da Bevagna nel 928, con tutte le sue "terrae et vineales casalinae cum pomis et arboribus, silvis, salictis, olivetis fructiferis et infructiferis, aquis aquarumque decursibus, et cultum vel incultum, omnia et in omnibus ad ipsam curtem pertinentibus"; sei anni dopo fu invece la volta dei 12 moggi di terra venduti a Ratfredo (924-936) per 100 soldi dai fratelli Elperino e Drogone³⁰⁶. Il possedimento, situato "in loco quem nuncupamus Montem Aureum, ubi ipsum castellum aedificatum est", costituiva l'eredità lasciata dal loro padre, il franco Hatto. La localizzazione di tale rilievo montuoso all'interno del territorio di *Praetorium* è attestata da un altro documento del Regesto. Si tratta di un elenco assai esteso delle famiglie che avevano ricevuto in concessione i fondi dell'abbazia: tra i beni tenuti dai figli del conte Teduino e di Randuisio c'era il "castellum de Monte Aureo destructum in Pretorio"³⁰⁷. Il possesso del *castrum* venne confermato a Farfa anche da due diplomi, emanati rispettivamente dagli imperatori Enrico IV (1084-1105) nel 1084 ed Enrico V (1111-1125) nel 1118³⁰⁸. Letizia Pani Ermini segnala inoltre che i resti della struttura fortificata sono visibili ancora oggi sul colle che si erge nelle immediate vicinanze di Preturo³⁰⁹.

I monaci possedevano anche altri beni a *Praetorium*; tuttavia non siamo in grado di ricostruire come siano entrati a far parte delle loro pertinenze. In una permuta conclusa nel 959 dall'abate Campo (936-962) con Adelolfo, figlio di Adelolfo da *Amiternum*, la parte monastica rinunciò a 10 moggi di terreno nella suddetta località, ricevendone 12 "in loco qui vocatur Collectarius, ubi dicitur Formulae"³¹⁰. *Collectarius* si trovava sempre nella zona di *Amiternum* e corrisponde al moderno paesino di Collettara. Il toponimo *Formulae* potrebbe invece essere legato alla presenza di un acquedotto – *formellus* in latino –, i cui resti sono stati rinvenuti dagli scavi archeologici³¹¹.

Questo non fu l'unico scambio che vide coinvolti Campo e il patrimonio abbaziale nel territorio amiterlino³¹². L'ultima *commutatio* venne invece stipulata nel novembre 986 da Giovanni III e dal conte Teduino³¹³. Grazie ad essa l'abbazia riuscì a incamerare una notevole estensione di terreni, rafforzando non poco la propria presenza nella zona: 101 moggi ed 1 *quartarium* suddivisi in sedici

301 RF, vol. 2, n. 53. Sulla chiesa di San Vittorino si veda Pani Ermini, *Il santuario di San Vittorino*.

302 RF, vol. 2, n. 85, 86, 108, 118, 143, 152, 153.

303 *Ivi*, n. 157, 174, 231, 255, 262, 278.

304 RF, vol. 2, n. 280; vol. 3, n. 331, 339.

305 CF, vol. 1, p. 233.

306 RF, vol. 3, n. 341, 348.

307 RF, vol. 5, n. 1280. La citazione è a p. 277.

308 *Ivi*, n. 1099 ("In Amiternis: castellum quod vocatur Petrorium, cum omnibus suis pertinentiis"); 1318 ("in Amiterno, castro Praetorio"). Il diploma di Enrico IV è anche edito in MGH, *Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, vol. VI, *Heinrici IV diplomata*, edizione: 1077-1106, p. 472, n. 358 (link alla digitalizzazione: https://www.dmgh.de/mgh_dd_h_iv_2/index.htm#page/472/mode/1up).

309 Pani Ermini, *Possessi farfensi*, p. 49.

310 RF, vol. 3, n. 366.

311 Pani Ermini, *Possessi farfensi*, p. 50.

312 RF, vol. 3, n. 355, 356, 369.

313 RF, vol. 3, n. 403. Vedremo la storia del conte Teduino e della sua famiglia nel prossimo capitolo, al paragrafo 2.

appezzamenti. La parte monastica rinunciò invece ad una *petia* ampia 100 moggi nel Reatino, presso la località di *Ad illas vascas*, “ubi ipsa rocca stare videtur cum petris et muris et casis qui ibi sunt aedificatae, et cum lignaminibus, et cum introitu et exitu suo, et omnibus aedificiis suis”. Non dovrebbe sorprendere una tale differenza nel numero dei terreni, poiché era un elemento abbastanza comune nelle permutate tra laici ed enti ecclesiastici. Visto che i loro patrimoni si erano ampliati nel tempo attraverso l’accumulo di una gran mole di donazioni pie, vescovi e abati erano infatti molto più avvezzi dei contraenti laici a gestire beni dispersi a macchia di leopardo all’interno del medesimo territorio³¹⁴.

Inoltre, come questa permuta dimostra, Farfa controllava notevoli estensioni di terreno e vari immobili anche a Rieti³¹⁵. La maggior parte dei toponimi di cui è possibile identificare la localizzazione – ad esempio *Balneus vetus*, Acupenco o Nebiano³¹⁶ – era situata al di fuori della cinta muraria romana. I cartulari dell’abbazia specificano talvolta il tipo di sfruttamento a cui erano destinati i terreni in questa zona: ciò che salta innanzitutto all’occhio è la presenza di vitigni nelle immediate vicinanze delle mura. Si tratta di un elemento che nell’alto medioevo distingueva Rieti dalle altre città laziali, i cui abitanti privilegiavano solitamente altri tipi di coltivazione nelle aree più prossime all’abitato urbano³¹⁷.

Ad Acupenco esisteva un imponente complesso edilizio, che nel 920 l’abate Rimo (920-924 circa) assegnò *in tertiam generationem* al conte Gottifredo, figlio del vasso (“bassus”) imperiale Giuseppe, in cambio di una *pensio* annuale di 10 soldi in monete romane³¹⁸. Per favorire il raggiungimento dell’accordo, il conte offrì al cenobio alcuni possedimenti a Noveri, in territorio abruzzese. Essi comprendevano un *casalicium* nella *villa* di Abigiano e delle *res* in altre località della zona, tra cui Capitignano (probabilmente l’odierno comune di Capitignano, vicino a L’Aquila), Paganeco e Cacaniano. Gli edifici da lui ricevuti in concessione includevano invece una torre “cum palatio et cum aeclesiis, cum petiis, lignaminibus et cum omni aedificio suo, cum introitu et exitu suo”; ad essi si aggiungeva anche un campo con una vigna della misura di 115x40x270x250x150 piedi. L’intero possedimento era alquanto esteso; iniziava sotto le mura cittadine e continuava fino al fiume Velino, terminando in prossimità del ponte romano. È assai verosimile che la torre facesse parte delle fortificazioni reatine. Il riuso per scopi abitativi di parti delle strutture difensive urbane è attestato sin dai primi secoli del medioevo. Questo fenomeno segnala il venir meno delle funzioni originarie di tali strutture, rappresentando al tempo stesso la fase di origine di una nuova forma abitativa, la casa-torre urbana³¹⁹.

Qualche mese dopo la definizione dello *scriptum tertii generis*, l’abbazia beneficiò di un diploma di Berengario I (915-924), che, con ogni probabilità, confermava ai monaci il possesso di questi edifici, di cui si cita però soltanto la torre. Il testo parla infatti di alcune *res* ed una “turrem, positas in loco qui dicitur ad Cupencum sub muro civitatis Reatinae iuxta Mellinum (l’antico nome del fiume Velino)”³²⁰. Per la sua grandiosità, essa doveva sicuramente risaltare sullo scenario della Rieti medievale, distinguendosi da tutte le altre costruzioni. È per questo motivo dunque che in un documento del *Liber largitorius* la torre viene assunta come punto di riferimento per individuare l’intera area. Nell’agosto 983 Nonvolio e Reatino, figli di Giovanni, ottennero *ad tempus* alcuni

314 Bougard, *Commutatio, cambium*, p. 79.

315 Della Rieti altomedievale parlano Saladino – Somma, *Elementi per una topografia di Rieti*.

316 Alcuni documenti in cui ritroviamo tali toponimi. *Balneus vetus*: LL, vol. 1, n. 95, 153. Acupenco: RF, vol. 3, n. 342, 371; LL, vol. 1, n. 352, 371, 380; LL, vol. 2, n. 1999. Nebiano: RF, vol. 3, n. 364.

317 Parleremo un po’ più approfonditamente di questo particolare a p. 97.

318 RF, vol. 3, n. 342. Vedremo la storia della famiglia di Gottifredo nel prossimo capitolo, al paragrafo 1.1.

319 Saladino – Somma, *Elementi per una topografia di Rieti*, pp. 67-68. Sul tema parla Settia, *Lo sviluppo di un modello*.

320 RF, vol. 3, n. 371.

beni, tra cui una *petia* ad Acupenco “ad ipsam turrem”³²¹. Faccio inoltre notare che in quel momento la concessione stipulata da Rimo e Gottifredo nel 920 era ancora valida; l’appezzamento dei due fratelli confinava infatti con la terra tenuta dagli eredi di Giuseppe, a sua volta figlio di Gottifredo. L’accordo era quindi giunto alla sua terza e ultima generazione.

Le fonti farfensi riferiscono anche di beni posti all’interno della cinta muraria. Una parte di essi era localizzata nei pressi delle piazze cittadine, della chiesa di San Cassiano e delle mura romane. In questa zona i monaci acquisirono un *casalicium* esteso 50x20x50x20 piedi, grazie ad una permuta conclusa con Guitfredo nel 938³²². Appena tre anni prima essi avevano ricevuto la richiesta, avanzata da Giovanni detto Viscerio, di accordargli per ventinove anni un altro *casalicium*, che misurava invece 30 piedi in lunghezza e 20 in larghezza³²³; non sappiamo se la domanda venne effettivamente accolta. Possiamo al contrario affermare con sicurezza che un terzo possedimento dello stesso tipo venne concesso dall’abate Campo nel 954³²⁴. Le misure dei suoi lati erano simili a quelle dei precedenti: 42 piedi sui lati più lunghi e 20 sui più corti. In questo caso però all’interno del fondo era presente anche una *casa*. Nello stesso settore c’erano altri *casalicia*, la cui estensione era tendenzialmente paragonabile ai casi appena citati³²⁵.

La corrispondenza tra le loro superfici farebbe pensare ad una zona suddivisa in vari lotti destinati alla coltivazione. La localizzazione di tale spazio “iuxta plateas civitatis”, quindi nella zona centrale della città, porterebbe a sua volta ad immaginare uno spazio solo parzialmente urbanizzato. L’impressione trova conferma in un altro elemento. I documenti di cui abbiamo appena parlato non specificano mai la presenza di edifici adiacenti agli appezzamenti; al contrario ritroviamo sempre, oltre alle piazze e alla suddetta chiesa, vie o terreni di altri soggetti, tra cui il re. Vista la sua posizione, l’area doveva essere sicuramente pregiata.

Per l’agricoltura era essenziale lo sfruttamento delle risorse idriche, rappresentate nel caso di Rieti dal fiume Velino e dal torrente Cantaro. L’acqua veniva impiegata anche come fonte di energia per i mulini, la cui presenza è attestata fin dalla prima metà del secolo VIII, quando re Liutprando (712-744) ne donò uno a Piccone, un suo *fidelis*³²⁶. Si trovava “in fluvio qui percurrit prope muros civitatis nostrae Reatinae” – il Velino – appena sotto un altro mulino, battezzato *de Domo*. Alcuni decenni più tardi, nel 778, il duca di Spoleto Ildeprando (774-788) offrì al monastero di San Michele Arcangelo un alveo dello stesso fiume “ad aedificium ipsius molini faciendum”³²⁷. Nel secolo X anche un’altra istituzione religiosa locale, la *cella* farfense di San Giorgio, controllava un impianto³²⁸. Il documento 139 del *Liber largitorius*, datato al marzo 947, specifica che si trovava vicino alla porta Interocrina. Esso testimonia altresì la presenza di un altro mulino appartenente ad un laico, Ilderico figlio di Campo³²⁹.

L’impianto probabilmente più grande ed importante – nelle fonti viene infatti accompagnato dall’aggettivo *maior* – era lo Ianatico, edificato lungo il Cantaro e di spettanza farfense³³⁰. La struttura fu oggetto di due concessioni a tempo nel X secolo. Nel dicembre 959 metà del prodotto della macinazione dei cereali (“molitura”) fece parte di una corposa assegnazione vitalizia ai preti Stefano e Deodato³³¹; un decennio dopo un’altra porzione di uguale consistenza (non è possibile

321 LL, vol. 1, n. 371.

322 RF, vol. 3, n. 351.

323 LL, vol. 1, n. 92.

324 *Ivi*, n. 166.

325 Li ritroviamo in LL, vol. 1, n. 109, 201, 419.

326 RF, vol. 2, n. 159.

327 *Ivi*, n. 104.

328 RF, vol. 3, n. 397; LL, vol. 1, n. 95, 139.

329 Parleremo della famiglia di Ilderico nel prossimo capitolo, al paragrafo 4.

330 LL, vol. 1, n. 322 parla di un “molino maiori qui vocatur Ianaticus, qui est foris portam Interocrinam ad Cantarum”.

331 *Ivi*, n. 200.

affermare con certezza se si trattasse della stessa ricevuta dai due ecclesiastici, poiché non sappiamo quando passarono a miglior vita) fu ceduta per tre generazioni a Gaiderisio e Opteramo, figli di Liuzza³³². Le vicende riguardanti lo Ianatico non finirono però qui. Nell'autunno 982 i discendenti di Liuzza – ancora Gaiderisio, Rainerio di Opteramo e Adelberto di Sintario (quest'ultimo era un altro dei figli della donna) – furono citati in giudizio in un placito diretto da Pietro, vescovo di Pavia e messo imperiale, e dal conte Teduino³³³. L'abate Giovanni III contestava ai tre uomini il possesso di alcuni beni: oltre alla metà dell'impianto di macinazione sul Cantaro, c'erano anche le chiese di San Giovanni in Tazano (Teziano nella *notitia*) e di Sant'Agata con le loro rispettive pertinenze. Il gruppo familiare aveva acquisito il controllo sulle fondazioni religiose stipulando con l'abbazia due distinti contratti a terza generazione, rispettivamente nel 955 e 936³³⁴.

Perché allora Farfa stava tentando di riprendersi tali beni, se gli accordi erano ancora formalmente validi? Avremo modo di tornare sulla questione in maniera più approfondita nel prossimo capitolo, per ora preferirei limitarmi ad un rapido accenno. In parole povere, esiste la possibilità che Liuzza fosse la moglie dell'abate Campo; Gaiderisio, Opteramo e Sintario sarebbero dunque alcuni dei loro figli. Come si può forse evincere dalle date (936, 955, 959), i contratti di locazione vennero conclusi proprio da Campo (936-962), il quale, assunta la guida di Farfa, mise in atto un'opera di alienazione del patrimonio abbaziale a favore dei suoi familiari. Nella *Destructio* si narra a tal proposito che costui “septem filias et tres filios habuit, quos et quas cunctos dotavit de rebus monasterii: et alios parentes plurimos”³³⁵. Il nome della sua consorte viene invece rivelato dal *Chronicon*, nel quale Gregorio da Catino trascrisse una “relatio brevis de rebus huius monasterii quas p̄fatus Campo abbas coniugi suę Liuze et filiis ac filiabus concessit”³³⁶. In questo elenco sono presenti anche la “curtem sanctę Agathes, curtem sancti Iohannis in Tazano”; si tratta proprio dei beni oggetto della lite del 982. Tenendo conto di quanto appena detto, risulta facile comprendere le motivazioni dietro alle accuse di Giovanni III. Egli voleva recuperare le *res* che il suo predecessore aveva sfruttato per fini meramente personali.

Numerosi erano anche le chiese e i monasteri posseduti da Farfa nel Reatino. Erano tutti posti appena al di fuori delle mura romane, nella zona meridionale ed orientale della città, dove passava la Via Salaria. La loro collocazione non è casuale, poiché questa era anche l'area in cui si concentrò lo sviluppo urbanistico in epoca medievale³³⁷. L'unica fondazione religiosa controllata dall'abbazia all'interno della cinta difensiva era San Giovenale, fondata nel toponimo di *Praetorius* nelle vicinanze della Porta Interocrina. L'edificio e le sue pertinenze furono incorporati nel patrimonio farfense nel 792, come parte di una cospicua donazione *pro anima* dei coniugi Goderisio e Alda³³⁸. Non è possibile stabilire come i monaci abbiano deciso di sfruttare la chiesa, né per quanto tempo essa sia rimasta sotto la loro gestione³³⁹.

Poco sopra abbiamo nominato la *cella* di San Giorgio. La sua esistenza è attestata sin dal 744³⁴⁰ e, come abbiamo visto, nel X secolo apparteneva ancora ai benedettini del monte Acuziano. Le fonti fanno pensare che fosse una struttura abbastanza importante, soprattutto per la gestione del patrimonio fondiario di Farfa: in alcuni documenti venne scelta come punto di raccolta dei

332 *Ivi*, n. 322. Della famiglia di Liuzza parleremo nel prossimo capitolo, al paragrafo 3.

333 RF, vol. 3, n. 399; edito anche in I placiti, vol. 2, n. 198.

334 LL, vol. 1, n. 197, 113.

335 Des., p. 39.

336 CF, vol. 1, p. 323. La *relatio* continua anche nella pagina successiva.

337 Saladino – Somma, *Elementi*, p. 78.

338 RF, vol. 2, n. 153.

339 Nelle fonti farfensi compare un'altra chiesa consacrata a San Giovenale; era compresa nel fondo Malliano, da cui con ogni probabilità deriva l'odierno comune di Magliano Sabina.

340 RF, vol. 2, n. 29.

canoni annui versati dai concessionari³⁴¹. Assai estese dovevano essere anche le sue pertinenze, tra le quali ritroviamo la chiesa di Sant'Agata³⁴².

Le istituzioni religiose fin qui elencate non erano le uniche poste sotto il controllo di Farfa. Quest'ultima gestiva infatti anche il monastero di San Giacomo³⁴³, le chiese di San Michele Arcangelo³⁴⁴, San Pietro "sita in atrio sancti Archangelis Michahelis supter pontem fractum"³⁴⁵, San Lorenzo³⁴⁶, Sant'Eusanio³⁴⁷ e San Leopardo³⁴⁸.

In tutti i casi in cui è possibile risalire, con un certo grado di sicurezza, all'ubicazione dei possedimenti del cenobio – sia per quanto riguarda i luoghi pii, ma anche i beni fondiari e gli edifici destinati ad un uso civile, come il complesso accordato al conte Gottifredo –, vediamo che erano ubicati in punti strategici, che assicuravano il controllo delle principali strade di accesso alla città. Tale scelta rientrava presumibilmente in una strategia ben determinata, con la quale i monaci sabini miravano a radicarsi nella realtà economica e politica locale³⁴⁹. La capacità di sorvegliare le vie di comunicazione facilitava inoltre il movimento delle merci, in primo luogo le derrate alimentari, dalle campagne verso l'area urbana. Alla luce di queste considerazioni, capiamo l'insistenza dei diplomi ottoniani nel concedere ai monaci esenzioni fiscali come il *portonicum*, il *ripaticum* o il *pontonicum*³⁵⁰.

Tale *modus operandi* venne adottato non solo a Rieti ma anche in altre aree. Allargando infatti lo sguardo, noteremo che in modo più generale tutto il Lazio era costellato di possedimenti gestiti dalla comunità benedettina dell'Acuziano, i quali erano spesso e volentieri situati lungo i corsi d'acqua o le arterie terrestri della regione³⁵¹. Questi ultimi erano fondamentali anche per collegare i diversi nuclei fondiari che costituivano un patrimonio vasto ma altrettanto disperso come quello di Farfa. Lungo i fiumi e i torrenti l'abbazia possedeva ovviamente numerosi porti, i quali sono tuttavia attestati nelle fonti soprattutto a partire dai secoli XI-XII³⁵². Tra la documentazione del periodo che ci interessa di più in questa sede, abbiamo al contrario un'unica menzione di un *portus ad naves decurrendas*, cioè un punto di attracco attrezzato con pontili e magazzini, che solitamente ospitava anche un piccolo mercato ed un casello per la raccolta delle imposte di transito³⁵³. Era stato costruito "intra civitatem Hortanam", corrispondente all'odierna

341 LL, vol. 1, n. 78, 81, 160, 163.

342 RF, vol. 3, n. 397, 404; LL, vol. 1, n. 78, 85, 95, 113, 139, 153, 183, 322, 354. In LL, n. 95 si specifica che "in loco ubi dicitur Plage ecclesiam sanctę Agathę, quę pertinet ad cellam sancti Georgii".

343 Venne donato a Farfa nel 786 dal gastaldo Ilderico, con la madre Taciperga e la moglie Ilciperga. Il documento specifica tra l'altro che il monastero era stato edificato da un antenato di Ilderico ("monasterium nostrum sancti Iacobi apostoli, quod avius meus a fundamentis aedificavit"). Ritroviamo San Iacopo anche nel X secolo: RF, vol. 3, n. 397, 404; LL, vol. 1, n. 139, 159, 187, 368.

344 Era situato presso il *pons fractum*, nella zona sud-orientale di Rieti. È attestato nelle fonti farfensi sin dal 739 (RF, vol. 5, n. 1220), ma appartenne all'abbazia dal 780, quando le venne donato dal vescovo Guigperto (RF, vol. 2, n. 129). Lo ritroviamo varie altre volte anche nel X secolo: RF, vol. 3, n. 404, 425, 443; LL, vol. 1, n. 78, 84, 86, 87, 92, 113, 191.

345 Anche su di essa abbiamo solo un paio di accenni: RF, vol. 2, n. 138; vol. 5, n. 1220.

346 Attestata sin dal 785. Di essa i cartulari di Gregorio da Catino lasciano scarse tracce: RF, vol. 2, n. 140, 213.

347 Il suo possesso venne confermato a Farfa dal diploma dell'imperatore Lotario I (840-855) dell'840 (RF, vol. 2, n. 282; il documento è stato pubblicato anche in MGH, *Diplomatum Karolinorum*, vol. III, *Lotharii I et Lotharii II diplomata*, p. 146, n. 51, https://www.dmgh.de/mgh_dd_lo_i_dd_lo_ii/index.htm#page/146/mode/1up).

348 Venne edificata appena fuori dalla Porta interocrina. È attestata per la prima volta nell'813 (RF, vol. 2, n. 201). Nel X secolo compare in: RF, vol. 3, n. 404; LL, vol. 1, n. 113, 170, 197.

349 Carloni, *Celle e dipendenze*, p. 185.

350 Cfr. pp. 42-43.

351 Delle vie di comunicazione nel Lazio medievale parla Toubert, *Les structures*, pp. 626-640.

352 Ecco alcuni esempi: RF, vol. 4, n. 693, 755, 781, 984, 992; vol. 5, n. 1146, 1215, 1238; LL, vol. 2, n. 1187, 1705, 1754.

353 Toubert, *Les structures*, p. 633.

Orte in provincia di Viterbo, la quale costituiva in epoca medievale, assieme a Corese, la tappa principale della navigazione lungo il Tevere³⁵⁴. La struttura venne inclusa in una concessione vitalizia accordata da Giovanni III a due abitanti locali, i coniugi Gregorio ed Anna³⁵⁵.

Le risorse idriche non venivano sfruttate solamente per il trasporto dei prodotti, ma anche per un'altra attività redditizia: la pesca. A tal proposito il Regesto tramanda la *notitia* di un placito tenuto negli stessi giorni dell'udienza contro i figli di Liuzza. Facendo parte dello stesso ciclo di grandi assemblee giudiziarie indette dagli Ottoni, anche i presidenti ed il collegio giudicante erano i medesimi. In quest'occasione Giovanni III ed il suo avvocato Deodato rivendicarono ed ottennero il riconoscimento dei diritti di pesca del loro cenobio su alcuni specchi d'acqua, contestati dai pescatori della zona³⁵⁶. Questi ultimi vennero altresì condannati a rifornire ogni settimana ("per omnem ebdomadam") la parte attrice di tre *pisces publicos* o, eventualmente, di sei esemplari più piccoli.

Il patrimonio farfense si estendeva fino alla zona centrale del più grande insediamento in area laziale, Roma³⁵⁷. La prima attestazione della comunità benedettina in città risale alla fine del IX secolo. Non riuscendo a resistere all'avanzata saracena, nell'898 l'abate Pietro (890-919) decise di suddividere i suoi confratelli in tre gruppi. Il primo, inviato a Rieti, venne spazzato via dagli invasori qualche tempo dopo; il secondo, a cui si unì lo stesso Pietro, resistette fortificando le alture del monte Matenano, che si erge nelle Marche; il terzo si rifugiò invece nell'antica capitale imperiale³⁵⁸. Qui i monaci si organizzarono presso la *cella* di Santo Stefano *in Campo Agonis*, dove venne tra l'altro sepolto l'abate Rimo (920-924 circa)³⁵⁹; una parte dei benedettini continuò a risiedere in questa struttura anche dopo che il cenobio venne restaurato sull'Acuziano da Ratfredo (924-936 circa). Ciononostante, come si può intuire da una *charta* del *Liber largitorius* risalente al 991, l'edificio religioso cadde in rovina nei decenni successivi e, alla fine del X secolo, con ogni probabilità non esisteva più: utilizzando il tempo indicativo perfetto, il testo parla infatti di una *cripta* situata nel punto in cui era esistita la suddetta chiesa ("cripta ubi fuit ecclesia sancti Stephani")³⁶⁰.

La più antica testimonianza di un possesso farfense a Roma risale al 939 e ci è stata tramandata dal *Liber largitorius*. Campo concesse a livello ("libellario nomine") per ventinove anni un *hortus* adiacente alle Mura leonine, sul quale erano stati piantati fichi e meli, assieme ad 1 moggio di *terra sementaricia* nel toponimo di Terrione, appena al di fuori della cinta difensiva fatta erigere da papa Leone IV (847-855)³⁶¹.

La maggior parte delle *res* abbaziali in città era situata nella regione IX, nei pressi delle Terme alessandrine, denominate così in onore dell'imperatore Alessandro Severo (222-235), che promosse il loro rifacimento; la loro prima edificazione si deve invece a Nerone (54-68)³⁶². L'area in cui esse sorgevano veniva definita nelle fonti medievali anche come *Scorticlari*, per via delle numerose attività artigianali dedite alla concia delle pelli, che erano concentrate principalmente

354 *Ivi*, p. 635.

355 LL, vol. 1, n. 411.

356 RF, vol. 3, n. 400; edito anche in I placiti, vol. 2, n. 199.

357 Sul patrimonio di Farfa a Roma: Carloni, *Celle e dipendenze*; Fiore Cavaliere, *Le terme alessandrine*; Lori Sanfilippo, *I possessi romani di Farfa*.

358 I fatti sono narrati in CF; vol. 1, pp. 239 e seguenti; 300 e seguenti. Schuster, *L'imperiale abbazia*, pp. 89 e seguenti.

359 "qui veniens (Rimo) Romam, completo anno mortuus est hoc ordine [...] sepultus est in oratorio santi Stephani, in cella ipsius monasterii Rome sita" (Des., p. 33).

360 LL, vol. 1, n. 404.

361 LL, vol. 1, n. 112. Terrione corrispondeva pressappoco a Porta Cavalleggeri.

362 Sulle Terme alessandrine e i possedimenti farfensi nell'area rinvio a Fiore cavaliere, *Le terme alessandrine*; Lori Sanfilippo, *Possessi romani*.

nella sua parte settentrionale³⁶³. Qui, nel dicembre 958, l'abate Adamo accordò fino alla terza generazione ai coniugi Leone e Boniza una “griptam signino opere constratam, habentem post se arcus IV cum cubitellis suis”³⁶⁴.

Torniamo per un attimo alla mappa a pagina 67. Vediamo che il numero di attestazioni di possedimenti dell'abbazia a Roma nel X secolo è assai scarso; anche nel *Liber largitorius* i riferimenti non sono per niente folti. Eppure il patrimonio farfense doveva essere impressionante. Basti come esempio il diploma di Ottone I emanato nel 967, a cui abbiamo peraltro già accennato³⁶⁵, con il suo lunghissimo elenco di beni sparsi per tutta l'Italia mediana³⁶⁶. Perché dunque la presenza di Farfa in un centro urbano importante come Roma era così limitata? La risposta potrebbe essere legata ad una tardiva espansione patrimoniale del cenobio verso la città, come lascerebbero pensare le datazioni della *chartae* che abbiamo menzionato poco sopra. Ma c'è tuttavia dell'altro. Sulle Terme alessandrine si affacciavano anche le *res* controllate da un altro attore di primo piano sullo scacchiere politico laziale. Erano i Crescenzi, nemici degli Ottoni e, di conseguenza, anche del loro principale alleato nella regione, Farfa³⁶⁷. In modo particolare, la potente famiglia romana occupava una torre che si reggeva su uno dei propilei posti all'ingresso principale degli edifici termali, sovrastando così le vie di accesso dei loro avversari³⁶⁸.

La zona in cui si trovavano i possedimenti dei monaci e dei Crescenzi era inoltre di grande interesse strategico, poiché permetteva di sorvegliare l'asse viario tra il Vaticano e la basilica di San Giovanni in Laterano³⁶⁹. Vediamo dunque riproporsi le stesse scelte insediative che abbiamo già rintracciato a Rieti, come altrove nel Lazio, mediante le quali la congregazione benedettina mirava a garantirsi il controllo degli assi viari³⁷⁰. In questo caso comunque, dato il contesto in cui ci troviamo, potremmo supporre che i suoi piani di espansione patrimoniale fossero condizionati più da motivazioni politiche, che non economiche.

Tornando alla domanda che ci siamo posti poco fa, bisognerebbe associare la scarsa presenza farfense nell'antica capitale imperiale alle ingerenze dei notabili romani, desiderosi di estromettere dalla scena un pericoloso rivale. Il *Chronicon* di Gregorio da Catino cita a riguardo alcuni beni sottratti indebitamente all'abbazia nell'area di *Scorticlari*: “*terram et Campum Agonis cum casis, hortis et criptis quas tenent Stephanus p̄sbyter et Stephania Leonis Curta Braca et Picco cum fratribus suis et confratribus, sine ullo scripto. In Portum et Hosti tenet Stephanus p̄sbyter terras et vineas et fila in Saline, et in Colline similiter habent scriptum solummodo in vita sua*”³⁷¹.

La situazione cambiò in prossimità dell'anno 1000, quando Farfa, spronata dagli interventi ottoniani in città, poté dare avvio a un programma di recupero fondiario grazie ad una serie di refute, la prima delle quali risale al 999³⁷². Tali atti continuano poi all'inizio del secolo XI. Nel 1011, ad esempio, fu la volta del prete Stefano, lo stesso che teneva le *res* sopracitate. Egli acconsentì a restituire assieme ad altri fondi in Sabina e nel territorio collinense³⁷³. Con l'approssimarsi del nuovo millennio osserviamo anche nuove acquisizioni di terreni ed immobili a Roma³⁷⁴. Questa

363 *Scorticlari* deriva dal verbo latino *excorticare/scorticare*. Tra le *chartae* farfensi del X secolo, tale termine viene impiegato in RF, vol. 3, n. 425; LL, vol. 1, n. 279, 404.

364 LL, vol. 1, n. 279.

365 Cfr. pp. 37-38.

366 RF, vol. 4, n. 404.

367 Riguardo alle tensioni tra Ottoni e famiglie romane parla Benedetto del Soratte: CS, pp. 175 e seguenti.

368 Fiore Cavaliere, *Le terme alessandrine*, p. 135.

369 *Ivi*, p. 121.

370 Carloni, *Celle e dipendenze*, p. 185.

371 CF, vol. 1, n. 248.

372 RF, vol. 3, n. 441.

373 RF, vol. 4, n. 652. Altri atti di refuta datati al primo XI secolo: RF, vol. 4, n. 650, 653, 654.

374 RF, vol. 3, n. 524, 585; vol. 4, n. 657, 710, 717, 719; vol. 5, n. 1026.

fase di rafforzamento dovette sicuramente generare degli attriti con le istituzioni ecclesiastiche localizzate nelle vicinanze del *Campus Agonis*, o comunque interessate alla zona, tra le quali figurava la Chiesa di Sant'Eustachio³⁷⁵. Nell'interpretare la controversia con Farfa giunta in tribunale nel 998, sarebbe senz'altro opportuno tenere conto anche di tale retroscena.

Un'altra area in cui il patrimonio dell'abbazia crebbe in modo consistente soprattutto a partire dal secolo XI fu l'Umbria, nonostante la prima attestazione di un possesso nella regione risalga al 762, quando l'*exercitalis* Teodori fece dono di una *casa*³⁷⁶. Con il passaggio alla prima età carolingia le elargizioni pie dei privati crebbero di numero, favorendo così la costituzione di un primo nucleo fondiario lungo il confine tra il territorio di Terni ed il comitato reatino³⁷⁷.

Nel 791 il cenobio acquisì dei possedimenti nella stessa Terni (*Interamnes*), vincendo una causa in tribunale contro un uomo di nome Goderisio³⁷⁸. Costui incolpò Farfa, rappresentata per l'occasione dai monaci Ilderico e Teuderico, di aver occupato indebitamente ("contra legem") i suoi fondi nel centro urbano, assieme a quelli che si trovavano a Spoleto e a Fulginea (l'odierna Foligno in provincia di Perugia). Le accuse, tuttavia, non ressero alla verifica delle prove documentarie: i due benedettini fecero infatti esaminare ai giudici una *cartola*, la quale attestava che i beni contesi erano stati donati *pro anima* dalla parte attrice. Goderisio tentò di contestare il documento, ma le sue parole non riuscirono ad orientare a proprio favore la sentenza della corte. Alla fine, afflitto e rassegnato, egli ammise di aver effettivamente compiuto tale alienazione poiché era privo di eredi. La sua situazione familiare era però cambiata: nel frattempo aveva avuto dei discendenti ma, essendosi privato dei suoi fondi, gli mancavano le risorse per potersi prendere cura di loro³⁷⁹. Mosso dalla disperazione, aveva quindi deciso di far causa alla potente abbazia.

Abbiamo poi un lunghissimo periodo di silenzio nelle fonti di Gregorio da Catino, che tacciono sul patrimonio farfense nell'area fino al 975. In quell'anno, nel mese di agosto, Giovanni III (966-997) concesse ad alcuni preti una serie di fondazioni religiose, tra cui figurava anche la Chiesa di Santa Maria di Meiana *in castaldato Interamnensi*³⁸⁰. È comunque doveroso ammettere che, in modo più generale, i cartulari presentano pochissimi riferimenti a *res* in tutta l'Umbria meridionale fino alla prima metà del secolo XI. Una bolla di papa Pasquale I (817-824) conferma assai genericamente tutti i terreni e gli immobili in numerosi comitati dell'Italia centrale, tra cui quello di Narni, confinante con i territori di *Interamnes*³⁸¹. Poco dopo la metà del secolo seguente il cenobio ottenne con una permuta 5 moggi "in loco ubi dicitur Pasclum"³⁸². Esattamente quarant'anni più tardi, nel 998, Ottone III riconobbe invece il possesso della Chiesa di Teodoro "in comitatu Hortano, iuxta civitatem"³⁸³. Tale centro urbano corrispondeva all'attuale Orte, a pochissimi chilometri dal confine tra Lazio ed Umbria. Non ci è dato sapere quando e in che modo Farfa ne sia entrata in possesso. Poco più a sud, nelle vicinanze di Gallese, ricordo che la comunità sabina gestiva anche i terreni ricevuti grazie all'*offersio* di Ainaldo nel 920³⁸⁴.

375 Cfr. il paragrafo 1.2 di questo capitolo.

376 RF, vol. 2, n. 50. Sui possessi umbri di Farfa: Farnedi, *Monasteri dipendenti da Farfa in Umbria*; Maggi, *I possessi dell'abbazia di Farfa in Umbria*; Togni, *Monasticon farfense dell'Umbria*.

377 RF, vol. 2, n. 108, 167, 198, 220.

378 *Ivi*, n. 154; edito anche in I placiti, n. 8.

379 "Iterum replicabat ipse Goderisius: Quia ego in ipso monasterio vaerum est quod ipsas res optuli et per alia loca sanctorum de rebus meis pro anima mea feci, sed postea feci filios et modo nec ego nec filii mei vivere possumus, quia necessitas me oppressit".

380 LL, vol. 1, n. 357.

381 RF, vol. 2, n. 225.

382 RF, vol. 3, n. 365.

383 *Ivi*, n. 425; edito anche in MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. II, *Ottonis II et III diplomata*, pp. 697-699, n. 277 (https://www.dmgh.de/mgh/dd_o_ii_dd_o_iii/index.htm#page/697/mode/1up).

384 RF, vol. 3, n. 343.

Unendo le informazioni contenute nei pochi documenti appena considerati alla ricostruzione dell'espansione fondiaria del monastero in Umbria dopo l'anno 1000, Teresa Maggi individua delle linee di azione ben precise³⁸⁵. Innanzitutto i religiosi dell'Acuziano riproposero anche in quest'area la strategia volta a garantirsi il controllo delle principali vie di comunicazione, assicurandosi il controllo di insediamenti posti a poca distanza l'uno dall'altro e su entrambi i lati delle strade. Essi non sorvegliavano solo le vie terrestri, ma anche quelle acquatiche: *Interamnes* ed *Area marmorea* si trovavano infatti non lontano dalla confluenza del Velino sul fiume Nera, mentre i possedimenti ad Orte e Gallese facevano la guardia al punto in cui la Nera sfocia nel Tevere. In aggiunta queste zone erano importanti anche per un altro motivo, vale a dire la presenza di numerose cave di pietra. Secondariamente, Farfa creò una sorta di cuscinetto – la cui forma richiamava quella di un cuneo con il vertice rivolto verso sud – a protezione dei suoi beni fondiari nell'Umbria centrale e settentrionale dalle mire di Roma³⁸⁶.

Anche più a nord l'espansione patrimoniale del cenobio avvenne principalmente nei secoli XI-XII; prima le testimonianze nei cartulari di Gregorio sono al contrario assai sporadiche. Nell'intervallo 901-1002 le uniche menzioni riguardano infatti Spoleto e i suoi dintorni. Come altrove, le prime acquisizioni risalgono alla tarda età longobarda, per poi continuare in quella franca³⁸⁷. Le due sole *chartae* datate al X secolo sono invece concentrate nell'arco di un lustro, tra il 956 e il 961. Per prima cosa Pietro figlio di Rodeperto, in cambio di un *pretium* di 60 soldi, assicurò a se stesso e a tutti i suoi discendenti fino alla terza generazione 40 moggi di terra appartenenti della *cella* farfense di San Marco, “sita sup̄t̄us muros civitatis Spolitanę, a porta sancti Petri, super montem sancti Helię”, a cui se ne aggiunsero altri 15 “in loco qui dicitur Aginalis super sanctum Paulum”³⁸⁸. Cinque anni dopo l'abbazia stipulò invece una permuta con il prete Giovanni e Lupo, figli di Giovanni di Capuano da Ascoli, i quali decisero di cedere tutti i beni lasciati dalla loro madre Iseltruda³⁸⁹. L'eredità comprendeva le “res in territorio Spoletano in loco qui nominatur Ponte et in loco qui nominatur Vespia et in Cartinium maiorem et in Cartinium minorem et in Popli et ad Pirum rotundum, cum ipsa aecclesia sanctae Cristinae, et cum omni sua pertinentia”. I monaci sabini alienarono invece una porzione del loro patrimonio nell'Ascolano: dei terreni a Villa Macina e il casale Popcoriano, che comprendeva due chiese, consacrate rispettivamente al Salvatore e a San Silvestro, ed un appezzamento ampio 28 moggi.

La *commutatio* appena descritta mostra che i possessi farfensi si estendevano anche nelle Marche. Spostiamo quindi il nostro sguardo su questa regione³⁹⁰. Gli interessi fondiari del monastero erano localizzati principalmente nella sua fascia meridionale, all'interno delle aree che facevano capo ad Ascoli e Fermo. La prima attestazione trādita nel Regesto risale al 762 ed è costituita da un *praeceptum*, mediante il quale re Desiderio (757-774) riconobbe le donazioni compiute dall'*ancilla Dei* Abenetrada – assieme ai suoi figli Atrio e Teofanio ed alla moglie di quest'ultimo, Petrucia – e dal chierico Gualtario³⁹¹. Essi avevano devoluto alla congregazione dell'Acuziano alcune *res* nel Fermano: il cenobio di Sant'Ippolito con tutte le sue pertinenze e tutti i beni fiscali che gli erano stati concessi, a cui si aggiunsero dei “casales et loca” non meglio definiti. Il diploma confermava i primi tasselli di un patrimonio destinato a crescere enormemente. Tale

385 Per maggiori informazioni sulle acquisizioni fondiarie di Farfa nell'Umbria dell'XI secolo: Maggi, *I possessi dell'abbazia di Farfa in Umbria*.

386 Maggi, *I possessi*, pp. 64-66, 81-86.

387 RF, vol. 2, n. 58, 154, 217, 247, 273, 282.

388 LL, vol. 1, n. 227.

389 RF, vol. 3, n. 368.

390 Sui possessi di Farfa nella Marche si vedano Grelli, *I monaci benedettini di Farfa nel Piceno*; Saracco Previdi, *Il patrimonio fondiario dei monaci farfensi nelle Marche*.

391 RF, vol. 2, n. 51.

ampliamento venne sostenuto innanzitutto dalla generosità di personaggi di spicco, come il duca di Spoleto Ildebrando (774-788) che, come abbiamo già avuto modo di vedere, fu uno dei principali sostenitori di Farfa nel secolo VIII. Tra le altre cose, costui destinò all'abate Alperto (786-790) e ai suoi confratelli tutte le sostanze precedentemente confiscate ai coniugi Rabenno, figlio dell'omonimo conte di Fermo, e Alerana³⁹². Il documento in questione riassume anche gli eventi che avevano portato al sequestro. Alerana si era macchiata di adulterio e di conseguenza, come prescriveva il diritto longobardo, i suoi beni erano stati devoluti al *publicum*. In un primo momento Rabenno aveva deciso di perdonarla, riaccogliendola come legittima sposa; successivamente però, sovrastato dai peccati commessi ("peccatis imminentibus"), egli aveva assassinato l'amante di lei, Ermifrido. Agendo sempre nel rispetto della legge, le autorità regie avevano dunque provveduto alla confisca di metà dei possedimenti di Rabenno, il quale scelse poi di espiare le proprie colpe a Farfa, dove entrò come monaco. Qualche tempo dopo, la concessione ducale ricevette la solenne conferma da parte di Carlo Magno³⁹³.

Le elargizioni di benefattori appartenenti agli strati elevati della società marchigiana continuarono durante tutta l'epoca franca. Secondo Maria Elma Grelli, le motivazioni dietro a questa serie di alienazioni avevano solo in una certa misura a che fare con lo spirito di devozione verso una fondazione ecclesiastica: con ogni probabilità i gruppi familiari aristocratici tentavano di evitare il rischio di vedersi privati delle loro ricchezze dai nuovi governanti transalpini³⁹⁴. Era quindi un modo per garantire stabilità ai loro fondi e privilegi, mettendoli al riparo da un futuro alquanto incerto. Fatto sta che la situazione permise al monastero sabino di incamerare vastissime estensioni di terreno, le quali vennero confermate nell'840 da un lunghissimo diploma dell'imperatore Lotario I (840-855)³⁹⁵. Il documento cita, tra le altre cose, anche un porto sul fiume Aso. In quel periodo Farfa aveva infatti cominciato ad espandersi anche nei commerci, puntando verso il litorale tirrenico³⁹⁶. Già diciassette anni prima lo stesso sovrano, all'epoca re d'Italia, aveva infatti concesso una nave commerciale all'abate Ingoaldo (816-832), esentandola dal versamento di qualsivoglia imposta durante la sua navigazione lungo i fiumi e le coste della penisola³⁹⁷.

L'importanza rivestita dai patrimoni fondiari nelle Marche appare in modo evidente se rammentiamo che proprio in questa regione Pietro (890-919) decise di rifugiarsi dalle razzie dei Saraceni, assieme ad una parte dei suoi monaci. Essi si stabilirono inizialmente nel monastero dei Santi Ippolito e Giovanni *ad comitatum Firmanum*, salvo poi scappare in un luogo più protetto, il monte Matenano, dove edificarono un castello³⁹⁸. Nei decenni successivi la struttura fortificata divenne un punto di riferimento per l'amministrazione del patrimonio farfense nelle Marche: lo dimostrano alcuni contratti a tempo, nei quali viene chiaramente specificato che il *castellum* fungeva da centro di raccolta dei canoni per i territori circostanti³⁹⁹.

L'abate Pietro non tornò mai più sull'Acuziano dopo l'898; egli trascorse infatti i rimanenti anni della sua vita asserragliato nella fortezza che lui stesso aveva fatto costruire, dove poi venne sepolto⁴⁰⁰. Durante il ventennio trascorso nelle Marche, egli concluse tre contratti, trascritti nel

392 *Ivi*, n. 144.

393 *Ivi*, n. 148; edito anche in MGH, *Diplomatum Karolinorum*, vol. I, p. 217-218, n. 160 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_karol_i/index.htm#page/217/mode/1up).

394 Grelli, *I monaci benedettini di Farfa nel Piceno*, p. 81-82, 85.

395 RF, vol. 2, n. 282; edito anche in MGH, *Diplomatum Karolinorum*, vol. III, pp. 153-146, n. 51 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_lo_i_dd_lo_ii/index.htm#page/146/mode/1up).

396 Grelli, *I monaci benedettini*, p. 85-89.

397 RF, vol. 2, n. 266; edito anche in MGH, *Diplomatum Karolinorum*, vol. III, pp. 51-52, n. 1 ([https://www.dmgh.de/mgh_dd_lo_i_dd_lo_ii/index.htm#page/\(51\)/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_dd_lo_i_dd_lo_ii/index.htm#page/(51)/mode/1up)).

398 Des., pp. 31-32.

399 RF, vol. 3, n. 354; LL, vol. 1, n. 232, 329, 350, 370; CF, vol. 1, pp. 304, 353.

400 Des., p. 32; CF, vol. 1, p. 301.

Liber largitorius, che avevano per oggetto dei beni nell'Ascolano, più precisamente all'interno dei confini della *cella* farfense di Santa Maria di Coperseto *in ministerio Trontensi*⁴⁰¹.

Apro una piccola parentesi. I formulari di questi documenti, seppur abbreviati, lasciano trasparire le vicissitudini a cui andò incontro la comunità benedettina. Nelle *chartae* del IX secolo la formula che ricorre di solito nelle concessioni è: “Ego [nome dell'abate], una cum monachis congregationis nostrę, concedimus [...]”. Negli accordi conclusi da Pietro si ricorre invece ad un'espressione un po' diversa. All'inizio viene riportato, come di consueto, il nome dell'abate, però poi il testo continua con “et aliqui nostrę congregationis p̄l̄ati concedimus [...]”. La presenza di *aliqui p̄l̄ati* allude alla divisione in gruppi della comunità religiosa operata nell'898, allorché i Saraceni riuscirono a sfondare le linee di difesa cristiane in Sabina.

Queste tre testimonianze sono interessanti anche per un altro motivo. Nelle definizioni confinarie ritroviamo numerosi terreni dell'abbazia, già accordati a tempo ad altri personaggi. Tra di essi figura, ad esempio, Maineperto, che ritroviamo come concessionario anche nell'ultimo dei contratti di Pietro. I beni da lui gestiti erano adiacenti a quelli di Transone, il quale, oltre ad alcuni appezzamenti della fondazione monastica benedettina, conduceva anche un possedimento del conte Alberico⁴⁰². Se ne evince dunque che il cenobio, almeno in questa zona, aveva saputo sfruttare al meglio le sue ricchezze fondiari, costruendo così una solida rete di rapporti sociali⁴⁰³.

La situazione sarebbe però cambiata di lì a qualche tempo. L'avvelenamento di Ratfredo nel 936 e le lotte per il potere tra i suoi assassini, Campo e Ildeprando, determinarono l'inizio di una lunga fase di instabilità, che ebbe delle pesanti ripercussioni anche sul patrimonio abbaziale nelle Marche. Il *Chronicon* di Gregorio conserva un lungo ed articolato elenco di tutte le “res huic monasterio legaliter collatę et iure antiquitus possessę”, ma poi andate perdute a causa delle sottrazioni di uomini ingiusti⁴⁰⁴. Tra questi vi sono innanzitutto i due monaci appena nominati: il primo, citando le parole di Ugo I nella *Destructio*, rappresentò la “radix ipse prima malorum omnium predicti monasterii vastatorum fuit post Paganos”⁴⁰⁵; il secondo invece, una volta assicuratosi il dominio su Santa Vittoria in Matenano, cominciò a distribuire i beni del cenobio tra i suoi parenti più prossimi⁴⁰⁶. Alle ricchezze sperperate da Ildeprando è dedicato un *breve* custodito dal Regesto, il quale riporta, oltre a svariati *mobilia* di valore assai elevato, anche un gran numero di *curtes*⁴⁰⁷. Come vedremo meglio nel prossimo paragrafo, anche Campo si diletta in questo tipo di elargizioni. Alla cattiva gestione di questi abati si aggiunsero le usurpazioni indebite del patrimonio farfense da parte di vari personaggi, per lo più appartenenti agli strati superiori della società: tra tutti emergono il figlio del conte Ugo, che si era accaparrato la chiesa di San Silvestro a Fermo, e il vescovo locale con il figlio, i quali controllavano due chiese “in ipso Burgo” e la *curtis* di Sunile; alcuni *marchiones* si erano invece intromessi in un'altra *curtis*, consacrata a San Sabino, presso la località di Passerano⁴⁰⁸.

Viste le circostanze che si erano venute a creare dopo la ricostituzione della comunità monastica sull'Acuziano, non è particolarmente sorprendente constatare che la presenza dei

401 LL, vol. 1, n. 72-74.

402 Potrebbe trattarsi di Alberico I di Spoleto, padre del *princeps* di Roma che porta il suo stesso nome (https://www.treccani.it/enciclopedia/alberico-di-spoletto_%28Dizionario-Biografico%29/).

403 Grelli, *I monaci benedettini*, p. 91.

404 CF, vol. 1, pp. 243 e seguenti.

405 Des., p. 37.

406 *Ibid.*

407 RF, vol. 3, n. 379. Nello specifico si tratta di: *curtis* di S. Desiderio, di S. Maria di Coperseto, S. Maria a Columnelle (l'odierna Colonnella), S. Salvatore ad Ofida, S. Angelo in Valle Veneria, S. Angelo in Villa Magna, S. Sigismondo, S. Maria, S. Maroto, S. Maria di Ortatiano (l'attuale Ortezzano), S. Salvatore in Vemorie, S. Benedetto.

408 CF, vol. 1, p. 252. Delle intrusioni commesse dalla Diocesi di Fermo parla Pacini, *Possessi e chiese Farfensi nelle valli picene*.

possessi marchigiani tra le fonti risalenti ai decenni centrali del X secolo sia abbastanza esigua e, spesso e volentieri, legata alla figura di Campo⁴⁰⁹. Essi erano in buona parte usciti dai domini di Farfa. Del resto avevamo già accennato a questa situazione nel paragrafo sui *praecepta* in merito a Santa Vittoria in Matenano, la figlia prediletta dell'abbazia che si era separata dalla madre⁴¹⁰.

Proprio gli atti ufficiali rilasciati dai sovrani ottoniani si rivelarono determinanti nel favorire il recupero delle *res* nella regione. Già nei primi anni Settanta, quindi pochissimo tempo dopo l'emanazione del diploma di Ottone I del 967⁴¹¹, Giovanni III era riuscito a riguadagnare il controllo su alcune delle *curtes* sottratte da Ildeprando. Si trattava nello specifico di quelle dedicate a S. Desiderio, S. Maria a Coperseto e S. Maria a Columnelle, le quali rientrarono in una cospicua concessione vitalizia in favore del monaco e levita Amico risalente al 973⁴¹². L'opera venne continuata dal suo successore Ugo I, a cui si deve tra l'altro il più importante ampliamento del patrimonio del monastero nelle Marche, conseguito proprio alla fine del suo lungo abbaziato grazie ad una serie di donazioni⁴¹³.

È giunto ora il momento di tirare le fila del discorso. Alle soglie del nuovo millennio il patrimonio di Farfa era vastissimo. Localizzato innanzitutto nell'area più vicina al monte Acuziano, dove si erano concentrate le elargizioni di beni fiscali nel secolo VIII, si era successivamente espanso verso le coste del Tirreno e dell'Adriatico. La sua ampiezza e le vicissitudini del X secolo lo rendevano anche difficile da controllare. Varie porzioni sfuggirono infatti per lungo tempo alla sua gestione. Tra queste ultime rientravano in prima istanza Roma e le Marche, per ragioni differenti. La prima era all'epoca dominata dal gruppo parentale dei Crescenzi, i quali, controllando la zona immediatamente antistante alle Terme alessandrine, tentavano di limitare l'espansione farfense nella città. La regione adriatica risentì al contrario delle lotte intestine tra Campo e Ildeprando, nonché della dispersione patrimoniale da esse derivata.

Spettò a Giovanni III e soprattutto al suo successore Ugo I il difficile incarico di recuperare i numerosi pezzi smarriti, in modo da ricomporre il puzzle nella sua interezza. La loro solerzia fu ripagata: Farfa acquisì nuovamente la sua potenza passata; essi posero inoltre le basi per un'ulteriore espansione fondiaria, realizzatasi tra i secoli XI e XII.

409 RF, vol. 3, n. 347, 361-363, 367, 393; LL, vol. 1, n. 125, 127, 134, 154, 165, 184, 325.

410 Cfr. pp. 36-37.

411 RF, vol. 3, n. 404; edito anche in MGH, *Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. I, pp. 454-460, n. 337 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_ko_i_dd_h_i_dd_o_i/index.htm#page/454/mode/1up).

412 LL, vol. 1, n. 325.

413 Saracco Previdi, *Il patrimonio fondiario*, p. 100. I documenti che attestano queste acquisizioni sono: RF, vol. 4, n. 740, 741, 743, 744, 749.

2.2 Le permutate

Nel precedente paragrafo ci siamo concentrati sui possedimenti dell'abbazia, cercando di individuare i loro principali nuclei costitutivi e di capire come si siano sviluppati nell'arco di tempo compreso tra gli inizi dell'VIII secolo e la fine del primo millennio. Ora cercheremo invece di impiegare tali considerazioni per comprendere meglio il modo in cui Farfa riusciva a sfruttare uno strumento estremamente prezioso per gli enti religiosi nell'alto medioevo: le permutate. A queste ultime le chiese e i monasteri del *Regnum Italiae* ricorsero con una frequenza tale che esse rappresentano circa il 10% degli atti privati che sono sopravvissuti fino ai nostri giorni, per il periodo tra il 700 ed il 1050 circa. La percentuale lievita addirittura fino al 20% se escludiamo i contratti di concessione a tempo⁴¹⁴. Il perché fossero così importanti è presto detto. Permettevano di aggirare il principio dell'inalienabilità dei beni fondiari ecclesiastici, che era stato inizialmente introdotto dai concili in età tardo antica ed accolto poi anche dal diritto giustiniano⁴¹⁵.

Il X secolo rappresenta proprio la fase in cui si verificò un po' ovunque il picco nella quantità di *commutationes* concluse, prima dell'inizio del loro declino nel corso dei decenni successivi. Le analisi compiute da François Bougard lasciano emergere una corrispondenza tra le permutate e la durata di abbazie e vescovati, mostrando così l'esistenza di vere e proprie politiche volte allo scambio ("politique de l'échange"): si tratta cioè di periodi in cui le istituzioni ecclesiastiche preferivano muovere i loro patrimoni attraverso questo tipo di negozio giuridico⁴¹⁶. Nel caso di Farfa l'apice della curva venne toccato indicativamente negli anni 930-960, corrispondenti grossomodo all'abbazia di Campo⁴¹⁷.

È un dettaglio degno di nota. Le fonti narrative, in primo luogo gli scritti di Ugo I, dipingono questo personaggio in maniera assai negativa, mettendo bene in evidenza quanto sia stata scellerata e dannosa la sua gestione delle risorse fondiarie del cenobio, anche per quanto riguarda le permutate. Nella *Destructio*, ad esempio, si racconta che Campo, sempre attento a favorire i suoi parenti, cedette 16000 moggi al cognato Transberto, ricevendo da lui della terra in un "loco squalido et inculto"⁴¹⁸. In questo caso va comunque segnalata l'onestà intellettuale dell'autore, il quale, sprovvisto di informazioni sicure, ammise di parlare solo per sentito dire ("sicut plures affirmant"). Allo stesso modo il *Chronicon* di Gregorio da Catino – che, è doveroso ricordarlo, si rifà ampiamente alle opere di Ugo per la narrazione del secolo X – presenta le vicende riguardanti Campo a tinte parecchio fosche. Ma sarà davvero giustificato un ritratto così impietoso? Proviamo a capire meglio.

Il Regesto conserva tre permutate di Campo che permisero a Farfa di incamerare notevoli estensioni di terreno. Risalgono tutte agli anni Cinquanta e interessarono possedimenti nelle Marche. Con la prima, datata al marzo 956, i fratelli Ludigerio e Giovanni cedettero *mobilia* del valore di 100 soldi e quattro *petiae* a Mestriano e Feltriano, ottenendo in cambio venti appezzamenti a Furiano, nella Valle Venere, nella Valle di Sant'Angelo e a Colonnata⁴¹⁹. Si tratta di

414 Bougard, *Commutatio, cambium*, 65-66. Sono più di 1200 le permutate stipulate nella penisola italiana e risalenti agli anni 700-1050.

415 Riguardo all'utilizzo delle permutate da parte degli enti religiosi, in questo caso specifico la Diocesi di Bergamo, parla anche De Angelis, *Esordi e caratteri della presenza vescovile in area montana*.

416 Bougard, *Commutatio, cambium*, p. 67.

417 Le permutate stipulate da Campo sono 21, sulle 35 totali del X secolo: RF, vol. 3, n. 350-353, 355-370; LL, vol. 1, n. 145. Le rimanenti 14 si devono a Ratfredo (RF, vol. 3, n. 344-347); Ildeprando (LL, vol. 1, n. 233); Dagiberto (RF, vol. 3, n. 384, 386); Adamo (RF, vol. 3, n. 392, 393); Giovanni III (RF, vol. 3, n. 96, 403, 410), Ugo I (RF, vol. 4, n. 725, 726).

418 Des., p. 39.

419 RF, vol. 3, n. 361.

località situate a nord di Ascoli. Da notare inoltre che numerosi terreni confinavano con beni di vari enti religiosi: oltre alla stessa Farfa, troviamo la chiesa di Sant'Angelo (forse Sant'Angelo Magno ad Ascoli), S. Salvatore (potrebbe essere il monastero reatino che troviamo nelle definizioni confinarie di parecchi altri documenti dell'abbazia), San Pietro e, per concludere, la Diocesi di Santa Maria (sia quella di Ascoli che quella di Rieti erano consacrate alla Vergine, il documento non specifica di quale si trattasse). Va poi aggiunta anche una *petia* del conte Ingelitimo. Cosa possiamo dedurre da quanto appena detto? Questa zona nell'Ascolano settentrionale era presumibilmente pregiata e, di conseguenza, ambita dai grandi possidenti dell'Italia mediana, sia laici che ecclesiastici. Si era così creata una situazione a macchia di leopardo, con fondi vicini appartenenti a soggetti giuridici diversi e, nel caso di quelli controllati dalle istituzioni religiose, protetti verosimilmente da immunità e privilegi almeno in parte differenti. Torneremo tra poco sul perché Campo potrebbe aver deciso di privarsi di terreni così preziosi.

Le altre due *commutationes* vedono come protagonista Rainerio figlio di Adelberto. Nel marzo 957 costui diede all'abbazia 260 moggi, distribuiti tra Trebiliano e Porraria, nell'Ascolano⁴²⁰. Un paio di mesi più tardi egli ricevette una grande estensione di terra nella zona di Fermo, suddivisa in 300 moggi a Fecline, 100 a Emmiano, 42 a Casario ed altri 30 a Collicello; in cambio decise invece di alienare 500 moggi a Force e Verano, nei pressi di Ascoli, assieme a 200 soldi in beni mobili⁴²¹. Tali sostanze rientrarono in suo possesso, così come in quello della moglie Guiburga, nell'estate dell'anno successivo, grazie ad una concessione *ad tempus* di Campo⁴²². Il padre di Rainerio, Adelberto, potrebbe figurare tra gli *exstimatores* in un altro scambio. Questa volta le porzioni di terra coinvolte, sempre localizzate nell'Ascolano, erano meno ampie. Giovanni figlio di Iselberto cedette 30 moggi a Materno e nella Valle Mainula, accompagnati da 50 soldi, ricevendo da Farfa degli appezzamenti a Solestano, Mosiea ed Establo, che lui stesso aveva tenuto in precedenza *per praestariam*⁴²³. Ritroviamo Giovanni anche in un paio di documenti del *Liber largitorius*. Nel primo, risalente al gennaio 940, egli agì con Lantrudo figlio di Alberico⁴²⁴. I due uomini chiesero all'abate Campo di ricevere per ventinove anni dei beni a Solestano, sempre nella zona di Ascoli, che erano stati retti da un certo Petrolo, assieme ad una vigna a Baneccla che “ego a vobis (Campo) in fegum tenui Iohannes”.

Quali considerazioni possiamo dunque trarre da questa serie di accordi? Grazie ad essi Farfa riuscì sicuramente ad incamerare una notevole estensione di terra. Almeno in apparenza, quindi, sembrerebbe che la comunità monastica nel suo complesso abbia tratto beneficio dalle azioni di Campo. Dobbiamo però considerare un altro aspetto. Le permutate erano un modo attraverso il quale i *potentes* riuscivano a costruire o mantenere delle clientele vassallatiche⁴²⁵. Le azioni dell'abate danno l'impressione di essere state motivate proprio da questo scopo: attraverso la distribuzione di terreni, egli sperava di guadagnare il consenso e l'appoggio di personaggi influenti – che fossero importanti lo si capisce dall'estensione dei fondi che erano in grado di mobilitare – in un'area strategica, sfuggita per molti anni al controllo del suo cenobio, sulla quale invece si estendevano i domini del suo avversario Ildeprando, il signore di Santa Vittoria in Matenano. Alla base degli accordi presi dall'abate sembrerebbero dunque esserci state delle considerazioni politiche più che patrimoniali in senso stretto, connesse cioè ad un qualche progetto di espansione fondiaria.

420 *Ivi*, n. 363. Purtroppo il documento non specifica cosa Rainerio abbia ricevuto in cambio.

421 *Ivi*, n. 362.

422 LL, vol. 1, n. 184.

423 RF, vol. 3, n. 367.

424 LL, vol. 1, n. 127.

425 Bougard, *Commutatio, cambium*, p. 83.

Ci sono poi un altro paio di elementi che risaltano nei negozi giuridici appena trattati. Mi sto riferendo innanzitutto al trasferimento di denaro contante, che avveniva parallelamente a quello dei beni fondiari. Si tratta di un uso a cui si prestavano le permutate, il quale serviva a compensare un eventuale squilibrio nell'estensione o nel valore dei possedimenti scambiati, permettendo altresì a vescovi e abati di rimpinguare le casse delle proprie istituzioni, qualora ne avessero avuto bisogno⁴²⁶. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, nel X secolo i benedettini dell'Acuziano avevano un'enorme necessità di ricchezze mobili, visti gli ingenti investimenti richiesti dai lavori di ricostruzione e restauro degli edifici abbaziali. In tal senso le permutate funzionavano un po' come quei contratti di locazione a tempo che prevedevano un'alta tassa d'ingresso, il *pretium*, a fronte di un canone annuo assai più modesto. Di questi ultimi avremo modo di parlare nel prossimo paragrafo; per il momento basti notare che anch'essi, come le *commutationes*, furono alquanto frequenti nei decenni a cavallo del 950.

Bisogna comunque ammettere che le *chartae* appena descritte parrebbero avvalorare le parole di Ugo I nella *Destructio*. Se i contraenti laici furono costretti a versare ingenti quantità di denaro per colmare la differenza di valore con i beni monastici, se ne evince che Campo privava effettivamente i suoi confratelli di terre di notevole pregio per fini personali, più che per il bene del suo ente e di chi aveva deciso di dedicarvi la propria vita. I fatti sembrerebbero dunque dare ragione alle fonti narrative e un'ulteriore conferma arriva anche dai lunghi elenchi di beni sciacquati. Tuttavia, per puntare ad una considerazione imparziale sull'operato di questo personaggio, dovremmo anche tenere presenti le iniziative lodevoli legate al suo nome, per quanto poche esse siano, mettendo in evidenza che spesso i testi sorvolano su di esse o evitano di dar loro troppa importanza. Tra queste figura, ad esempio, la restaurazione di Santa Maria in Minione, a cui abbiamo accennato nel paragrafo sui placiti.

Il secondo aspetto riguarda invece l'estensione dei possedimenti scambiati. Salta infatti facilmente all'occhio che la parte ecclesiastica era solita rinunciare a beni meno ampi di quelli ceduti dai laici. Per comprenderne il motivo dobbiamo risalire indietro nel tempo fino all'epoca di re Astolfo (749-756), al quale si deve una legge pensata *ad hoc* per normare le permutate:

“Si quis Langobardus cum pontificibus, abbatibus vel custodibus ecclesiarum, seu exenodochiorum prepositis de quibuscumque rebus convenientiam fecerit, et poena inter se partes obligaverint et heredes vel successoribus suis conligaverint et idonei hominis interfuerint, non possint postea ab eorum successoribus removeri, sicut nec removitur ab eodem Langobardo, excepto si pena obligatam componere voluerit. Si vero commutationem fecerint de casis, terris vel familiis, et fuerint inter missus regis vel pontificis seu iudices, aut tales hominis tres, quorum fides ammittitur, et res meliorata ei paruerit tunc, quando ipsa commutatio facta fuerit: quod pars loci religiosi suscipiat, nullo in tempore postea ab eorum successoribus removeatur, sed semper commutatio ipsa firmis permaneat; et si removeere voluerit, poena inter se conligata componat pars ipsa, qui removeere voluerit”⁴²⁷.

⁴²⁶ *Ibid.*

⁴²⁷ Le leggi dei Longobardi, *Ahistulfi leges*, n. 16; edita anche in MGH, *Legum*, vol. IV, p. 201-202 (https://www.dmgh.de/mgh_ll_4/index.htm#page/201/mode/1up).

La legge comprendeva quindi due elementi essenziali. Per prima cosa stabiliva che qualunque accordo (“convenientia”) tra un Longobardo e degli ecclesiastici dovesse essere regolato da clausole penali accolte da entrambe le parti davanti a dei testimoni idonei. Se tale negozio giuridico era uno scambio che coinvolgeva edifici, terreni o anche esseri umani, si rendeva allora necessaria la presenza di *missi* regi o vescovili, di giudici e di almeno tre uomini di comprovata fiducia, i quali avevano il compito di verificare che le *res* acquisite dal contraente religioso fossero *melioratae*. Le permutate tra laici e chiese non dovevano essere perciò eque, ma, affinché potessero essere considerate legalmente valide, le seconde dovevano trarre dei vantaggi rispetto ai primi. Ma perché allora la parte secolare era indotta a concludere l’affare? Bisogna riconoscere che la disuguaglianza poteva essere compensata da altri elementi, in primo luogo di natura economica. Capitava, ad esempio, che le istituzioni ecclesiastiche decidessero di rinunciare a *cellae* o chiese minori. In questi casi chi le riceveva poteva acquisire, oltre alle loro pertinenze, anche i diritti di decima sul territorio circostante. Come abbiamo visto poco sopra, una permuta consentiva inoltre l’ingresso nella rete di rapporti sociali delle fondazioni pie, permettendo così ai laici di guadagnare prestigio sociale e protezione. Dobbiamo infine considerare anche i possibili ritorni di tipo spirituale, sempre rilevanti in una civiltà, quella medievale, permeata dalla fede cristiana.

Vediamo ora qualche esempio di *commutationes*, per comprendere meglio come venissero sfruttate dalle fondazioni religiose. Nell’883 Pietro figlio di Leone cedette a Farfa una vigna ad *Amiternum*, “in loco qui nominatur ad sanctum Xistum ubi vocatur Vinealis”, ricevendo in cambio un campo nella stessa località⁴²⁸. L’estensione dei beni era tuttavia la stessa: 1 moggio. L’abbazia non veniva dunque favorita dall’accordo, almeno in apparenza. Nonostante ciò la commissione di *boni homines* – formata dal prete Giovanni, messo vescovile, Lando, Mauro, Lupardo, Guarno, Gainfredo, Aruino, Martino e i chierici Pietro e Palombo come rappresentanti del monastero⁴²⁹ – decretò che “*ipsa die plus melioratum paruit esse ipsum cambium quod a parte monasterii vestri recepistis, quam illud quod nos (Pietro) recepimus*”. Perché la permuta venne approvata, nonostante i requisiti stabiliti da Astolfo 16 non fossero in apparenza soddisfatti? Nell’*exstimatio* dei beni bisognava prendere in considerazione diversi fattori, oltre alla loro ampiezza: la posizione, ad esempio, l’uso a cui erano destinati e la loro produttività. Il tutto può essere riassunto con i concetti di *quantitas* e *qualitas*. Visto che la superficie e l’ubicazione erano le stesse, credo che nel caso dell’883 gli elementi su cui si basò la stima furono gli ultimi due. Il vigneto a cui rinunciò Pietro era verosimilmente più redditizio rispetto alla semplice terra agricola ceduta dai monaci.

Se ci chiediamo poi per quali ragioni essi furono indotti a concludere l’affare, la risposta potrebbe trovarsi nelle descrizioni dei confini. La vigna era “*posita de uno latere secus vineam de aepiscopio sanctae Mariae, et de alio latere secus vineam Lupardi, unum caput tenens secus terram praedicti monasterii vestri, et aliud caput tenens secus vineam quam nobis (Pietro) reservavimus*”; l’appezzamento dell’abbazia giaceva invece “*de uno latere et de uno capite secus terram quae michi (Pietro) est in congreo. Et de alio latere secus terram quae fuit quondam Izonis civis Reatini. Aliud caput tenens iuxta semitam*”. Farfa aveva l’intenzione di muovere i suoi possedimenti nella località di *Vinealis*, compattandoli all’interno di uno spazio più circoscritto. In questa maniera sperava probabilmente di riuscire a controllarli meglio.

Quella appena descritta era una strategia che gli enti religiosi medievali attuarono con notevole frequenza. Vescovi ed abati cedevano dei beni di cui volevano disfarsi, perché lontani o difficili da gestire, ricevendone in cambio altri più vicini al luogo in cui sorgeva la loro istituzione,

428 RF, vol. 3, n. 331.

429 A tal proposito Bougard fa notare che nel caso del Ducato di Spoleto le commissioni di *exstimatores* erano in media più numerose rispetto alle altre regioni del *Regnum Italiae*, comprendendo, come nel caso della permuta dell’883, anche dei rappresentanti della parte ecclesiastica (*Commutatio, cambium*, p. 76).

oppure alla zona nella quale erano già localizzati i loro interessi fondiari. Potevano raggiungere questo obiettivo solamente ricorrendo alla permuta, l'unica azione giuridica che consentiva loro di alienare la terra. In tal maniera riuscivano a rendere coerenti e facili da controllare dei patrimoni altrimenti soggetti ad un inesorabile processo di dispersione sul territorio, vista la frequenza e la casualità delle elargizioni dei benefattori⁴³⁰. Tale utilizzo della *commutatio* emerge chiaramente in un accordo legato, ancora una volta, al nome dell'abate Campo. Giovanni e Maino, figli di Raintruda, gli diedero tre *petiae* a Mariniano, in Sabina, per un totale di 130 moggi⁴³¹. La località potrebbe corrispondere all'odierna Marignano, facente parte del comune di Toffia, a pochissimi chilometri dalle alture su cui si eleva l'abbazia. Se così fosse, si tratterebbe di una zona estremamente vicina e facile da raggiungere. I fratelli ricevettero invece in cambio 120 moggi a *Collis Monaciscus*, nel territorio di Furcone, poco a est di *Amiternum*.

Possiamo considerare più nel dettaglio tale strategia grazie all'ausilio delle mappe riportate nelle pagine seguenti, le quali forniscono uno sguardo generale sulla localizzazione dei beni coinvolti nelle permutate del X secolo. Le illustrazioni segnalano anche la distanza dei terreni dal monte Acuziano, ad intervalli di 30 Km ciascuno. Partiamo da quelli alienati dall'abbazia. In buona parte si trovavano a malapena qualche decina di chilometri da Farfa, nelle aree di Rieti e *Amiternum*. Tale informazione non dovrebbe sorprendere più di tanto, dal momento che i monaci sabini qui controllavano *res* parecchio ampie. Come abbiamo visto, in questi casi le *commutationes* venivano stipulate innanzitutto per compattare il patrimonio, rendendolo più omogeneo e coeso.

La quota più consistente dei fondi era invece posta ad almeno un centinaio di chilometri da Farfa. Si trovava nelle Marche, più precisamente all'interno dei territori facenti capo ad Ascoli e Fermo. Anche in questo caso nulla di sbalorditivo: abbiamo già parlato, infatti, delle difficoltà incontrate dai cenobiti sabini nel mantenere sotto controllo la regione adriatica, nonché del progetto di Campo volto a creare una rete di vassalli nell'area, la quale avrebbe dovuto contrastare sul nascere qualunque tentativo di espansione verso gli Appennini da parte del suo acerrimo nemico Ildeprando. Trattandosi di esponenti di gruppi parentali locali, è inoltre scontato che fossero interessati a ricevere terreni nelle zone vicine, laddove erano già localizzati i loro interessi fondiari.

Probabilmente per lo stesso motivo, se passiamo ora ad osservare l'*Illustrazione 4*, fu abbastanza significativa anche l'ampiezza dei possedimenti ricevuti nell'Ascolano. La maggiore concentrazione si ha tuttavia nell'area più vicina a Farfa, dove era situata una fetta consistente del suo patrimonio. Le due mappe mostrano dunque una situazione tra loro speculare, confermando in tal modo la strategia volta a liberarsi delle *res* più periferiche e difficili da gestire in favore di altre più vicine.

Segnalo, per concludere, un ultimo elemento. In una permuta risalente al 939 i cenobiti sabini ottennero sei casali "in comitatu vel territorio Centucellensi" (l'odierna Civitavecchia), mentre in cambio alienarono un appezzamento nel comitato di Tuscia, dove risiedevano gli acquirenti laici, "in loco qui nominatur Ripa alba seu Montem et Saxum Vulpium"⁴³². Alcuni tra i sei possedimenti erano adiacenti a canali o al fiume Minione. Il negozio giuridico rappresenta quindi un ulteriore indizio del piano farfense di espansione lungo i corsi d'acqua e verso le coste marittime, alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali per i propri prodotti.

430 Bougard, *Commutatio, cambium*, pp. 81-82.

431 LL, vol. 1, n. 145.

432 RF, vol. 3, n. 352.




Illustrazione 3: Localizzazione approssimativa dei beni alienati da Farfa nelle permute




Illustrazione 4: Localizzazione approssimativa dei beni ottenuti da Farfa con le permutate

3. “Concedimus res iuris nostri monasterii”: le concessioni a tempo

Iniziamo anche in questo caso circoscrivendo meglio l'insieme di documenti di cui ci occuperemo. Per l'arco di tempo 901 – gennaio 1002, Gregorio da Catino riassunse nel *Liber largitorius* 413 *chartae*⁴³³. Tra queste ce ne sono cinque che non attestano alienazioni temporanee; ne abbiamo già parlato nei paragrafi precedenti⁴³⁴. A tutti i contratti rimanenti dobbiamo aggiungerne tre, conservati invece nel Regesto, che portano il totale a 411⁴³⁵. Bisogna inoltre tenere presente la forma abbreviata con cui la documentazione ci è stata tramandata. Essa rappresenta una limitazione di non poco conto, poiché non permette sempre di distinguere e classificare i differenti tipi di contratto tramandati dal cartulario. Per il periodo che ci interessa è tuttavia possibile identificare tre forme di accordo: la precaria, il livello ed il pastinato⁴³⁶.

Partiamo dalla prima. Essa prende il nome dalla richiesta che il concessionario rivolgeva sotto forma di preghiera al concedente, affinché quest'ultimo gli accordasse il godimento dei beni. Il negozio giuridico portava alla redazione di due documenti. Il primo – detto precaria – attestava la supplica e il conferimento dei fondi alle condizioni pattuite, con il secondo – denominato prestaria – il concedente dichiarava invece di aver ricevuto la proposta e di averla accolta. Il contratto stabiliva inoltre degli obblighi reciproci tra i contraenti. Il *praestandarius* doveva impegnarsi a valorizzare il fondo ottenuto, renderlo produttivo e versare un canone annuo al possessore, che poteva essere in denaro, natura o misto; il concedente, dal canto suo, garantiva che non avrebbe cercato di por fine anticipatamente all'accordo e non avrebbe preteso più di quanto era stato pattuito. Per far sì che le parti tenessero fede al contratto venivano incluse delle clausole penali, rappresentate solitamente da una sanzione pecuniaria. Tra le carte farfensi del secolo X troviamo di solito uno dei due atti, senza che si accenni all'altro. Le domande di concessione che ci sono state tramandate risalgono tutte agli anni 900-950 e, in questi casi, non possiamo dunque sapere se siano state esaurite o meno⁴³⁷. A partire dalla metà del secolo troviamo invece soltanto i documenti di prestaria, senza che si accenni alla petizione presentata dal concessionario.

Il *Liber largitorius* conserva inoltre diversi tipi di precaria, a partire da quella che viene abitualmente definita *data*. La troviamo ogniqualevolta i beni concessi appartenevano al cenobio, ma non erano mai stati prima di spettanza del soggetto giuridico che li riceveva. Vediamo giusto un esempio. Nell'aprile 911 un uomo di nome Orso, dopo aver donato all'abate Pietro I (890-919) beni mobili del valore di 20 soldi, ricevette “per preſtariam” alcune “res iuris nostri monasterii, ex cella nostra de Coperseto, in loco qui dicitur Corticella”, per un totale di 20 moggi di terra. In cambio egli si impegnava a corrispondere una *pensio* di 4 denari, che avrebbe versato ogni anno nel mese di aprile presso la suddetta *cella*⁴³⁸. Laurent Feller sottolinea che tali accordi permettevano alle istituzioni religiose di attrarre persone tendenzialmente esterne alla loro rete di rapporti sociali, la quale veniva così ampliata e rinforzata⁴³⁹. Dalle formule visigotiche, andecavensi e marculfine, Giuseppe Zucchetti deduce inoltre che nella maggior parte dei casi i concessionari erano

433 LL, vol. 1, n. 71-476 (i n. 460, 462, 465, 467-472 eccedono le coordinate cronologiche), 600-602, 945; vol. 2, n. 1963, 1972, 1975, 1989-1991, 1999, 2013, 2037, 2065, 2066, 2069.

434 LL, vol. 1, n. 145, 233, 372, 394, 395.

435 RF, vol. 3, n. 342, 349, 354.

436 Come approfondimento sui contratti agrari medievali segnalò Andreolli, *Contadini su terre di signori*.

437 Ad esempio LL, vol 1, n. 71, 89, 90, 93, 96.

438 *Ivi*, n. 72. Altri casi di precaria data, risalenti ai secoli VIII-IX, sono LL, vol. 1, n. 62; RF, vol. 2, n. 163.

439 Feller, *Précaires et livelli*, p. 742.

nullatenenti, oppure individui che preferivano questa forma di contratto ad un'altra per un senso di devozione verso le fondazioni ecclesiastiche⁴⁴⁰. A tal proposito, in un documento del maggio 973 si accenna a dei *chartulati*, cioè servi manomessi con una *cartola*. L'abate Giovanni III (966-997) concesse a vita al monaco e levita Amico un totale di più di 10000 moggi di terra sparsi tra i comitati di Fermo, Ascoli e Abruzzo, a cui si univano anche il censo ed altri *obligha* che vari *chartulati* e *praestandarii* dovevano al monastero ogni anno⁴⁴¹. È probabile che Farfa avesse concesso un po' di terra ad alcuni dei suoi liberti, in modo da favorirli e al tempo stesso mantenerli legati a sé⁴⁴². Di conseguenza tali accordi non determinavano necessariamente un peggioramento dello *status* giuridico del concessionario poiché, assieme alla terra, gli potevano garantire protezione e difesa, qualora fosse stato necessario.

Ci sono poi le precarie *oblatae*, per mezzo delle quali un soggetto giuridico riceveva dei beni che aveva in precedenza donato al concedente. Abbiamo già visto un esempio di tale forma qualche pagina fa; si tratta del contratto stipulato da Campo (936-962) con Ingebaldo e Teodoranda. Prima i coniugi donarono al monastero due terzi del castello e del casale di Bucciniano, che avevano acquisito qualche tempo prima da Leone *cubicularius*, riservando per se stessi l'altra parte⁴⁴³. Furono mossi a questa alienazione da sentimenti religiosi e, in particolare, dalla volontà di garantirsi la salvezza nella vita ultraterrena ("ut in futurum a Domino mercedem recipiamus"). Nello stesso mese essi ottennero dall'abate proprio quei beni "quod ipsi in hoc monasterio pro anima sua per cartulam dederunt", dopo aver elargito la somma di 100 soldi come offerta⁴⁴⁴. Alla base di tali accordi potevano esserci motivazioni non riconducibili alla sola sfera religiosa, e neppure a quella economica. Essi possono essere infatti considerati come una sorta di donazione con riserva di usufrutto, visto che il vantaggio materiale per il concessionario era nullo. Ciò che lo favoriva aveva a che fare, anche in questo caso, con il *network* di legami sociali incentrato attorno agli enti religiosi: dei possedimenti fondiari venivano ceduti per ottenere in cambio sicurezza e stabilità⁴⁴⁵. La principale differenza tra i due negozi giuridici – la precaria oblata e la donazione differita – riguardava gli atti che li costituivano. Da un lato erano sempre due (la donazione e la successiva richiesta di concessione, che potevano portare anche alla redazione di due differenti atti scritti), dall'altro invece solamente uno.

La terza e ultima tipologia viene solitamente definita *rimuneratoria*. Si presenta quando il concessionario riceve il godimento non soltanto dei fondi ceduti in precedenza, ma anche di altri possedimenti dell'istituzione ecclesiastica. Tra la documentazione del secolo X è possibile individuare degli accenni a questo genere di contratti, ma non sono mai presenti – come capita invece per le precarie oblatae – le due *chartae* notarili che rappresentano i diversi momenti del negozio giuridico. L'abate Pietro I accordò a Maineperto, figlio di Rodemario, una concessione valida per due generazioni⁴⁴⁶. Essa riguardava vari beni situati nel *ministerium Trointense*, più precisamente nel fondo Bibiano e presso le località di Collicello, Cerro e Ponticello, "quas tu

440 Zucchetti, *Il Liber largitorius*, p. 39. Le formule sono edite in MGH, *Formulae Merovingici et Karolini aevi*. Sono rispettivamente i n. 36-37; n. 7; n. 41 ([https://www.dmgh.de/mgh_formulae/index.htm#page/\(I\)/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_formulae/index.htm#page/(I)/mode/1up)).

441 LL, vol. 1, n. 325. Ai *chartulati* di Farfa si accenna anche nei n. 110, 176. In vari altri documenti ad essere concessi temporaneamente non furono il censo e gli obblighi di persone di condizione servile o semi-libera, bensì essi stessi assieme eventualmente alle loro famiglie. Troviamo servi in LL, vol. 1, n. 115, 152, 155, 169, 177, 199, 224, 238, 366; coloni nel n. 155; *famuli* nel n. 181. In merito si veda anche Luzzatto, *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo*, pp. 32-42.

442 LL, vol. 1, n. 110, 176, 325.

443 RF, vol. 3, n. 372. Per via di un errore di stampa il documento è stato datato nell'edizione al 920 (vedi CF, vol. 1, p. 65, nota 1).

444 LL, vol. 1, n. 221. Altre precarie oblatae sono ad esempio RF, vol. 3, n. 375, a cui corrisponde LL, vol. 1, n. 218; RF, vol. 3, n. 391, a cui corrisponde LL, vol. 1, n. 252. Anche in questi casi si tratta sempre di donazioni *pro anima*.

445 Feller, *Précaires et livelli*, p. 743.

(Maineperto) in nostro monasterio per cartulam confirmasti”. La precaria non comprendeva 4 moggi di terra a Ponticello, che il cenobio continuò a riservare per sé, nonostante avessero fatto parte della donazione iniziale. Gli altri terreni inclusi nella concessione erano i seguenti, tutti situati nei luoghi appena citati: 10 moggi e 4 *sextaria* sparsi tra il fondo ed il casale di Collicello (appartenenti in parte direttamente a Farfa ed in parte alla sua *cella* di Santa Maria di Coperseto), 1 moggio e 3 *sextaria* nel casale di Bibiano e, per finire, 1 moggio nel casale di Cerro. In cambio Maineperto impegnava se stesso e i suoi discendenti a garantire delle prestazioni d’opera manuali e con i buoi, qualora li avesse posseduti, nei mesi di marzo ed aprile presso la *curtis* di Coperseto.

Qualche anno più tardi, nel luglio 927, l’abbazia concluse un’altra precaria remuneratoria. Giovanni chiese ed ottenne la concessione dei terreni a Baiano, Ponticello e Carrari che suo padre Petronace aveva donato al cenobio, con l’aggiunta di altri appezzamenti a Campo Reatino e a Oliano⁴⁴⁷. Il canone annuale richiesto dall’abate Ratfredo (924-936) era misto e comprendeva il versamento di 6 denari in monete romane alla *cella* reatina di San Giorgio ed alcuni servizi, a mano ed eventualmente con i buoi; il documento non specifica tuttavia dove Giovanni avrebbe dovuto svolgere tali opere. Questo contratto è degno di nota perché interessa fondi che non erano stati donati direttamente dal concessionario, bensì dal padre; è dunque verosimile ritenere che tra un atto e l’altro potrebbero essere passati degli anni, mentre nell’esempio precedente i due negozi giuridici si verificarono in rapida successione. Non è tuttavia possibile definire con esattezza tale intervallo, visto che i cartulari e il *Chronicon* dell’abbazia non contengono alcun accenno alla *cartola donationis* di Petronace⁴⁴⁸.

L’elemento da tenere in considerazione per analizzare le precarie remuneratorie è rappresentato proprio dal fattore tempo, che andava interamente a vantaggio delle istituzioni ecclesiastiche. Esse potevano infatti accettare di concedere un’estensione di terreni più ampia di quella che avevano ricevuto in donazione, perché erano consapevoli che nel giro di qualche decina d’anni il tutto sarebbe stato reintegrato nei loro patrimoni, favorendone così la crescita. Le cose andavano invece nel verso opposto per i concessionari, i quali vedevano sì aumentare le loro ricchezze, ma solo per un periodo relativamente breve⁴⁴⁹. Con il termine del contratto i loro discendenti avrebbero infatti potuto disporre di una quantità di risorse più limitata.

Nel *Liber largitorius* ritroviamo anche alcune precarie molto simili alle tipologie appena considerate, ma con una differenza: l’atto di donazione che costituiva il primo momento dell’accordo giuridico è sostituito da una vendita. Possiamo individuare tre casi tra la documentazione risalente al secolo X⁴⁵⁰. Esiste la possibilità che tali contratti servissero a mascherare dei prestiti ad interesse che, come ben sappiamo, erano condannati dalla Chiesa⁴⁵¹. Le istituzioni religiose non si lasciarono ovviamente scoraggiare dal fatto che il divieto all’usura, già stabilito peraltro dalle Sacre Scritture, fosse stato ribadito più volte dai concili di epoca tardo antica e alto medievale⁴⁵². Per riuscire ad aggirare la proibizione, esse cominciarono a nascondere i

446 LL, vol. 1, n. 74. Altri casi di precarie remuneratorie, risalenti ai secoli VIII-IX: LL, vol. 1, n. 8, 41, 58; RF, vol. 2, n. 203.

447 LL, vol. 1, n. 81.

448 Un caso simile a questo è il n. 103, che risale al gennaio 924. Avendo venduto all’abate Ratfredo 1 moggio con *casa* e orto sotto il muro della città di Rieti “ubi dicitur ad Undam”, un uomo di nome Giso chiese il prestito, valido fino alla terza generazione, dei beni che il suo antenato Sintaro “per cartulam confirmavit” all’abbazia nel territorio di Rieti e a Luriano. In cambio egli prometteva di versare una pensione annua di 8 denari.

449 Feller, *Précaires et livelli*, pp. 744-745.

450 LL, vol. 1, n. 71, 103, 129. Altri casi si trovano invece tra le carte di VIII-IX secolo, ad esempio LL, vol. 1, n. 26, 28, 30, 47; RF, vol. 2, n. 209.

451 Zucchetti, *Il Liber largitorius*, p. 43-45.

452 I testi biblici che affrontano la questione sono Esodo 22, 25; Levitico, 25, 35-37; Deuteronomio, 23, 19-26; Salmi, 14, 5; Vangelo secondo Luca, 6, 35. Per quanto riguarda i concili segnalò il canone XVII approvato a Nicea nel 325, che

prestati sotto la veste di vendite simulate, soprattutto quando riguardavano cifre abbastanza ingenti: un soggetto giuridico acquistava innanzitutto un certo bene da un altro pagando la somma pattuita; veniva poi stipulato un contratto mediante il quale il venditore otteneva il godimento delle sostanze appena cedute, per le quali avrebbe dovuto corrispondere un canone annuale. Tra le clausole di questo secondo atto ne veniva inclusa una che garantiva al mutuatario la possibilità di recuperare il pieno possesso dei fondi alienati, qualora fosse riuscito a restituire il denaro ricevuto con la cessione. Il prezzo di vendita equivaleva in sostanza all'ammontare del prestito, mentre il censo corrispondeva all'interesse. Qualora il mutuatario non fosse riuscito a riprendersi i propri averi, allora questi ultimi sarebbero rimasti definitivamente al prestatore, dopo il termine della concessione a tempo⁴⁵³.

Passiamo ora a parlare della seconda tipologia di conferimento di beni *ad tempus*, il livello⁴⁵⁴. Gli elementi che lo differenziano dalla precaria non riguardano più di tanto la sua consistenza, come si può intuire dall'esempio che segue. Nel marzo 939 il *vir honestus* Andrea e sua sorella, l'*honestu puella* Maria, donarono 4 once d'argento all'abate Campo, chiedendogli di ricevere "libellario nomine" per ventinove anni una parte dei possedimenti abbaziali a Roma, situati nella zona delle Mura leonine⁴⁵⁵. Si trattava nello specifico di un piccolo appezzamento ("hortus") "cum arboribus pomorum et ficus" nelle vicinanze della Porta di San Pietro, a cui si aggiungeva 1 moggio di *terra sementaricia* appena al di fuori della cinta muraria, nel luogo detto Terrione. I due fratelli si impegnavano poi "ad colendum et meliorandum, et singulis quibusque annis vobis pensionem reddendum denarios VI, in mense augusti". Se non fossero riusciti a versare in tempo quanto stabilito, avrebbero pagato una *pensio* raddoppiata il mese successivo, senza presentare nessuna lagnanza ("Et si in hoc mense persoluta non fuerit, tunc in mense septembrio duplam eam dare promitto sina omni litidio vel reclamatione aut qualibet occasione"). La penale da pagare nel caso in cui una delle parti avesse contravvenuto agli accordi ammontava invece a 6 once di oro fino ("obrizi"). Vediamo dunque che la sostanza di questo atto è più o meno la stessa della precaria: il negozio giuridico prende avvio da una richiesta di concessione, affiancata da una donazione (definita in questo caso *libellaticum*), a cui l'abate è chiamato a rispondere a nome di tutti i suoi confratelli. Qualora il responso fosse positivo, i beni verrebbero concessi per un certo periodo di tempo – la durata tipica dei livelli è di ventinove anni⁴⁵⁶ – a determinate condizioni che impegnano entrambe le parti.

proibiva l'usura da parte del clero, e il capitulare emanato da Carlo Magno a Nimega nell'806, il quale estendeva il divieto anche ai laici ("Usura est ubi amplius requiritur quam datur; verbi gratia si dederis solidos decem et amplius requieris, vel si dederis modium unum frumenti et iterum super aliud exigeris"). Il capitulare fu pubblicato in MGH, *Capitularia regum Francorum*, vol. 1, pp. 130-132 (link alla digitalizzazione: https://www.dmgh.de/mgh_capit_1/index.htm#page/130/mode/1up).

453 Sui prestiti a interesse in età medievale rimando alle pubblicazioni di Nicola Lorenzo Barile: *Credito, usura, prestito a interesse* (riporta un'ampia bibliografia sul tema; disponibile al link: <http://www.serena.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3044>); *La costruzione di un "ordine perfetto"*. Si veda anche Bougard, *Le crédit dans l'Occident*.

454 Oltre al già citato saggio di Feller, sulla tipologia documentaria del livello si vedano anche Ghignoli, *Libellario nomine*; Ghignoli, *Note sull'origine di uno "ius libellarium"*; Nishimura, *Was a lease effective as a weapon of lordship?*; Nishimura, *When a Lease Acquired Its Own Name*; Tomei, "Censum et iustitia". Il caso specifico del Lazio è discusso da Toubert, *Les structures*, pp. 507-549.

455 LL, vol. 1, n. 112. Sui possedimenti romani di Farfa si vedano Carloni, *Celle e dipendenze del monastero di Farfa in area laziale*; Fiore Cavaliere, *Le terme alessandrine nei secoli X e XI*; Lori Sanfilippo, *I possessi romani di Farfa, Montecassino e Subiaco*. Ulteriori indicazioni sono presenti in Schuster, *L'imperiale abbazia*; Toubert, *Les structures*.

456 Questa era la norma, ma le fonti farfensi ci lasciano anche esempi di livelli che avevano una durata diversa: RF, vol. 3, n. 354 documenta la concessione di un livello a vita; LL, vol. 1, n. 135 attesta invece un accordo valido per tre generazioni.

La differenza tra questo tipo di accordi e la precaria va perciò cercata prendendo in considerazione altri aspetti, riguardanti la forma e le finalità. Partiamo dalla precaria. Tale tipologia contrattuale implicava solitamente l'esistenza di un certo *gap* tra le parti: è un atto unilaterale ed uno scambio impari tramite il quale veniva concessa terra e protezione a qualcuno che occupava un gradino più basso della scala sociale, ricevendo in cambio un canone⁴⁵⁷. Possiamo dire che essa segnava formalmente l'ingresso in una clientela. Non è un caso, dunque, se i documenti notarili che ne conservano la memoria sono distinti, la prestaria e la precaria vera e propria

Al contrario il livello presupponeva tendenzialmente l'uguaglianza giuridica, un rapporto tra pari. Era dunque un modo con cui chiese e monasteri riuscivano a favorire lo sfruttamento delle loro terre. Anch'esso portava inoltre alla redazione di due *chartae* che, tuttavia, non erano differenti, bensì *uno tenore conscriptae* e destinate a ciascuna delle parti contraenti⁴⁵⁸. Come per la precaria, bisogna comunque ammettere che nelle fonti di Farfa è possibile trovare soltanto uno dei due atti. Precaria e livello erano perciò i mezzi attraverso i quali le fondazioni religiose riuscivano ad integrare individui liberi all'interno dei loro domini e della loro rete di relazioni sociali, secondo degli obbiettivi e delle modalità differenti.

L'ultima forma di concessione a tempo che dobbiamo considerare è quella del *pastinato*, attraverso il quale chiese e monasteri miravano a rendere produttivi terreni parzialmente, se non del tutto, incolti. In questa categoria rientrano innanzitutto tre contratti stipulati da Farfa nello stesso giorno, il 23 marzo 929⁴⁵⁹. Gli elementi che li accomunano non finiscono qui. Le porzioni di terra concesse facevano parte dello stesso appezzamento, di pertinenza della *cella* reatina di Sant'Angelo⁴⁶⁰. Era situato nei pressi dello stesso edificio ecclesiastico, lungo il corso del fiume Velino (chiamato nelle fonti *Mellinus*). La sua forma doveva richiamare più o meno quella di un trapezio: nei numeri 84 e 87 le misure del terreno concesso sono infatti le stesse per i due lati lunghi (325 piedi), ma differiscono per i più corti (entrambi misurano 16 piedi nell'84 e 40 nell'87); l'area accordata nell'86 è invece estesa 240 piedi in lunghezza e 32 in larghezza. Molto simili sono anche le condizioni contrattuali. La scadenza della concessione era fissata a ventinove anni, i fittavoli si sarebbero impegnati "ad vineam plantandum et poma" e, dopo sei anni, avrebbero corrisposto alla *cella* di Sant'Angelo metà del vino prodotto e delle mele raccolte. Il versamento del canone era differito perché bisognava ovviamente attendere che le piante crescessero e diventassero produttive. Qualora non fossero riusciti a rispettare l'impegno preso, essi sarebbero incappati in una pena assai salata, dell'importo di 50 soldi.

Questi tre documenti presentano tuttavia anche delle differenze. Nei numeri 86 e 87 si specifica in modo generico che assieme alle mele andava versata anche la metà di "aliis frugibus", mentre nell'86 i concessionari erano tenuti anche "ad cultandum et meliorandum et ad partem sancti vestri monasterii observandum". Ma chi erano dunque queste persone? Nel primo

457 Feller, *Précaires et livelli*, p. 746.

458 *Ibid.*

459LL, vol. 1, n. 84, 86, 87. Altri due documenti potrebbero essere contratti di *pastinato*. Nel n. 85 due sacerdoti chiesero per ventinove anni un appezzamento vicino alle mura di Rieti "ad vineam plantandum et usum fruendum et meliorandum et ad partem sancti vestri monasterii conservandum, et annualiter pensionem vobis persolvendum denarios IV". L'elemento che potrebbe far dubitare sul fatto che sia effettivamente un *pastinato* è dato dal canone, che doveva essere pagato in denaro; negli altri casi troviamo invece sempre versamenti in natura. Nel n. 448 i coniugi Bonizo e Ara ricevono a vita dei beni in Sabina con l'obbligo di rendere la quarta parte del raccolto, metà del vino prodotto e di compiere due opere all'anno. In più si aggiunge "et si vineam pastinaverint, post sex annos reddant sicuti suprascriptum est".

460 Per saperne di più su questa *cella*, denominata anche chiesa di San Michele Arcangelo, si veda Saladino – Somma, *Elementi per una topografia di Rieti*.

documento si tratta di Giovanni figlio di Alo e di un uomo di nome Silvo, del quale non conosciamo il patronimico a causa di una lacuna nel manoscritto; compaiono tutti e due solamente questa volta nelle fonti dell'abbazia. C'è invece la possibilità che i fittavoli degli atti successivi fossero in qualche maniera imparentati tra loro: nell'86 troviamo Pietro figlio di Reatino e Castellano figlio di Adelperto, mentre nell'87 gli attori sono Lupo figlio di Pietro (potrebbe trattarsi dello stesso dell'atto precedente), Benedetta e Adelperto figli di Adelperto (verosimilmente i fratelli di Castellano). Non ci è però dato sapere se esistesse un legame parentale tra Pietro e Adelperto, così come tra questi ultimi e Giovanni e Silvo, poiché nessuno dei personaggi appena nominati è presente una seconda volta nella documentazione dell'abbazia⁴⁶¹.

A proposito della vite, Pierre Toubert fa notare che nella Rieti altomedievale era molto diffusa la pratica di coltivare questa pianta nelle immediate vicinanze dell'area insediativa. Presso altri centri laziali la popolazione preferiva al contrario escludere i vigneti dalla fascia suburbana, sostituendoli con colture alimentari più intensive⁴⁶². Non è dunque un caso se le fonti farfensi ci hanno lasciato più di una traccia delle vigne poste "suptus muros civitatis" a Rieti⁴⁶³.

Lo storico francese mette inoltre in guardia dal considerare la messa a terra del vitigno accanto ad altre specie vegetali – cosa che vediamo nei documenti appena considerati – come "coltura promiscua". Mediante questa tecnica si è soliti associare sullo stesso appezzamento diversi tipi di coltivazioni, strutturate su tre livelli. Il primo, quello più basso, era dedicato a cereali e graminacee; il secondo veniva invece riservato alla vite, mentre nell'ultimo era possibile trovare le piante più alte. Tale combinazione era pensata per sfruttare appieno le risorse offerte dalla terra: permetteva di diversificare la produzione agricola, garantendo comunque una buona produzione granaria, e favoriva anche la vite, la quale poteva trovare negli arbusti un po' d'ombra, nonché l'appoggio necessario per la sua crescita. Secondo Toubert non possiamo parlare propriamente di "coltura promiscua" per il Lazio medievale per diversi motivi. In primo luogo – come emerge anche dagli atti 84, 86, 87 del *Liber largitorius* – manca lo strato inferiore occupato dai cereali. Ciò accadeva perché l'allevamento del bestiame stanziale, che rappresentava un incentivo alla produzione granaria visto il foraggio di cui necessitano gli animali, non era diffuso più di tanto. Inoltre i due livelli più elevati non appaiono mai ben integrati tra loro: il melo, ad esempio, mal si adatta al ciclo vegetativo del vitigno e lo stesso vale per le specie di piante che troviamo altrove, come fichi, noccioli o castagni. Si trattava perciò di campi che, con ogni probabilità, ospitavano primariamente dei frutteti, a cui veniva accostata qualche vite. Possono poi essere individuate anche altre cause, che mi limiterò qui soltanto ad accennare, rimandando a *Les structures du Latium médiéval* per maggiori dettagli. Esse comprendevano fattori ambientali – le estati troppo secche e aride – e strutturali – ad esempio il fatto che tradizionalmente i campi fossero dedicati ciascuno ad una sola coltivazione⁴⁶⁴.

Vorrei ora dedicare un po' di spazio ad un paio di documenti che, anche se non possono essere propriamente inquadrati nella tipologia del pastinato, ne condividono tuttavia il tratto

461 Per saperne di più sul possesso di terreni da parte di gruppi di parenti invito a leggere Toubert, *Les structures*, pp. 714-734.

462 Toubert, *Les structures*, p. 225.

463 Ecco alcuni esempi risalenti al secolo X: RF, vol. 3, n. 345, 351; LL, vol. 1, n. 113, 173, 322, 352, 354, 355, 371.

464 Toubert, *Les structures*, pp. 258-273. Per saperne di più sul sistema agricolo nel Lazio medievale si vedano le pp. 199-300. Si possono trovare informazioni più specifiche sul caso di Rieti in Saladino – Somma, *Elementi per una topografia di Rieti*, soprattutto pp. 73-77. Per avere un quadro più generale sull'agricoltura medievale rinvio a Bloch, *Lavoro e tecnica nel medioevo*, soprattutto pp. 139-179 (il focus è rivolto principalmente all'area francese); Cortonesi – Pasquali – Piccinini, *Uomini e campagne nell'Italia medievale*; Cortonesi – Passigli, *Agricoltura e allevamento nell'Italia medievale* (si tratta di una raccolta di studi sul tema; disponibile online al link: <https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/82801>).

caratterizzante, vale a dire l'atto di concedere *ad tempus* dei fondi con lo scopo di renderli più prolifici. In questo caso si trattava di possedimenti situati nei pressi di un corso d'acqua, i quali potevano di conseguenza essere sfruttati tramite la costruzione di mulini e la realizzazione di opere di canalizzazione. Entrambe le *chartae* risalgono a poco dopo la metà del secolo X. Nel gennaio 955 l'abate Adamo (953-968 circa) concesse al prete Scamperto e a suo fratello Azo, che gli avevano appena donato 20 soldi come *pretium*, una “clusam et aquam unde levare possent et fossatum facere, et ducere ad locum ubi aquimolos facere possent”, situata sotto il casale di Gruptola, nelle vicinanze di Farfa⁴⁶⁵. L'abbazia avrebbe ricevuto in cambio una *pensio* del valore di 10 denari. Quasi cinque anni più tardi, nel novembre 959, Angelo, figlio di Martino, ottenne per ventinove anni un appezzamento a Paternione, in Sabina, “ad aqumololum unum faciendum” con 3 moggi di terra annessi⁴⁶⁶. Il canone annuo non era in denaro, bensì in natura. Consisteva infatti in due moggi di grano ed uno di orzo, derivanti verosimilmente dall'attività di macina del mulino. Al contrario il *pretium* ricevuto dal cenobio equivaleva ancora a 20 soldi. Questi non sono tra l'altro gli unici casi in cui le fonti tradite da Gregorio parlano di strutture impiegate per la produzione della farina. Esse attestano per l'appunto l'esistenza di una rete di mulini alquanto sviluppata lungo i fiumi e i torrenti della Sabina, grazie alla quale la popolazione locale riusciva a sfruttare l'energia idrica da essi generata⁴⁶⁷.

Per terminare il discorso sulle diverse forme contrattuali, vorrei segnalare che nei cartulari dell'abbazia sono presenti anche delle enfiteusi, seppur in maniera indiretta. Questo negozio giuridico permetteva all'enfiteuta di disporre pienamente dei beni accordatigli, trasmetterli agli eredi ed alienarli con il consenso del possessore. Doveva poi provvedere al miglioramento del fondo, così come al versamento di un canone annuo in denaro o in prodotti agricoli. La concessione poteva inoltre essere sia a tempo che avere una durata perpetua. Gli accenni contenuti nelle fonti farfensi riguardano la prima possibilità: abbiamo infatti a che fare con “scripta tertii generis”, o “cartulae tertii generis”, cioè enfiteusi valide fino alla terza generazione. Ho parlato di attestazioni indirette in quanto solitamente troviamo questo genere di espressione o nelle definizioni confinarie (ad esempio “terra quam tenet per scriptum tertii generis”, “excepto quod antea concesserat per scriptum tertii generis”), oppure nelle *notitiae iudicati*, come prove scritte impugnate dagli avversari di Farfa per far valere le proprie ragioni. Vi si fa riferimento anche nei formulari delle donazioni e delle refute, nella parte in cui si specifica che in nessuna maniera gli attori o i loro discendenti avrebbero attentato in futuro ai beni dell'abbazia (ecco un esempio: “Et qui ipsas suprascriptas res de ipso suprascripto monasterio auferre temptaverit, sive per scriptum tertii generis sive per libellum sive per quodlibet membramen vel per quaecumque ingenium vel argumentum, sit anathematizatus et maledictus a CCCXVIII patribus qui in Niceno concilio sanctos canones fecerunt, et cum Iuda traditore atque suis magistris Anna et Caipha, Haerode et Pilato, tradatur aeterno incendio, et in ultimo iudicii die reddat rationem”, oppure “et refutaverunt ipsam terram et vineam in ipso monasterio et ad suprascriptum praepositum et ad Hubertum, quod ab illo die in antea ipsam terram et vineam non contendant nec litigent, nec per scriptum

465 LL, vol. 1, n. 270.

466 *Ivi*, n. 282.

467 Limitandoci agli anni 900-1002, RF, vol. 2, n. 397, 399; LL, vol. 1, n. 95, 118, 139, 157, 159, 168, 200, 209, 215, 241, 242, 273, 274, 277, 322, 328, 364, 389, 402, 403, 405, 423; vol. 2, n. 1975, 1989, 1999. Sull'utilizzo dei mulini ad acqua nel medioevo rinvio a Bloch, *Lavoro e tecnica nel medioevo*, pp. 48-87; Lucas, *Wind, water, work*. Delle informazioni sulla situazione nel Lazio possono essere trovate in Toubert, *Les structures, ad indicem*. Sui mulini edificati lungo il corso del Farfa rimando a Condorelli, *La molitura ad acqua nella valle del torrente Farfa*; Santini, *Gli opifici idraulici del bacino del fiume Farfa*. Sul caso specifico di Rieti si veda invece Saladino – Somma, *Elementi per una topografia di Rieti*.

tertii generis neque per libellum neque per quodlibet instrumentum cartarum neque per quodlibet ingenium vel argumentum, tam per se quam per suppositam personam”)⁴⁶⁸.

A tal proposito Zucchetti fa notare che è possibile determinare con certezza la natura enfiteutica di solo una manciata di documenti nel *Liber largitorius*. Si tratta inoltre di casi abbastanza tardi⁴⁶⁹. Tenendo conto che Gregorio da Catino definì il cartulario come *Liber emphiteuseos terrarum monasterii Pharpensis*⁴⁷⁰, possiamo ipotizzare che le *chartae* di enfiteusi dovessero essere molto più numerose, ma non è tuttavia possibile identificarle a causa della forma abbreviata con cui sono giunte fino a noi. L'unico indizio a nostra disposizione è rappresentato dalla durata di tre generazioni, che però veniva applicata anche alle precarie e ai livelli.

Vorrei ora continuare la nostra analisi considerando alcuni elementi che accomunano le varie forme contrattuali di cui abbiamo parlato. Partiamo dalla durata. La seguente tabella riepiloga i dati.

Tabella 3: La durata dei contratti nel *Liber largitorius*

Durata	Numero di occorrenze
29 anni	127
Fino alla terza generazione	241
A vita	20
Altro	4
Nessuna indicazione	24

Osserviamo una nettissima preponderanza di contratti a ventinove anni e, in modo ancora più marcato, a tre generazioni. Molto più rare sono invece le concessioni a vita. Venivano accordate tendenzialmente a uomini e donne di chiesa, ma ci sono anche alcune eccezioni: nella maggior parte dei casi si tratta sempre di coppie di coniugi⁴⁷¹. Nel documento 354 del Regesto si specifica inoltre che se uno dei due fosse venuto a mancare, l'altro avrebbe potuto continuare a godere dei beni secondo le condizioni pattuite (“Et si unus de nobis ante mortuus fuerit, alius qui remanserit habeat haec omnia ad usum fruendi libellarii nomine diebus vitae nostrae laborandi, fructuandi, cultandi, meliorandi”). Può darsi che tali clausole fossero comprese anche negli altri contratti e che siano state tagliate via da Gregorio da Catino, quando li trascrisse in forma abbreviata nel *Liber*

468 Riporto di seguito alcuni esempi di quanto detto finora: LL, vol. 1, n. 392, 410, 600; vol. 2, n. 1989. RF, vol. 3, n. 402, 411, 422, 426, 432, 434, 435, 440, 442. Le formule citate tra parentesi provengono rispettivamente da RF, n. 422 (si tratta di una donazione), 432 (refuta).

469 Zucchetti, *Il Liber largitorius*, pp. 56-58. I casi proposti da Zucchetti sono LL, vol. 2, n. 1167, 1182, 1595, 1653, 1957, 2080, 2136, 2143. RF, vol. 3, p. 308, n. 2.

470 LL, vol. 1, p. 3.

471 LL, vol. 1, n. 221, 448. RF, vol. 3, n. 354.

largitorius. Due volte soltanto vediamo invece dei laici ricevere da soli per il resto della vita alcuni fondi. Nel novembre 959 Pietro detto Imperio, figlio di Benedetto, ottenne dall'abate Adamo il casale di *Canalis* in Sabina⁴⁷². Egli è protagonista anche di un'altra *charta*, datata alla primavera del 973, cioè quasi quattordici anni dopo. Giovanni III gli concesse per tre generazioni altri beni situati nella medesima località e comprendenti anche una chiesa consacrata a Sant'Eleuterio⁴⁷³. Potremmo ipotizzare che Pietro fosse molto giovane al momento del primo accordo e non avesse ancora una moglie o dei figli, per cui i possedimenti gli furono accordati a vita. Nel 973 aveva evidentemente una famiglia e dei discendenti e, di conseguenza, ricevette i terreni e la fondazione religiosa fino alla terza generazione⁴⁷⁴.

L'altro contratto in cui troviamo dei laici risale invece al 957. Giovanni, figlio di Giovanni, e i figli di Adelperga – Transarico, Giovanni e Pietro – ottennero 16 moggi di terra in Sabina, nel fondo di Monte Agello e nel *vocabulum* di *Vallis de Saxa*⁴⁷⁵. L'accordo aveva però una durata diversa a seconda dei contraenti: per Giovanni era vitalizia, mentre per i fratelli era valida tre generazioni. Anche se il documento non lo specifica, può darsi che il primo Giovanni fosse il figlio del secondo e che gli altri concessionari fossero dunque i suoi zii. Tale differenza nell'ampiezza temporale dell'accordo potrebbe essere dovuta all'età degli attori, come nel precedente caso di Pietro. Giovanni non aveva ancora messo su famiglia mentre i suoi parenti, essendo più anziani, avevano già degli eredi.

Ci sono anche altre *chartae* in cui si opera una distinzione come quella appena descritta. In due di esse tale decisione ha a che vedere verosimilmente con lo *status* dei contraenti; vediamo infatti degli ecclesiastici agire assieme a dei laici. I primi si assicurarono i beni a vita, mentre i secondi per tre generazioni⁴⁷⁶. L'ultimo contratto di questa tipologia venne stipulato nel gennaio 1001. Il prete Raino, suo fratello Uberto e Benedetta figlia di Prodo ricevettero fino alla terza generazione 1,5 moggi a Petroriolo, con metà della chiesa di San Sebastiano. A questi possedimenti si aggiunsero altri due appezzamenti, l'ultimo dei quali venne loro accordato “*usque in septem annos*”⁴⁷⁷. Il documento appena menzionato è tra l'altro uno dei tre in cui troviamo conferimenti di beni la cui durata non coincide con nessuna delle possibilità considerate finora. In uno degli atti rimanenti l'assegnazione sarebbe durata due generazioni (“*Madelbertus filius Todorici de Amiterno [...] suscepit ab eo vita sua et filiorum res iuris huius monasterii...*”), nell'altro 20 anni⁴⁷⁸.

Scaduto il termine prestabilito, i fondi tornavano all'abbazia, la quale poteva eventualmente rimetterli ancora in circolazione stipulando dei nuovi contratti, così come assicurare ai precedenti concessionari e ai loro familiari un rinnovo. Avvicinandoci all'anno 1000 vediamo concretizzarsi con una certa frequenza questa seconda possibilità, sempre con contratti a ventinove anni⁴⁷⁹. Nel numero 441 si specifica tra l'altro anche il canone da versare all'atto di riconferma dei beni, che ammontava in questo caso a 3 libbre. Proprio in merito al rinnovo dei contratti nel *Liber largitorius*, Toubert segnala che il numero delle concessioni tocca il proprio apice verso la metà del X secolo, prima di un nuovo picco negli anni 1010-1030. Mentre i trasferimenti a ventinove anni

472 LL, vol. 1, n. 284.

473 *Ivi*, n. 334.

474 I beni concessi a Sorbiliano, in Sabina, in un documento datato ottobre 981 (LL, n. 339) confinano da un lato con terra della chiesa di San Pietro tenuta da un uomo di nome Imperio. Potrebbe trattarsi della stessa persona dei documenti del 959 e 973. Non sono invece riuscito ad identificare con certezza i suoi figli.

475 LL, vol. 1, n. 229.

476 *Ivi*, n. 234 (non sembra esserci apparentemente nessun legame di parentela tra i concessionari), 368 (in questo caso i concessionari erano fratelli).

477 *Ivi*, n. 455.

478 *Ivi*, n. 178, 204.

479 *Ivi*, n. 435, 440, 441, 442, 447, 450, 453, 461, 463, 464, 466.

tendono a diminuire dopo il 1040, gli *scripta tertii generis* conoscono un'ulteriore crescita nei decenni a cavallo del 1110. Lo storico francese ipotizza che tali massimi non si situino in modo casuale proprio in questi periodi, rappresentando al contrario la prova di politiche di rinnovo attuate dagli abati di Farfa. Ciò emerge più chiaramente prendendo in considerazione le concessioni a tre generazioni: le punte sono infatti tutte distanziate tra loro di circa un'ottantina d'anni; un lasso di tempo che, tenendo conto della durata media della vita stimata per quell'epoca, potrebbe effettivamente corrispondere a tre generazioni. Nonostante sia una teoria difficile da verificare, poiché con il trascorrere del tempo i patrimoni familiari tendevano ad essere divisi tra un numero crescente di eredi e quindi non è sempre possibile risalire agli accordi originari, Toubert presuppone l'esistenza di veri e propri cicli di contratti ("cycles de contrats")⁴⁸⁰. Bisogna inoltre tenere presente che le riconferme potevano portare dei vantaggi tanto ai concedenti che ai concessionari. I primi riuscivano a riaffermare ad intervalli tendenzialmente regolari il loro pieno possesso dei beni, evitando così tentativi di appropriazione, e beneficiavano dei canoni di rinnovo; i secondi evitavano di perdere terreni che avevano coltivato così a lungo⁴⁸¹.

Passiamo ora ad occuparci del *pretium*. Come abbiamo visto, nel X secolo si stava affermando l'abitudine di offrire al concedente una certa quantità di ricchezze, in modo da favorire l'approvazione della richiesta di conferimento dei terreni. Tale donazione poteva essere costituita da risorse di diversa natura. Il grafico nella pagina seguente riassume tutte le possibilità. I numeri riportati sull'asse Y indicano le volte in cui ciascun genere di donativo si presenta nelle fonti.

480 Toubert, *Les structures*, pp. 526-529.

481 Zucchetti, *Il Liber largitorius*, p. 70.




Figura 2: Il pretium nei contratti del Liber largitorius

La rappresentazione visiva mette bene in risalto la nettissima preponderanza del versamento di quote in denaro. Le ritroviamo in 251 dei 411 documenti totali e sono sempre espresse in soldi (“solidi”). Vanno da un minimo di 4 soldi ad un massimo di 1000⁴⁸². È comunque possibile rintracciare alcune tendenze fra questi estremi. Più di un terzo dei contratti – 37,4% per la precisione – prevedeva un versamento inferiore ai 20 soldi. In circa il 20% dei documenti troviamo un donativo compreso tra 21 e 40 soldi; la stessa percentuale vale anche per la fascia 41-60. Abbiamo numeri decisamente inferiori per i donativi nell’intervallo 61-80 (1,60%) e per quelli superiori a 100 soldi (5,5%). Nel mezzo è presente un 15,5% di *cartolae* con *pretium* racchiuso tra gli 81 e i 100 soldi.

Quali conclusioni possiamo dunque trarre da questa serie di cifre? Più della metà degli accordi prevedeva una donazione non eccessiva, al di sotto dei 40 soldi; i casi in cui troviamo invece un esborso di somme consistenti sono una netta minoranza. Bisogna inoltre tenere presente che il rapporto tra il *pretium* e l’estensione dei beni concessi non è sempre proporzionato. Nel dicembre 937, ad esempio, due uomini di nome Opteramo, rispettivamente zio e nipote, cedettero all’abbazia 80 soldi, richiedendo per ventinove anni 50 moggi di terra, suddivisi in cinque appezzamenti sparsi nel territorio di Furcone⁴⁸³. Pochi mesi più tardi vediamo invece Ilderico cedere 60 soldi e richiedere 22 moggi nei pressi di *Amiternum*: un paio erano coltivati a vigneto, i rimanenti erano invece “terra vacua”⁴⁸⁴. Zucchetti ne deduce che, con ogni probabilità, nella

482 LL, vol. 1, rispettivamente i n. 373 e 367.

483 *Ivi*, n. 106.

484 *Ivi*, n. 107.

definizione dei contratti non veniva presa in considerazione unicamente la quantità di terreno che veniva richiesta, ma dovevano entrare in gioco anche altri fattori, come la sua produttività⁴⁸⁵.

Le monete accompagnavano talvolta anche le cessioni di beni fondiari (non soltanto campi sparsi, ma anche *casalici* e porzioni di *curtes*) e, in un caso risalente al maggio 961, anche oggetti di un certo valore. Si tratta nello specifico di un libro dal titolo *Comites* che era valutato 30 soldi, a cui i concessionari ne aggiunsero altri 30 in valuta contante⁴⁸⁶. Tale manoscritto, che nel *Chronicon* viene invece definito *Comes*⁴⁸⁷, potrebbe essere il *Liber comitis*, un lezionario⁴⁸⁸.

In un gruppo non trascurabile di documenti (35) osserviamo poi trasferimenti che riguardano solamente beni mobili o animali. Tra questi ultimi troviamo cavalli⁴⁸⁹, mentre per quanto riguarda i primi, nelle poche volte in cui viene specificato, si tratta principalmente di metalli preziosi non coniat⁴⁹⁰. In sedici casi gli oggetti di valore accompagnavano poi la cessione di fondi. In un atto facente parte di questo insieme troviamo un altro libro, il cui titolo non viene però specificato, che venne ceduto assieme ad altri averi del valore di 30 soldi ed un appezzamento ampio 4 moggi, per ricevere in cambio dei terreni in due località della Sabina: *Butu Ursuli*, lungo il fiume Velino, e *Gualdus Novus*⁴⁹¹.

Potrebbe forse sorprendere che le donazioni comprendenti soltanto beni fondiari rappresentino una ristretta minoranza, undici atti⁴⁹². Tenteremo di fornire una spiegazione tra poco. Un insieme ancora inferiore di *chartae*, solamente due, attestano concessioni accordate per ricambiare dei servizi resi all'abbazia. Nel primo caso, risalente all'agosto 958, non si specifica in che cosa consistessero tali opere; si riporta semplicemente che Severo, figlio di Giovanni, "pro optimo servitio", ricevette per tre generazioni degli appezzamenti in alcune località nella zona di *Amiternum*⁴⁹³. Delle informazioni più precise vengono invece fornite nel secondo documento. Veniamo a sapere che nel 923 Reatino, figlio di Ilderico da Rieti, cedette all'abbazia 20 moggi nel bosco di Acuziano e provvide a restaurare la chiesa di Santa Maria "quę fuit incensa a gente Sarracenorum"⁴⁹⁴. In cambio ottenne questa struttura religiosa per se stesso e tutti i suoi discendenti, a patto che prendessero i voti monastici, affinché vi fossero istruiti i giovani e vi venisse accolto chiunque aspirasse alla vita contemplativa. Nella colonna più a destra del grafico, infine, sono compresi i 46 atti in cui non viene specificato nessun *pretium*. Ciò potrebbe essere legato a due motivazioni: lacune nel codice, presenti in alcune pagine, oppure una svista del copista che si è dimenticato di registrare il versamento.

L'ultimo elemento che analizzeremo è il canone annuo, definito solitamente *censum* o *pensio*.

485 Zucchetti, *Il Liber largitorius*, p. 60-61.

486 LL, vol. 1, n. 207.

487 CF, vol. 1, p. 322.

488 Du Cange, *Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis*, vol. II, p. 790-791.

489 LL, vol. 1, n. 80.

490 *Ivi*, n. 80 (sia oro che argento, assieme a dei cavalli. Il tutto valeva 150 soldi), 112 (4 once d'argento), 117 (12 libbre d'argento), 192 (1 libbra d'argento), 388 (3 libbre d'argento), 430 e 432 (2 libbre d'argento). RF, vol. 3, n. 354 (oro, argento e altro per il valore totale di 300 soldi).

491 LL, vol. 1, n. 150.

492 LL, vol. 1, n. 151, 172, 219, 224, 250, 251, 252, 268, 322; RF, vol. 3, n. 342, 349.

493 LL, vol. 1, n. 198.

494 *Ivi*, n. 314.

Tabella 4: Il canone annuo nei contratti del *Liber largitorius*

Canone annuo	Numero di occorrenze
Denaro	345
Prodotti agricoli	29
Prestazioni d'opera	4
Denaro e prodotti agricoli	8
Denaro e prestazioni d'opera	1
Prodotti agricoli e prestazioni d'opera	6
Non specificato	18

Nonostante emerga una certa varietà di modi in cui esso poteva essere corrisposto, è tuttavia doveroso riconoscere l'evidentissima preponderanza del ricorso al solo denaro, presente nell'84% degli atti (345 su 411 totali). Un elemento di cui bisogna tenere conto a tal proposito è l'esiguità del versamento richiesto dall'abbazia. Il canone viene infatti quasi sempre calcolato in denari e, tranne diciassette casi, esso non supera mai la soglia dei 20. In sedici delle eccezioni è compreso tra i 21 e i 30 denari, nel rimanente arriva a 48⁴⁹⁵. In ventidue *chartae* lo troviamo invece espresso in soldi, ma anche questa volta ci muoviamo entro cifre basse: solo una volta arriva a toccare i 10 soldi, nelle restanti è inferiore a tale quota⁴⁹⁶.

All'interno dei contratti con canone in denaro, sono presenti alcuni casi particolari. Esaminiamo il primo. Nel 997 alcuni uomini ricevettero dall'abate Ugo I un appezzamento a Bariliano fino alla terza generazione⁴⁹⁷. La *pensio* equivaleva a 5 denari, ma si specificava che "post completum tertium genus Iohannis de Corvo, dent pensionem denarios XV". Giovanni non era uno dei richiedenti, bensì un altro concessionario che aveva ricevuto tempo prima della terra confinante con quella ceduta da Ugo I. Non possiamo sapere tuttavia i dettagli di tale contratto, poiché non è stato trascritto nel *Liber largitorius*. Un altro aspetto destinato a rimanere sconosciuto sono le ragioni per cui il canone corrisposto da altre persone sarebbe dovuto aumentare dopo la fine della sua concessione. Ciò che possiamo dire con certezza è che Giovanni doveva essere già deceduto nel 997, perché si specifica che in quel momento i beni erano tenuti dai suoi eredi.

Il secondo caso interessante risale invece all'anno successivo. Giovanni detto Bretaldo, i fratelli Listemario, Elperino e Farolfo, figli di Adelberto, e Ingiza, figlia di Gaiderisio, ottennero per tre generazioni dei possedimenti in varie località della Sabina⁴⁹⁸. A rendere degno di nota questo atto è il fatto che, se da un lato la durata della concessione e le risorse alienate erano le medesime, dall'altro i richiedenti ricevettero delle porzioni di terra differenti e, di conseguenza, erano tenuti anche a corrispondere una *pensio* diversa: Bretaldo e Ingiza dovevano sborsare 6 denari ciascuno,

495 21-30 denari: LL, vol. 1, n. 75, 211, 217, 219, 239, 245, 296, 316, 326, 344, 364, 365, 384, 393, 945; vol. 2, n. 2066. 48 denari: LL, vol. 2, n. 1963.

496 10 soldi: RF, vol. 3, n. 342. Le rimanenti *chartae*: LL, vol. 1, n. 97, 113, 117, 151, 155, 157, 169, 224, 232, 277, 280, 324, 328, 330, 331, 349, 358, 359, 366, 414, 461; RF, vol. 3, n. 354.

497 LL, vol. 1, n. 420.

498 *Ivi*, n. 429.

gli altri 12. Anche la pena variava. Per i primi due equivaleva ad 1 libbra, per tutti gli altri contraenti ammontava a 2.

Per concludere abbiamo un paio di *chartae* nelle quali si prevedeva, accanto al versamento della quota in moneta contante, anche l'obbligo di fornire ospitalità qualora l'abate, i monaci o i loro uomini fossero transitati in zona⁴⁹⁹. Questi spostamenti avevano sovente la funzione di facilitare la gestione del patrimonio monastico. Capitava infatti con una certa frequenza che il canone dovesse essere corrisposto non direttamente a Farfa, bensì in una prepositura legata al monastero, che poteva essere anche abbastanza lontana dal monte Acuziano. Le visite dei monaci o dei loro inviati miravano quindi a garantire un certo controllo della situazione e scoraggiare il fenomeno delle appropriazioni, che doveva essere tuttavia alquanto frequente, visti gli elenchi di beni sottratti illecitamente al cenobio riportati da Gregorio⁵⁰⁰. Proprio per assicurare un minimo di trasparenza, è inoltre probabile che ciascuna prepositura disponesse di registri in cui venivano annotate tutte le entrate e le uscite; non siamo però in grado di conoscere come le somme raccolte – e in che percentuale – venissero trasferite al centro farfense⁵⁰¹.

Una parte delle *chartae* trascritte nel *Liber largitorius* – si tratta però di un insieme assai ridotto – riferisce pure il giorno in cui i pagamenti dovevano avvenire. La data che ricorre con una maggiore frequenza è il 15 agosto, quando si celebra l'Assunzione. Probabilmente tale scelta dipendeva non solo dal fatto che l'abbazia fosse intitolata proprio alla Vergine Maria, ma era legata anche al rispetto del calendario agrario. Si poteva optare anche per feste dedicate ad altri santi, ad esempio Antimo, Getulio o Martino. Come sottolineato da Claudia Gnocchi, si trattava di celebrazioni abbastanza diffuse nell'Italia centrale, a cui quindi la popolazione era familiare; per di più cadevano in periodi sincronizzati con i ritmi della natura⁵⁰². In alternativa accadeva che si richiedesse il versamento del canone nello stesso mese in cui era stato stipulato il contratto o, eventualmente, in quello precedente. Nella stragrande maggioranza dei casi comunque queste informazioni non vengono specificate nei documenti; dobbiamo infatti tenere sempre presente che essi vennero trascritti nel *Liber largitorius* solamente in forma abbreviata: verosimilmente Gregorio non riteneva questo genere di specificazioni necessario e decise quindi di ometterlo.

Anche i prodotti agricoli potevano essere impiegati per pagare il canone. Tale tipologia si presenta ventinove volte nel periodo che ci interessa. Essa può essere suddivisa in due sottocategorie. In diciotto casi si tratta di una quota fissa, corrispondente spesso ad una certa quantità dei cereali mietuti (l'unità con cui sono misurati è sempre il moggio) o del vino prodotto (quantificato in *decimatae*, *lagunae* o vasi)⁵⁰³. A volte gli accordi prevedevano che il pagamento avvenisse cedendo alcuni degli animali allevati, oppure provvedendo a rifornire i monaci di olio, candele e cera, utili per illuminare la loro abbazia⁵⁰⁴. Nei rimanenti undici documenti troviamo

499 *Ivi*, n. 71 (“si vobis oportuerit vel vestris monachis aut, vestris hominibus, mansiones aut hospitium infra ipsum castellum demus, in una mansionatica vel secunda aut III, et conductum demus, qualem nobis dominus Deus dederit”), 154 (“Et si abbati opus fuerit aut monachis nostris, hospitium faciat”).

500 Abbiamo già accennato alle intromissioni degli agenti della Chiesa di Roma (cfr. pp. 21-22). Un altro elenco si trova in RF, vol. 5, n. 1280.

501 Leggio, *Dalle prepositure ai castelli*, pp. 212-214.

502 Gnocchi, *Contributo ad un'indagine sui culti farfensi*, pp. 33-39. Per saperne di più sui culti dei santi in area laziale rinvio a Boesch Gajano – Petrucci (a cura di), *Santi e culti del Lazio*.

503 LL, vol. 1, n. 240 (2 moggi di grano e di tutti gli altri prodotti coltivati), 241 (30 di grano), 243 (2 di cereali da foraggio, 1 di grano ed 1 di orzo), 244 (2 moggi di grano e 5 *decimatae* di vino), 246 (4 moggi di grano e 4 di orzo), 247 (2 di grano e 2 di orzo), 248 (2 di grano e 2 di miglio), 249 (6 di grano e 2 di orzo), 256 (5 *decimatae* di vino), 262 (12 *decimatae* di vino), 282 (2 moggi di grano e 1 di orzo), 321 (9 *lagunae* di vino e 2 moggi di grano), 334 (15 *decimatae* di vino), 357 (un vaso di vino assieme a due torce di cera).

504 LL, vol. 1, n. 122 e 133 (4 polli), 325 (2 libbre di olio e 2 candele), 357 (2 torce di cera ed 1 vaso di vino); vol. 2, n. 2013 (200 tinche).

invece un canone espresso in frazioni, che andavano da un minimo di un quarto del raccolto ad un massimo della metà⁵⁰⁵.

In soli quattro casi si prevedevano poi delle prestazioni d'opera. Tre atti riportano l'obbligo di garantire tutti gli anni dei servizi manuali e con buoi presso la *curtis* di Coperseto, di spettanza farfense. In due di essi, i numeri 73 e 74, il testo specifica inoltre che “si boves non habueris, ipsas operas ad manum dare debeas”⁵⁰⁶. All'interno di questa categoria ho incluso anche un caso un po' particolare e diverso dai precedenti. Nei primi di dicembre del 959 l'abate Campo fece una concessione a due preti⁵⁰⁷. Stefano figlio di Ilda e Deodato figlio di Maria ricevettero a vita una *curtis* nei pressi del *Pons fractus* di Rieti, la chiesa di San Michele Arcangelo con tutte le sue pertinenze e metà del *Gualdus Novus*, a cui si aggiungeva anche il *censum* che alcuni uomini avrebbero dovuto pagare annualmente all'abbazia. In cambio gli ecclesiastici promisero di cantare ogni giorno cento *Kyrie eleison* “pro suprascripto Campone abbate”.

Troviamo il prete Stefano per la prima volta in un documento del *Liber largitorius* datato al 929 quando, agendo assieme al prete Raimfredo, chiese di ricevere per ventinove anni alcuni beni “suptus muros civitatis Reatine”, nelle vicinanze della chiesa di San Giorgio, “ad vineam plantandum et usum fruendum et meliorandum et ad partem sancti vestri monasterii conservandum, et annualiter pensionem vobis persolvendum denarios IV”⁵⁰⁸. Egli conduceva già dei terreni nella stessa area: nella definizione dei confini si afferma infatti che l'appezzamento richiesto era adiacente a “terra sancti vestri monasterii, quam ego Stephanus presbiter et Ursus clericus per libellum tenemus”; in un atto del 936 si accenna inoltre ad una vigna tenuta a livello da Stefano e Franco, ancora sotto alle mura reatine⁵⁰⁹. Egli ricompare nuovamente nel 935, in compagnia di Franco figlio di Ansa (forse la stessa persona citata poco fa) e dei fratelli Giovanni e Ildeprando, figli di Reatina. Essi chiesero per tre generazioni il prestito di alcuni beni a Rieti – posti sempre sotto la cinta muraria e confinanti con una vigna tenuta *ad laborandum* da Stefano – e nel territorio circostante⁵¹⁰. Le attestazioni abbastanza sicure su questo personaggio terminano qui. Vediamo un prete e monaco di nome Stefano comparire come *exstimator* in permutate concluse poco dopo la metà del X secolo, così come sottoscrittore di *chartae*, in alcune delle quali è presente anche un prete chiamato Deodato. Non c'è modo, tuttavia, di sapere se si trattasse dei protagonisti della concessione dell'abate Campo.

Proseguendo il discorso sulle corresponsioni annue, in certi casi era prevista una combinazione tra le tre forme appena esaminate⁵¹¹. A volte inoltre l'abbazia richiedeva ai concessionari anche degli omaggi, definiti *xenia* o *exenia*, assieme ai canoni⁵¹². Non viene mai detto precisamente in che cosa consistessero, ma un documento specifica quando dovevano essere offerti ai monaci: “insuper exenia duo, unum in Pascha, aliud in Natale”⁵¹³. Termino questa rassegna segnalando diciotto atti in cui non è possibile conoscere la consistenza delle risorse da

505 LL, vol. 1, n. 84, 86 e 87 (metà del vino e dei frutti); 295, 403, 406, 409, 461, 463, 1990 (un quarto del raccolto e metà del vino); 458 (la quinta parte).

506 *Ivi*, n. 73 (prestazioni da garantire a marzo), 74 (da garantire fra marzo e aprile), 222 (nel mese di luglio).

507 *Ivi*, n. 200.

508 *Ivi*, n. 85.

509 *Ivi*, n. 113.

510 *Ivi*, n. 95.

511 Troviamo denaro e prodotti agricoli nei n. 273, 285, 286, 306, 399, 412, 455, 1989; denaro e prestazioni d'opera nel n. 81; prodotti agricoli e prestazioni nei n. 435, 447, 448, 450, 466, 1972.

512 *Ivi*, n. 406, 409, 412, 435, 447, 40, 455, 461, 466, 1972.

513 *Ivi*, n. 412.

corrispondere periodicamente all'abbazia, a causa di lacune nel codice o perché non vengono precisate⁵¹⁴.

Ci stiamo ora avviando verso la conclusione del paragrafo. È giunto il momento di tirare le somme di quanto detto fino ad ora. Per il concessionario il *pretium* poteva rappresentare una forma di investimento: gli permetteva infatti di mettere in gioco le sue ricchezze per acquisire nuovi possedimenti; in tal modo, di pari passo con la crescita delle sue capacità produttive, aumentavano anche i suoi averi. È vero che tali acquisizioni non erano definitive, ma un eventuale rinnovo avrebbe permesso ai suoi discendenti di mantenere la gestione dei fondi, continuando così a gravitare nel sistema di relazioni sociali dell'abbazia. Anche dal punto di vista di quest'ultima, i trasferimenti a tempo erano ovviamente un utile strumento per accrescere le proprie risorse. Il suo vasto patrimonio veniva sfruttato con continuità e, attraverso il censo ed il *pretium*, essa aveva a disposizione anche denaro liquido.

Mettendo insieme i dati proprio sul *pretium* e sul canone, Pierre Toubert propone alcune interessanti osservazioni. Egli suddivide i contratti di alienazione *ad tempus* in due categorie. La prima riunisce quelli che prevedevano una contribuzione abbastanza ridotta, ma con un'offerta iniziale sostanziosa; nella seconda si ritrovano gli accordi conclusi a seguito di una donazione bassa, che prevedevano però degli ingenti prelievi annui. La prima tipologia ricorre con maggiore frequenza nel *Liber largitorius*, soprattutto tra la documentazione risalente ai primi tre quarti del X secolo. Dal punto di vista dello storico francese, era un modo con cui il cenobio riusciva ad assicurarsi con una certa rapidità il denaro necessario a compiere dei grandi investimenti, in primo luogo nel settore edilizio⁵¹⁵. Una parte dei documenti trascritti da Gregorio riporta, non a caso, che le risorse monetarie acquisite da Farfa servivano proprio a restaurare gli edifici abbaziali, caduti in rovina o distrutti durante le invasioni saracene⁵¹⁶. Ovviamente le risorse finanziarie non bastavano da sole a portare a termine l'opera; servivano anche braccia in grado di trasportare i materiali da costruzione e realizzare il lavoro. A tal proposito il *Chronicon* racconta che l'abate Ratfredo (924-936 circa) "accersitis itaque centum familiis liberorum hominum ac servorum, de comitatu Firmano Sabinis secum duxit, cum quibus cepit reedificare hic caput huius monasterii, quod, ut fertur, per XL et VIII annos absque habitatore fuerat, et in quantum valuit que prope et que longe erant cuncta loca hic pertinentia restauravit"⁵¹⁷. È verosimile pensare che tali famiglie facessero parte della rete di rapporti sociali che il monastero era riuscito a sviluppare fin dalla sua rifondazione all'inizio del secolo VIII, sfruttando, tra le altre cose, le concessioni a tempo.

Il denaro serviva anche ad un ulteriore scopo, legato sempre al settore edilizio. Il X secolo fu l'epoca in cui iniziò l'incastellamento. Nel Lazio questo processo richiese la mobilitazione di ricchezze alquanto ingenti poiché, contrariamente a quanto accadde nello stesso periodo in altre parti d'Europa, si diffuse fin da subito la pratica di edificare *castella* utilizzando la pietra, reperibile con relativa facilità nella regione, viste le numerose cave sparse sugli Appennini centrali. Inoltre tale materiale veniva impiegato non soltanto per la realizzazione delle cinte murarie e delle strutture centrali, ma anche per le abitazioni contadine che si andavano aggregando attorno ai nuovi insediamenti fortificati⁵¹⁸. Secondo Toubert sarebbe dunque un po' riduttivo imputare le

514 LL, vol. 1, n. 80, 88, 108, 163, 168, 173, 181, 226, 235, 314, 323, 347, 351, 389, 392, 411; vol. 2, n. 2037. RF, vol. 3, n. 349.

515 Toubert, *Les structures*, pp. 521-523.

516 I documenti in questione sono riportati a p. 16, nota 45.

517 CF, vol. 1, p. 303.

518 Toubert, *Les structures*, pp. 333-336. Per approfondimenti sul fenomeno dell'incastellamento si vedano le pp. 303-549, e poi *ad indicem*. Altri studi sull'Italia centrale sono Hubert, *L'incastellamento en Italie centrale* (disponibile anche al link: <https://books.openedition.org/efr/235>); Wickham, *Il problema dell'incastellamento nell'Italia centrale*. Sul tema si veda anche Toubert, *Dalla terra ai castelli*; Toubert – Barceló (a cura di), *L'incastellamento*

grandi alienazioni a tempo del secolo X *solamente* alla cattiva gestione degli abati dissipatori. Esse erano infatti anche un modo con cui la terra e le ricchezze mobili circolavano tra i grandi enti religiosi e le famiglie più ricche e potenti, le uniche in grado di accumulare il denaro richiesto per portare a termine questi negozi giuridici. Non è perciò un caso se vediamo diminuire questi contratti a partire dagli ultimi decenni del X secolo, quando iniziarono ad aumentare di numero le *chartae* attestanti invece la seconda tipologia di concessioni: ormai i grandi lavori di ricostruzione erano in gran parte ultimati e la comunità cenobitica farfense non aveva più bisogno di tutte quelle risorse monetarie⁵¹⁹.

Passiamo ora alla seconda forma di alienazione *ad tempus* descritta da Toubert, la quale, come abbiamo detto, era caratterizzata da un *pretium* esiguo a fronte però di un prelievo annuo più gravoso. Di solito non veniva stipulata con i gruppi familiari più eminenti, bensì con figure appartenenti agli strati umili della società, cioè con concessionari che la maggior parte delle volte si occupavano in prima persona di mettere a coltura i fondi ottenuti. Si trattava dunque di contratti agrari nel senso letterale del termine, i quali, proprio per questo motivo, permettono di gettare un po' di luce sul modo in cui i grandi patrimoni ecclesiastici venivano gestiti al livello più minuto, relativo al singolo appezzamento o alla singola azienda contadina⁵²⁰.

Le due tipologie di accordi rivestivano dunque funzioni differenti ed erano rivolte a persone dotate di risorse economiche alquanto diseguali. Sono però ugualmente interessanti in quanto attestano la destrezza delle grandi istituzioni religiose nell'amministrazione dei loro possedimenti, nonché la loro capacità di farli fruttare in molteplici maniere⁵²¹.

(disponibile al link: https://www.persee.fr/issue/efr_0223-5099_1998_act_241_1).

519 Toubert, *Les structures*, pp. 525-527.

520 *Ivi*, pp. 529-533.

521 Per saperne di più sui patrimoni religiosi e sulla loro gestione si veda anche Wood, *The proprietary Church*.

Capitolo III

Il *network* dell'abbazia di Farfa

Questo capitolo farà fuoco sulla rete di rapporti sociali dell'abbazia di Farfa. Prenderemo in esame le famiglie che, sulla base delle fonti lasciateci da Gregorio da Catino, sono riuscito a ricostruire. Per ciascuna di esse, seguendo la loro genealogia nel X secolo, tenteremo di comprendere meglio le loro strategie patrimoniali, i modi in cui si relazionavano con il monastero e il loro peso nella società locale. Gli ultimi paragrafi saranno invece dedicati a degli approfondimenti, rispettivamente sull'espansione romana in Sabina tra la fine del IX ed il X secolo e la presenza di personaggi di origine transalpina e delle donne nelle fonti di Gregorio da Catino.

1. Le antiche famiglie di Rieti

Partiamo nella nostra trattazione dai gruppi parentali reatini le cui prime attestazioni risalgono all'epoca longobarda. Le vicende che li coinvolgono nei secoli VIII-IX sono già state ricostruite da Collavini e Costambeys⁵²²; in questa sede partiremo quindi dal punto in cui si arrestavano le ricerche precedenti dei due studiosi e tenteremo di proseguire l'indagine fino al 1002.

Devo tuttavia fare una premessa: questo lavoro è stato possibile, con l'auspicata esaustività, solamente con le famiglie del *vassus* imperiale Giuseppe e dello *sculdahis* Teudiperto. In tutti gli altri casi, infatti, le linee di discendenza si perdono nel corso della tarda età carolingia. Se prendiamo in considerazione i *monimina* del X secolo conservati nei cartulari farfensi, troviamo solo alcuni piccolissimi accenni alla famiglia del *marepahis* Pando⁵²³. Tre documenti del *Liber largitorius* nominano, nelle definizioni confinarie, un *rigum Pandonis*, il quale sfociava nel fiume Corese presso la località sabina di Aliniano⁵²⁴. Il corso d'acqua potrebbe aver preso il nome del *marepahis* perché era in qualche modo legato a lui. È possibile, ad esempio, che nell'VIII secolo scorresse attraverso un suo possedimento situato nella zona, o magari che fosse stato fatto scavare proprio da questo personaggio. Le fonti dell'abbazia non permettono tuttavia di fugare i dubbi:

522 Collavini, *Des Lombards aux Carolingiens*; Costambeys, *Power and patronage*, pp. 225-249.

523 Abbiamo già incontrato questo personaggio alle pp. 22-23. Per saperne di più sulla sua famiglia invito a leggere Costambeys, *Power and patronage*, pp. 226-231.

524 LL, vol. 1, n. 296 (in questo caso il corso d'acqua è definito *fossatus*), 306, 414.

riguardo ad Aliniano esse parlano di un casale donato nel 749 dai fratelli Isemondo e Teudemundo⁵²⁵. Nei secoli IX-X i documenti rilasciati dai pontefici e dai sovrani franchi e ottoniani confermano invece al cenobio un *fundus* localizzato nel medesimo toponimo⁵²⁶. Ad eccezione del *rigus* sopracitato, che continua peraltro a comparire anche dopo il 1000⁵²⁷, esse non legano in alcun modo il nome di Pando a quello della località sabina.

A questo punto direi quindi di concentrarci sulle due antiche famiglie reatine che vediamo attive anche dopo l'età carolingia.

1.1 I Giuseppi

L'appellativo Giuseppi non è attestato in nessuna delle fonti coeve; si tratta semplicemente di una denominazione di comodo, impiegata dall'odierna storiografia per indicare il gruppo parentale a cui apparteneva il conte Gottifredo III, figlio del *vassus* imperiale Giuseppe II *de civitate Reatina*⁵²⁸. Abbiamo già incontrato Gottifredo nel capitolo precedente, parlando dei possedimenti farfensi a Rieti⁵²⁹. Nel 920 l'abate Rimo, anch'egli figlio di Giuseppe II, concesse al fratello e ai suoi discendenti "usque in tertiam generationem" un maestoso complesso edilizio ad Acupenco, in cambio del versamento di una *pensio* annuale del valore di 10 soldi "bonos et dispendibiles" in monete romane⁵³⁰. In contraccambio il conte cedette alla fondazione religiosa alcune *res* nel territorio di Noveri, incorporate tra le pertinenze della sua famiglia grazie ad una serie di compravendite del padre. Quest'ultimo, al momento dello *scriptum tertii generis* concluso dai figli, doveva essere ormai deceduto: il notaio Ilperico scelse di ricorrere al tempo indicativo perfetto per indicare il suo trascorso di vasso ("fuit bassus domni imperatoris").

Apro una piccola parentesi per fornire un chiarimento riguardo all'appartenenza di Rimo ai Giuseppi. In questo caso presto fede alla ricostruzione genealogica operata da Collavini, in quanto, sulla base delle sole fonti farfensi, non è stato possibile individuare l'esistenza di un vincolo parentale tra lui e gli altri membri della famiglia⁵³¹.

Al di là delle questioni economiche e patrimoniali, l'accordo conferì sicuramente ai Giuseppi anche un enorme prestigio agli occhi della popolazione locale, accrescendo di conseguenza il loro peso politico in città. Gli edifici – comprendenti una torre, un palazzo e delle chiese non meglio specificate – erano situati in un punto strategico per il controllo dell'accesso al centro urbano da sud, la direzione in cui si trovava Roma. Inoltre, la vigna ceduta da Rimo assieme agli immobili confinava con una *via* (forse la Salaria, anche se non è possibile affermarlo con certezza) e con l'antico ponte romano sul Velino. Vista la sua grandiosità e la sua estensione, il possedimento

525 RF, vol. 2, n. 21. Ritroviamo il casale anche nel n. 30.

526 RF, vol. 2, n. 224, 282; RF, vol. 3, n. 300, 404.

527 LL, vol. 1, n. 839 (febbraio 1029).

528 Toubert (*Les structures*, p. 993, nota 4) ipotizza che Giuseppe potrebbe essere stato vasso di Ludovico II (855-875).

529 Cfr. p. 74.

530 RF, vol. 3, n. 342.

531 Collavini, *Des Lombards aux Carolingiens*, p. 299.

doveva distinguersi dal resto della città medievale, tanto che la torre cominciò ed essere impiegata come punto di riferimento per l'intera area. Se per un verso è dunque verosimile pensare che l'abate, mediante questa alienazione, fosse intenzionato a favorire i propri parenti, dall'altro bisogna ammettere che potrebbero essere entrate in gioco anche altre considerazioni, di natura più spiccatamente strategica, legate alla trasformazione degli equilibri di potere nella Sabina a causa dell'espansione romana verso l'area appenninica.

Presumibilmente anche il rapporto tra i Giuseppi e Farfa subì, di lì a qualche tempo, un mutamento. È comunque doveroso premettere che la storia dell'abbazia in questa fase è in buona parte avvolta nell'oscurità, per cui, data l'irrealizzabilità di una ricostruzione esaustiva, possiamo affidarci soltanto a delle ipotesi. Nella *Destructio* Ugo I riporta un fatto, ripreso poi anche da Gregorio da Catino nel suo *Chronicon*:

“Quo defuncto (l'abate Pietro), predictus Rimo suscepit regimen loco ipsius. Qui quamvis in canonicatu ordine esset quando hoc recepit, per unum annum quod supervixit, bonum ostendit exemplum. In ipso quoque anno respexit Deus super afflictionem populi sui, effugatisque undique Paganis. Hugo rex de Burgundia egressus super Italicos cepit regnare ac regni moderamina disponere. Qui ad Firmanam properans marchiam, parentes dicti Rimonis eiecit de propria provincia, simulque et illum cum eis. Qui veniens Romam, completo anno mortuus est hoc ordine; nam cum sanguinem minuere sibi fecisset, flebotomarius malivolus veneno imposito in flebotomo, eum interfecit. Sepultus est in oratorio santi Stephani, in cella ipsius monasterii Rome sita. Predictus Hugo rex Rimone expulso, ordinavit Raffredum abbatem in dicto loco, qui erat suus nepos”⁵³².

Stando alla fonte, Rimo sarebbe rimasto alla guida della congregazione monastica, che all'epoca si trovava ancora arroccata sulle alture del Matenano, per un solo anno, salvo poi essere allontanato da re Ugo di Provenza (926-947). Questo particolare solleva però dei dubbi. Possiamo infatti presumere con un certo grado di sicurezza che l'abate Pietro sia passato a miglior vita intorno al 920, poiché tutti i negozi giuridici da lui conclusi sono antecedenti a quell'anno⁵³³. Per lo stesso motivo anche il governo di Rimo non dovette inoltrarsi più di tanto nel terzo decennio del X secolo; i pochi documenti legati al suo nome nel Regesto e nel *Liber largitorius* non vanno oltre il 920⁵³⁴. Questa informazione cozza tuttavia con la data di ascesa al trono italico di Ugo, avvenuta solo sei anni più tardi. Ugo Balzani, l'editore delle fonti narrative del monastero, avanza in merito un'interessante ipotesi. Egli intravede dietro l'allontanamento di Rimo dal seggio abbaziale lo zampino dei suoi stessi confratelli, i quali potrebbero non aver accolto con favore l'elezione, contraria alle consuetudini, di una persona provvista della dignità canonica, ma che non era un monaco a tutti gli effetti (“Qui quamvis in canonicatu ordine esset quando hoc recepit”)⁵³⁵.

È di conseguenza verosimile che la destituzione di Rimo e l'intervento di Ugo volto ad allontanare lui ed i parenti dalle Marche siano avvenuti in due momenti separati nel tempo: il

532 Des., p. 33; notizia ripresa in CF, vol. 1, p. 303. Il flebotomo (“flebotomarius”) era colui che eseguiva i salassi.

533 LL, vol. 1, n. 71-74.

534 RF, vol. 3, n. 342; LL, vol. 1, n. 75-77.

535 CF, vol. 1, pp. 33-34, note 1-2.

primo all'inizio degli anni Venti, mentre il secondo dopo l'incoronazione del sovrano. L'idea di Balzani parrebbe confermata dalla datazione dei primi documenti in cui vediamo agire Ratfredo, che risalgono al febbraio 924 e al maggio 926⁵³⁶. Il fatto che egli sia diventato abate prima dell'ascesa al trono di Ugo rende tra l'altro abbastanza inverosimile l'esistenza di un legame di parentela tra i due. I dati cronologici di queste *chartae* dimostrano in ogni caso che nell'estate del 926, quando la corona del *Regnum Italiae* venne posta sul capo del monarca transalpino, Rimo non era più alla guida della comunità monastica farfense ormai da tempo. Fatto sta che dopo essere stato scacciato dalle Marche, egli decise di rifugiarsi a Roma, dove, lo ricordiamo, si era stabilita una parte dei cenobiti dell'Acuziano alla fine del IX secolo. Qui egli trovò la morte per avvelenamento, lasciando così presagire il triste destino a cui sarebbe andato incontro anche il suo successore.

Il dettaglio su cui vorrei concentrarmi ora ha invece a che vedere con i parenti di Rimo, coinvolti pure loro, come abbiamo letto, negli eventi appena descritti. La mia impressione è che questa vicenda potrebbe aver fatto affievolire per alcuni decenni i loro rapporti con la fondazione religiosa sabina. Fino agli anni Cinquanta del X secolo, infatti, non vediamo più alcun membro del gruppo familiare nell'atto di concludere degli affari con il monastero. Dal 920 al 955 i Giuseppi compaiono nelle fonti di Gregorio da Catino solo in maniera indiretta, all'interno delle definizioni confinarie. In una permuta del 938 l'abbazia cedette a Guitfredo di Teudelaso un *casalicium* ed una vigna a Rieti⁵³⁷. Il secondo appezzamento, situato sotto le mura urbane nei pressi di una *via publica*, era adiacente a della "terra quae fuit cuiusdam Gottifredi". Nonostante non vi sia la certezza assoluta, la localizzazione del possedimento fa pensare che si trattasse proprio del conte; pure qui l'utilizzo dell'indicativo perfetto ("fuit") ci induce a collocare la sua morte in un momento non ben definito, ma antecedente alla definizione della *commutatio*.

In quello stesso anno pervenne all'abate Campo una richiesta di concessione a tempo avanzata da Ilderico⁵³⁸. Costui era interessato ad una *petia* nel territorio di *Amiternum*, suddivisa in 2 moggi coltivati a vigneto ed altri 20 incolti ("terra vacua"). Anche in questo caso troviamo tra i confinanti un Gottifredo. Ritengo che l'identificazione con il figlio di Giuseppe sia un po' meno probabile rispetto al documento precedente: i principali interessi patrimoniali della famiglia erano infatti concentrati nel Reatino. A mio avviso non è comunque un'ipotesi da scartare del tutto, poiché, come vedremo a breve, la famiglia controllava probabilmente anche dei terreni in area abruzzese.

In una *cartola donationis* del novembre 941 compare invece per la prima volta il figlio di Gottifredo, Giuseppe III⁵³⁹. Pure lui lo fa in maniera indiretta, questa volta nella datazione del documento, venendo definito *dux* e *rector* della Sabina. Tale particolare lascia trasparire una certa vicinanza tra lui e Alberico – il *princeps* di Roma, dal quale aveva sicuramente ricevuto la titolatura – ed è di conseguenza un chiaro segnale delle ingerenze dell'aristocrazia romana nell'area appenninica⁵⁴⁰. Egli comunque non mantenne questa carica per un arco di tempo prolungato: i documenti trascritti da Gregorio ci fanno infatti sapere che nell'aprile di quello stesso anno il

536 LL, vol. 1, n. 78, 79.

537 RF, vol. 3, n. 351.

538 LL, vol. 1, n. 107.

539 RF, vol. 3, n. 387. Nelle definizioni confinarie di una carta risalente al 936 circa (RF, vol. 3, n. 350) si nomina una terra appartenuta ad un uomo di nome Giuseppe a Campo Reatino, località situata nelle immediate vicinanze della *civitas* laziale. Non è tuttavia possibile affermare con certezza se si trattasse proprio del figlio di Gottifredo o, più semplicemente, di un omonimo.

540 Parleremo meglio della questione nel paragrafo 7.

rettore era il marchese Sarilo, mentre nell'agosto 943 il ruolo era già ricoperto da un altro personaggio, Rainerio⁵⁴¹.

Giuseppe III era comunque un attore di primo piano sulla scena politica laziale, dotato probabilmente anche di ottime capacità in ambito bellico. Benedetto dal Soratte narra infatti di un'incursione compiuta dagli Ungari nei primi anni Quaranta, indicativamente tra il 941 e il 943, stando alla ricostruzione degli eventi realizzata da Giuseppe Zucchetti, l'editore della fonte⁵⁴². Dopo aver attaccato Roma ed aver affrontato le forze militari locali presso Porta San Giovanni (l'odierna Porta Asinaria), gli assalitori si diressero verso Rieti. Qui trovarono ad attenderli un esercito comandato da un uomo di nome Giuseppe, definito dal testo "Langobardo prudens", il quale li affrontò sbaragliandoli e costringendoli alla fuga. Le perdite e l'umiliazione sarebbero state così pesanti che gli Ungari non azzardarono mai più alcuna scorreria nella penisola⁵⁴³. Zucchetti vede nel condottiero Giuseppe proprio il figlio del conte Gottifredo, il quale in quegli anni ricopriva tra l'altro l'incarico di rettore della Sabina⁵⁴⁴.

Nel settembre 955 Giuseppe III, affiancato dalla moglie Benedetta, concluse con l'abate Campo un paio di contratti a terza generazione. Con il primo i coniugi diedero in dono alla congregazione benedettina 60 soldi e mezzo moggio di terra ("semodiale") a Padule, nel Reatino, ricevendo un appezzamento che misurava 35x23x35x23 piedi⁵⁴⁵. Il terreno doveva essere situato in una zona pregiata: giaceva poco lontano dalla Porta Interocrina, sul fianco orientale dell'area urbana di Rieti, e confinava da un lato con il mulino Ianatico e da un altro con il torrente Cantaro. Il testo non è tuttavia sufficientemente dettagliato da indicare anche l'utilizzo a cui era destinato il fondo; allo stesso modo, ma a causa di una lacuna nel codice, non siamo in grado di conoscere il canone annuale. Una decina di giorni dopo i coniugi acquisirono la *curtis* sabina di San Severino, comprendente una chiesa consacrata allo stesso martire, per la quale avrebbero corrisposto una *pensio* di 8 denari; l'offerta questa volta comprendeva solamente denaro ed ammontava a 100 soldi⁵⁴⁶. Il possedimento tornava così, seppur temporaneamente, tra le pertinenze della famiglia. Esso era stato in precedenza incorporato nel patrimonio abbaziale grazie ad una permuta conclusa dallo stesso Giuseppe III; impossibile stabilire però quando l'accordo sia stato preso, poiché la relativa *charta* non è stata trascritta nel Regesto. La *curtis* doveva essere comunque assai ampia, come si può forse evincere dalla definizione confinaria, la quale, anziché i beni dei vicini, prende come punti di riferimento degli elementi geografici: "ab uno latere via Romana, ab alio montem Petrosus, a III montem de Mutella, a IV Currise". Data la vicinanza al fiume Corese, si deduce che la *curtis* doveva trovarsi non molto a sud dell'Acuziano.

Non sappiamo la data precisa della morte di Giuseppe III, la quale dovrebbe essere avvenuta ad ogni modo prima del gennaio 974. A quel mese risale infatti uno *scriptum tertii generis* comprendente beni localizzati ancora una volta nei dintorni di Rieti, più precisamente a Lauriano e ad *Undam*⁵⁴⁷. Tra le *res* adiacenti troviamo quelle dei figli di Giuseppe, il quale di conseguenza

541 Si tratta rispettivamente di RF, vol. 3, n. 376; LL, vol. 1, n. 211. Su Sarilo si veda CF, vol. 1, pp. 42 e seguenti.

542 CS, p. 162, nota 1.

543 CS, pp. 161-162 ("Iterum autem venientes Ungari iuxta Romam a porta sancti Iohannis, exierunt Romani et pugnaverunt cum Ungarorum gens; et ceciderunt de nobiles Romani, sicuti a portas ipsius ecclesie inumata requiescunt. Tunc Ungarorum gens venientes a civitas Reatina, exivit foras Ioseph, Langobardo prudens, cum ingentis exercitus Langobardorum; partes interemit gladio et partes vivos apprehendit. Ungarorum gens videns se ex omni partes impetum gentis dimicaret, iter in propria sunt reversi, et amplius in Italia pro depredatione non sunt ingressi").

544 CS, p. 162, nota 1.

545 LL, vol. 1, n. 168.

546 *Ivi*, n. 171.

547 *Ivi*, n. 354.

doveva essere passato a miglior vita. I discendenti del *dux et rector* figurano anche in altri documenti datati all'ultimo quarto del X secolo, sempre come possessori di terreni limitrofi a quelli ceduti dalle parti. Oltre a Rieti⁵⁴⁸ e alla Sabina⁵⁴⁹, vediamo che la loro presenza fondiaria era abbastanza consistente anche in Abruzzo, nei territori di *Amiternum* e della vicina Furcone⁵⁵⁰.

I nomi dei figli di Giuseppe ci vengono rivelati dalle *notitiae* dei grandi placiti sabini dell'età ottoniana, in occasione dei quali essi figurano spesso tra gli *adstantes*, a dimostrazione della notevole rilevanza politica del loro gruppo familiare. Nel novembre 982 venne riunita un'assemblea all'interno di una torre facente parte del complesso episcopale di Rieti; all'ordine del giorno c'era la discussione di una lite che vedeva Farfa, rappresentata dall'abate Giovanni III (966-997), fronteggiare Gaiderisio, Rainerio figlio di Opteramo e Adelberto figlio di Sintario⁵⁵¹. Di fianco ai presidenti – Pietro, vescovo di Pavia e messo regio, e il conte locale Teduino – e al collegio giudicante ritroviamo Rainerio, Gottifredo IV e Atto. Quest'ultimo appare tra la nutrita folla di presenti anche in un altro processo, tenuto in quello stesso mese sempre negli edifici vescovili⁵⁵². Gottifredo IV assistette ad un'udienza nel settembre del 1000, assieme ai suoi figli Uberto e Lupo⁵⁵³. Ad essa partecipò anche Teduino, questa volta però non soltanto in veste di presidente. Egli venne infatti accusato da Ugo I (998-1039) di essersi ingiustamente appropriato di alcuni beni del monastero.

Non abbiamo più alcuna notizia certa su Atto dopo il 982, mentre sappiamo che Rainerio strinse un accordo di locazione a tempo nel giugno del 1000⁵⁵⁴. Il documento è interessante per un motivo: egli rinnovò la concessione della torre ad Acupenco stipulata dal nonno Gottifredo III ormai 80 anni prima, ricevendo in più altre *res* poste sia all'interno che all'esterno della cinta muraria reatina.

Per concludere il discorso sulle vicende di questa famiglia nel X secolo, segnalo che nelle fonti dell'abbazia non c'è traccia di Sinibaldo, indicato da Collavini come il quarto figlio di Giuseppe III. Sempre in merito ai discendenti di quest'ultimo, è doveroso far presente che ad un'assise convocata nel 994 partecipò anche Ottaviano, il quale, convolvendo a nozze con la *senatrix* romana Rogata figlia di Crescenzo Nomentano, avrebbe dato origine alla linea di discendenza dei Crescenzi Ottaviani⁵⁵⁵. Nel testo della *notitia iudicati* si specifica il nome di suo padre, Giuseppe. Secondo l'ipotesi esposta da alcuni studiosi, costui potrebbe essere il *dux et rector territorii Sabinensis* figlio di Gottifredo III. Se per un verso alcune notizie in nostro possesso rendono questa tesi plausibile – mi riferisco, ad esempio, alla vicinanza tra Giuseppe e i gruppi sociali che detenevano il potere nell'antica capitale imperiale –, al tempo stesso bisogna fare i conti con degli scogli ardui da aggirare: in primo luogo il nome Giuseppe, che doveva essere abbastanza comune nell'area longobarda (esso compare con notevole frequenza nelle fonti farfensi), per non parlare poi degli aspetti cronologici. La prima attestazione di Giuseppe III risale infatti al 941, quella di Ottaviano riporta invece una datazione posteriore di più di 50 anni.

Quali considerazioni possiamo dunque trarre da quanto detto finora? Il gruppo dei Giuseppi era sicuramente uno dei più influenti nella Sabina del X secolo. Essi riuscirono, con Gottifredo III e Giuseppe III, a controllare per decenni la carica di conte a Rieti, sfruttando la loro posizione di preminenza per creare un rapporto con coloro che governavano nella vicina Roma. Malgrado la

548 *Ivi*, n. 371.

549 *Ivi*, n. 429.

550 Rispettivamente RF, vol 3, n 403; LL, vol. 1, n. 361.

551 RF, vol. 3, n. 399; edito anche in I placiti, vol. 2, n. 198.

552 RF, vol. 3, n. 400; edito in I placiti, vol. 2, n. 199.

553 *Ivi*, n. 443; edito in I placiti, vol. 2, n. 257.

554 LL, vol. 2, n. 1999.

555 RF, vol. 3, n. 411. Per saperne di più sulle senatrici romane si veda Betti, *Sull'uso del titolo di "Senatrix"*.

generazione successiva abbia perso la presa sul seggio comitale, la famiglia conservò comunque il suo prestigio e la sua importanza, come è dimostrato dalla presenza di Rainerio, Atto e Gottifredo IV ai grandi placiti dei *missi* ottoniani, nonché dai loro ampi possessi fondiari.

Questi ultimi, per quanto estesi, non erano tuttavia particolarmente dispersi. Nonostante essi controllassero, con ogni probabilità, dei fondi nella zona di *Amiternum* e Furcone, così come lungo il fiume Corese, il loro principale fuoco patrimoniale era localizzato nel Reatino, all'interno della cinta muraria o nelle sue immediate vicinanze. I Giuseppi esercitavano il loro dominio su queste *res* dalle maestose strutture edilizie avute in concessione da Farfa nel 920, le quali rimasero tra le loro pertinenze anche nel secolo successivo.

Concentrandoci ora sull'abbazia, com'era il rapporto tra questo gruppo parentale e la comunità benedettina dell'Acuziano? Le *chartae* del X secolo in cui Gottifredo III e i suoi eredi compaiono come attori sono tutte concessioni a tempo; non figurano mai tra i benefattori del monastero, né tra i convenuti dei placiti. Con la sola eccezione dello *scriptum tertii generis* del 920 – che prevedeva un versamento annuo di 10 soldi –, abbiamo sempre a che fare con contratti con una forte *entratura*, a fronte invece di un canone assai più ridotto. Si tratta dunque di quel tipo di atti mediante i quali veniva messa in moto la circolazione delle risorse monetarie tra le *élite* e le fondazioni religiose. Esercitando delle funzioni pubbliche, le prime avevano infatti buone possibilità di accumulare denaro, prelevando le eccedenze derivanti, ad esempio, dai dazi, i pedaggi o le *mallaturae*⁵⁵⁶. Le risorse monetarie, attraverso le alienazioni *ad tempus*, potevano giungere in mano ecclesiastica ed essere impiegate nelle grandi opere edilizie dell'epoca, vale a dire l'incastellamento e la ristrutturazione degli edifici religiosi⁵⁵⁷.

L'impressione che mi sono fatto è quindi la seguente. Negli anni 901-1002 il rapporto tra i Giuseppi e Farfa era essenzialmente economico: gli uni, ricoprendo da generazioni cariche importanti a Rieti, avevano a disposizione la liquidità di cui necessitava la seconda; quest'ultima dal canto suo controllava ampi beni fondiari nei territori del centro urbano in cui essi esercitavano il loro potere. Tale situazione indusse la famiglia e il cenobio sabino ad accordarsi, così da ottenere dei vantaggi reciproci.

556 Toubert, *Les structures*, pp. 525-526.

557 Di questo abbiamo parlato nello scorso capitolo, al paragrafo 3.

1.2 La famiglia di Tacheprando, figlio di Scaptolfo

Il primo esponente della famiglia a noi noto è Teudeberto I, attivo negli anni a cavallo della metà del secolo VIII con compiti in ambito fiscale e giudiziario. Egli ricopriva infatti le funzioni di *actionarius* e *scario*. Anche il figlio Taco I ed il nipote Teudiperto I esercitarono funzioni di pubblica utilità, rispettivamente quella di scabino e quella di *sculdahis*. Noi seguiremo la linea di discendenza di uno dei figli di Teudiperto, Taco II, che ritroviamo, nella tarda età carolingia, in diversi documenti trascritti da Gregorio, ora come avvocato difensore di Farfa, ora come testimone, ora come *exstimator* nelle permute⁵⁵⁸.

A partire dalla generazione successiva, invece, avvenne un cambiamento: i membri del gruppo parentale smisero di rivestire cariche pubbliche, venendo semplicemente designati sulla base del loro luogo di provenienza mediante l'appellativo *de civitate Reatina*. È un processo che Collavini rileva anche in altre famiglie della stessa città nel periodo longobardo e franco. Si parte da funzioni nella gestione del fisco regio, con la generazione successiva si passa a incarichi legati soprattutto alla risoluzione delle liti in tribunale, per finire poi con figure che, pur non portando titoli particolari, continuavano ad avere ruoli di responsabilità giocati però esclusivamente sull'esistenza di rapporti di fiducia o di natura economica con il monastero (*exstimator* o avvocato di Farfa). Avvicinandoci al crepuscolo del IX secolo, troviamo invece personaggi sprovvisti di qualunque ruolo, ma non per questo meno influenti⁵⁵⁹. Come vedremo a breve, infatti, i discendenti di Taco II avevano a disposizione risorse fondiari alquanto estese.

Vediamo agire il figlio di Taco II, Scaptolfo, come *exstimator* in due permute risalenti all'877⁵⁶⁰. In entrambi i casi nella commissione di *boni homines* era incluso anche lo zio Adelperto, figlio di Teudiperto I. Anche Tacheprando di Scaptolfo fa la sua comparsa nelle fonti dell'abbazia in quello stesso anno, ma solo in maniera indiretta, all'interno delle definizioni confinarie di un altro scambio: lui e il padre possedevano della terra a Bagiano⁵⁶¹. La localizzazione di questo toponimo è tutt'altro che certa. In un documento del tardo XI secolo si parla di un colle chiamato Bagiano, situato in Umbria "infra comitatum Narniensem"⁵⁶². Il nome compare qualche altra volta nelle fonti, ma non è mai possibile definire, con un certo grado di certezza, la sua posizione⁵⁶³.

Esattamente vent'anni più tardi fu Tacheprando a concludere una *commutatio* con il monastero, rappresentato dall'abate Pietro (890-919)⁵⁶⁴. Quest'ultimo, a nome di tutti i suoi confratelli, alienò 12 moggi di terra "ad rivum Derentunum", nel territorio di *Amiternum*, dove era stato edificato un mulino. Egli ricevette in cambio due appezzamenti – 20 moggi totali – situati nei pressi dello stesso centro abruzzese. All'epoca Scaptolfo era ancora in vita: il negozio giuridico venne infatti concluso con il suo consenso ("per consensum et voluntatem Scaptolfi genitoris mei"); inoltre egli figura anche tra i sottoscrittori della carta. Tacheprando viene nominato altre volte nelle fonti dell'abbazia, ma sempre e solo nelle definizioni dei confini⁵⁶⁵. In tutti i casi le *res* da lui

558 RF, vol. 2, n. 278, 285, 286 (edito anche in I placiti, vol. 1, n. 50), 288, 295, 297; LL, vol. 1, n. 8, 16, 21-24, 28.

559 Collavini, *Des Lombards aux carolingiens*, p. 281.

560 RF, vol. 3, n. 322, 323.

561 *Ivi*, n. 324.

562 RF, vol. 5, n. 1105.

563 RF, vol. 2, n. 182, 224, 282; RF, vol. 3, n. 404.

564 RF, vol. 3, n. 339.

565 RF, vol. 3, n. 350; LL, vol. 1, n. 78, 92 95. Ritengo improbabile che si tratti di lui in LL, vol. 1, n. 137: la terra di un uomo di nome Tacheprando confinava con un *casalicium* concesso per ventinove anni dall'abate Campo all'interno della città di Rieti, "ubi dicitur ad Forum". A rendere assai problematica l'identificazione con Tacheprando di Scaptolfo è, prima di tutto, la datazione del contratto, il quale venne stipulato nel 947, vale a dire settant'anni dopo la

possedute erano poste a Rieti, anche in zone assai pregiate, come quella delle piazze cittadine (LL, 92).

Le sue doti militari dovevano essere rinomate nella società locale. Ildefonso Schuster riconosce in lui il Tacheprando di Rieti che comandò, negli anni Dieci, un esercito alla vittoria contro gli invasori saraceni⁵⁶⁶. La notizia viene riportata anche dal monaco Benedetto del Soratte, il quale però scrive il nome del nostro protagonista come *Akyprandus*⁵⁶⁷. La cronaca aggiunge inoltre il luogo in cui si trovava il campo di battaglia: “a moenie civitatis vetustate consumpta, nomine Tribulana”. Giuseppe Zucchetti, l'editore della fonte, ritiene che potrebbe trattarsi di Trebula Mutuesca, corrispondente all'odierno comune di Monteleone Sabino, in provincia di Rieti⁵⁶⁸. Questa battaglia segnò l'inizio della riscossa cristiana, che si concluse con un altro sanguinoso scontro presso il fiume Garigliano. Qui le truppe riunite dal duca di Spoleto Alberico (898-922), papa Giovanni X (914-928) e i principi di Napoli e Gaeta sbaragliarono le forze nemiche, costringendole alla fuga⁵⁶⁹.

Torniamo ora a concentrarci sulla nostra famiglia. Negli anni Trenta toccava ai figli di Tacheprando il ruolo di presenziare agli accordi in qualità di testimoni. Nell'ottobre 936 Bernerio, Riccardo e Campo sottoscrissero una domanda di concessione a ventinove anni avanzata dal prete Stefano, assieme a Pietro e un altro Stefano⁵⁷⁰. Il patronimico dei uomini testi non viene specificato, tuttavia il fatto che essi compaiano nel medesimo documento, come avvenne anche in occasioni successive, mi lascia pensare che potrebbe trattarsi proprio dei discendenti di Tacheprando. Questa sensazione è supportata da altri due indizi. Innanzitutto i beni richiesti erano ubicati a Rieti; inoltre in precedenza già altri membri della famiglia avevano agito come testi nei negozi giuridici che coinvolgevano Farfa. Da questo particolare emerge anche il peso del gruppo parentale nella società locale: i suoi membri continuarono per molto tempo ad essere ritenuti *boni homines*, persone degne di stima e fiducia su cui si poteva fare affidamento in questioni importanti, come le alienazioni fondiari, affinché ne garantissero la legittimità.

Sullo scorcio di quel decennio Campo stipulò separatamente un contratto *ad tempus* con l'abbazia⁵⁷¹. Gli furono accordate a livello per ventinove anni delle *res* nel Reatino – a Pompiniano e *Carsule* – e in Sabina – a Quintiano e Atriano. Il valore economico dei possedimenti doveva essere abbastanza elevato: essi comprendevano anche tre chiese con tutte le loro pertinenze. L'accordo faceva parte della categoria con *pretium* alto (in questo caso 100 soldi) e canone ridotto (12 denari), grazie alla quale le fondazioni religiose riuscivano a calamitare le eccedenze monetarie in mano ai gruppi aristocratici⁵⁷².

Un altro aspetto che, a mio avviso, è doveroso tenere presente riguarda la tipologia dell'affare concluso da Campo, il livello. Laurent Feller mette in evidenza che dietro ad ogni contratto agrario si potevano celare dei legami personali instaurati dalle parti. I grandi possessori fondiari sfruttavano infatti la terra per ampliare e consolidare il loro *network*, ma in modalità differenti a

sua prima attestazione nelle fonti di Gregorio da Catino; inoltre, a quell'altezza cronologica, i rapporti della famiglia con Farfa venivano ormai gestiti da oltre un decennio dai suoi figli. In un documento del *Liber largitorius* risalente al 955 (vol. 1, n. 197) si fa invece riferimento ad un terreno condotto in precedenza da un Tacheprando per conto della Diocesi di Spoleto a Tazano, nel Reatino. Il testo non contiene nessun'altra informazione in merito, tuttavia credo che in questo caso sia possibile riconoscere in questo Tacheprando proprio il figlio di Scaptolfo: il n. 78 del *Largitorius* specifica infatti che lui teneva alcune *res* in quella località.

566 Schuster, *L'imperiale abbazia*, pp. 91-92.

567 CS, p. 157.

568 *Ibid*, nota 2.

569 Dello scontro parla Fedele, *La battaglia del Garigliano*.

570 LL, vol. 1, n. 114.

571 *Ivi*, n. 130.

572 Ne parla Toubert, *Les structures*, pp. 521-533. Sul tema rinvio anche al paragrafo 3 del precedente capitolo.

seconda del contesto. In modo particolare il livello, al contrario della precaria, presupponeva l'uguaglianza giuridica tra i contraenti, i quali dunque raggiungevano un accordo bilaterale discutendo sui vari particolari della concessione⁵⁷³. Anche da questo particolare si intuisce la rilevanza di questa famiglia. Concludo il discorso segnalando che Campo aveva ricevuto a tempo anche altri fondi nel Reatino, più precisamente a Cociano. Ne accenna, senza tuttavia specificare la loro natura, un documento del *Liber largitorius* risalente all'estate 957: il testo specifica che essi erano esclusi dalla concessione accordata in quell'occasione dall'omonimo abate di Farfa, aggiungendo inoltre che erano inizialmente pervenuti sotto il controllo del cenobio grazie ad una *convenientia* stilata con il conte Berardo⁵⁷⁴.

Pochi mesi più tardi i monaci dell'Acuziano concessero per ventinove anni della terra ad un altro dei figli di Tacheprando, Aldo, rimasto assente nel documento del 936⁵⁷⁵. Questa volta le risorse fondiarie era però decentrate rispetto al principale fuoco patrimoniale dei suoi consanguinei. Si trovavano infatti nell'Amiternino e consistevano in una *substantia*, non meglio precisata, retta in precedenza da un servo di Farfa, il prete Lupo; ad essa di aggiungevano un appezzamento ad Oppligiano ed un altro "in Nauli in campo suptus Cavallari". Il tipo di contratto è lo stesso che abbiamo appena visto: durata ventinovenale, offerta iniziale elevata (100 soldi) e versamento annuale basso (12 denari).

Aldo compare in qualche altra occasione nelle fonti dell'abbazia, ma quasi sempre da solo. L'eccezione è rappresentata da una carta datata al 3 dicembre 959⁵⁷⁶. Due preti, Stefano e Deodato, ricevettero per il resto della loro vita vari beni nel Reatino: una *curtis* appena al di là del *Pons fractus*, la chiesa di San Michele Arcangelo, metà del *Gualdus Novus*, metà dei cereali macinati dal mulino Ianatico. Ad essi si aggiunsero anche i canoni che dovevano versare annualmente al monastero sabino Remedio di Balba, Campo e Aldo figli di Tacheprando, i figli di un certo Ugo e Amezo. Vista la forma abbreviata del documento, è impossibile affermare con certezza se fossero inclusi solamente i versamenti che questi uomini dovevano per i terreni da essi condotti nell'area della città laziale, dove erano localizzate tutte le *res* concesse in quel caso, o se il contratto avesse una valenza più generale. Come abbiamo appena visto, infatti, Aldo gestiva anche dei fondi ad *Amiternum*.

Il suo patrimonio in Abruzzo si ampliò nel 969, quando stipulò con l'abate Giovanni III (966-997) un cospicuo *scriptum tertii generis*⁵⁷⁷. L'offerta prevedeva ben 600 soldi, a cui si aggiungevano 200 moggi di terra a Cambiano, nel territorio falagrinese. L'ubicazione di *Falacrinae*, luogo di nascita dell'imperatore Vespasiano (69-79), è dibattuta dagli studiosi ma, secondo le ricerche più recenti, il sito potrebbe trovarsi nella zona dell'odierna Cittareale, in provincia di Rieti⁵⁷⁸. Il possedimento seguiva da un lato il corso di un fiume (dovrebbe trattarsi del Velino, la cui fonte sgorga alle falde del Monte Pozzoni, nel territorio di Cittareale), mentre da ogni altra parte era delimitato da altre *res* di Aldo e dei suoi consorti. Emerge così un altro fuoco patrimoniale della famiglia, situato ad una trentina di chilometri a nord-est di Rieti. I benedettini dell'Acuziano alienarono invece vari beni sparsi nell'area appenninica, a cominciare dalla stessa *Falacrinae*, dove Aldo ricevette la metà di due *curtes* – una di esse comprendeva anche metà di una

573 Feller, *Précaires et livelli*. Sulla tipologia documentaria del livello si vedano anche Ghignoli, *Libellario nomine*; Ghignoli, *Note sull'origine di uno "ius libellarium"*; Nishimura, *Was a lease effective as a weapon of lordship?*; Nishimura, *When a Lease Acquired Its Own Name*; Tomei, *"Censum et iustitia"*. Il caso specifico del Lazio viene discusso da Toubert, *Les structures*, pp. 507-549.

574 LL, vol. 1, n. 181. Parleremo della famiglia del conte Berardo nel paragrafo 2.

575 *Ivi*, n. 116.

576 *Ivi*, n. 200.

577 *Ivi*, n. 326.

578 Sulla questione si veda Coarelli – Cascino – Gasparini (a cura di), *Falacrinae*.

chiesa consacrata alla Vergine – metà delle *res* gestite da alcuni uomini e metà della chiesa di San Lorenzo. A questi si aggiunsero anche i seguenti fondi: una *curtis* “in territorio Interocrino” (l’odierna Antrodoco, nei pressi di Rieti), appartenuta in precedenza ad un certo Fambriano, con la mezza parte di una fondazione pia intitolata a Maria; mezza *petia* di terra “ad rivum de Bezano”, nei pressi di Rieti; le sostanze del prete Lupo, servo di Farfa, “ubi dicitur super rivum Derentanum et Celestini”; due terreni a Oppligiano ed altri due a Cavallari, nella zona di *Amiternum*. In tale area risiedevano anche alcune famiglie di servi che vennero incluse nella concessione.

A mio modo di vedere il documento è interessante in quanto mostra che, se da una parte la principale base fondiaria dei figli di Tacheprando era compresa nel Reatino, dall’altra Aldo si stava espandendo personalmente più a est, in Abruzzo. Qui, precisamente nella località di “ad rivum Derentanum”, la famiglia controllava già un piccolo nucleo patrimoniale, costituito dai 12 moggi di terra che suo padre Tacheprando aveva ricevuto in permuta dall’abbazia più di settant’anni prima⁵⁷⁹. Grazie ad un altro documento tramandato dal *Liber largitorius* veniamo inoltre a sapere che Aldo conduceva per conto dell’abbazia anche alcuni terreni nella vicina Furcone, ubicati nel toponimo di Margine⁵⁸⁰.

Nel novembre 953 Aldo agì invece come testimone e sottoscrittore di un contratto a tre generazioni, che vedeva come attore il conte Berardo, figlio di Mainerio *ex natione Francorum*⁵⁸¹. Tra i *boni homines* troviamo anche Ilderico, figlio di Campo *de civitate Reatina*; egli apparteneva ad un altro tra i più eminenti gruppi parentali della città laziale, ma avremo modo di parlarne più approfonditamente nelle prossime pagine.

Facendo un balzo in avanti nel tempo fino all’ottobre 973, troviamo due dei tre figli di Aldo, Leone soprannominato Gezo e il chierico Campo II⁵⁸². A questo punto vorrei però fare una breve premessa. Con il passare dei decenni – e con l’avvicinarsi dei discendenti – l’individuazione delle linee di discendenza si fa via via più ipotetica. Dunque, se per un verso sono abbastanza sicuro dell’accuratezza dell’esposizione fin qui presentata su Tacheprando e i suoi figli, dall’altro mi vedo costretto ad ammettere di non poter dire altrettanto per la generazione successiva. Di conseguenza ciò che riferirò sui discendenti di Campo, Bernerio e Aldo dovrebbe essere incluso più nella sfera della plausibilità che in quello della certezza. Gli elementi su cui mi sono basato per operare la ricostruzione, oltre al patronimico, sono i seguenti: le date (ho tenuto conto dello spazio di un trentennio circa per ciascuna generazione), l’area in cui vediamo agire i personaggi (come abbiamo capito si tratta principalmente di Rieti), l’appellativo di provenienza *de civitate Reatina*, che viene attribuito con costanza ai membri della famiglia fin dal secolo IX.

Torniamo ora alla carta del 973. Leone e Campo II offrirono all’abate Giovanni III la somma di 15 soldi, ottenendo una *petia* a Rieti per ventinove anni. Come si può evincere dall’esiguità del *pretium*, l’estensione del possedimento, tenuto a vigna e a terra agricola, era piuttosto ridotta ed equivaleva ad un solo moggio. L’area in cui era situato era tuttavia assai pregiata. Si trattava infatti di Acupenco, nei pressi del versante meridionale delle mura urbane; la stessa dove mezzo secolo prima il conte Gottifredo III aveva ricevuto un monumentale complesso edilizio⁵⁸³. L’importanza del luogo emerge anche nella determinazione confinaria, in cui, oltre ad un secondo fondo di Farfa gestito da altri concessionari, risalta la presenza di un’altra importante istituzione religiosa, l’Episcopio locale, intitolato anch’esso a Maria.

579 RF, vol. 3, n. 339.

580 LL, vol. 1, n. 324.

581 *Ivi*, n. 159.

582 *Ivi*, n. 352.

583 Cfr. paragrafo precedente. Il documento in questione è RF, vol. 3, n. 342.

Il chierico Campo II ricompare nelle fonti dell'abbazia verso la fine degli anni Ottanta. Questa volta era in compagnia di un altro fratello, Angelo, e di Benedetto⁵⁸⁴. Non possiamo dire se quest'ultimo fosse in qualche modo imparentato con la famiglia di Tacheprando o se fosse semplicemente un conoscente, poiché il codice che ci ha tramandato la carta presenta una lacuna proprio nel punto in cui era scritto il patronimico; il suo nome è inoltre alquanto frequente nelle fonti. L'unica informazione certa su Benedetto è il suo luogo di provenienza. Tutti e tre gli uomini vengono infatti definiti *cives Reatini*. Avendo ricevuto 40 soldi come offerta, l'abate Giovanni III concesse loro per tre generazioni un appezzamento ad Acupenco con delle *casae* lì edificate. Il terreno misurava 150x50x150x40 piedi. Anche in questo caso notiamo la presenza, tra i vicini, della Chiesa diocesana cittadina e di beni di Farfa condotti da altri concessionari. In aggiunta Angelo ricevette nella stessa zona un ulteriore possedimento, la cui estensione in piedi era 60x60x40x50.

Aldo e Campo I non furono gli unici immediati discendenti di Tacheprando a stipulare degli accordi separati con i benedettini dell'Acuziano. Nel 962 fu infatti la volta di Riccardo, che scambiò alcuni beni con il monastero⁵⁸⁵. Egli alienò due appezzamenti nella zona di Rieti, per un'estensione totale di 1,25 moggi, situati rispettivamente a Frondario e "in Campo Reatino in loco ubi dicitur Rigus Mizouculi". Da notare che il primo terreno era adiacente ad una serie di possedimenti di Riccardo e dei suoi consorti, così come ad un fondo dei figli del conte Gottifredo III. Tra i vicini va in questo caso segnalata la presenza della Chiesa diocesana locale. La congregazione farfense decise invece di cedere un *casalium* (46x30x46x30 piedi) all'interno della cinta muraria urbana, presso il toponimo di *Praetorius*, localizzato vicino alla Porta Interocrina; anche qui, oltre ad altre *res* del cenobio e ad una *via publica*, ritroviamo un terreno appartenente ai figli di Gottifredo.

Come capitava sovente nel Ducato di Spoleto, la commissione di *exstimatores* era alquanto folta: accanto ai rappresentanti del *publicum*, dei giudici e del vescovo, intervenne anche il preposito del monastero, il prete e monaco Stefano, e tre *boni homines*. Costoro erano Oteramo figlio di Liuzza, il chierico Giovanni figlio di Grifo e Teuzo figlio di Gaiderisio, un altro dei discendenti di Liuzza. La presenza dei familiari della donna tra gli stimatori non sorprende più di tanto, se consideriamo che in quel momento Farfa era governata da Campo, che le testimonianze posteriori di Ugo I e Gregorio da Catino ci informano essere il marito di lei⁵⁸⁶. Fatto sta che il gruppo di esperti, verificata l'*utilitas* della parte ecclesiastica, decretò che lo scambio si poteva concludere secondo i termini pattuiti.

Tornando indietro fino all'agosto 950, ritroviamo l'abate Campo e Riccardo tra i protagonisti di un contratto *in tertiam generationem*, con il secondo affiancato anche dai fratelli Bernerio, Gualfredo e Lupo diacono⁵⁸⁷. Potremmo forse definirlo una sorta di ritratto di famiglia, dal quale rimasero però esclusi gli altri due figli di Tacheprando, Campo I e Aldo. Questa volta il *pretium* era misto e comprendeva 80 soldi e 30 moggi nel gastaldato turano, in Sabina. Questo territorio è oggi compreso all'interno della provincia di Rieti e si sviluppava nell'area circostante al comune di Castel di Tora. In questa zona entrambi i contraenti avevano già delle solide basi patrimoniali, come si intuisce dalle definizioni confinarie, le quali mostrano l'esistenza di altri fondi della famiglia e del monastero nelle vicinanze. La parte laica ottenne in cambio la chiesa di Santa Marina, situata nella medesima area, con la relativa *curtis* e tutte le sue pertinenze, sparse questa volta in varie località del gastaldato, così come a Ofigiano, Puzalia, Paganeco e Baccareto (sempre in Sabina).

584 LL, vol. 1, n. 380.

585 RF, vol. 3, n. 370.

586 Vedremo più in dettaglio le vicende sulla famiglia di Liuzza nel paragrafo 3.

587 LL, vol. 1, n. 148.

Nonostante l'esistenza di nuclei patrimoniali sparsi nel territorio appenninico tra Lazio e Abruzzo, è comunque doveroso sottolineare che gli interessi fondiari della famiglia rimasero concentrati principalmente a Rieti e nelle sue immediate vicinanze. Grazie a tre documenti del *Liber largitorius* sappiamo, ad esempio, che i figli di Tacheprando possedevano della terra a Banio Vetere – appena al di fuori della Porta Interocrina, lungo le sponde del Velino (Mellino nella fonte) –, ad Oliano e “in Valle Petrosa in ipsa Valle Reatina”⁵⁸⁸. Riguardo al terzo contratto vorrei segnalare anche la presenza di un Bernerio e un Riccardo tra i testimoni: dato che le terre concesse dall'abbazia confinavano con quelle degli eredi di Teudeberto I, ha senso ritenere che questi uomini fossero proprio due di loro.

Bernerio potrebbe aver agito come teste anche in un'altra alienazione a tempo, risalente al giugno 954⁵⁸⁹. Ho utilizzato il condizionale perché sia i concessionari che i fondi da essi ottenuti non appartenevano alla società reatina, ma provenivano al contrario dalle Marche. L'elemento che è invece favorevole all'identificazione di questo personaggio proprio con il figlio di Tacheprando è la contemporanea presenza nella *charta*, sempre in veste di testimoni, anche di un Gualfredo e di un Opteramo. Il primo nome apparteneva ad uno dei fratelli di Bernerio, mentre il secondo era portato da uno dei figli di Liuzza, la probabile moglie dell'abate Campo, il quale, come è possibile intuire dalla data dell'atto notarile, era in quel momento al governo di Farfa. È dunque verosimile che quest'ultimo si sia rivolto a persone di comprovata fiducia, scegliendo due uomini i cui parenti e antenati erano intervenuti più volte negli affari dell'abbazia ed un proprio discendente, affinché sancissero la validità del negozio giuridico. Dobbiamo inoltre tenere presente che all'epoca le Marche erano una zona calda per la comunità religiosa sabina, dal momento che rappresentavano lo scenario in cui si svolgeva la lotta tra Campo e Ildeprando. Anche per questa ragione l'abate potrebbe aver avvertito la necessità di avere come garanti degli individui provenienti da un ambiente esterno, più vicino al suo monastero.

Siamo al contrario in grado di identificare con maggiore sicurezza Bernerio e Opteramo in una permuta conclusa l'anno successivo⁵⁹⁰. Assieme a Zabanno figlio di Grifo e Adelberto figlio di Zabanno (con ogni probabilità padre e figlio), il primo costituiva il trio di *boni homines* intervenuti nella stima dei beni; ritroviamo invece il secondo tra gli attori laici dello scambio, congiuntamente con i suoi fratelli Sintario e Gaiderisio.

Tra gli *adstantes* di uno dei grandi placiti imperiali degli anni Ottanta figura invece il figlio di Bernerio, Bernerio II⁵⁹¹. Tale privilegio spettò anche a Tedemario, possibile discendente di Campo I, che ritroviamo in più di un'occasione fino al tramonto del millennio, continuando poi a comparire anche alle prime luci del successivo⁵⁹². In questo caso sono tuttavia un po' più cauto poiché il nome Campo è alquanto frequente nelle fonti; il rischio di scambiare una persona per un'altra è quindi maggiormente elevato. Il fatto che i membri della famiglia partecipassero ai processi anche nel tardo X secolo è un elemento da non trascurare. Le assemblee giudiziarie – in primo luogo i *placiti missorum* – erano occasioni speciali, destinate a fissarsi nella memoria collettiva per molto tempo. L'essere presenti a tali eventi era dunque fondamentale per i membri dell'*élite*, poiché contribuiva a definire la loro posizione nella comunità locale⁵⁹³. Leggere i nomi di Bernerio II e, eventualmente, di Tedemario nelle *notitiae iudicati* è per noi significativo: costituisce

588 *Ivi*, n. 153, 158, 163.

589 *Ivi*, n. 165.

590 RF, vol. 3, n. 360.

591 LL, vol. 1, n. 372.

592 RF, vol. 3, n. 399, 400, 443; editi anche in I placiti, vol. 2, n. 198, 199, 257. I documenti che eccedono gli estremi cronologici assunti per la tesi sono i seguenti: RF, vol. 3, 492 (anno 1014; edito anche in I placiti, vol. 3, n. 285); vol. 4, n. 627 (anno 1012).

593 Wickham, *Justice*, p. 192.

un chiaro indizio della preminenza che il loro gruppo parentale continuava a rivestire nella società reatina di età ottoniana.

Ci stiamo ora avviando verso la conclusione del paragrafo; è quindi giunto il momento di tirare le fila del discorso. Nel X secolo la famiglia discesa da Teudeberto I, pur essendo priva di membri che occupavano cariche o uffici, mantenne sempre un ruolo di rilevanza nella società reatina. Tale *status* dipendeva in primo luogo dalle sue consistenti basi fondiari. In merito c'è una differenza che risalta rispetto al caso dei Giuseppi, la quale diventa evidente soprattutto negli ultimi decenni del millennio. Nel loro rapportarsi con Farfa i figli di Giuseppe III tendevano ad agire insieme, in modo coeso. Questa logica di gruppo è rinvenibile tra i discendenti di Tacheprando, ma solo fino ad un certo punto: ciascuno di essi agiva anche separatamente, concludendo con l'abbazia dei negozi giuridici che coinvolgevano soltanto sé e i propri eredi. È comunque doveroso rilevare che le *res* coinvolte negli accordi erano sempre situate nelle zone in cui la famiglia aveva già degli interessi patrimoniali consolidati.

Un'ulteriore diversità tra le due schiatte risiede nella tipologia del loro legame con la comunità benedettina dell'Acuziano. Per i Giuseppi abbiamo visto che era essenzialmente economico, limitato ad una serie di alienazioni a tempo, spesso di notevole entità. Nel caso che abbiamo trattato in questo paragrafo il rapporto sembrava essere al contrario più stretto. Fin dall'età longobarda i membri di questa famiglia venivano coinvolti negli affari del monastero come *boni homines* – testimoni o *exstimatores* – in grado di assicurare la validità dei negozi giuridici. Con questo ruolo li vediamo agire anche nei placiti, in occasione dei quali figurano con frequenza tra gli *adstantes*. Rimanendo sempre all'interno della sfera giudiziaria, è doveroso ricordare che nel corso del IX secolo l'abbazia scelse ripetutamente di ricorrere all'assistenza legale di un esponente del gruppo parentale. Oltre al già citato Taco II, padre di Scaptolfo, l'incombenza di avvocato difensore di Farfa venne assunta anche dallo zio Tacheprando I, figlio di Taco I⁵⁹⁴.

Anche gli elementi in comune tra le famiglie sono due. Il primo riguarda le gesta militari a cui furono chiamati i loro membri per contrastare le incursioni dei Saraceni e degli Ungari nella penisola italiana. Il secondo concerne invece la localizzazione dei loro beni fondiari, concentrati innanzitutto a Rieti, sia all'interno dell'area urbana che poco al di fuori, con qualche fuoco patrimoniale più modesto nell'Amiternino e in Sabina.

594 Collavini, *Des Lombards aux Carolingiens*, p. 300.

2. Una famiglia di origine transalpina: il conte Berardo, figlio di Mainerio *ex natione Francorum*

Non ci è dato conoscere con precisione quando Mainerio I sia giunto nella penisola italiana. Viste le date in cui vediamo i suoi figli, il conte Berardo I e Mainerio II, fare affari con Farfa, potremmo tuttavia collocare il suo arrivo intorno al 926, anno in cui Ugo di Provenza (926-947) cominciò a sedere sul trono italico. Sappiamo infatti che in quel periodo furono numerosi i Franchi che decisero di spostarsi a sud delle Alpi⁵⁹⁵. I due fratelli fanno la loro prima apparizione nelle fonti del monastero nel marzo 947, quando si accordarono con l'abate Campo per una concessione ventinovenne⁵⁹⁶. Con un'offerta di 100 soldi essi ricevettero alcuni possedimenti nelle immediate vicinanze di Rieti: la *cella* detta *curtis* di San Giacomo, edificata appena al di là del *Pons fractus*, con ogni sua pertinenza ed un mulino vicino alla Porta Interocrina, il quale apparteneva alla chiesa di San Giorgio, a sua volta controllata dai monaci dell'Acuziano. La *pensio* era di modesta entità, ammontando a soli 6 denari annui.

La carta appena descritta è l'unica in cui è presente Mainerio II; i cartulari di Gregorio da Catino permettono dunque di seguire soltanto le vicende della linea di discendenza originata con Berardo I. Sulla base di un documento conservato nel *Liber largitorius* potremmo forse azzardare un'ipotesi riguardo all'assenza di Mainerio. La *cella* e *curtis* di San Giacomo furono oggetto di un'altra cessione a tempo, datata al novembre 953⁵⁹⁷. Alla presenza di alcuni *boni et idonei homines* – Aldo di Tacheprando, Ilderico di Campo e Giovanni di Ingelberto – tali beni vennero alienati di nuovo a Berardo, il quale agì questa volta in solitaria. È probabile che Mainerio II fosse venuto a mancare prematuramente dopo il 947: il conte, magari con il consenso degli eventuali eredi del fratello, potrebbe aver deciso di stipulare una nuova *charta* con il monastero, così da ottenere la gestione esclusiva dei fondi in questione. Anche in questo caso la definizione del contratto era stata preceduta da una donazione, che aveva interessato nello specifico 30 libbre in beni mobili e 12 moggi a Viscano, nel Reatino. Qui Berardo doveva controllare dei possedimenti abbastanza consistenti, dato che l'appezzamento era circondato su tre lati da terre che egli si riservava. L'ultimo particolare che vorrei mettere in evidenza ha invece a che fare con il canone. Rispetto alla concessione del 947 esso era raddoppiato, passando da 6 a 12 denari; nel 953 venne inoltre aggiunta una clausola, assente nella *charta* precedente e in generale assai rara nelle fonti coeve, che recitava: “Et si michi (Berardo) vel meę generationi opus fuerit et ipsum censum dare voluerimus adunatum XX annorum aut minus, licentiam habeamus et vos recipiatis”. Tenendo sempre in considerazione la modestia della somma da versare annualmente, credo comunque che la possibilità di corrispondere la *pensio* di più decenni in un'unica rata possa rappresentare un indizio delle disponibilità finanziarie, senz'altro ampie, a cui aveva accesso questo personaggio.

Qualche mese più tardi, nel giugno 954, Berardo I e l'abate Campo strinsero un altro accordo per un'alienazione a tre generazioni⁵⁹⁸. Il *pretium* era ancora misto e includeva 30 libbre d'argento e 20 moggi “ubi dicitur ad Discanum”, sempre nel Reatino. Anche in questo caso la *petia* confinava su tre lati con terreni posseduti dal conte. Quest'ultimo ricevette invece due *curtes* con tutte le loro spettanze. La prima, consacrata a Sant'Elia, si estendeva a Beruniano, in territorio reatino; per

595 Sull'argomento rinvio a Hlawitschka, *Franken, Alemannen, Bayern*.

596 LL, vol. 1, n. 139.

597 *Ivi*, n. 159.

598 *Ivi*, n. 160.

trovare la seconda, dedicata a San Leucio, bisogna invece spostarsi qualche decina di chilometri a sud-est, nella Marsica. Come nell'atto precedente la *pensio* ammontava a 12 denari e si prevedeva la possibilità di effettuare un unico pagamento comprendente fino a vent'anni di concessione.

Un elemento che, a mio modo di vedere, risalta nella documentazione fin qui presa in esame è la natura delle *res* cedute dall'abbazia. Non abbiamo mai a che fare con semplici terreni agricoli, bensì con possedimenti almeno parzialmente strutturati – le *curtes* – e, di conseguenza, pronti per essere messi a profitto⁵⁹⁹. Oltre alla gestione dei loro patrimoni, il controllo sulle fondazioni religiose minori conferiva ai laici i loro diritti di decima sulle aree ad esse circostanti, incrementando così le loro ricchezze e la possibilità di accedere alle risorse monetarie. I beni ottenuti da Berardo I erano dunque di alto valore e pregio. Le determinazioni confinarie in un atto del *Liber largitorius* ci informano su un altro fondo tenuto dal conte, che si trovava sempre a Rieti, ma questa volta a Petiano⁶⁰⁰. L'ultima carta in cui egli viene nominato risale all'estate 957: il testo fa riferimento a dei terreni nella località di Cociano che aveva ceduto a Farfa *in convenientia*⁶⁰¹.

Dobbiamo attendere tredici anni prima di incontrare un altro esponente della famiglia nelle fonti del monastero sabino. Si tratta del conte Teduino I, figlio di Berardo I, a cui nel giugno 970 l'abate Giovanni III (966-997) concesse per tre generazioni la terza parte del castello “qui vocatur Mons Aureus sive Pretorium”, continuando a riservare per la propria istituzione religiosa le rimanenti due⁶⁰². Gli altri negozi giuridici tra il conte e Giovanni III coinvolsero invece possedimenti nella zona di *Amiternum*. I due conclusero un altro *scriptum tertii generis* nel 981⁶⁰³. I beni ceduti dall'uno e dall'altro contraente erano assai ingenti. Il *pretium* iniziale ammontava infatti a 200 soldi e 3 moggi “suptus collem Antonini, ubi dicitur Pratum Domnicum”; anche in questo caso si trattava di una porzione di un fondo più vasto che il conte avrebbe continuato a gestire per sé. La congregazione monastica del monte Acuziano decise invece di alienare 108 moggi a *suptus Pauperi*.

Un secondo documento, una permuta, risale a cinque anni più tardi⁶⁰⁴. L'abbazia ricevette ben sedici appezzamenti sparsi nella zona di *Amiternum*, per un totale di 101,25 moggi; si trattava di terreni che il conte aveva in precedenza acquisito da un certo Senebaldo. Il *Liber largitorius* conserva le tracce anche di altri possedimenti da lui retti in Abruzzo, non solo ad *Amiternum*, ma anche nel vicino territorio novertino⁶⁰⁵. I religiosi cedettero al contrario un unico terreno ampio 100 moggi “ad illas vascas”, una località nel Reatino, dove era stata edificata una *rocca*, facente parte anch'essa della *commutatio*. Come abbiamo già avuto modo di constatare nel capitolo precedente, il negozio giuridico faceva parte di un'opera di riorganizzazione e ampliamento del patrimonio che l'abbazia stava portando avanti in area abruzzese. Sulle motivazioni dietro alla scelta, da parte di Farfa, di liberarsi di così tanta terra concentrata in un unico luogo fa luce François Bougard. È una situazione che vediamo ripetersi con una certa frequenza negli scambi tra laici ed ecclesiastici durante l'alto medioevo: i secondi, vista la casualità delle donazioni pie, erano infatti molto più abituati dei primi a gestire patrimoni ampi e dispersi; per lo stesso motivo, molte volte la parte secolare riceveva fondi prossimi al suo luogo di residenza, o comunque quello in cui aveva già degli interessi patrimoniali consolidati⁶⁰⁶. Nel caso di specie tale zona è rappresentata dal

599 Sulla base della documentazione di VIII-IX secolo Costambeys (*Power and patronage*, pp. 203-205) ipotizza che in Sabina le *curtes* potrebbero aver incluso anche terreni non posti a sfruttamento agricolo.

600 LL, vol. 1, n. 158.

601 *Ivi*, n. 181.

602 *Ivi*, n. 347.

603 *Ivi*, n. 365.

604 RF, vol. 3, n. 403.

605 LL, vol. 1, n. 361, 366, 383.

606 Bougard, *Commutatio, cambium*, p. 79.

Reatino. Grazie alle determinazioni confinarie di un altro documento trãdito nel cartulario di Gregorio da Catino, siamo inoltre a conoscenza di alcuni terreni controllati dal conte all'interno della cinta muraria. Nello specifico erano situati nella zona centrale della città, nei pressi delle piazze e della chiesa di San Cassiano⁶⁰⁷.

Abbiamo visto fin qui le alienazioni concluse da Teduino I e l'abbazia. C'è da dire tuttavia che i rapporti del conte con i benedettini dell'Acuziano non furono sempre pacifici e sereni: in più di un'occasione essi si scontrarono infatti davanti ad un'assemblea giudiziaria. Il primo placito risale all'estate 981⁶⁰⁸. La lite ruotava attorno al possesso delle *curtes* di Sant'Elia, San Giacomo e di un mulino pertinente alla chiesa di San Giorgio. I nomi di queste *res* dovrebbero suonare familiari: esse erano state concesse a tempo al padre del conte, Berardo I, nella prima metà del secolo⁶⁰⁹. Per quale motivo ora Farfa tentava di riprenderselo? È probabile che Teduino non avesse tenuto fede agli accordi presi dal genitore, trasformando i beni in un possesso allodiale⁶¹⁰. Tale spiegazione è particolarmente evidente se prendiamo in considerazione il mulino. Esso entrò nel patrimonio della famiglia nel 947 per la durata di ventinove anni assieme a San Giacomo, la quale fu poi concessa di nuovo – questa volta per tre generazioni – qualche anno più tardi. Il fatto che l'abbazia abbia rivendicato i suoi diritti sulla struttura nel 981, quando ormai i termini del contratto erano spirati, dimostra che Teduino non l'aveva restituita per tempo, approfittando magari della destabilizzazione vissuta dalla comunità religiosa sabina negli anni Settanta, allorché Ottone II (973-983) aveva deciso di allontanare Giovanni III, reo, dal punto di vista del sovrano, di non essere riuscito a reintrodurre la disciplina monastica tra i suoi confratelli. Il monastero venne dapprima affidato in commenda al diacono Pietro – cancelliere imperiale e vescovo di Pavia, salito poi al soglio pontificio con il nome di Giovanni XIV (983-984) –, il quale fu in seguito estromesso per lo stesso motivo e sostituito con l'abate Adamo. Dopo la morte del monarca sassone Giovanni III e Adamo trovarono un'intesa, spartendosi gli enormi patrimoni del cenobio: il primo si riprese il seggio abbaziale e mantenne il controllo di tutti i beni in Sabina, Tuscia e nel Ducato di Spoleto; al secondo spettarono invece le Marche⁶¹¹.

Torniamo ora al contenuto della *notitia iudicati*. Teduino controbatté alle accuse degli avversari affermando: “De ipsis suprascriptis curtibus, et de suprascripto molino litteras me puto habere”. Stava ovviamente facendo riferimento ai contratti conclusi dal padre con l'abate Campo qualche decennio prima. La corte – presieduta dal vescovo Pietro e i conti Arnolfo, Drusico e Ansifredo – gli chiese di consegnare una *wadia*, dandogli tre giorni di tempo per reperire la documentazione. I fatti non andarono però come lui aveva sperato, poiché, ripresentatosi alla nuova udienza, si vide costretto ad ammettere: “De ipsis rebus, quibus vos me inquisistis, nichil michi pertinet nec pertinere debet, neque modo, neque in antea, neque per haereditatem, neque

607 LL, vol. 1, n. 419. Avevamo già parlato di quest'area e dell'organizzazione dei lotti al suo interno a p. 75.

608 RF, vol. 3, n. 397; edito anche in I placiti, vol. 2, n. 189.

609 LL, vol. 1, n. 139, 159, 160.

610 Schuster, *L'imperiale abbazia*, p. 129.

611 La vicenda è narrata in Des., p. 47 (“Ipso denique pio imperatore defuncto (Ottone I), filius ipsius (Ottone II) regnavit post eum, feliciterque gubernabat regalia scepra, iustitiam et legem faciendo. Predictum quoque monasterium satis diligens, abbati ipsi suum cancellarium tradidit pro re ipsius monasterii restauranda, nomine Petrus diaconus, qui Papigensis postea episcopus fuit, ad ultimum papa ordinatus est. Qui predicto monasterio et ipsi abbati cunctas res restituit perditas. Sed inhoneste vivendo ipse et sui monachi, apud predictum imperatorem accusatus est; qua de causa eiecit eum de ipso monasterio, et cuidam abbati Adam nomine illud commendavit usque ad audientiam sub tenore. Sed antequam ad examinationem veniret, defunctus est imperator Rome ac sepultus. Hinc iam venerunt predicti abbates in convenientia, diviserunt sibi monasterium prelibatum; que in Sabinis et in ducatu Spoletano erant et in Tuscia de ipsius rebus, tenuit Ioannes abbas, et que in Marchia Adam ipse”). L'unico documento legato ad Adamo è una permuta del 985: RF, vol. 3, n. 393. L'accordo coinvolgeva il patrimonio farfense nelle Marche, dove Adamo si era trasferito dopo la morte di Ottone II.

per ullam inventam rationem”. A quel punto i presidenti e il collegio giudicante rivolsero la parola agli altri convenuti al placito, il conte Rainaldo e suo fratello Randuisio, pretendendo di sapere cosa avessero da dire in merito ai beni rivendicati dalla parte monastica. Udita la rinuncia dei due uomini, i presidenti e il collegio giudicante non poterono far altro che requisire i beni contesi e restituirli alla comunità religiosa sabina.

Per quale ragione furono chiamati in causa anche i due fratelli? Credo che la risposta a questa domanda ruoti attorno alla chiesa di San Leuco, nel territorio marsicano. Nel 999 venne convocata un'altra assise, al termine della quale Rainaldo rinunciò al suo possesso, reinvestendo di essa Ugo I (998-1039)⁶¹². Ritroviamo la *curtis* annessa alla fondazione religiosa tra le concessioni *ad tempus* concluse da Berardo di Mainerio con l'abate Campo nella prima metà del secolo⁶¹³; essa fu inoltre inclusa in un elenco di possedimenti sottratti ingiustamente a Farfa, che Gregorio da Catino trascrisse nel suo *Chronicon*⁶¹⁴. Colui che se ne era appropriato era proprio il conte Rainaldo, il quale aveva verosimilmente approfittato della distanza geografica intercorrente tra la Marsica e Rieti, luogo in cui Teduino I risiedeva, per sottrarla al conte di origine franca. Rainaldo e Randuisio furono con ogni probabilità coinvolti nel placito del 981 dal momento che San Leuco veniva nominata nei documenti riguardanti il caso di Teduino. Farfa voleva dunque fare in modo che i due uomini riconoscessero pubblicamente la loro estraneità alla questione. Vista la recente crisi vissuta a seguito dell'incoronazione di Ottone II, l'abbazia potrebbe tuttavia non aver avuto la forza necessaria per andare a riprendersi un possedimento così lontano dall'Acuziano; ecco spiegato per quale ragione San Leuco era ancora oggetto di contesa alla fine del millennio.

Una seconda causa contro il *comes* reatino fu intentata nell'anno 1000⁶¹⁵. L'udienza è interessante in quanto Teduino si trovava nella scomoda posizione di essere al tempo stesso il presidente del placito e il convenuto. Contro di lui Uberto, l'avvocato difensore del monastero, esordì acclamando: “Domni et seniores et iudices, audite de isto seniore Teduino comite qui res sanctae Dei aecclesiae et nostri monasterii contendit, et terram in Plage, casalem Primum, casalem de Civitella et casalem de Ficu et casalem sancti Angeli qui dicitur ad Fenoculum, et ipsas res quas Petrus Espaldae in monasterio sanctae Mariae per cartulationem dedit. Iastas res nobis contendit”. L'accusato ammise subito di non avere nessuna prova in grado di contestare i diritti degli avversari sulle *res* contese⁶¹⁶, ma, nel proseguo del suo discorso, fece presente che tali possedimenti gli erano stati ceduti precedentemente in feudo (“fegum”) da Giovanni III, ad eccezione della chiesa di Sant'Agata e dei beni ottenuti a livello da Remedio prete e Alberico diacono, situati nelle suddette località. A quel punto Teduino rivolse la parola all'abate Ugo I e gli propose cortesemente di rinnovare la concessione. Il monaco afferrò dunque un bastoncino (“baculum”) e trasferì al conte i fondi in questione, ponendo così fine alla controversia.

Avevamo già parlato di questo processo nel capitolo II, in merito alle strategie legali attuate dalla comunità religiosa sabina⁶¹⁷. In quell'occasione abbiamo ipotizzato che le parti in lite potrebbero aver avviato una discussione in sede extra-giudiziaria, per poi recarsi al placito con lo scopo di rendere pubblico l'accordo raggiunto. Sarebbe altrimenti complesso capire per quale ragione i benedettini dell'Acuziano, sempre assai astuti nel perorare le loro cause in tribunale, abbiano deciso di affrontare in giudizio un personaggio che presiedeva contemporaneamente la

612 RF, vol. 3, n. 430.

613 LL, vol. 1, n. 160.

614 CF, vol. 1, p. 250. L'elenco inizia a p. 248.

615 RF, vol. 3, n. 443.

616 “Nolit Deus ut ipsas res neque per cartulam neque per possessionem neque per praestariam neque per libellum neque per breve neque per ullam inventam rationem”.

617 Cfr. p. 60.

corte, in un contesto, cioè, in cui esisteva un evidente conflitto di interessi. Dando un rilievo pubblico all'intesa, diventava inoltre più remota l'eventualità che il conte tentasse ancora di far propri quei beni.

Un altro particolare su cui vorrei discutere riguarda invece la cessione dei fondi in beneficio. Pierre Toubert sottolinea che nel Lazio del X secolo non si erano ancora diffusi il linguaggio e gli usi tipici del sistema feudo-vassallatico. Le pratiche continuavano a mantenere il linguaggio giuridico dei contratti di alienazione a tempo – a ventinove anni o a tre generazioni –, i quali di conseguenza mascheravano, se così si può dire, l'impiego di questo istituto di origine transalpina⁶¹⁸. Capita molto raramente infatti che nelle fonti farfensi di questo periodo si faccia riferimento alla concessione in beneficio di fondi e, prima della *notitia iudicati* del 1000, non viene mai impiegata la parola *feudo* ("fegum") nelle fonti provenienti dalla Sabina⁶¹⁹. Potremmo dunque pensare che anche Teduino avesse originariamente ricevuto quei beni stipulando con Giovanni III un contratto *ad tempus*? La risposta è senz'altro affermativa; tuttavia non possiamo averne la certezza, dato che la relativa carta non è stata trascritta nel *Liber largitorius*. È inoltre alquanto plausibile che le ragioni dietro alla causa intentata da Ugo I fossero le medesime del processo del 981: recuperare cioè delle *res* cedute a termine, ma trasformate dal conte in un suo possesso allodiale.

Per concludere, il placito del 1000 ci porta a discutere di un'ultima questione: in più di una circostanza vediamo Teduino I agire come presidente di una corte giudiziaria. Gli altri tre processi risalgono tutti al 982 e rappresentarono alcuni tra le grandi assemblee promosse dagli Ottoni⁶²⁰. Il fatto che il conte fosse stato coinvolto – a fianco di Pietro, vescovo di Pavia e messo imperiale – nella direzione di occasioni così importanti e solenni è, senza dubbio, un segno della sua influenza nella società sabina. In aggiunta, i verbali permettono di ricostruire, almeno parzialmente, l'itinerario percorso dagli inviati regi nella regione. I primi due placiti si tennero a Rieti nel novembre 982; un mese dopo la corte si era invece spostata nel territorio amitermano, "in loco qui nominatur Ragiolum, prope turrem ubi ecclesia sancti Ylarii est edificata"⁶²¹.

Il conte Teduino è l'ultimo rappresentante della famiglia a comparire nelle fonti dell'abbazia prima del 1002. La linea di discendenza continuò comunque dopo di lui, dando origine ad altre figure di rango comitale, salvo poi perdersi con Erbeo alla fine del secolo XI. Dato che il racconto delle vicende di questi personaggi ci porterebbe oltre i limiti cronologici che ci siamo imposti in questa sede, mi limiterò semplicemente ad indicare in nota le fonti in cui essi figurano⁶²².

Non è possibile stabilire con accuratezza quando la famiglia si stabilì nella penisola italiana; fatto sta che nel momento in cui la vediamo nelle fonti dell'abbazia era già ricca e influente. I rapporti di Berardo di Mainerio con i benedettini dell'Acuziano erano limitati alla stipulazione di alienazioni a tempo, concentrate principalmente nel Reatino. Questo tipo di accordi continua anche con il figlio Teduino I. I beni ceduti da Farfa avevano sempre un alto valore economico: *curtes*, *roccae*, *cellae* e appezzamenti di terreno alquanto estesi.

Con Teduino I, tuttavia, assistiamo ad un cambiamento nelle relazioni con il monastero. Sfruttando una nuova fase di destabilizzazione nella comunità religiosa negli anni Settanta, costui

618 Toubert, *Les structures*, p. 1096.

619 I casi – oltre a quello di Teduino appena considerato – in cui troviamo beni concessi in beneficio sono i seguenti: RF, vol. 3, n. 429; LL, vol. 1, n. 127, 143, 158, 230.

620 RF, vol. 3, n. 399, 400; LL, vol. 1, n. 372. Editi anche in I placiti, vol. 2, n. 198-200.

621 LL, vol. 1, n. 372.

622 RF, vol. 3, n. 450, 492 (edito anche in I placiti, vol. 3, n. 285), 477 (edito anche in I placiti, vol. 3, n. 272), 535 (edito anche in I placiti, vol. 3, n. 319), 578; vol. 4, n. 618, 633, 635, 680, 731, 733, 984, 993, 994; vol. 5, n. 1011, 1015, 1016, 1083 1324. LL, vol. 1, 742, 878; vol. 2, n. 2003.

Documenti datati secondo gli anni di comitato di Berardo II, figlio di Teduino I: RF, vol. 3, n. 496, 498, 507, 510, 512, 513, 516, 518, 523, 526-528, 531-533. LL, vol. 1, n. 610, 753.

aveva violato gli accordi presi dal padre ed era riuscito a trasformare alcuni fondi in possessi allodiali. I placiti con cui il cenobio rivendicò i suoi diritti su quelle *res* si inseriscono dunque nella più vasta opera di recupero patrimoniale portata avanti da Giovanni III, la quale tenne impegnato anche il suo successore Ugo I negli anni a cavallo del 1000. Bisogna inoltre riconoscere che Teduino non era l'unico in famiglia ad avere il vizio di impadronirsi dei beni di Farfa. Nel 1008 i monaci ed il loro avvocato Malcherio portarono suo figlio Berardo II davanti ad un'assemblea giudiziaria, riunitasi in una torre nei pressi della Porta Interocrina di Rieti, con lo scopo di imporgli la restituzione di vari beni⁶²³. Tra di essi figurano ancora la chiesa di San Giacomo con le sue pertinenze e la *curtis* di Sant'Elia: un segno che dimostra inequivocabilmente l'inefficacia delle sentenze emesse nei decenni precedenti.

623 RF, vol. 3, n. 477.

3. “Campo, hic acquisitis immensis pecuniis res huius monasterii large distribuit”: Liuza *de civitate Reatina*, figlia di Fulchizone, e i suoi figli

Non abbiamo alcuna informazione su Fulchizone. Nelle fonti di Gregorio da Catino il suo nome compare solamente nel patronimico di una sua discendente, Liuza. La prima *charta* in cui la vediamo agire è conservata nel *Liber largitorius*. È una richiesta di concessione ventinovenale che la donna fece pervenire al monastero assieme ai figli – Sintario, Giovanni I, Gaiderisio e Opteramo – e ad un uomo che, per quanto ne sappiamo, non apparteneva alla famiglia, Ilderico di Campo da Rieti⁶²⁴. Nonostante l'elenco dei beni fosse parecchio esteso, essi erano tutti localizzati in un'area abbastanza circoscritta, comprendente le immediate vicinanze della città di Rieti: le fondazioni religiose di Sant'Agata e San Leopardo con le loro pertinenze, tutte le *res* del cenobio a Spentariano, due vigne sotto le mura urbane (una appartenente alla chiesa di San Giorgio ed una tenuta *ad laborandum* da un certo Gunfredo), altri due appezzamenti posti ciascuno presso i principali corsi d'acqua della zona – il Turano e il Velino –, tutti i possedimenti appartenuti in precedenza a Codemundo, una *substantiola* a Cliu e due *petiae* a Taziano. Questa località doveva essere di particolare prestigio. Tra i confinanti troviamo infatti i figli di Gottifredo (probabilmente il conte di cui abbiamo già parlato⁶²⁵), il monastero reatino del Salvatore e due diocesi, quella locale e quella di Spoleto.

Correva il novembre 936 e, verosimilmente, non è un caso se questi personaggi tentarono per la prima volta di concludere degli affari con Farfa proprio in quel periodo. L'ultimo documento che riporta il nome dell'abate Ratfredo risale al 19 agosto di quell'anno⁶²⁶; a partire dal 2 ottobre inizia invece la serie di Campo⁶²⁷. Quest'ultimo, che era quindi asceso da pochissimo tempo alla guida della congregazione dell'Acuziano, era probabilmente marito di Liuza, almeno stando a quanto riferito da Ugo I e ripreso poi da Gregorio da Catino. Abbiamo già accennato alla questione nello scorso capitolo⁶²⁸; riprenderemo il discorso a breve.

Essendo questa una semplice domanda di concessione, non ci è dato sapere se effettivamente la famiglia abbia ottenuto i fondi. La mia impressione è che l'alienazione potrebbe anche non essere avvenuta, o perlomeno non in quella circostanza. Nello stesso cartulario è infatti presente uno *scriptum tertii generis*, datato al settembre 955, in cui madre e figli – con la sola eccezione di Giovanni, che non ritroviamo più dopo il 936 – ottennero dall'abate Campo una parte delle *res* chieste una ventina d'anni prima, assieme ad alcuni altri beni⁶²⁹. I possedimenti presenti in ambedue gli atti sono: la *cella* di Sant'Agata con la sua *curtis* e i canoni di tutti i concessionari che conducevano le sue terre, la chiesa di San Leopardo e tutte le pertinenze, le *res* di Codemundo, la *substantia* a Cliu (in questo caso si specifica che era appartenuta in passato a Ildegardo), due appezzamenti a Taziano (il nome della località in questa carta è scritto come Tizano; possiamo dire con certezza che sono gli stessi terreni del documento del 936 perché le definizioni confinarie coincidono). A questi possedimenti si aggiungevano poi una terza *petia* a Taziano, il patrimonio della chiesa reatina di San Giovanni, una vigna sulle sponde del Velino, tutti i beni dell'abbazia

624 LL, vol. 1, n. 113. Di Ilderico parleremo nel paragrafo 4.

625 Cfr. paragrafo 1.1 di questo capitolo.

626 LL, vol. 1, n. 99.

627 *Ivi*, n. 114.

628 Cfr. pp. 75-76.

629 *Ivi*, n. 170. Il *Liber largitorius* conserva un altro documento – il n. 197 – che è quasi l'esatta copia del 170. Solo le definizioni confinarie di un paio di appezzamenti sono in parte differenti.

“insuper foris pontem Reatinum, ubi dicitur ad Octavum”, altri terreni a *Casa Perote*, l’acqua del Lago Maggiore “cum padulibus, cannetis et piscariis, que sunt suptus pratum Ferinianum, usque Carpinetum et Pratum Longum”⁶³⁰.

Come offerta Liuzza e i figli donarono alla comunità benedettina un terreno ampio 10 moggi in Sabina, “ubi dicitur ad Frassum et ad Caccabelli”, a cui si aggiungeva anche la somma di 200 soldi. La *pensio* che essi promettevano di versare annualmente nelle casse abbaziali ammontava al contrario a soli 12 denari, una somma davvero esigua se consideriamo la quantità e l’ampiezza dei possedimenti alienati. Il contratto rientrava nella categoria delle concessioni *ad tempus* che prevedevano un canone modesto, a fronte di un *pretium* d’entrata assai più sostanzioso; questi negozi giuridici rivestivano un’importanza di prim’ordine per gli enti religiosi, in quanto permettevano loro di attrarre le risorse monetarie necessarie per le grandi imprese edilizie che caratterizzarono la fine del primo millennio, l’incastellamento e la ricostruzione degli edifici religiosi distrutti durante le razzie saracene e ungheresi. Al di là della prevedibile volontà dell’abate Campo di favorire i suoi consanguinei, è praticamente impossibile, vista la mancanza di fonti a riguardo, anche solo intuire come i 200 soldi siano stati spesi. Non ci è perciò dato sapere se egli abbia trovato il modo di tenerli comunque per sé e per i suoi parenti, o se li abbia davvero investiti per il bene dei confratelli; ciò che possiamo affermare è che Campo non dovette mai impegnarsi più di tanto nel rifacimento del complesso edilizio sull’Acuziano. Un uomo di nome Giovanni, che rappresentava la parte laica in una permuta del 960, affermò infatti che i *mobilia* da lui ceduti assieme alla terra erano destinati ai lavori di ristrutturazione, i quali dunque non erano ancora ultimati in quel momento⁶³¹.

I 10 moggi “ubi dicitur ad Frassum et ad Caccabelli” confinavano con una via ed un ruscello (“rigulagine”) sui due lati corti, mentre quelli più lunghi erano adiacenti a fondi che i fratelli e la madre continuavano a riservare per sé e ad un lotto precedentemente dato al monastero *per concambium*. Quest’ultimo negozio giuridico risaliva ad appena un mese prima⁶³². I fratelli alienarono una *petia* ampia 20 moggi nella località sabina, ricevendo 17 moggi *ad Fossam*, nei pressi di Rieti. Se torniamo per un attimo al documento del 936, noteremo che essi avevano già chiesto in quel toponimo un terreno, il quale non venne incluso nella concessione del settembre 955. Le determinazioni confinarie nelle due carte combaciano quasi perfettamente su tre dei quattro lati: su due parti correva una *via publica*, il terzo giaceva invece lungo le sponde del fiume Turano; nella *commutatio* si specifica inoltre che quest’ultimo era anche contiguo ad un possedimento della chiesa farfense di San Giacomo. Le differenze si trovano nel quarto lato. Nell’atto del *Liber largitorius* esso era adiacente a terra di Guenolfo, mentre nella permuta l’appezzamento limitrofo apparteneva ad un uomo di nome Remedio. Il fondo ottenuto dai fratelli nell’agosto 955 potrebbe essere lo stesso che essi avevano richiesto in concessione una ventina d’anni prima? È un’ipotesi che, a mio avviso, non andrebbe scartata del tutto; è infatti assolutamente attendibile pensare che nell’arco di quei due decenni circa il campo sull’ultimo lato avesse cambiato possessore, passando da Guenolfo a Remedio.

Se le cose stessero così, sarebbe allora opportuno chiedersi come mai sia passato così tanto tempo tra la supplica di concessione e il momento in cui le *res* furono, almeno in parte, alienate. Può essere che le lotte intestine alla comunità monastica farfense abbiano avuto un ruolo nel determinare tale ritardo. La *Destructio* di Ugo I ci informa infatti che i buoni rapporti tra Campo e Ildeprando, il suo complice nell’omicidio del povero Ratfredo, durarono appena un anno: “ipsa

⁶³⁰ *Padulis* è una variante di *palus* (genitivo *paludis*).

⁶³¹ RF, vol. 3, n. 367 (“Et tu, domne Campo abba, simul cum monachis monasterii vestri, ipsas res et mobilia recepisti ad partem et proprietatem vestri monasterii, et in eius opus misisti in restauratione”).

⁶³² *Ivi*, n. 360.

namque pax non permansit inter eos nisi usque ad unum annum. Completo anno, ceperunt inter se contendere⁶³³. Allo scontro si aggiunse anche la destabilizzazione portata dall'intromissione nelle faccende del monastero di Alberico, il *princeps* di Roma, il quale dapprima tentò invano di imporre ai benedettini dell'Acuziano la riforma cluniacense, decidendo poi di privare Campo del seggio abbaziale, sul quale venne posto il più mansueto Dagiberto⁶³⁴. Nonostante si fosse dimostrato sin dall'inizio giusto e saggio, quest'ultimo mantenne il governo abbaziale soltanto per un lustro, tra la fine degli anni Quaranta e l'inizio del decennio successivo, quando alcuni confratelli lo condannarono alla stessa atroce fine che era già spettata agli abati Rimo e Ratfredo⁶³⁵. Vista la situazione di costante instabilità, in cui il suo potere era minacciato da più parti, Campo potrebbe aver pensato di rimandare un'alienazione così importante in favore dei suoi parenti, nell'attesa che si presentassero circostanze più favorevoli.

Negli anni Sessanta i figli di Liuzza conclusero altri negozi giuridici con Farfa. Nel maggio 962 Gaiderisio e Opteramo donarono al cenobio una *petia* a *Casa Perote*, nel Reatino, e 40 soldi, ricevendo in cambio metà di un mulino sul torrente Cantaro per la durata di tre generazioni⁶³⁶. Nel dicembre di sette anni dopo Giovanni III concesse ai due uomini metà dello Ianatico, un'altra struttura destinata alla macina dei cereali che era stata edificata sullo stesso corso d'acqua, dei terreni coltivati a vigneto *ad sanctum Georgium*, sotto le mura di Rieti, ed altre *res* a Pompeia, una località della Sabina nelle vicinanze del fiume Farfa⁶³⁷. La congregazione dell'Acuziano accettò come *pretium* 100 soldi e 3 moggi "ubi dicitur Octavus", un altro toponimo nelle vicinanze della città laziale. Qui la famiglia aveva già una base patrimoniale, come si intuisce dalle determinazioni confinarie dell'appezzamento. A Pompeia i due fratelli gestivano anche altri possedimenti per conto del monastero, che essi avevano acquisito mediante uno *scriptum tertii generis* stipulato nel 961 con l'abate Adamo (circa 953-968)⁶³⁸. Pure in questo caso l'*entratura* prevedeva una lauta somma di denaro, 80 soldi.

Quali conclusioni possiamo trarre dai contratti presi in considerazione finora? La mia impressione è che i fratelli stessero cercando di concentrare i loro beni a Rieti, il loro luogo di residenza, nonché il rifugio in cui l'abate Campo trascorse i suoi ultimi anni di vita dopo essere stato scacciato dall'Acuziano da Alberico⁶³⁹. La città divenne anche la sua dimora eterna: le sue spoglie furono infatti sepolte nella chiesa di San Michele Arcangelo, costruita a poche decine di metri dal Velino⁶⁴⁰. Bisogna poi notare che il patrimonio gestito da Liuzza e discendenti era posizionato sempre nel suburbio di Rieti e mai all'interno della cinta muraria. Le fonti farfensi non lasciano mai intravedere la presenza di un loro fuoco patrimoniale nell'area urbana, al contrario di quanto accade invece con gli altri gruppi parentali di cui abbiamo parlato fino ad ora, i quali possedevano dei lotti anche in zone centrali e pregiate della città laziale, come le piazze.

Al tempo stesso la famiglia preferiva liberarsi dei fondi in Sabina, lontani dal loro centro patrimoniale principale, offrendoli ai benedettini di Farfa come *pretium* nelle concessioni a tempo, oppure stipulando direttamente delle *cartolae donationis*. Questa fu la scelta per cui optò Sintario, quando, intorno al 956, decise di cedere per la salvezza della sua anima della terra "in ipso monticello super ecclesiam sancti Laurentii in Tophila", che lui aveva precedentemente acquistato

633 Des., p. 38.

634 Ne parleremo meglio nel paragrafo 7.

635 Gli eventi vengono narrati in Des., pp. 39-41; CF, vol. 1, pp. 324-327. Delle riforme monastiche portate avanti da Alberico parla anche CS, pp. 167-170.

636 LL, vol. 1, n. 209.

637 *Ivi*, n. 322.

638 *Ivi*, n. 302.

639 Des., p. 40.

640 *Ivi*, p. 42.

da due uomini, Leone e Sabino⁶⁴¹. L'appezzamento – dal quale era escluso un oliveto lì vicino, che non era stato compreso nell'atto di vendita – misurava 100 piedi in larghezza e 150 in lunghezza. Qualora i figli di Liuzza non fossero riusciti ad alienare i loro beni lontani da Rieti, tentavano allora di compattarli, sfruttando sempre le concessioni a tempo per muovere il loro patrimonio, come abbiamo visto poco fa nel caso delle *res* a Pompeia. L'esempio offerto da questo gruppo familiare è, a mio avviso, assai interessante, poiché vediamo riproposte le strategie patrimoniali impiegate dagli enti religiosi altomedievali nelle permutate⁶⁴².

Negli anni 936-962, vale a dire nei decenni contrassegnati dall'abbaziale di Campo, vediamo inoltre intervenire i fratelli come testimoni negli affari del monastero⁶⁴³. Tra i contraenti degli accordi figurano anche personaggi di un certo rilievo nella società laziale come Aldo, figlio di Tacheprando, che il 6 novembre 939 presentò alla congregazione farfense una domanda di concessione per alcuni beni nell'Amiternino⁶⁴⁴. In quell'occasione i testi erano Opteramo e Sintario. Più di trent'anni dopo uno dei fratelli di Aldo, Riccardo, fece invece a cambio di alcuni possedimenti con Campo⁶⁴⁵. La commissione di *exstimatores* era composta da diversi uomini, secondo un uso tipico del Ducato di Spoleto: c'era innanzitutto il *missus* pubblico, il decano Pietro, il rappresentante dei giudici, un altro decano di nome Alpo, e l'inviato del vescovo, il prete e primicerio Angelo; seguiva poi un membro della comunità ecclesiastica dell'Acuziano, Stefano, e infine un trio di *boni homines*. Quest'ultimo era formato dal chierico Giovanni di Grifo, Opteramo di Liuzza e suo nipote Teuzo, figlio di Gaiderisio. Opteramo svolse l'incombenza di testimone, questa volta in compagnia del figlio Rainerio e del fratello Sintario, anche in una concessione a tre generazioni ottenuta dal conte Teduino I nel giugno 981⁶⁴⁶.

Il quadro che emerge da questa rapida successione di fonti lascia trasparire i legami della famiglia con alcuni tra i più influenti gruppi parentali di Rieti, i quali si conservarono anche nella fase successiva alla dipartita dell'abate Campo, come è dimostrato dall'ultimo documento preso in considerazione. La preminenza ricoperta dai discendenti di Liuzza risulta evidente anche dalla loro partecipazione come *adstantes* ad almeno una delle grandi assemblee giudiziarie promosse dai sovrani di Sassonia negli anni Ottanta⁶⁴⁷. L'esponente della famiglia fu in quell'occasione Teuzo di Gaiderisio.

Quanto appena detto ci porta ora a discutere di una causa intentata nello stesso periodo – il novembre 982 – da Farfa contro Gaiderisio e due suoi nipoti, Rainerio di Opteramo e Adelberto di Sintario⁶⁴⁸. Abbiamo visto poco sopra che l'ultimo intervento di Opteramo e Sintario nelle fonti dell'abbazia risale al giugno 981, quando funsero da testimoni per il contratto di Teduino I. La partecipazione dei loro figli al placito dell'anno successivo indica con ogni probabilità che essi erano nel frattempo passati a miglior vita. Il motivo della lite del 982 traspare chiaramente dalle parole dell'abate Giovanni III (966-997): “Domne aepiscope et comes (il vescovo di Pavia Pietro e il conte Teduino, presidenti della corte), facite nobis iustitiam de ipsis superius nominatis (i convenuti), qui contendunt nobis de rebus iuris sancti monasterii nostri, quae sunt in territorio

641 RF, vol. 3, n. 374.

642 Sulle permutate si veda Bougard, *Commutatio, cambium*. Avevamo discusso sul tema nello scorso capitolo, cfr. paragrafo 2.2.

643 LL, vol. 1, n. 116, 189, 210, 217. Segnalo che Sintario, Gaiderisio e Opteramo vengono citati anche in una *charta* del 953 (LL, vol. 1, n. 251). I concessionari, i coniugi Adenolfo e Aza, offrirono al monastero dei beni fondiari – la cui natura non è tuttavia specificata nel documento – che essi avevano precedentemente acquistato dai fratelli.

644 *Ibid.*, n. 116.

645 RF, vol. 3, n. 370.

646 LL, vol. 1, n. 365.

647 RF, vol. 3, n. 400.

648 *Ivi*, n. 399.

Reatino. Idest ipsam medietatem de molino Ianatico, et de ipsa aecclesia sancti Iohannis de Teziano cum sua pertinentia, et sancta Agathe cum pertinentia sua et dotalicio”. Abbiamo già sentito i nomi di queste *res*; erano alcuni tra i beni accordati da Campo a Liuza e figli nei decenni precedenti. Purtroppo il verbale non fornisce molti altri dettagli in merito alla questione. I documenti giudiziari dell’epoca erano infatti spesso assai scarni e stereotipati, offrendo quindi scarsi spunti per approfondire le controversie dibattute⁶⁴⁹. Nel caso che stiamo trattando il testo passa subito all’emissione della sentenza, ovviamente a favore della parte monastica, che fu così reinvestita dei possedimenti⁶⁵⁰.

Se vogliamo andare un po’ più a fondo nella questione dobbiamo perciò cercare nelle fonti dell’abbazia. Sappiamo che, al momento del processo, le concessioni di Campo erano giuridicamente valide; l’arco temporale delle tre generazioni non era infatti ancora trascorso. Il *Chronicon* di Gregorio conserva tuttavia una “relatio brevis de rebus huius monasterii quas preffatus Campo abbas coniugi sue Liuze et filiis ac filiabus concessit”, nella quale sono riportati anche i nomi delle chiese di San Giovanni e Sant’Agata⁶⁵¹. Ugo I (998-1039) riferisce invece che Campo “cepit cuncta secure iam distrahere filiis et filiabus. Septem filias et tres filios habuit, quos et quas cunctos dotavit de rebus monasterii et alios parentes plurimos”, aggiungendo poi che non solo in Sabina, ma anche “in Reatino comitatu et Amiternino et Furconino et Balbensi necnon et Marsicano illis pene cuncta distribuit”⁶⁵². Come abbiamo già visto nello scorso capitolo, questi sono i passaggi che hanno permesso di identificare Liuza di Fulchione con la probabile moglie dell’abate.

Resta un dubbio sul numero di figli maschi avuti dai due coniugi: nelle fonti farfensi essi sono quattro – Giovanni, Gaiderisio, Opteramo, Sintario – mentre, stando alla *Destructio*, furono solamente tre. Bisogna tuttavia notare che Ugo non sempre si dimostra sicuro delle informazioni che riporta, ammettendo con onestà di parlare per sentito dire. Poco prima dei passaggi appena citati egli narra, ad esempio, di una donazione effettuata da Campo a suo cognato Transberto. L’oggetto dell’alienazione era la *curtis* di San Maroto, la quale era talmente grande e vasta che, secondo l’opinione di molti (“sicut plures affirmant”), includeva ben 16000 moggi di terra⁶⁵³. È quindi ipotizzabile che Ugo abbia commesso una piccola imprecisione in merito al numero degli eredi maschi di Campo e Liuza; a sua discolpa bisogna comunque sottolineare che Giovanni sembra avere un ruolo molto più marginale rispetto ai fratelli. Egli compare solamente nella carta del 936, con cui abbiamo iniziato la nostra discussione. L’autore della *Destructio* potrebbe dunque essere stato tratto in errore anche da questo particolare. Come vedremo a breve, comunque, il nome di Giovanni tornerà alla fine del X secolo, portato questa volta da un suo discendente.

Torniamo ora al placito dell’autunno 982. I passi citati poco sopra confermano che la congregazione dell’Acuziano considerava le concessioni di Campo ai familiari come delle alienazioni indebite, attuate solo per il proprio tornaconto. L’intervento di Giovanni III mirava di conseguenza al recupero dei beni sottratti ingiustamente alla sua istituzione religiosa.

Dopo la causa sembra che i rapporti tra il gruppo parentale e Farfa si siano affievoliti. Per trovare dei discendenti di Liuza, questa volta i suoi nipoti e pronipoti, dobbiamo infatti fare un salto in avanti nel tempo fino al giugno 998, quando Giovanni II, soprannominato Bretaldo e figlio

649 Per saperne di più sulla trasformazione delle *notitiae iudicati* nell’alto medioevo consiglio di dare uno sguardo a Ansani, *I giudici palatini, le carte, le leggi*; Nicolai, *Formulari e nuovo formalismo*.

650 “Dum talia audisset ipse suprascriptus aepiscopus cum comite et iudicibus, ipsum suprascriptum Iohannem abbatem, seu advocatum eius, usque in tertiam vicem reclamantes et dicentes, rectum eis omnibus paruit esse, et iudicaverunt suprascripti iudices ut revestirent suprascriptum Iohannem abbatem”.

651 CF, vol. 1, p. 323. L’elenco continua anche nella pagina successiva.

652 Des., p. 39.

653 Des., p. 39.

di Giovanni I, Ingiza di Gaiderisio e i fratelli Listemario, Elperino e Farolfo, discendenti di Adelperto di Sintario, conclusero con Ugo I uno *scriptum tertii generis*⁶⁵⁴. Avendo donato 8 libbre, essi ricevettero i possedimenti del monastero a Bambano, Orclanio e *Campadonis*, in Sabina. Gli accordi comprendevano anche alcune *res* a Liciniano, “ubi dicitur Muricentum”. In quest’ultima località a ciascuno dei concessionari spettava però una porzione diversa: Giovanni II ottenne la dodicesima parte, Ingiza un’altra dodicesima, mentre ai fratelli spettava la sesta. Anche a Coxiano la divisione dei beni variava a seconda del contraente (per Giovanni II e Ingiza era la sesta parte ciascuno, per gli altri tre uomini ammontava invece ad un terzo). Allo stesso modo l’importo della *pensio* annua presentava delle differenze; per Giovanni e la cugina era di 6 denari ciascuno, per gli altri ammontava al contrario a 12. È un documento interessante, dal momento che è l’unico tra i documenti farfensi del X secolo a presentare una divisione dei beni e del canone.

La *charta* è anche l’ultima in cui vediamo comparire degli esponenti della famiglia prima del 1002; ci avviamo così verso la fine del paragrafo. L’ascesa di Campo sul seggio abbaziale dell’Acuziano – e la sua mancanza di scrupoli nella gestione delle risorse del cenobio – ebbe degli effetti immediati sui suoi parenti. Ne trassero giovamento *in primis* dal punto di vista materiale, ottenendo porzioni significative del patrimonio farfense, le quali erano localizzate principalmente nelle immediate vicinanze del loro luogo di residenza, Rieti. Gli accordi permisero loro anche di liberarsi di tutti quei fondi che erano invece lontani dalla città e, di conseguenza, più complicati da controllare e gestire al meglio.

L’entrata nel *network* dell’abbazia garantì ai discendenti di Liuza anche una maggiore visibilità sociale. Già dalla fine degli anni Trenta, infatti, li vediamo intervenire come testimoni o *exstimatores* in negozi giuridici i cui contraenti laici erano personaggi di un certo rilievo in area reatina, come i figli di Tacheprando o il conte Teduino I. È assai verosimile che tali incombenze consentirono loro di ampliare ulteriormente la loro rete di rapporti sociali. La situazione subì uno scossone con la dipartita di Campo, avvenuta verso il 962⁶⁵⁵. Il suo successore Giovanni III, desideroso di por fine alla lunga crisi in cui era caduto il monastero sabino, si impegnò nel recupero dei patrimoni alienati dagli abati dissipatori nei decenni precedenti. Anche i figli e i nipoti di Liuza furono chiamati in causa nei diversi placiti che costellarono l’ultimo ventennio del X secolo, vedendosi costretti a restituire alcuni beni precedentemente ricevuti. Queste azioni legali causarono un allentamento dei legami tra Farfa e il gruppo parentale, i quali, comunque, non si dissolsero del tutto, come è dimostrato dalla concessione a tre generazioni del 998. La presenza di Teuzo di Gaiderisio tra gli *adstantes* di uno dei grandi placiti imperiali degli anni Ottanta dimostra inoltre che la famiglia conservava, sul finire del millennio, la sua preminenza sociale.

654 LL, vol. 1, n. 429.

655 Schuster, *L’imperiale abbazia*, p. 102.

4. “Petimus ut nobis preſtare iubeatis res iuris sancti vestri monasterii”: i discendenti di Campo *de civitate Reatina*

Siamo ora giunti all'ultima delle nostre famiglie da Rieti. Campo *de civitate Reatina* ebbe due figli, Giso e Ilderico⁶⁵⁶. Il primo a comparire nelle fonti dell'abbazia è Giso, il quale, nel gennaio 924, fece pervenire all'abate Ratfredo (circa 924-936) una richiesta di concessione a tre generazioni⁶⁵⁷. Egli sperava di ottenere i beni che il suo antenato Sintaro aveva venduto a Farfa nella zona di Rieti e a Lauriano. Purtroppo i cartulari di Gregorio da Catino non hanno conservato la *cartola* di alienazione, perciò non siamo a conoscenza della natura delle *res*; allo stesso modo non ci è dato sapere se la congregazione benedettina abbia effettivamente accolto la domanda.

Le attestazioni sicure su Giso terminano qui. Da questo momento in poi possiamo perciò seguire solo le vicende riguardanti la linea di discendenza di Ilderico. È probabile che costui fosse il più giovane tra i figli di Campo; lo troviamo infatti per la prima volta solo dodici anni dopo il fratello, quando, assieme a Liuzza e ai figli di quest'ultima, presentò un'altra domanda di alienazione a tempo ai monaci dell'Acuziano, i quali, ormai da qualche mese, erano guidati dall'abate Campo (936-962)⁶⁵⁸. Non c'è traccia nelle fonti dell'esistenza di un legame parentale tra Ilderico e Liuzza, i quali potrebbero dunque essere stati dei semplici *socii*. Essi auspicavano di ricevere da Farfa vari possedimenti nel Reatino: tutte le *res* pertinenti alle chiese di Sant'Agata e San Leopardo, tutti i terreni del monastero a Spentariano, un paio di *petiae* a Taziano e qualche altra presso la cinta muraria cittadina. Nel paragrafo 3 abbiamo visto che i discendenti di Liuzza ottennero una parte di questi fondi a distanza di decenni, ma senza Ilderico. Ne possiamo dedurre che la richiesta avanzata assieme a quest'ultimo non venne mai accolta? A mio avviso è un'ipotesi da tenere in considerazione.

Il documento appena esaminato è l'unico in cui Ilderico agì assieme alla famiglia di Liuzza; in tutte le altre occasioni lo troviamo infatti sempre da solo. Nel 938 egli fece dono al cenobio di 60 soldi, con la speranza di garantirsi così 2 moggi coltivati a vigna ed altri 20 di *terra vacua*⁶⁵⁹. Questa volta il fondo giaceva in una zona completamente diversa rispetto alla supplica precedente, l'Amiternino e, per la precisione, “in villa que vocatur Marruce”. La carta dimostra inoltre che gli interessi patrimoniali della famiglia valicavano i confini di Rieti: nella *villa* si trovava già un vigneto dello stesso Ilderico.

I possedimenti ad *Amiternum* furono coinvolti anche nel successivo contratto tra l'abbazia e il nostro protagonista, che risale all'estate 947; questa volta non si tratta di una domanda, bensì di una concessione vera e propria⁶⁶⁰. Costui offrì in dono 60 soldi ed alcuni beni nel territorio cicolano, riuscendo così ad assicurare alla propria famiglia fino alla terza generazione tre quarti del castello di *Pretorium* – l'odierna Preturo, una frazione de L'Aquila – e del *Mons Aureus*; la comunità benedettina avrebbe invece continuato a gestire la rimanente parte. La *pensio* era davvero esigua: appena 2 denari annui, da versare alla *curtis* farfense di Lauriano. Abbiamo già parlato del fatto che nel X secolo gli usi e il linguaggio tipici della *commendatio* non fossero ancora affermati nel Lazio, dove continuavano ad essere di conseguenza impiegati i tipici accordi di

656 Ilderico compare nelle fonti anche come Elderico; ho scelto di utilizzare la forma più frequente tra le due.

657 LL, vol. 1, n. 103.

658 LL, vol. 1, n. 113.

659 *Ivi*, n. 107.

660 *Ivi*, n. 140.

alienazione *ad tempus* per attestare questo genere di rapporti⁶⁶¹. Siamo qui di fronte ad uno di questi casi? Non siamo in grado di affermarlo con certezza, visto che è alquanto complesso riuscire a comprendere quando, attraverso i contratti agrari, passava anche qualcos'altro oltre alla terra; si tratta comunque di un'eventualità da contemplare.

L'ultimo atto che vede il figlio di Campo come attore è un'altra cessione a termine, conclusa poco dopo la metà del secolo⁶⁶². I beni coinvolti erano anche questa volta consistenti. Da un lato troviamo la somma di 100 soldi data come *pretium*, dall'altro delle *res* nel territorio di Narni, tra cui l'intera foresta Verina, che il nostro Ilderico si assicurò per ventinove anni, con la sola eccezione di una *sala*, appartenuta in origine alla corona ed entrata nelle pertinenze farfensi grazie alla donazione di un certo Transarico, figlio di Lupo da Fermo⁶⁶³.

Vediamo dunque che il patrimonio di Ilderico non era concentrato solamente a Rieti⁶⁶⁴, luogo di provenienza del padre, ma spaziava su un'area assai più estesa, che andava dall'Umbria fino all'Abruzzo. È un elemento che distingue senza dubbio questa famiglia dalle altre fin qui considerate, i cui beni fondiari, nonostante l'esistenza di qualche fuoco minore al di fuori del Reatino, erano localizzati principalmente nelle immediate vicinanze della città laziale, se non addirittura all'interno della sua cinta muraria. Ilderico doveva essere inoltre un personaggio abbastanza rilevante nella società locale. In un'occasione lo ritroviamo tra gli *exstimatores* di una permuta – a fianco, tra gli altri, di Aldo figlio di Tacheprando –, mentre in altri quattro documenti egli figura tra i testimoni⁶⁶⁵. Gli attori in questi negozi giuridici erano sempre *cives Reatini*: Guitfredo figlio di Teodelasio, il conte Berardo e suo fratello Mainerio⁶⁶⁶.

A partire dalla metà degli anni Cinquanta i rapporti con Farfa venivano invece gestiti dagli eredi di Ilderico, il quale, almeno in un primo momento, doveva essere ancora in vita, visto che lo ritroviamo come teste nella concessione ottenuta da suo figlio Sintario nel maggio 955⁶⁶⁷. Il contratto coinvolgeva ancora una volta il patrimonio dell'abbazia in area abruzzese. Grazie ad un'offerta comprendente 9 moggi “ubi dicitur Frondarius et Torrente”, nella zona di Rieti, e 10 libbre in beni mobili, Sintario ricevette fino alla terza generazione metà della *curtis* di Lauriano e la chiesa di Santa Maria con tutti i servi e le sue pertinenze, situate entrambe nei dintorni di *Amiternum*. La *pensio*, del valore di 1 soldo, doveva essere versata annualmente presso la *curtis* farfense di Sant'Angelo a Rieti. La terra oggetto della donazione confinava su due lati con una *via* non meglio specificata, mentre sugli altri seguiva un campo dei figli di Gottifredo (potrebbe essere Gottifredo III dei Giuseppi) e l'appezzamento su cui sorgeva la chiesa di San Giovenale, appartenente alla famiglia: di essa il testo riporta infatti “quę erat capella suprascripti Elderici”.

I possedimenti del gruppo familiare a Frondario e nelle località circostanti tornarono a crescere due anni più tardi, mediante un altro *scriptum tertii generis* di Sintario⁶⁶⁸. Anche in questo caso il *pretium* era misto; comprendeva la somma di 80 soldi e 20 moggi *ad sanctum Martinum*, nel territorio interocrino (l'odierna Antrodoco, in provincia di Rieti). Qui il patrimonio del concessionario doveva essere alquanto ampio, giacché l'appezzamento era circondato su tre lati da altri terreni che egli continuava a riservarsi. L'offerta gli permise di ottenere svariati beni sparsi tra il Reatino e l'Amiternino. Oltre a delle *res* nella già citata Frondario, l'alienazione a tempo

661 Cfr. p. 128. Della questione parla Toubert, *Les structures*, pp. 1096 e seguenti.

662 LL, vol. 1, n. 162.

663 Le fonti dell'abbazia non contengono alcuna altra attestazione di questo personaggio.

664 Una *charta* del *Liber largitorius* (vol. 1, n. 139) ci informa che Ilderico possedeva a Rieti anche un mulino edificato vicino alla Porta Interocrina.

665 Rispettivamente RF, vol. 3, n. 351; LL, vol. 1, n. 139, 154, 159, 169.

666 Su Berardo e Mainerio rimando al paragrafo 2.

667 LL, vol. 1, n. 169.

668 *Ivi*, n. 181.

comprendeva anche alcuni fondi a Luniano, Baiano, Cociano, ad eccezione di quelli già coinvolti in negozi giuridici con Campo di Tacheprando⁶⁶⁹, Campo di Radicaria e il conte Berardo⁶⁷⁰. Queste località dovevano dunque essere abbastanza rinomate, se al loro interno erano localizzati i patrimoni di alcune tra le più importanti famiglie della città. C'erano poi i terreni in Abruzzo, concentrati a Sentiano, Margine e “ ubi vocatur Molinus Mizi”. L'accordo prevedeva inoltre anche l'alienazione di esseri umani: due famiglie di servi del monastero, con tutte le loro pertinenze.

Sintario concluse un affare con l'abbazia anche nel febbraio 969, in compagnia del fratello Giovanni⁶⁷¹. Si tratta di un'altra massiccia cessione *ad tempus*. In cambio di 50 moggi nel territorio cicolano⁶⁷² e 200 soldi, i due uomini assicurarono a se stessi e ai propri discendenti fino alla terza generazione numerosi possedimenti:

“in territorio Amiternino, ad sanctum Petrum in Corvio, substantias sex que recte fuerunt ab Antulo clerico et a Desulo et a Gisulo et a Lupone et filiis eorum, Luponis et Areldi, Liutone, Bono filio Boni, et Bernone filio Iohannis Baldonis qui fuit servus celle de Solestano. Insuper quantum in Pile et in Pupleto et ad sanctum Georgium de rebus celle de Lauriano pertinet. Et in Margine, substantias que recte sunt per Stalarium et Alipertum et Luceradum germanos filios cuiusdam Stalarii servi nostre ecclesie. [...] Excepto quantum Aldo filius Taceprandi a nobis tenet. Et in territorio Interocrino, ubi dicitur Sestunum, curtem Domini Salvatoris cum gualdo de Plano. Et in suprascripto Sestuno, ipsam substantiam. Et terras de Longepuro, et terras de Nebino, et gualdum de Trefurco, et terras de Tuiano, et de Moza, et in Paterno, et in Azo, et in Terme, et in Villano. Et res que pertinent in cella sancti Angeli de Reate, in castaldato Interocrino. Et in territorio Interocrino, ubi dicitur Vallantis, ipsam curtem cum ecclesia sancti Nazarii. Et in Moza, res que fuerunt Petri presbiteri et res Grifonis. Et in territorio Reatino, ubi dicitur Pitilianus, ecclesiam sancti Gregorii in integrum. Et in Punzano, casalem Maximi in integrum [...]. Et in territorio Amiternino, ubi dicitur Belitianus, res quas Campo de Calliano per libellum tenuit”.

Il lungo elenco di toponimi ci dimostra che i discendenti di Ilderico stavano rinforzando i loro interessi patrimoniali nei dintorni di Rieti, Antrodoco e *Amiternum*. Tra tutti i nomi risaltano innanzitutto quello di Margine, dove il gruppo parentale aveva già acquisito alcune *res* dall'abbazia, e quelli delle *curtes* e delle chiese, che vennero cedute interamente ai due fratelli. Il canone – 4 soldi annui – era assai superiore all'ammontare medio che abbiamo visto per il X secolo, ma non dovremmo sorprenderci più di tanto: anche l'entità e l'estensione dei beni alienati eccedevano di gran lunga le tendenze del periodo.

Il contratto venne sottoscritto da Ilderico, il quale diede il proprio consenso (“consensi”) alla transazione. Si tratta dell'ultima volta in cui lo vediamo nelle fonti di Gregorio da Catino;

669 I documenti che tenevano traccia dei negozi giuridici con Campo di Tacheprando nelle suddette località non sono stati trascritti nei cartulari dell'abbazia.

670 Potremmo supporre che si trattasse del figlio di Mainerio, ma le fonti di Gregorio da Catino non conservano alcun documento legato a lui e a queste località.

671 LL, vol. 1, n. 324.

672 Le località interessate erano *campus Ficidini* e Agello; in entrambe, come si può intuire dalle determinazioni confinarie, la famiglia doveva controllare consistenti porzioni di terreno.

verosimilmente era ormai in tarda età e, di conseguenza, la sua dipartita potrebbe essere avvenuta non molto tempo dopo. Si tratta anche dell'unica apparizione certa di suo figlio Giovanni. Tenendo conto dell'altissima diffusione di questo nome tra la documentazione di fine millennio, non mi è stato possibile identificarlo con un certo grado di sicurezza in nessun'altra carta. Per ritrovare il nostro Sintario dobbiamo invece fare un salto in avanti di una dozzina d'anni. Verso la metà del 981 egli concluse un altro sostanzioso *scriptum tertii generis* con l'abate Giovanni III (966-997)⁶⁷³. La donazione, ancora una volta mista, comprendeva 300 soldi ed una *petia* ampia 30 moggi ad Agello, nel territorio cicolano. Essa era situata nella medesima zona dei 50 moggi ceduti nel 969, poiché era circondata su due lati da altri terreni appartenenti a Sintario e consorti, sul terzo costeggiava il tracciato di una *via*, mentre sull'ultimo si estendeva sino alle pendici di un monte. Il suddetto *pretium* gli permise di acquisire molti beni fondiari e servi sparsi, ancora una volta, nelle zone di Rieti, Antrodoco e *Amiternum*, a cui se ne aggiungevano altri a Narni:

“medietatem curtis de Ballanti et de Sestuno, in territorio Interocrino, cum medietate ecclesie Domini Salvatoris et medietate sancti Nazarii; [...] cum medietate casalis Maximi, et usque Casam Veterem, quomodo pergit in rivum Gaiprandi, et medietatem de substantiis in Moza. Et in territorio Amiternino, ad sanctum Petrum in Corvie, substantias VI, medietatem earum et servorum huius monasterii, Banduli clerici, Adesuli, Gisuli, Luponis, et filiorum Araldi, Liutonis, Boni, et Bernonis filii Iohannis Baldonis, et Ildonis, et Petri, et Iohannis, et Romani, et Petri. Et quotquot in Pile et in Pupleto et ad sanctum Georgium inventa fuerint. Insuper alias res ubi dicitur Marruce, medietatem substantie recte per Statium et Alepertum et Luceradum germanos filios Stalarii servi huius monasterii, et Gezo et Lupo et Iohannes et Petrus et Eldericus et Gaiso et Franco germani filii Ape [...]. Exceptis terre petiis duabus, quas filii Aldonis per scriptum tenent. Et in Cornu, terre petiam unam modia XXX vel plus [...]. Et in Belitiano, substantiam quam Campo de Caniano tenuit per libellum ab hoc monasterio. Et alias res in territorio Reatino, ubi dicitur Lunianus, et Baianus, et in Catiano, et in Frondario, omnem medietatem. Excepta alia medietate quam Benedictus tenet ab hoc monasterio, et quotquot Albericus diaconus et Franco tenent per scriptum. Et in suprascripto territorio Reatino, ubi dicitur ad Veticem, prope galdum de Tazano [...]. Insuper in territorio Narnatino, ubi dicitur Bricus, curtem huius monasterii. Et ubi dicitur Barnanus, et in Certione, et in Massa”.

Molte delle *res* nominate nel documento coincidono con i fondi concessi nel 969 (LL, n. 324), di cui sembrerebbero essere un'integrazione. Prendiamo come esempio i fondi nell'Amiternino. Nel 981 (LL, n. 366) furono nuovamente alienate le sei *substantiae* a San Pietro in Corvie (Corvio nella carta del 969) che erano rette dai servi dell'abbazia. Nella carta del 981 questi ultimi sono in numero maggiore; considerando gli anni trascorsi tra un contratto e l'altro, potremmo supporre che si trattasse dei loro discendenti. Il documento 366 specifica che tali beni venivano alienati solamente per metà, mentre il numero 324 li concedeva integralmente. Quanto appena detto vale anche per i terreni a Marruce (Margine nel 969): essi vengono concessi anche nel 981, ma solo per metà, ad eccezione di quelli tenuti dagli eredi di Aldo di Tacheprando, il quale nel 969 era invece ancora in vita. L'atto 366 conferma anche le *res* condotte in precedenza a livello da Campo da

673 LL, vol. 1, n. 366.

Caniano (Calliano nel 324) a Belitiano, aggiungendo anche 30 moggi a Cornu, di cui non si fa al contrario menzione nel 969.

Se ci concentriamo sui beni nei territori reatino e interocrino, noteremo la stessa tendenza. Il documento più tardo rinnovava l'alienazione di dodici anni prima, spesso specificando che riguardava unicamente il 50% di tali beni e aggiungendone eventualmente qualche altro. Per ultimi arrivano i fondi a Narni, di cui si parla soltanto nel 981. Abbiamo visto che la famiglia controllava già un piccolo fuoco patrimoniale nel territorio umbro: la foresta Verina, avuta in concessione da Ilderico poco dopo la metà del secolo. È dunque indubbio che i due accordi siano connessi in qualche maniera. Il fatto che Sintario abbia ottenuto dall'abbazia la conferma di solamente metà di buona parte dei fondi non dovrebbe stupire: l'altra frazione spettava infatti a suo fratello Giovanni o, nel caso, agli eredi di quest'ultimo. La questione è invece più complessa se ci chiediamo per quale motivo venne stipulato il secondo contratto. Può essere che Sintario avesse dovuto affrontare qualche tensione scoppiata con i nipoti in merito alla gestione dei possedimenti? In tal caso la *charta* del 981 serviva probabilmente a ribadire in che modo dovevano essere divise le *res* dopo la scomparsa di uno dei concessionari del 969, vale a dire il 50% ai suoi eredi e il resto all'altro contraente. È inoltre possibile che i beni fondiari aggiunti rappresentassero un'integrazione all'alienazione precedente, visto e considerato il *pretium* assai esoso che Sintario aveva versato all'abbazia.

Le ultime notizie sul nostro Sintario risalgono all'anno successivo. Egli figura, in compagnia dei figli Guarino e Berengerio, tra gli *adstantes* nel placito imperiale convocato a Ragiolo nel mese di dicembre⁶⁷⁴. Guarino aveva già preso parte ad una delle grandi assise promosse dai sovrani sassoni, che si era tenuta questa volta a Rieti poche settimane prima⁶⁷⁵. Restando sempre in tema di processi giudiziari, Campo, un altro dei figli di Ilderico, fece la sua unica e fugace apparizione nei cartulari di Gregorio in un'udienza convocata dal *missus* imperiale Alemanno nel marzo 981⁶⁷⁶. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare per le altre famiglie, le assemblee giudiziarie riunite dagli inviati del *publicum* rappresentavano una sorta di vetrina, da cui i membri dell'*élite* si mettevano in mostra, in modo da mostrare la loro preminenza politica a tutta la società locale⁶⁷⁷. Non rimaniamo quindi per nulla sorpresi scorgendo i discendenti di Ilderico tra i presenti a queste occasioni così solenni.

Nelle ultime pagine abbiamo seguito la linea di discendenza di Sintario. Torniamo ora nuovamente verso la metà del secolo per incontrare l'unica figlia di Ilderico, Guiburga. Nel luglio 958 la vediamo ricevere per ventinove anni, assieme al marito Rainerio di Adelberto *de territorio Asculano*, l'impressionante estensione di 500 moggi di terra nelle campagne marchigiane, "ubi dicitur Furce et Veranum"⁶⁷⁸, in cambio di un'offerta altrettanto ingente: 500 soldi⁶⁷⁹. La *pensio* era al contrario alquanto risicata ed ammontava ad appena 6 denari. I cartulari del monastero conservano un piccolo gruppetto di documenti riguardanti Rainerio. Sono tutti datati al decennio 950-959. Il primo è un'altra concessione ventinovenale, mediante la quale egli riuscì ad acquisire vari possedimenti nel Summatino, verso i confini occidentali del territorio ascolano⁶⁸⁰. Un paio d'anni più tardi, nel 957, Rainerio e l'abate Campo stipularono invece due permutate. La prima in ordine temporale (marzo) non è completa, dal momento che manca la descrizione dei beni alienati

674 LL, vol. 1, n. 372; edito anche in I placiti, vol. 2, n. 200.

675 RF, vol. 3, n. 400; edito anche in I placiti, vol. 2, n. 199.

676 RF, vol. 3, n. 398; edito anche in I placiti, vol. 2, n. 186.

677 Wickham, *Justice*, p. 192.

678 Il toponimo Furce corrisponde all'odierno comune di Force, in provincia di Ascoli Piceno.

679 LL, vol. 1, n. 184.

680 *Ivi*, n. 154.

dalla parte ecclesiastica⁶⁸¹. Ciò è probabilmente dovuto ad una svista del copista, il quale saltò una porzione del testo, passando direttamente all'*exstimatio* dei *boni homines*. Siamo perciò a conoscenza soltanto delle *res* cedute da Rainerio, localizzate tutte nella zona di Ascoli: 200 moggi a Trebiliano, lungo le sponde del torrente Castellano, e 60 a Porraria. Il secondo documento – risalente al mese di maggio – è stato invece trascritto integralmente nel Regesto⁶⁸². Rainerio decise di rinunciare ad alcuni fondi nelle località di Force e Verano, per un totale 500 moggi, a cui si univano anche 200 soldi. Si tratta degli stessi terreni che lui e la moglie Guiburga avrebbero ricevuto indietro come concessione a tempo appena un anno dopo⁶⁸³. La congregazione benedettina cedette invece oltre 440 moggi disseminati in un'area più a nord, vicino al territorio che faceva capo a Fermo.

Quali conclusioni possiamo trarre dal quadro fin qui descritto? I negozi giuridici tra Rainerio e Farfa erano delle vere e proprie alienazioni territoriali, mediante le quali venivano mosse vastissime porzioni di beni fondiari nelle zone rurali marchigiane. Essi rientrano evidentemente in quella serie di accordi conclusi in questa regione dall'abate Campo, il quale mirava a riorganizzare il patrimonio del suo cenobio, cedendolo ad uomini a lui fidati⁶⁸⁴. Egli sperava così di creare una sorta di sbarramento in grado di fermare sul nascere, o quanto meno rallentare, ogni eventuale offensiva portata da Ildeprando verso i possedimenti del monastero nel Lazio. La strategia risalta in modo assai chiaro se consideriamo il caso dei terreni a Force, una località situata ad appena una manciata di chilometri a sud di Santa Vittoria in Matenano, dove si era asserragliato il suo avversario.

Rainerio e Guiburga ebbero anche una figlia, che portava lo stesso nome della madre. La ritroviamo nell'agosto del 1000, in compagnia del marito Lotario di Atto⁶⁸⁵. Con ogni probabilità costui compare, in qualità di testimone, in alcune altre carte del *Liber largitorius* datate alla fine del X secolo e riguardanti il patrimonio sabino del cenobio⁶⁸⁶. Avendo ricevuto come offerta 100 soldi, Ugo I (998-1039) accordò ai due coniugi vari beni in Sabina fino alla terza generazione: metà dei possedimenti abbaziali a Santa Maria in Pisile (lungo il fiume Corese), una porzione del casale Cerquito e dei terreni di Farfa a Noccla e a Coroliano. In cambio essi promettevano di corrispondere una pensione del valore di 18 denari.

Il documento è connesso ad un altro risalente allo stesso mese, con ogni probabilità di pochi giorni posteriore⁶⁸⁷. In ambedue gli atti il notaio è infatti il medesimo – Iobo – e i testimoni dello *scriptum tertii generis* si ritrovano anche tra i sottoscrittori dell'altra *cartola*: Uberto giudice, Crescenzo e Benedetto⁶⁸⁸. La seconda fonte, definita *breve recordationis seu et notitiam iudicati et obligationis*, conserva il resoconto di una refuta eseguita da Lotario e Guiburga II, i quali restituirono “*ipsas praedictas res in suprascripto monasterio et ad suprascriptum abbatem per ipsos fines, quomodo habuerunt per scriptum tertii generis a suprascripto monasterio. Et est ipsa terra posita per ipsa vocabula: in Coroliano et in ipsa Noccla et in Cerquito et in Civitella totum ipsum casalem de Civitella*”. Sono dunque gli stessi possedimenti che marito e moglie avevano

681 RF, vol. 3, n. 363.

682 *Ivi*, n. 362.

683 Siamo in grado di affermarlo con certezza poiché le determinazioni confinarie sono esattamente le stesse in entrambe le carte: su un lato una *via* ed un corso d'acqua, su un altro il fiume Aso, sul terzo la terra di un certo Ingelramo e sull'ultimo il ruscello *Cennates*.

684 Ne parla in dettaglio Grelli, *I monaci benedettini di Farfa nel Piceno*, pp. 93 e seguenti.

685 LL, vol. 1, n. 451.

686 *Ivi*, n. 428, 450, 456.

687 RF, vol. 3, n. 442.

688 Tra i testi dell'atto di refuta ci sono due persone di nome Benedetto; non è chiaro quale compaia eventualmente anche nell'altro documento.

appena ricevuto, con l'unica eccezione del casale di Civitella, al quale il contratto *ad tempus* non fa riferimento. Si potrebbe ipotizzare che tale *res* sia sfuggita a Gregorio da Catino, nel momento in cui trascrisse la carta nel *Liber largitorius*.

Dal testo si può fortunatamente intuire l'antefatto all'origine della lite. Lotario aveva stipulato la concessione con il fratello Guerro, al quale era succeduto, nella conduzione dei fondi, il figlio Amato. Dal momento che pure quest'ultimo era passato a miglior vita, Lotario, scavalcando i diritti degli eredi del nipote, aveva rilevato la quota di Guerro: tale accordo dovrebbe essere attestato dallo *scriptum tertii generis* del 1000. Gli eventi avevano verosimilmente scatenato le proteste dei suoi parenti, che si erano visti privati di fondi sui quali vantavano dei diritti legittimi, e dell'abbazia, la quale si era con ogni probabilità sentita raggirata. I figli di Amato rappresentavano infatti la terza generazione a partire dalla stipulazione della *charta* originaria, indi per cui essa non era ancora spirata. Una volta verificata l'effettiva esistenza dei discendenti di Amato grazie alle deposizioni di alcuni testimoni, Lotario, Guiburga II e Ugo I giunsero quindi "in convenientiam et in amicam pacationem", con i coniugi che restituirono pubblicamente alla congregazione benedettina le *res* contese⁶⁸⁹.

Siamo giunti in dirittura d'arrivo anche con questa famiglia. Risulta ora più chiara la citazione che ho scelto di utilizzare nel titolo del paragrafo: tutti i documenti su questa famiglia sono delle concessioni a tempo. Rappresentano un'eccezione le due permutate concluse da Rainerio di Adelberto – un parente acquisito –, le quali interessavano ampie porzioni dei fondi farfensi nelle Marche, dove, almeno per ciò che lasciano intravedere i cartulari di Gregorio, non erano presenti fuochi patrimoniali dei discendenti di Campo.

Giso e Ilderico miravano ad acquisire in primo luogo fondi nel Lazio, a Rieti ma anche nel Cicolano. Con Sintario, se da un lato continua tale direzione di espansione (soprattutto nei confronti dei territori di Rieti e Antrodoco), dall'altro notiamo anche un interesse marcato nei confronti del patrimonio abbaziale ad *Amiternum* e, in modo minore, Narni (dove la famiglia aveva già acquisito un base fondiaria con Ilderico). Si discostano da questa strategia patrimoniale le alienazioni dei due parenti assimilati per via matrimoniale (Rainerio e Lotario), i quali si focalizzavano evidentemente sulle aree da cui provenivano i loro padri.

Abbiamo dunque a che fare con un gruppo parentale la cui fortuna sembrava dipendere in buona parte dai rapporti con Farfa. I suoi membri gestivano sì dei beni fondiari assai vasti, ma che non rappresentavano mai dei possessi allodiali; tempo qualche generazione ed essi sarebbero

689 Riporto di seguito un estratto del documento: "Breve recordationis seu et notitiam iudicati et obligationis facio ego Iobo notarius de territorio Sabinensi de ipsa intentione quam habuit domnus Hugo vir venerabilis abbas de venerabili monasterio sanctae Mariae cum Lothario filio cuiusdam Attonis pro rebus suprascripti monasterii, quas habuerunt Guerro et suprascriptus Lotharius germani per scriptum tertii generis, quomodo venit domnus Hubertus illustris vir domni Thebaldi filius, in suprascriptum monasterium cum iudicibus et bonis hominibus. [...] Deinde venerunt omnes ipsi homines ante ipsam ianuam suprascripti monasterii ad legem faciendum. Et dedit guadium domnus Hugo vir uenerabilis abbas cum Huberto iudice et avvocato suo, ad suprascriptum Lotharium, quia Amato filius suprascripti Guerronis nepos suprascripti Lotharii sine filio mortuus non fuit, et dedit guadium de testimoniis et Lotharius recepit ipsam guadium et ipse dedit guadium ad suprascriptum abbatem de testimoniis contra ipsa testimonia suprascripti abbatis, quod falsum testimonium reddidissent. Deinde dederunt indutiam usque in sextum diem. Et in VI die reversi sunt suprascripti homines pariter in suprascriptum monasterium ante ipsam ianuam. Et sapuerunt omnes quia suprascriptus Amato filium habebat quando mortuus fuit. Deinde venerunt in convenientiam et in amicam pacationem domnus abbas et suprascriptus Lotharius ante praesentiam suprascriptorum testium. Et refutavit suprascriptus Lotharius medietatem de ipsa terra unde litidium erat, quomodo suprascriptus Amato iam tenerat. Excepta ipsa terra quam miserunt pro anima parentum illorum in sanctum Michael archangelum, et excepta ipsa terra a sancta Maria in Pisile. Et venerunt Hubertus iudex et Crescentius et Benedictus filius Gaiponis, et Rainerius et Gaido et Berizo ad domum suprascripti Lotharii, et sic refutaverunt Lotharius et Guiburga filia Rainerii ambo insimul ipsas praedictas res in suprascripto monasterio et ad suprascriptum abbatem per ipsos fines, quomodo habuerunt per scriptum tertii generis a suprascripto monasterio".

tornati tra le pertinenze del potente cenobio sabino. Dato che erano necessarie numerose braccia per rendere produttive queste grandi estensioni di terreno agricolo, Farfa si premurava di alienare anche delle famiglie di servi. Si tratta di un particolare interessante, in quanto la concessione di esseri umani non si verifica con frequenza nelle fonti dell'abbazia.

Sembra comunque che il prestigio dei discendenti di Campo sia cresciuto nel corso del secolo X. Ilderico figura infatti tra i *boni homines* soltanto in un paio di occasioni; da questo punto di vista la famiglia si discosta da quelle analizzate in precedenza, i cui membri presenziavano con maggiore costanza ai negozi giuridici dell'abbazia. Al contrario, la partecipazione degli eredi di Ilderico ai grandi placiti di epoca ottoniana è ricorrente, a dimostrazione del rilievo da essi acquisito all'interno della società locale. Dobbiamo comunque prendere con le pinze questo dato, vista l'assenza di *notitae iudicati* per la prima metà del secolo.

5. Il *network* di Farfa in Abruzzo

5.1 Lo scabino Todorico, figlio di Madelperto da *Amiternum*

I principali fuochi patrimoniali delle famiglie che abbiamo esaminato finora ruotavano tutti attorno a Rieti e alla sua zona suburbana. In questo paragrafo e nel prossimo ci occuperemo invece di due gruppi parentali originari di una zona più a est, rispettivamente *Amiternum* e Furcone.

Vediamo agire Todorico esclusivamente negli anni Trenta. Il Regesto conserva innanzitutto una permuta risalente alla primavera 930⁶⁹⁰. Egli cedette all'abate Ratfredo (circa 924-936) 6 moggi ad Eriniano, nei pressi di *Amiternum*: lungo i confini dell'appezzamento ritroviamo, oltre a terra dello stesso contraente, anche possedimenti di Madelperto, con ogni probabilità il padre di Todorico, e di vari altri uomini. I benedettini dell'Acuziano convennero invece di alienare 4 moggi che la controparte aveva precedentemente tenuto a livello; il terreno si trovava "in suprascripto Amiterno ad sanctum Petrum in Cornie, in loco qui nominatur Post Collem" ed era adiacente su due lati a beni ecclesiastici ("congruum") gestiti dallo stesso Todorico. Nello scorso capitolo abbiamo visto che la durata dei contratti a livello era solitamente abbastanza elevata; nella maggior parte dei casi consisteva infatti in ventinove anni. Unendo questo dato al fatto che la concessione fosse già spirata potremmo farci un'idea approssimativa dell'età di Todorico: doveva essere già avanzata nel momento in cui compare per la prima volta nei cartulari di Gregorio da Catino; da ciò si intuisce anche perché le uniche attestazioni che lo riguardano risalgano al decennio 930-939. Vorrei mettere in risalto un ultimo elemento riguardante questa permuta. Tra i testimoni figurano un Tacheprando ed un Aldo. Esiste l'eventualità che costoro fossero i discendenti di Scaptolfo, i quali potrebbero dunque aver seguito l'abate Ratfredo fino ad *Amiternum*, dove era tra l'altro localizzata una parte degli interessi patrimoniali della loro famiglia, per fungere da garanti alla permuta⁶⁹¹.

Il secondo documento riguardante Todorico ci è stato tramandato dal *Liber largitorius* e risale all'estate 933⁶⁹². Si tratta di un caso di precaria remunerativa, tramite la quale si richiedeva l'assegnazione dei beni precedentemente donati al concedente, a cui si aggiungevano poi altre *res*⁶⁹³. Lo scabino offrì a Ratfredo e i suoi confratelli 20 soldi e 2 moggi a Cantarello, in territorio amiternino⁶⁹⁴, chiedendo poi i secondi in concessione per tre generazioni, congiuntamente a 3 moggi e 1 *quartarium* coltivati a vigna nella località di *Vallis*, situata sempre nelle vicinanze del centro abruzzese. La zona doveva essere abbastanza pregiata: lungo i confini dell'appezzamento giacevano infatti altri terreni dell'abbazia ed un possedimento della Diocesi di Rieti. Il patrimonio della famiglia a Cantarello non si limitava invece ai 2 moggi coinvolti nel negozio. Anche in questo caso il documento ci informa della presenza di *res* di Todorico nelle vicinanze.

690 RF, vol. 3, n. 344. In questo documento il nome di Todorico viene scritto come Toderico; io mi atterrò alla prima forma poiché è la più frequente nelle fonti.

691 Sulla famiglia di Tacheprando si veda il paragrafo 1.2 di questo capitolo.

692 LL, vol. 1, n. 90.

693 Feller, *Précaires et livelli*, p. 744.

694 Oggi Cantarello è il toponimo impiegato per indicare una zona a sud-est di Preturo (*Praetorius* in epoca medievale), una frazione nel comune de L'Aquila.

Il toponimo Cantarello ritorna quasi mezzo secolo più tardi, in un placito del dicembre 982⁶⁹⁵; si tratta di una delle grandi assemblee giudiziarie presiedute dai *missi* ottoniani di cui abbiamo già avuto modo di parlare più volte. Coadiuvati da vari *iudices sacri palatii* e locali e con la partecipazione di una nutrita folla di *adstantes* provenienti da Rieti⁶⁹⁶ e *Amiternum*, Pietro, vescovo di Pavia e *missus* imperiale, il diacono Giuliano e il conte Teduino si riunirono a Ragiolo, all'interno di una torre innalzata nei pressi della chiesa di Sant'Ilario, "pro singulorum hominum iustitia facienda vel deliberanda intentione". Quel giorno la corte decise di ascoltare le lamentele dell'abate Giovanni III (966-997) e del suo avvocato Deodato. I convenuti erano più d'uno: Aimerado II di Adelolfo, a sua volta discendente dello scabino Todorico, con i suoi nipoti Adelberto e Ingoberto, figli di Adelolfo II; i fratelli Madelgerio detto Gezo, Lupo e Endrico, figli di Godelado. Al di fuori del placito che stiamo trattando, le opere di Gregorio da Catino non contengono alcuna informazione sui figli di Godelado, rendendo di conseguenza impossibile stabilire con certezza il legame tra questi individui, Adelolfo e i suoi eredi. Con ogni probabilità erano semplicemente dei conoscenti, che avevano deciso di unirsi per concludere dei negozi giuridici con il monastero dell'Acuziano; la *notitia iudicati* definisce infatti gli accusati come *socii*.

I cenobiti sabini contestavano a questi uomini il possesso di aree agricole e boschive a Cantarello e nel casale di Palumbolo. Purtroppo le determinazioni confinarie non ci permettono di collegare questi fondi a quelli richiesti da Todorico nel 933, per cui doveva trattarsi evidentemente di terreni coinvolti in un diverso affare. Inoltre, a mio modo di vedere, le motivazioni dietro alla lite erano differenti dalla causa intentata, ad esempio, contro il conte Teduino appena un anno prima⁶⁹⁷. In quella circostanza avevamo visto che il *comes*, sfruttando probabilmente una breve fase di destabilizzazione vissuta da Farfa negli anni Settanta, aveva trasformato dei beni ricevuti a termine in un patrimonio allodiale. Il processo del dicembre 982 potrebbe aver ruotato al contrario attorno a un'altra questione: descrivendo fino a dove si estendevano i possedimenti contesi, Giovanni III accennò infatti ad "ipsum terminum quem ego lohannes abbas vobiscum (i convenuti) insimul fiximus". Può essere dunque che la lite avesse a che fare con la *terminatio*, vale a dire la delimitazione delle *res*? Si tratta ovviamente di una congettura, ma questo particolare mi induce a pensare che la disputa avesse preso origine da uno sconfinamento dei concessionari. Ad ogni modo, l'antefatto, qualunque esso fosse, passò in secondo piano alla fine della causa, dal momento che la sentenza dei giudici arrivò alla congregazione dell'Acuziano, la quale fu formalmente reinvestita dei beni.

La prima apparizione di Aimerado II nei cartulari di Gregorio risale al giugno 971, in compagnia del fratello Adelolfo II⁶⁹⁸. L'offerta di 12 moggi di terra "suptus Meletin^q"⁶⁹⁹, nelle vicinanze di *Amiternum*, e 20 libbre d'argento permise loro di concludere con l'abate Giovanni III uno *scriptum tertii generis*. I due uomini e i loro eredi ricevettero così la *cella* e la *curtis* di Sant'Angelo a Peltino, in territorio balbense, con tutte le loro pertinenze, ad eccezione di un appezzamento posto "ubi dicitur Vallis Meruli", che il loro padre Adelolfo I aveva già ottenuto in permuta dal cenobio. I concessionari avrebbero dovuto corrispondere ben 6 soldi all'anno. Si trattava di un canone assai elevato per le tendenze del periodo, se consideriamo che nella stragrande maggioranza delle carte la cifra non toccava nemmeno i 20 denari⁷⁰⁰: evidentemente

695 LL, vol. 1, n. 372; edito anche in I placiti, vol. 2, n. 200.

696 Tra questi ritroviamo probabilmente anche Bernerio II, nipote di Tacheprando, e Sintario di Ilderico con i figli Guarino e Berengerio (cfr. i paragrafi 1.2 e 4 di questo capitolo).

697 RF, vol. e, n. 397, edito anche in I placiti, vol. 2, n. 189. Sul placito cfr. p. 126.

698 LL, vol. 1, n. 349.

699 Dalle definizioni confinarie si evince che i possedimenti dei fratelli nella zona erano abbastanza estesi: la *petia* era infatti circondata su tre lati da terreni che essi controllavano.

700 Cfr. p. 104.

Farfa doveva giudicare questa porzione del suo patrimonio assai rilevante, tanto da giustificare una *pensio* così cospicua.

Ritroviamo invece Ingoberto e Adelberto nell'estate del 995, quando furono chiamati a difendersi dalle accuse di Farfa in un altro processo, convocato presso la località di *Campo de Cedici*⁷⁰¹. Come nel 982 essi non erano da soli. A far loro compagnia c'erano infatti i loro fratelli Guerrone, Azo, Aifredo, Dodone, Adinolfo e Giso, assieme ad altri personaggi, Rachisio e Remedio, figli di Gottifredo. Non possiamo essere certi del legame tra i discendenti dello scabino Todorico e gli altri due individui, ma, dal mio punto di vista, sarebbe sensato ritenere che fossero anche in questo caso dei semplici *socii*. Come capita sovente a quest'altezza cronologica, la *notitia iudicati* è assai concisa e schematica. La descrizione dei beni contesi è, ad esempio, generica: Lupo, avvocato di Farfa, accenna semplicemente ad alcune *res* a Graiano, Opi e altri luoghi. Dalle sue parole veniamo tuttavia a conoscenza che c'erano già state tre altre udienze, alle quali i convenuti avevano rifiutato di presentarsi⁷⁰². Visto che costoro erano risultati contumaci per la quarta volta di fila, il collegio giudicante assegnò alla parte attrice i possedimenti contesi, ponendoli sotto il banno ducale e marchionale.

Torniamo ora a parlare di Todorico. Sono diversi i documenti sottoscritti, tra la fine degli anni Venti e quella del decennio successivo, da persone che portavano questo nome⁷⁰³. Solo una è, tuttavia, la *charta* in cui possiamo trovare con relativa certezza lo scabino abruzzese⁷⁰⁴. L'elemento che mi induce a pensarlo è la contemporanea presenza tra i testimoni di Madelperto, padre di Todorico. Di Madelperto il documento riporta il patronimico: figlio di Giovanni. Verso la metà del secolo iniziamo invece ad incontrare i discendenti dello scabino. Il primo è Todorico II, il quale scambiò dei terreni con l'abate Campo nel 949⁷⁰⁵. Farfa entrò così in possesso di 1,5 moggi a *Praetorius*, l'odierna frazione di Preturo facente parte del comune de L'Aquila, cedendo invece 1 moggio "in loco qui vocatur Vallis Cupa". Sappiano inoltre che in questa località la famiglia aveva anche un vigneto⁷⁰⁶. È quindi possibile che il contraente laico stesse agendo secondo uno scopo preciso, quello cioè di muovere il patrimonio familiare e concentrarlo in una zona più circoscritta. Grazie alla *cartola* veniamo infatti a conoscenza che l'appezzamento ottenuto confinava con un *congruum* di Madelberto, anch'egli figlio di Todorico I. Madelberto figura altresì tra i testimoni, assieme ad un uomo di nome Adelolfo, in cui potremmo riconoscere un altro dei discendenti dello scabino. Quest'ultimo fu padre anche di un Giovanni; la permuta del 949 venne sottoscritta da due persone con questo nome. Credo che qui l'identificazione sia più difficoltosa, vista l'amplissima diffusione del nominativo nelle fonti: troviamo due Giovanni pure tra i *boni homines* chiamati ad effettuare la stima dei beni. Incontreremo nuovamente questi personaggi a breve.

Nel febbraio 956 fu Madelberto a stipulare un contratto con Campo (936-962)⁷⁰⁷. Avendo donato all'abbazia 100 soldi, egli ricevette, per la durata della sua vita e di quella dei figli, 40 moggi di terra "in campo suptus Pauperi", nella zona di *Amiternum*. In cambio essi avrebbero dovuto

701 *Ivi*, n. 388; edito anche in *I placiti*, vol. 2, n. 223.

702 "Domne aepiscope et comes et iudices, iam antea ad tria placita reclamavimus de Rachisio et de Remaedio filiis cuiusdam Gottifredi, de rebus quas tenent in Graiano et in Opi et in aliis locis, quae sunt de ipso monasterio sanctae Mariae; et de filiis cuiusdam Adenolfi, Ingoberto et Adelberto et Guerrone et Azone et Aifredo et Dodone et Adinolfo et Gisone, pro ipsis rebus eiusdem monasterii sanctae Mariae quas illi tenent, et ipsi banniti fuerunt et ad ipsa placita venire noluerunt".

703 *LL*, vol. 1, n. 79, 89, 94, 96, 97. Segnalo inoltre che in *LL*, vol. 1, n. 126 troviamo, nelle definizioni confinarie, della terra appartenente a un certo Todorico a Cartice, una località che non sono riuscito a localizzare. Anche in questo caso è impossibile dimostrare se si trattasse del nostro scabino.

704 *Ibid.*, n. 97.

705 *RF*, vol. 3, n. 356.

706 *LL*, vol. 1, n. 182.

707 *Ivi*, n. 178.

versare una *pensio* da 4 denari annui alla *curtis* farfense di Lauriano. Conosciamo il nome di uno solo tra i discendenti di Madelberto. Si tratta di Eriberto, che nel 962 funse da *exstimator* in una permuta conclusa dal padre e dagli zii: oltre a coloro che abbiamo già incontrato – Todorico II, Giovanni, Adelolfo e Madelberto – c’era anche il diacono Aimerado⁷⁰⁸. Lo scambio era assai più consistente del precedente. La parte laica cedette quattro *petiae* sparse nei territori di *Amiternum* e Furcone, per un totale di 17 moggi, ricevendone invece 16 suddivisi in quattro appezzamenti nella località di Campo di Ofiniano. Se teniamo conto della sola estensione dei suoli, noteremo che l’abbazia traeva un vantaggio dallo scambio, seppur moderato; quindi, almeno in linea teorica, il capitolo di Astolfo che regolamentava le *commutationes* degli enti religiosi veniva rispettato⁷⁰⁹. Per questo motivo la commissione di *exstimatores* stabilì che “plus et melior esset ipsa commutatio quam nos (i fratelli) ad partem vestri monasterii dedimus, quam illa quam a vobis recepimus isto tempore”. Dalle determinazioni confinarie mi sembra tuttavia di intuire che il valore economico dei due insiemi di beni fosse abbastanza differente. Le terre monastiche confinavano infatti tutte con possedimenti fiscali o di istituzioni religiose: oltre alla stessa Farfa, troviamo tra queste ultime la Diocesi di Rieti e il monastero del Salvatore. Questa potrebbe essere dunque un’altra delle alienazioni criticate severamente di Ugo I, poiché avevano danneggiato gli interessi patrimoniali del cenobio⁷¹⁰.

Anche i discendenti dello scabino Todorico presero parte ai negozi giuridici di Farfa in qualità di testimoni e sottoscrittori⁷¹¹. Si trattava di affari che coinvolgevano il patrimonio abruzzese del monastero, all’interno di un’area che spaziava tra *Amiternum*, Furcone e Valva. Potremmo quindi ritenere che i membri del gruppo parentale fossero considerati dalla congregazione sabina dei *boni homines*, a cui ci si poteva affidare per convalidare e garantire alienazioni di terra in un’area lontana dall’Acuziano, all’interno della quale, tuttavia, i beni fondiari del cenobio erano abbastanza consistenti.

Nella medesima area erano concentrati anche i terreni di questi personaggi. La maggior parte di essi era disseminata ad *Amiternum* e dintorni, con qualche fuoco – a dir la verità anche abbastanza consistente, come la *cella* e la *curtis* di Sant’Angelo di Pertino – che si estendeva fino a Valva. In ogni caso la mia impressione è che si trattasse di una famiglia di medi possessori: erano sicuramente benestanti e avevano buone disponibilità economiche, che permettevano loro di racimolare una quantità ingente di risorse, sia finanziarie che fondiari, per i loro affari; tuttavia, nella maggior parte dei documenti in cui agirono come attori, il volume delle *res* coinvolte era più modesto e sicuramente inferiore a quello che erano in grado di mobilitare, ad esempio, le antiche famiglie di Rieti o Teduino e i suoi discendenti. Questi gruppi parentali avevano però un vantaggio rispetto a quello di Todorico: il ricoprire cioè la carica comitale, la quale facilitava l’accesso al *surplus* di ricchezze nella società dell’epoca. Al contrario, al di fuori di Todorico, nessun membro di questa famiglia amiternina esercitò mai una funzione pubblica.

708 RF, vol. 3, n. 369.

709 Cfr. p. 51, nota 195.

710 Des., p. 39.

711 LL, vol. 1, n. 156 (Madelberto), 157 (Adelolfo I), 180 (Madelberto, Giovanni), 356 (Ingoberto), 358 (Aimerado), 360 (Adelolfo II), 373 (Ingoberto), 376 (Aimerado).

5.2 Gli eredi di Liuduino da Furcone

Liuduino da Furcone ebbe due figli, Gualdeberto e Gualterio, che ritroviamo nei cartulari dell'abbazia negli anni a cavallo della metà del secolo. Quando stipulavano dei negozi giuridici con la potente istituzione religiosa, i due fratelli tendevano ad agire separatamente, almeno in apparenza. Il primo a comparire in ordine di tempo fu Gualdeberto, il quale, nel dicembre 948, concluse una permuta con Campo (936-962)⁷¹². Farfa poté così entrare in possesso di quattro appezzamenti, per un totale di 24 moggi: tre si trovavano a *Campus armorum*, nei pressi di *Amiternum*, mentre l'ultimo era a Cerritula, nel Furconino, e più precisamente "ubi dicitur sanctus Salvator". Il luogo doveva il suo nome ad una chiesa consacrata, appunto, al Salvatore; anch'essa venne compresa nell'alienazione. La parte laica ottenne invece 19 moggi, suddivisi in quattro terreni situati questa volta a Pedugano. Uno di essi giaceva nelle immediate vicinanze del castello locale, conosciuto come *Iscla*, ed era circondato su tre lati dal fossato della fortificazione.

Restando sempre nell'ambito dei confini, è opportuno notare che in tutte e tre le località Gualdeberto e consorti controllavano anche altre *res*, limitrofe a quelle coinvolte direttamente nello scambio. In particolar modo, solo due dei terreni a *Campus armorum* e Cerritula erano adiacenti – su un unico lato – ad un campo dei discendenti di Liuduino. A Pedugano la presenza della famiglia pareva essere al contrario più consolidata: è infatti attestata lungo tre *petiae*, alle quali si aggiungeva poi quella sotto la roccaforte, in una zona che doveva essere cioè abbastanza pregiata. La mia impressione è dunque la seguente. Entrambi i contraenti potrebbero aver tratto dei vantaggi in termini fondiari dalla *commutatio*, riuscendo a razionalizzare meglio i loro beni, concentrandoli in zone in cui la loro presenza era più radicata. Come abbiamo visto nello scorso capitolo⁷¹³, il patrimonio di Farfa ad *Amiternum* e dintorni appare ampio fin dall'età carolingia, prima di un'ulteriore crescita nel X secolo. Un ultimo elemento da tenere in considerazione riguarda i *boni homines* intervenuti nel giorno dell'accordo. Tra gli *exstimatores* troviamo Adelmaro, rappresentante del cenobio, Gualterio e Erfaldo, fratello di Madelperto, ed un certo Izo. Mancavano invece i messi pubblici, episcopali e dei giudici; un fatto abbastanza insolito per le permute di questa regione.

Anche il successivo affare tra Gualdeberto e l'abbazia sembrerebbe confermare l'ipotesi appena formulata⁷¹⁴. Questa volta l'indicazione della provenienza di Liuduino nel patronimico del figlio è però differente. Egli viene infatti definito *de Amiterno*; è possibile che si tratti di una svista del notaio o di Gregorio da Catino. Correva l'anno 956. Grazie ad un'offerta di 1 libbra d'argento, Gualdeberto si assicurò per tre generazioni le *res* del monastero a *Pedum Ianum* – Pedugano nella carta appena considerata –, dove era stata edificata la chiesa di San Felice, rimasta esclusa dalla permuta del decennio precedente. Gualterio venne coinvolto pure in questo accordo, in qualità di testimone a fianco di Guido, che potrebbe essere suo figlio. Il documento conferma quindi l'interesse di Gualdeberto verso la località abruzzese, nella quale egli tentava di consolidare le proprie basi fondiarie.

Le determinazioni confinarie di un atto ci informano della presenza di terreni appartenenti ai figli di Liuduino a *Vallis Cupa*, nel Furconino⁷¹⁵. Vista la zona e la data (951) potrebbe trattarsi degli esponenti della nostra famiglia. Ritengo che l'identificazione sia al contrario assai più improbabile

712 RF, vol. 3, n. 355. Utilizzo il nome Gualdeberto, ma nel documento egli viene definito anche come Gualberto.

713 Cfr. paragrafo 2.1.

714 LL, vol. 1, n. 192.

715 LL, vol.1, n. 151.

nel caso di un altro contratto trãdito dal *Liber largitorius*: esso risale al 977, quando i rapporti con Farfa venivano ormai gestiti da diverso tempo dai nipoti di Liuduino⁷¹⁶.

Le restanti *chartae* sulla famiglia riguardano invece Gualterio, l'unico dei due fratelli di cui riusciamo a seguire la linea di discendenza. Egli concluse un solo negozio giuridico – uno *scriptum tertii generis* – con i benedettini dell'Acuziano, il quale ha una caratteristica in comune con quelli del fratello, vale a dire l'alienazione di terreni ad *Amiternum*, in cambio di altri in una zona diversa: in questo caso Rieti⁷¹⁷. Credo che la scelta di richiedere dei possedimenti proprio in quest'area dipendesse dalla presenza anche di un secondo concessionario, Tetaldo figlio di Ugo, che nel documento 142 viene definito *de civitate Reatina*. È possibile ricollegare con certezza il personaggio solamente al contratto in questione; tuttavia negli anni a cavallo del 950 questo nome compare piú volte nei documenti dell'abbazia, sempre tra i testimoni, in alienazioni che coinvolgevano il patrimonio reatino dell'ente⁷¹⁸. Non sono quindi in grado di stabilire se Gualterio e Tetaldo fossero imparentati tra loro, oppure se fossero dei semplici conoscenti che erano soliti stipulare insieme degli affari con i monaci dell'Acuziano. È comunque sicuro che i due personaggi avessero dei possedimenti congiunti. La fonte parla nello specifico di 10 moggi di terra a *Meletinę* e di 200 soldi dati in offerta all'abbazia. In cambio quest'ultima concesse l'intera *curtis* di San Giustino a *Basche*. Il documento 142 contiene un particolare interessante, assente nel numero 105. Utilizzando l'indicativo perfetto (*fuit*), si specifica che sul fondo era esistita in precedenza una chiesa, consacrata al santo che dava il nome anche alla *curtis*. Potrebbe trattarsi di un'altra vittima mietuta dalle incursioni di inizio secolo.

Dalle definizioni confinarie si evince che l'alienazione doveva essere parecchio consistente: “usque viam Salariam que venit a monasterio Domini Salvatoris et pergit ad Romam, de alio latere via Salaria que venit a civitate Reatina ad Romam, de alio latere rivus Arrianus, de allo rigus Spatianus et Cella Nova que pertinet monasterio Salvatoris, usque roccam Insignię, et usque casalem de Apaiano, et casalem Senaldi, et fossatum criptę Adelardi, et fossatum qui pergit in flumen Toranum”. La *curtis* si trovava quindi poco a sud di Rieti, in un'area compresa tra la Via Salaria e il fiume Turano. Da notare il canone annuo assai ridotto, del valore di soli 6 denari, in netta contrapposizione con la sostanziosa offerta iniziale. Era una di quelle alienazioni grazie alle quali le istituzioni ecclesiastiche riuscivano ad attrarre a sé grandi somme di denaro, da investire poi nelle maestose opere architettoniche legate all'incastellamento. Tenendo tuttavia conto dell'esiguità della *pensio* e dell'innegabile estensione dei beni concessi, risulta abbastanza facile comprendere per quale ragione Ugo I (998-1039) e i suoi confratelli condannassero tanto aspramente l'operato dell'abate Campo. Un ultimo elemento da considerare riguarda i sottoscrittori. Oltre ai preti e monaci Stefano e Reatino, troviamo due uomini di nome Opteramo e un certo Aldo. Può essere che uno degli Opteramo fosse un discendente di Liuza e che Aldo fosse uno dei figli di Tacheprando. Gli indizi che mi induco a pensarli sono, oltre alla datazione della carta e al luogo, anche l'importanza della *res* concessa, la quale avrebbe richiesto l'intervento di personaggi particolarmente affidabili.

Cosa possiamo dire allora sulle strategie patrimoniali dei figli di Liuduino? Nonostante Gualterio e Gualdeberto non stipulassero mai assieme dei negozi con Farfa, limitandosi ad agire ciascuno per proprio conto, risulta abbastanza evidente la loro volontà di cedere dei beni ad *Amiternum*, in favore di fondi situati in altre aree, a Rieti – dove risiedeva Tetaldo, con cui Gualterio faceva degli affari – e Furcone – da dove proveniva la famiglia, nonché la zona in cui si concentrava probabilmente la quota piú considerevole del suo patrimonio. Bisogna mettere in

⁷¹⁶ *Ivi*, n. 360.

⁷¹⁷ *Ivi*, n. 105. La carta è stata trascritta una seconda volta al n. 142.

⁷¹⁸ LL, vol. 1, n. 92, 137, 146, 150, 153, 160.

evidenza anche la capacità dei due fratelli di racimolare cospicue somme di denaro, grazie alle quali riuscivano ad ottenere dall'abbazia estese porzioni fondiari. I documenti fin qui analizzati lasciano però emergere un dubbio riguardante i rapporti della famiglia con Farfa. Abbiamo già avuto modo di notare che i beni abbaziali ad *Amiternum* crebbero durante il secolo X. È quindi difficile capire fino a che punto l'alienazione di terreni in quest'area facesse parte di una strategia dei figli di Liuduino, e fino a che punto invece dipendesse magari da richieste provenienti dallo stesso cenobio, desideroso di radicare più saldamente la propria presenza in Abruzzo. I formulari di epoca longobarda lasciano trasparire qua e là l'esistenza di questo genere di domande⁷¹⁹. Sebbene tali tracce siano al contrario assenti negli atti del periodo 900-1002, è comunque plausibile che il monastero continuasse ad esercitare qualche leggera sollecitazione sui propri benefattori, così da assicurarsi i possedimenti che più desiderava.

Veniamo ora ai figli di Gualterio. Troviamo i primi, Amizo e Erfaldo, in uno *scriptum tertii generis* risalente al 955⁷²⁰. Siamo dinanzi ad un altro contratto con un *pretium* consistente ed un canone modesto. Avendo ricevuto dai fratelli 6 moggi di terra – confinanti su due lati con terreni dei loro consorti – e 200 soldi, l'abate Campo concesse loro alcuni beni nel territorio furconino, pretendendo in cambio il versamento di 12 denari annui. Il documento non specifica però l'estensione o la natura di queste *res*; sappiamo soltanto che giacevano in un'area in cui erano presenti dei corsi d'acqua: le definizioni confinarie accennano infatti ad un ponte – il *pons Nerini* – e ad un acquedotto (“forma”). Vista l'entità dell'offerta iniziale, possiamo comunque immaginare che si trattasse di un fondo alquanto esteso.

Poco sopra abbiamo visto che un altro dei figli di Gualterio, Guido, potrebbe aver preso parte, in virtù di testimone, ad un accordo di concessione a tempo stipulato da Gualdeberto nel 956. Dobbiamo fare un salto in avanti di vent'anni per incontrare gli altri eredi di Gualterio. Verso la fine del 976 Tetaldo e Liuduino II, assieme a Guido, ottennero fino alla terza generazione ben sedici appezzamenti sparsi nei dintorni di *Amiternum*, per un totale di più di 110 moggi, per i quali avrebbero versato una *pensio* di appena 8 denari annui⁷²¹. Almeno una parte di questi terreni doveva essere situata in una zona alquanto pregiata, come si può intuire dalle definizioni confinarie: tra i numerosi possessori risaltano infatti il conte Teduino e i figli di Giuseppe (forse il *dux* e *rector* della Sabina la cui famiglia, come abbiamo visto nel paragrafo ad essa dedicato, controllava un fuoco patrimoniale in Abruzzo); ritroviamo poi alcune *petiae* del demanio regio, del monastero reatino del Salvatore e della chiesa di San Giorgio. Il nome che ricorre con la maggiore frequenza è però quello della chiesa di Santa Maria, con ogni probabilità l'episcopio locale. Anche la diocesi reatina era consacrata alla Vergine, tuttavia Letizia Pani Ermini mette in evidenza che solitamente i documenti farfensi indicano in modo esplicito il vescovado della città laziale⁷²². Trattandosi in questo caso di un'indicazione generica (“terra sanctę Marię”) è dunque più verosimile che il notaio stesse facendo riferimento alla chiesa amiternina. L'offerta iniziale dei fratelli comprendeva invece 80 soldi e 10 moggi a Sublongo, vicino a Furcone. Il patrimonio dei concessionari in questa località era assai più vasto: su tre lati giacevano infatti beni che essi si riservavano.

Nel settembre dell'anno successivo furono invece i figli di Erfaldo – Emmo e Rainerio – e Amizo – Azo, Gualdeberto II e Amizo II – a concludere un contratto a tre generazioni con l'abate Giovanni III (966-997)⁷²³. Questa volta la donazione iniziale comprendeva solamente del denaro,

719 Giusto un paio di esempi: RF, vol. 2, n. 5, 15.

720 LL, vol. 1, n. 193.

721 *Ivi*, n. 361.

722 Pani Ermini, *Possessi farfensi*, p. 47.

723 LL, vol. 1, n. 362.

che ammontava alla notevole cifra di 100 soldi. Grazie a questo esborso e alla promessa di versare nelle casse abbaziali 6 denari all'anno, i consorti si assicurarono alcune *res* nel territorio furconino. Anche in questo caso non ne viene specificata la natura, ma solamente i limiti: “usque Metule, et quomodo pergit ad crucem de Furfone (cioè Furcone) et pontem Nerini, et usque flumen et Cornu, et usque rivum de Paganica”. Vediamo dunque ricomparire il *pons Nerini*; un particolare che ci induce a ritenere che questi possedimenti fossero collocati nelle immediate vicinanze di quelli ricevuti da Amizo I ed Erfaldo nel 955⁷²⁴. Non tutti i fondi all'interno di quest'area vennero compresi nella concessione. Ne rimasero esclusi dei terreni che i due gruppi di cugini avevano già ottenuto in permuta (il documento non è stato trascritto nel Regesto) e dei beni condotti *per prestantiam* da altri concessionari, vale a dire Guimario, Berta con il figlio Franco e Gezo⁷²⁵.

L'ultima apparizione di un membro della famiglia nelle fonti di Gregorio da Catino risale al dicembre 982, quando Guido di Gualterio figura tra i numerosi *adstantes* del placito riunito a Ragiolo, nel territorio di *Amiternum*, per giudicare il litigio tra Farfa e gli eredi dello scabino Todorico⁷²⁶. Si tratta di un particolare interessante, poiché ci testimonia la rilevanza di questo gruppo familiare nella società locale.

Siamo ormai giunti in dirittura d'arrivo. Concludiamo riprendendo il discorso sulle strategie patrimoniali dei discendenti di Liuduino. Abbiamo notato il tentativo da parte di Gualdeberto e Gualterio di cedere il loro patrimonio ad *Amiternum* in cambio di possedimenti localizzati in altre zone, Furcone e Rieti. Con il passaggio alla generazione successiva parrebbe tuttavia esserci un'inversione di tendenza: vi fu infatti un ritorno della famiglia nel centro abruzzese, grazie alla ragguardevole concessione del 976. La strategia portata avanti nel tardo X secolo si discosta da quella di Gualdeberto e Gualterio anche per un altro fattore. Nonostante il secondo fungesse da testimone per gli affari del primo, i due fratelli preferivano stipulare degli accordi separati con l'abbazia, agendo, se necessario, assieme ad individui apparentemente esterni alla famiglia. I figli e i nipoti di Gualterio mostrarono al contrario una maggiore coesione: essi tendevano ad agire come minimo in coppia ed arrivarono a stipulare un contratto come gruppi di cugini.

Il caso di questa famiglia è interessante perché lascia trasparire con chiarezza un'evoluzione nella struttura familiare iniziata dopo il IX secolo, la quale vide come protagonista la *fraterna*, vale a dire l'insieme dei fratelli, dei loro discendenti e di altri parenti. Ne parla Pierre Toubert, al quale farò qui riferimento⁷²⁷. Lo sviluppo economico, la crescita demografica da esso derivante e le nuove strutture insediative determinate dall'incastellamento favorivano il compossesso tra congiunti. Le analisi dello studioso francese, basate sulle informazioni desunte dal *Liber largitorius*, lasciano emergere una netta crescita nel numero di *fraternalae* a partire dal 951; tale aumento diventa ancora più evidente dopo il 1000, per calare drasticamente nel tardo XI secolo. Egli fa quindi notare che tale apice coincide con il periodo di massima espansione castrale in Sabina, la quale indusse le famiglie a raggrupparsi in unità di sfruttamento agricolo più ampie. Con il declino della *fraterna* si assisté invece ad una nuova ripresa della famiglia coniugale stretta tra i concessionari di Farfa.

Torniamo ora un'ultima volta ai discendenti di Liuduino. Abbiamo notato le differenze nelle strategie patrimoniali con il passare da una generazione all'altra; ora vorrei che ci soffermassimo invece sugli elementi in comune. Il primo consiste nell'opera di radicamento e incremento

724 *Ivi*, n. 193.

725 Il contratto di Guimario ci è stato tramandato dal *Liber largitorius* (n. 360) ed è di soli due mesi antecedente a quello dei figli di Amizo e Erfaldo. In esso veniamo anche a conoscenza che costui era un visconte. L'alienazione di Berta non si è conservata, ma ne abbiamo altre che coinvolgono Franco e gli altri suoi discendenti (n. 375, 432). Nemmeno la carta su Gezo si è conservata fino ai nostri giorni.

726 LL, vol. 1, n. 372; edito anche in I placiti, vol. 2, n. 200. Sul processo cfr. p. 145.

727 Toubert, *Les structures*, pp. 716-734.

patrimoniale che essi portarono avanti con costanza nell'area d'origine del loro antenato, Furcone. Il secondo ha al contrario a che vedere con le loro disponibilità finanziarie. Sulla base delle sole fonti dell'abbazia non siamo in grado di dire se i membri del gruppo parentale occupassero degli uffici pubblici, tuttavia mi sembra che, nel corso del secolo, essi riuscirono sempre ad avere a disposizione delle notevoli somme di denaro contante, che investivano per ottenere delle considerevoli concessioni a tempo dai benedettini dell'Acuziano. Come gli eredi dello scabino Todorico, essi avevano senza dubbio accesso ai canali attraverso i quali il *surplus* monetario circolava nella società.

6. Un piccolo gruppo parentale dalla Sabina: Elpiano e i suoi discendenti

Elpiano *de territorio Sabinensi* compare in maniera assai saltuaria nelle carte dell'abbazia, e sempre in negozi giuridici in cui era coinvolto in qualche modo anche il figlio Benedetto⁷²⁸. Nel marzo 928 l'abate Ratfredo (924-936 circa) concesse a quest'ultimo per ventinove anni alcuni beni nei pressi del castello Tuliano, i quali erano gestiti dai coloni Giovanni Patello, Palumbo e Sinterello⁷²⁹. Il toponimo Tuliano compare assai di rado nelle fonti di Gregorio; possiamo tuttavia localizzarlo in Sabina, poiché due casali compresi nei suoi confini vengono inclusi in un elenco di possessi sottratti in modo illecito al cenobio⁷³⁰. L'offerta iniziale era stata di 30 soldi in beni mobili, mentre il canone annuo ammontava ad appena 3 denari. I valori del *pretium* e della *pensio* furono i medesimi anche in una richiesta di prestito giunta sette anni più tardi alla congregazione dell'Acuziano⁷³¹. Questa volta Benedetto avrebbe voluto ricevere, ancora per ventinove anni, delle *res* in Sabina, per la precisione a Casarino "ubi dicitur Sanguinianus", le quali confinavano con dei terreni di Elpiano.

In precedenza, nel marzo 930, padre e figlio funsero da testimoni in un'altra supplica di concessione, presentata da Giovanni di Ardemanno⁷³². I due uomini ricoprirono lo stesso onere anche in una carta del 936⁷³³. In entrambi i casi i possedimenti di cui si domandava la cessione erano situati in Sabina, dove, come avremo modo di vedere nel corso della discussione, si trovavano tutti gli interessi patrimoniali della famiglia di Benedetto, almeno stando al quadro che emerge dai cartulari di Farfa. Il secondo documento è anche l'ultimo in ordine cronologico in cui vediamo Elpiano, la cui scomparsa dovette dunque verificarsi negli anni immediatamente successivi.

La famiglia era provvista di una buona disponibilità finanziaria: tutte le alienazioni a tempo concluse da Benedetto e dal figlio Guimario, nella seconda metà del secolo, prevedevano un *pretium* esclusivamente in monete contanti. Un paio di contratti potrebbero fornire degli indizi riguardo alla provenienza di queste risorse. Nel 948 e 958 Benedetto ottenne in concessione ventinovenne alcuni mulini edificati lungo il fiume Farfa⁷³⁴. Il primo atto specificava il loro numero (3) mentre nel secondo venne utilizzato in modo generico il plurale *molendina*, senza alcuna precisazione sulla quantità. In questi casi l'offerta iniziale fu rispettivamente di 50 e 60 soldi. È dunque possibile che il denaro provenisse da attività economiche legate alla macina e al commercio dei cereali.

La seconda carta è interessante anche per un'ulteriore ragione: in essa veniamo a conoscenza del soprannome di Benedetto, ovvero Baro. Questa informazione ci permette di associare il personaggio ad una serie di altri negozi giuridici, sia precedenti che successivi al 958. A volte il collegamento è sicuro. Troviamo, ad esempio, un Benedetto chiamato Baro tra i testimoni di un

⁷²⁸ Il nome Benedetto è assai frequente nelle fonti. Qualora non fosse accompagnato dal patronimico, considererò qui solo i casi in cui posso affermare, con un certo grado di plausibilità, che si tratti proprio del figlio di Elpiano.

⁷²⁹ LL, vol. 1, n. 83.

⁷³⁰ CF, vol. 1, p. 243. L'elenco continua anche nelle pagine successive.

⁷³¹ LL, vol. 1, n. 94.

⁷³² *Ivi*, n. 88.

⁷³³ *Ivi*, n. 99.

⁷³⁴ *Ivi*, n. 241, 273. Sui mulini costruiti lungo il Farfa si veda Condorelli, *La molitura ad acqua nella valle del torrente Farfa*.

paio di *scripta tertii generis* datati tra l'estate 954 e l'inizio dell'anno successivo⁷³⁵. Un uomo di nome Baro è presente anche tra i testi di una *charta* del febbraio 956⁷³⁶; nonostante in questa circostanza l'identificazione sia più ipotetica, ci sono alcuni elementi per i quali sono indotto a ritenere che potrebbe trattarsi del nostro Benedetto. Innanzitutto la data dell'atto, poi la localizzazione dei beni alienati – la Sabina – che coincide con l'area d'azione della famiglia e, per finire, la presenza tra i sottoscrittori di un Azo. Questo era il nomignolo con cui era conosciuto un certo Adenolfo, che ritroviamo con lo stesso ruolo anche nei contratti del 954-955. Vediamo dunque che in quel periodo i *boni homines* chiamati ad intervenire nei negozi giuridici stipulati nell'area circostante l'Acuziano erano tendenzialmente gli stessi. Nel 953 Adenolfo e la moglie Aza definirono due diversi negozi giuridici con l'abate Campo, un'alienazione a tre generazioni e una donazione *pro anima*⁷³⁷. Nelle definizioni confinarie di entrambi i documenti troviamo dei terreni di Baro. Le località interessate dagli accordi erano Salisano, Grippe e Cripta, in Sabina. Questo non è l'unico atto ad informarci della presenza di beni di Baro a Salisano⁷³⁸, mentre altri due contratti a termine segnalano ulteriori possedimenti da lui gestiti per conto del monastero a Bucciniano (la moderna frazione di Bocchignano, nel comune di Montopoli di Sabina) e *Lacus*⁷³⁹. Tutti i documenti in questione sono antecedenti alla fine dell'anno 960. Anche in questi casi si tratta comunque di identificazioni ipotetiche, in quanto tra la documentazione riguardante Elpiano e i suoi discendenti non c'è traccia di *res* ricevute in queste località.

Il soprannome di Benedetto è significativo per noi per un ulteriore motivo. Esso ci permette di identificare suo figlio Guimario. Costui fu attivo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio del decennio successivo. Grazie ad una donazione di 40 soldi, egli ottenne dapprima il 50% dei beni abbaziali a *Tancies*, un toponimo che corrispondeva con ogni probabilità all'odierno Monte Tancia, situato ad una decina di chilometri a nord di Farfa⁷⁴⁰. I possedimenti, che confinavano da un lato con un appezzamento già tenuto dal concessionario, comprendevano anche metà del castello locale, “qui vocatur Fatuccli”. Un documento del *Liber largitorius* risalente al 975 ci informa che l'altra porzione della fortificazione era così suddivisa: due terzi della metà erano gestiti da Sergia, figlia di Atriano, per tre generazioni, il restante terzo rimaneva invece sotto il controllo del monastero⁷⁴¹. Sulla donna e suo padre non abbiamo nessun'altra informazione.

Qualche tempo dopo Guimario e l'abate Giovanni III decisero invece di fare uno scambio⁷⁴². I benedettini dell'Acuziano alienarono un'altra frazione del loro patrimonio a *Tancies*. Il primo terreno si trovava all'interno della struttura fortificata e misurava 32 piedi in lunghezza e 30 in larghezza; ad esso si univano altri 10 moggi all'esterno della roccaforte. La controparte cedette 20 moggi nel *galdus de Scrufola*, che si estendeva lungo il fiume Tevere.

Vediamo dunque che una buona fetta del patrimonio controllato da Guimario era imperniata sul castello di *Tancies*, avuto in concessione a tempo da Giovanni III. Pierre Toubert sottolinea che i legami vassallatici si diffusero nel Lazio del X secolo senza essere accompagnati dagli usi e dall'apparato di gesti simbolici tipici del mondo transalpino, dal quale essi derivavano. Al contrario, questi rapporti venivano di solito definiti ricorrendo ad un linguaggio che non si discostava minimamente da quello impiegato nei soliti contratti a ventinove anni o a tre generazioni, i quali, tra l'altro, si prestavano bene alla creazione di legami tra possessore e

735 *Ivi*, n. 268 (in questo caso il soprannome è scritto Varo), 271.

736 *Ivi*, n. 175.

737 Rispettivamente LL, vol. 1, n. 251; RF, vol. 3, n. 390.

738 LL, vol. 1, n. 252.

739 *Ivi*, n. 195, 294.

740 *Ivi*, n. 392.

741 *Ivi*, n. 333.

742 RF, vol. 3, n. 410.

concessionario⁷⁴³. Secondo lo studioso francese questo fenomeno avvenne poiché il concetto romano di possesso era radicato in profondità nella società laziale, per cui ci volle un po' prima che le nuove usanze riuscissero a farsi strada; ciò sarebbe avvenuto solamente all'inizio del nuovo millennio⁷⁴⁴. In che modo la questione interessa la famiglia di Elpiano? Può essere che i discendenti di Elpiano facessero parte della rete di vassalli dell'abbazia? A mio modo di vedere si tratta di un'eventualità che andrebbe tenuta in considerazione; tuttavia è per noi assai difficile intuire quando, oltre alla registrazione di alienazioni *ad tempus*, questi negozi giuridici fungessero anche come una sorta di velo, sotto il quale si celava qualcosa che in quella società non veniva solitamente definito attraverso la scrittura.

743 Sulla questione rinvio a Feller, *Précaires et livelli*.

744 Toubert, *Les structures*, p. 1096.

7. “Nos a sanctę Romanę ęcclesię actoribus multotiens sustinuisse incommoditates”: l’espansione romana in Sabina

Abbiamo già accennato più volte all’espansione romana in Sabina tra la fine del IX ed il X secolo, così come agli effetti da questa provocati sul patrimonio e la vita dei cenobiti dell’Acuziano. Cerchiamo ora di scendere più a fondo nella questione. La presenza romana nella regione, affermata probabilmente già prima dell’800, è ravvisabile nelle raccolte documentarie farfensi soltanto a partire dall’età di Ludovico il Pio (814-840). Il sovrano emanò due diplomi tramite i quali riconosceva all’abbazia il privilegio dell’*immunitas*, concesso tempo addietro dal padre⁷⁴⁵. Ne abbiamo già discusso in precedenza⁷⁴⁶, per cui mi limiterò ora ad una breve descrizione. Si trattava di un istituto giuridico che limitava la giurisdizione degli ufficiali pubblici sul patrimonio del beneficiario, sia per le questioni fiscali che giudiziarie. I precetti di Ludovico ci interessano poiché sono i primi a comprendere, nell’elenco dei rappresentanti regi a cui veniva vietata l’intromissione nei possedimenti del monastero, l’*actionarius* e il *pontifex*. L’inclusione di queste figure lascia intendere che gli equilibri negli assetti fondiari della Sabina erano mutati, favorendo i gruppi eminenti dell’antica capitale imperiale⁷⁴⁷.

Un quadro più chiaro al riguardo viene offerto dal *Chronicon*, in cui Gregorio inserì un lungo elenco comprendente i danni causati al patrimonio della sua istituzione dagli *actores sanctę Romanę ęcclesię*⁷⁴⁸. Il resoconto è interessante anche per un’ulteriore ragione. Esso ci descrive le diverse modalità secondo le quali avveniva nella pratica la distrazione delle *res*. Ad esempio alcuni *conductores* – le figure incaricate di gestire i fondi per conto del monastero⁷⁴⁹ – venivano convinti dai messi romani, non sappiamo se con le buone o le cattive, a cedere loro una porzione delle terre che amministravano. È alquanto probabile che gli invasori provvedessero anche a far spostare le *petrae fixae*, i cippi posti a delimitare i vari appezzamenti, così da occultare meglio le loro sottrazioni. In altri casi siamo invece in grado di affermare con certezza che vi fu effettivamente il ricorso alla violenza: in più di un’occasione la lista accenna a furti di animali, rapimenti e trasferimenti forzati dei contadini con le loro famiglie e perfino ad omicidi.

Farfa era direttamente coinvolta nel mutamento dei quadri fondiari in Sabina per un motivo ben preciso. I documenti accordati dai Carolingi avevano contribuito a rinsaldare il legame tra il potere regio e Farfa, la quale aveva di conseguenza visto crescere la propria influenza nell’Italia centrale. Ciò aveva indotto le *élite* locali a donare all’abbazia quote consistenti delle proprie ricchezze fondiari, affinché anch’esse potessero godere dei privilegi e delle esenzioni riconosciuti all’ente religioso. Le generose dotazioni dei duchi di Spoleto nella Sabina meridionale avevano invece permesso la creazione di una sorta di cuscinetto, pensato per difendere i territori longobardi più periferici dalle mire espansionistiche di Roma⁷⁵⁰. Il monastero dell’Acuziano era così diventato

745 RF, vol. 2, n. 242, 272. I diplomi sono editi rispettivamente in MGH, *Diplomata Karolinorum*, vol. II, *Ludovici Pii diplomata*, pp. 440-443, n. 178 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_ldf_1/index.htm#page/440/mode/1up); pp. 578-580, n. 232 (https://www.dmgh.de/mgh_dd_ldf_2/index.htm#page/578/mode/1up).

746 Cfr. capitolo II, paragrafo 1.1. Per un approfondimento sull’*immunitas* rinvio agli studi di Manganaro: *Immunitas, mundiburdium, libertas; Protezione regia*.

747 Manganaro, *Protezione regia*, pp. 103-104.

748 CF, vol. 1, pp. 293-299.

749 Dell’organizzazione dei possedimenti fondiari nella Sabina altomedievale parla Costambeys, *Power and patronage*, pp. 184-208.

750 Costambeys, *Power and patronage*, pp. 323-349.

uno tra i principali possessori fondiari del Ducato, nonché un punto di aggregazione per gli aristocratici locali. Proprio per questo motivo, tuttavia, esso risentì più di tutti dell'espansione romana in Sabina⁷⁵¹. L'Italia mediana era infatti una zona chiusa, delimitata a nord dai territori franchi e a sud da Bizantini, Musulmani e Principati longobardi. La regione era altresì caratterizzata dall'esistenza di numerose *élite*, ciascuna delle quali aveva una propria identità di gruppo e l'interesse ad accrescere le proprie basi fondiarie. Dal momento che le risorse erano limitate, tale ampliamento poteva essere raggiunto unicamente sottraendo *res* ai gruppi concorrenti, trascinati così in una costante lotta per il predominio. Finché l'impero carolingio era rimasto stabile, i sovrani avevano avuto la forza necessaria per far sentire la propria presenza nella regione, la quale era rimasta tutto sommato sotto controllo. La situazione era tuttavia mutata con la scomparsa di Ludovico II (855-875) e la conseguente dissoluzione della compagine statale franca: gli equilibri di potere avevano iniziato ad avvantaggiare le forze romane, che si trovarono nella condizione migliore per cogliere al balzo l'occasione fornita dai Saraceni. Grazie alla destabilizzazione portata dalle incursioni di fine IX secolo, esse riuscirono ad avere la meglio sui gruppi rivali, estendendo la propria influenza in Sabina⁷⁵². Furono senza dubbio favorite anche dalla decisione dell'abate Pietro (890-919) di lasciare il monte Acuziano, suddividendo i suoi monaci in tre gruppi. Un'istituzione religiosa frammentata e lontana per decenni dal suo principale centro non aveva sicuramente i mezzi per proteggere al meglio il suo patrimonio.

Le famiglie che controllavano le maggiori estensioni fondiarie nell'entroterra laziale erano innanzitutto due, i Teofilacti e i Crescenzi, le stesse che detenevano l'egemonia a Roma⁷⁵³. Le fonti sopravvissute fino ai nostri giorni contengono solo scarsissimi accenni riguardo all'interesse del *vestararius* e *magister militum* Teofilacto I (904-924 circa) per la Sabina. Grazie ad una carta del *Liber largitorius* sappiamo ad esempio che, all'inizio del X secolo, egli concluse uno scambio con l'abbazia, cedendo due *famuli* e alcuni fondi situati nei pressi del Tevere e della *curtis* di San Getulio⁷⁵⁴. È dunque assai probabile che Teofilacto abbia avuto principalmente il merito di tracciare la via seguita poi dai suoi successori, con i quali crebbe effettivamente l'intensità degli interventi romani nella regione⁷⁵⁵.

Ciò avvenne in primo luogo con il *princeps* Alberico (932-954), nipote del *vestararius*. Il suo piano di affermazione nell'area appenninica si reggeva su due punti cardine: la definizione di propri rappresentanti a livello locale e la riduzione dell'autonomia di Farfa. Partiamo dal primo. Siamo a conoscenza di questi personaggi grazie alle datazioni degli atti privati contenuti nei cartulari dell'abbazia, dove i loro nomi compaiono spesso accanto a quelli dei vescovi sabini. Essi portano titolature differenti, le quali potevano inoltre variare da un documento all'altro per la stessa persona. Prendiamo come esempio il caso di Teuzo, che vediamo attivo negli anni a cavallo di metà secolo. A volte egli viene definito *dux et rector territorii Sabinensis*⁷⁵⁶, mentre in altre il lemma *dux* viene invece sostituito da *comes*⁷⁵⁷. In un paio di occasioni, infine, lo troviamo semplicemente come conte⁷⁵⁸.

751 Manganaro, *Protezione regia*, p. 104.

752 Costambeys, *Power and patronage*, pp. 350-351.

753 Sulle famiglie aristocratiche romane rinvio a Toubert, *Les structures*, pp. 960-1038; West-Harling, *Rome, Ravenna and Venice*, pp. 108-146; Wickham, *Nobiltà romana e nobiltà italiana*; Wickham, *Roma medievale*, pp. 221-306. Sul caso delle senatrici romane si veda lo studio di Betti, *Sull'uso del titolo di "Senatrix"*.

754 LL, vol. 1, n. 82. La carta è datata al 927.

755 Toubert, *Les structures*, p. 973.

756 RF, vol. 3, n. 383, 385; vol. 5, n. 1230.

757 RF, vol. 3, n. 389, 390, 391.

758 LL, vol. 1, n. 251, 252.

Quanto appena detto lascia trasparire una certa fluidità nella situazione politica dell'area appenninica laziale. Toubert mette infatti in guardia dal pericolo di sopravvalutare il valore degli interventi di Alberico nella regione. Coloro che ritroviamo nelle *cartolae* – oltre a Teuzo vanno citati anche Giuseppe di Gottifredo⁷⁵⁹, il marchese Sarilo⁷⁶⁰, Azo⁷⁶¹ e i duchi Ingebaldo⁷⁶², Berardo⁷⁶³ e Rainerio⁷⁶⁴ – non dovrebbero essere quindi considerati come i componenti di una schiera di ufficiali al servizio del *princeps*, incaricati di svolgere le funzioni pubbliche in sua vece. Si trattava in primo luogo di personaggi dotati di una notevole rilevanza nella società locale già da prima della loro nomina a *rectores*; appartenevano a famiglie ricche e potenti, la cui affermazione poteva risalire indietro nel tempo di varie generazioni (vedasi, ad esempio, i Giuseppi). Un solo documento induce a pensare che essi potessero occuparsi di questioni rientranti tra le ordinarie competenze dei rappresentanti del *publicum*, nella fattispecie la risoluzione delle controversie giudiziarie⁷⁶⁵. In una *notitia iudicati* troviamo infatti Roccio, locoposito del *marchio et rector comitatus Sabinensis*, intento a presiedere un placito. In quel momento – la primavera dell'840 – il *rector* era Sarilo. Alberico era dunque in grado di far sentire la propria presenza in Sabina non tanto attraverso questi individui, ma agendo più che altro in concerto con essi⁷⁶⁶. Se il suo principato ebbe una tale durata lo si deve senza dubbio anche all'intesa che seppe costruire con i membri dell'*élite* sabina.

Passiamo ora a Farfa. Abbiamo già detto che l'abbazia rappresentava il maggior intralcio ai progetti romani di espansione. Edificata in un'area di valenza strategica, era protetta dal diritto longobardo e da numerosi privilegi e, grazie alla generosità regia e ducale, aveva incamerato immense estensioni di terra sin dalla sua rifondazione al principio dell'VIII secolo. La cronaca di Benedetto dal Soratte e la *Destructio* di Ugo I (998-1039) ci informano dei piani con cui Alberico sperava di liberarsi di questo scomodo vicino⁷⁶⁷. Anche in questo caso non dobbiamo tuttavia esagerare la portata dei risultati raggiunti; la resistenza dei benedettini farfensi con cui dovette fare i conti il *princeps* fu infatti particolarmente accanita. In modo particolare, egli aveva deciso di intervenire nella vita di numerosi enti monastici laziali:

“Recordatus est gloriosus princeps Albericus, credo in virtute Spiritus Sancti ęsset hac datum, et hec difinitum cepit ęsset cultor monasteriorum. ędificavit monasterium sancti Laurentii in agro Verano et monasterium sancti Pauli apostoli; rebus vero monasteriorum, que ablata erant dudum a pravis hominibus, restituit. Audivit desolationis ex monasterio sancti Andree apostoli et sancti Silvestri in monte Syrapti, que ab Agarenis captum fuerat, maxime servitores huius monasterii carnaliter vivant, et rebus ecclesiarum in bassallatico a fidelibus principis fuerat concessa”⁷⁶⁸.

759 Cfr. paragrafo 1.1 di questo capitolo. Compare nella datazione di RF, vol. 3, n. 387 (come *dux et rector*).

760 RF, vol. 3, n. 376; vol. 5, n. 1229.

761 RF, vol. 3, n. 381 (definito *comes et rector*), 382 (definito *dux*).

762 RF, vol. 3, n. 372. Si tratta del marito di Teodoranda, figlia di Graziano da Roma; abbiamo già parlato più volte dei loro affari con Farfa.

763 LL, vol. 1, n. 260, 263, 268.

764 RF, vol. 3, n. 377, 378; LL, vol. 1, n. 211.

765 RF, vol. 3, n. 373.

766 Toubert, *Les structures*, pp. 991-995.

767 Ne parla anche Schuster, *L'imperiale abbazia*, pp. 89 e seguenti.

768 CS, pp. 167-168.

Alberico mirava dunque a fondare nuovi cenobi e a restaurare quelli caduti in disgrazia nei decenni precedenti, ricostituire il loro patrimonio fondiario e stabilire la disciplina tra i religiosi che vi risiedevano. L'opera di riforma fu posta sotto la supervisione di Oddone, l'abate di Cluny in persona, il quale era stato convocato a Roma e nominato archimandrita di tutte le fondazioni monastiche della città⁷⁶⁹. Alberico fece erigere varie altre fondazioni pie nell'antica capitale imperiale e intervenne per ristabilire l'ordine anche a Montecassino, pesantemente colpito dalle razzie saracene:

“Suamque (di Alberico) domum propriam ubi ipse natus est Rome, positam in Aventino monte, concessit ad monasterium construendum, quod usque ad presens stare videtur in honore sancte Marie. Monasterium in sancto Paulo maiore tunc ordinavit, in sancto Laurentio foris muros, et in santa Agnete iuxta pontem Numentanum. Cassinense quoque monasterium sub illius magisterio ad normam regularis ordinis reductum est, quod in vastatione supradictorum Agarenorum omnino destructum fuerat, sicut pleraque, ut prefati sumus, monasteria regni Italici”⁷⁷⁰.

La sua azione fu particolarmente decisa nei confronti di Sant'Andrea sul monte Soratte. Fece cingere il suo ingresso principale e le sue mura con torrioni e *castra*; riorganizzò i suoi possedimenti, prodigandosi anche in generose dotazioni; pose al suo governo il prete e medico Leone, a cui affiancò dei propri legati⁷⁷¹. In tal modo egli sperava ovviamente di assicurarsi il controllo del seggio abbaziale. Era probabilmente questa la reale motivazione dietro l'operato del *princeps*. Mentre il monaco Benedetto si dimostra alquanto cauto, ascrivendo il suo disegno alla *virtus* dello Spirito Santo che lo aveva reso un “cultor monasterium”, Ugo I dà invece prova di un maggiore pragmatismo. Nella *Destructio* egli infatti afferma che “qui gloriosus princeps in tantum cupiebat monasteria sub suo dominio constituta ad regularem reducere normam”⁷⁷².

Alberico cominciò quindi a rivolgere le sue attenzioni su Farfa, poiché gli era giunta voce che i benedettini lì presenti si erano dati ad una vita licenziosa e risoluta sotto la guida dell'inefficiente Campo (936-962). Il *princeps* inviò dunque sull'Acuziano alcuni religiosi cluniacensi, affinché vi introducessero la riforma partita dalla prestigiosa abbazia transalpina. Sarebbe un eufemismo affermare che l'accoglienza da essi ricevuta fu pessima. Campo e i suoi confratelli tentarono addirittura di accoltellarli di notte, mentre riposavano nei loro letti⁷⁷³. I nuovi arrivati riuscirono a salvarsi e tornarono di corsa a Roma. Lì informarono dell'accaduto Alberico, il quale, andato su tutte le furie, cacciò Campo e pose alla guida del monastero Dagiberto, un ecclesiastico originario di Cuma di cui si fidava. Tali eventi si situano indicativamente intorno al 947. I primi negozi giuridici attribuiti a Dagiberto risalgono infatti all'autunno di quell'anno; gli ultimi sono invece

769 Des., p. 39.

770 *Ivi*, pp. 39-40.

771 CS, p. 168.

772 Des., p. 39.

773 *Ivi*, p. 40 (“In monasterium denique prelibatum sancte Marie Farfensis cum monachos regulares mandasset, noluit illos recipere Campo maleficus cum suis monachis, sed potius conati sunt eos noctu interficere cum cultris in lectis pausantes”).

datati all'estate 952⁷⁷⁴. Il nuovo abate si dimostrò capace e responsabile, governando Farfa, reinvestita dal *princeps* di tutte le *curtes* perdute in Sabina, con diligenza. Ugo I commenta in merito che c'era per fortuna un abate che tentava di raccogliere e riunire ciò che gli altri due continuavano invece a sperperare e devastare⁷⁷⁵. Egli faceva ovviamente riferimento a Campo, trasferitosi nel frattempo a Rieti, e Ildeprando, il quale manteneva il controllo di Santa Vittoria in Matenano. L'elezione di Dagiberto – nonostante fosse irregolare, in quanto imposta dall'esterno – ebbe quindi degli effetti positivi sul cenobio⁷⁷⁶. Le abilità personali non furono tuttavia sufficienti a garantirgli un governo stabile e duraturo. Egli venne infatti avvelenato dai suoi stessi confratelli poco dopo la metà del secolo, facendo nuovamente ripiombare l'istituzione ecclesiastica nel caos. Non passò infatti molto tempo prima che il suo successore Adamo⁷⁷⁷, scelto anche lui verosimilmente da Alberico, iniziasse a gestire il cenobio e le sue risorse temporali in modo sconsiderato:

“Preordinatus vero pauco tempore in religione perstitit, et non bonam normam duorum bonorum Raffredi et Dagiberti, sed malam Camponis et Hildebrandi sequi cepit, videlicet stuprando atque distrahendo illa bona quae Dagibertus in Sabinensi comitatu reconquisierat”⁷⁷⁸.

I passaggi fin qui analizzati lasciano trasparire in modo inequivocabile i limiti dell'azione di Alberico nei confronti di Farfa. Solo verso la metà del X secolo – e, in pratica, unicamente per i pochi anni in cui fu abate Dagiberto – egli riuscì a mettere in pratica le riforme che aveva già attuato presso le altre fondazioni pie dell'Italia mediana. Toubert evidenzia un aspetto interessante in merito alla questione. La scelta dell'abate proveniente da Cuma aveva di fatto determinato una divisione del patrimonio farfense in tre parti. Al blocco fondiario marchigiano tenuto da Ildeprando e a quello reatino controllato da Campo, si opponevano le ricchezze di cui il monastero era stato reinvestito in Sabina dal *princeps*. Quest'ultimo mirava presumibilmente a ricostruire il patrimonio abbaziale concentrandolo in un'area più ristretta e vicina a Roma. Se da una parte esso sarebbe diventato così più coerente, dall'altra l'istituzione religiosa sarebbe stata pesantemente ridimensionata, poiché avrebbe perso gran parte delle basi su cui era stata edificata la sua potenza. Localizzando le sue *res* nelle vicinanze dell'antica capitale imperiale, Alberico sarebbe inoltre riuscito a controllare meglio il cenobio, secondo le sue limitate capacità di intervento⁷⁷⁹.

Nel periodo compreso tra la morte di Adamo e la nomina di Giovanni III (966-997), la comunità benedettina sperimentò l'ennesima fase di destabilizzazione. Il marchese Teobaldo approfittò della vacanza del seggio abbaziale per invadere il complesso dell'Acuziano e porre il

774 RF, vol. 3, n. 381-386, 389; LL, vol. 1, n. 239-250.

775 Des., p. 41 (“Quantum duo mali devastabant, tantum solus bonus congregabat, ubi manebat”).

776 In merito Ugo I fa notare, forse con tono ironico, che alla guida di Farfa non c'era un abate legittimo in quel periodo, nonostante ve ne fossero addirittura tre che vantavano contemporaneamente dei diritti sull'abbazia (Des., p. 41: “En tres abbates in uno monasterio contra morem auditos, duos malos et unum bonum quamvis non legaliter”).

777 I documenti riguardanti Adamo risalgono agli anni 953-968: RF, vol. 3, n. 390-393; LL, vol. 1, n. 251-312.

778 Des., p. 42.

779 Toubert, *Les structures*, pp. 987-988.

fratello Uberto alla sua guida⁷⁸⁰. Nonostante il poco tempo in cui rimase al potere, costui fu comunque in grado di dissipare numerose ricchezze e condurre una vita sregolata⁷⁸¹. La situazione indusse Giovanni XIII (965-972) ad intervenire; Uberto venne trasferito a Sant'Andrea sul Soratte, mentre a Farfa si insediò Leone⁷⁸². Il pontefice non poteva vantare alcun diritto sull'abbazia sabina, posta sin dalla sua rifondazione sotto la protezione del *publicum*, in un momento in cui, tra l'altro, il potere regio nella penisola era stabile. Ugo I commenta tuttavia che “quando potestas imperatorum cessabat, pape Romani illud intromittebantur; aliter numquam habuerunt ibi dominium, eo quod illis non pertinet, ut privilegium illius refert”⁷⁸³. In questo caso la mancanza dell'autorità sovrana va intesa semplicemente nel senso di lontananza fisica: Ottone I (962-973) si trovava allora nei suoi domini al di là delle Alpi e ciò apriva degli spazi di manovra per il vescovo di Roma.

L'inversione di tendenza nelle vicende del monastero si verificò solamente nel tardo X secolo con Giovanni III, il quale diede inizio ad un lento recupero della disciplina e dei beni patrimoniali, conclusosi all'inizio del nuovo millennio con Ugo I. Per il successo di quest'opera si rivelò di fondamentale importanza un determinato strumento giuridico, il *mundeburdio*⁷⁸⁴. Tale privilegio era pensato per offrire una difesa dai poteri signorili: l'autorità sovrana si assumeva l'onere di proteggere il beneficiario e i suoi possedimenti dalle aggressioni commesse dai *potentes*, vale a dire coloro che, all'interno del regno, disponevano della forza necessaria a commettere questo genere di azioni illecite. Tra questi ultimi c'erano sicuramente anche delle famiglie risiedenti in Sabina – basti pensare alle *res* sottratte dal conte Teduino, su cui ci siamo soffermati nel paragrafo 2 –, ma è indubbio che la prima fonte di preoccupazione per la congregazione farfense fosse rappresentata da gruppi parentali esterni, nello specifico quelli romani.

A questo punto dovremmo porci un paio di domande. In quali circostanze questi *potentes* romani compaiono nei cartulari di Gregorio da Catino? Cosa possiamo dire riguardo alle loro strategie patrimoniali? Devo ammettere che le risposte sono abbastanza deludenti. Basandoci sulle sole fonti dell'abbazia e senza prendere in esame la documentazione dagli archivi dell'antica capitale imperiale, non siamo in grado di ricostruire la genealogia di nessuna linea di discendenza e nemmeno di comprendere i loro piani d'azione. È fuori di dubbio che il Regesto e il *Liber largitorius* conservino le tracce di una certa presenza romana: abbiamo qualche negozio giuridico concluso con personaggi eminenti dell'*élite* legata alla città, come i coniugi Ingebaldo e Teodoranda; in più occasioni troviamo dei personaggi che portavano dei tipici nomi romani, ad esempio Teofilacto o Crescenzio. Ma, ad eccezione dell'atto in cui compare il *vestararius* Teofilacto I, si tratta sempre di figure dai contorni fumosi, di semplici nomi tra i tanti privi di una vera e propria identità, poiché non siamo in grado di legarli ad alcun personaggio specifico vissuto in quegli anni.

C'è comunque un aspetto su cui vorrei soffermarmi. Essi compaiono solitamente in relazione al patrimonio di Farfa in Sabina, dove, cioè, si erano concentrati gli interventi di Alberico volti a restituire all'abbazia le *res* perdute. È dunque alquanto probabile che gli interessi fondiari dei gruppi romani fossero condensati in quest'area, anche perché, come abbiamo visto negli scorsi

780 I cartulari dell'abbazia non conservano alcun documento legato ad Uberto.

781 Des., p. 44 (“Quod Theobaldus marchio invasit ac tenuit, suumque fratrem nomine Ubertum clericum canonicum valdeque expertum atque debilitatum membris ibi preposuit ad habitandum. qui per aliquod temporis spatium illud tenuit, quod et turpiter dissipavit, quotidie inibi habitando cum meretricibus et canibus, cunctisque secularibus obscenitatibus admissis”).

782 Non ci è stato tramandato nessun affare concluso da Leone.

783 Des., p. 44.

784 In merito si vedano i già citati studi di Manganaro: *Immunitas, mundiburdium, libertas; Protezione regia*. Cfr. anche capitolo II, paragrafo 1.1.

paragrafi, i fondi nei territori circostanti erano posti sotto il controllo di gruppi parentali che facevano capo alle città di Rieti, *Amiternum* e Furcone. Questa potrebbe anche essere una delle ragioni per cui è stato possibile ricostruire la genealogia di una sola famiglia sabina.

8. “Secundum meam Saligam legem”: i Franchi nei cartulari di Gregorio

Nel paragrafo 2 di questo capitolo abbiamo raccontato le vicende che coinvolsero i discendenti di Mainerio *ex natione Francorum*. Vorrei cogliere ora l'occasione per parlare degli altri personaggi provenienti dai territori transalpini che ritroviamo nei cartulari farfensi. Mi soffermerò in modo particolare sui casi certi, tralasciando invece quelli più dubbi⁷⁸⁵, con l'obiettivo di individuare le tendenze comuni⁷⁸⁶. Se escludiamo la documentazione sulla famiglia di Teduino, le carte in cui vennero coinvolti dei Franchi sono in tutto quattordici, datate tra la primavera del 934 e l'estate del 991⁷⁸⁷. Solamente in quattro atti ritroviamo delle persone che vivevano secondo gli usi franco-salici⁷⁸⁸; in tutti gli altri casi abbiamo invece a che fare con individui che si definivano *ex natione Francorum*.

Il gruppetto è accomunato da un ulteriore elemento. In dieci occasioni viene specificato il luogo in cui essi si erano stabiliti dopo il loro arrivo nella penisola: si tratta dell'Abruzzo e, innanzitutto, l'area di Furcone⁷⁸⁹. Tra le altre *chartae* ce ne sono comunque alcune che possono essere connesse – in maniera più o meno sicura – a questa regione. Il primo è un atto di vendita del 934⁷⁹⁰. L'abate Ratfredo (924-936) versò ai fratelli Elperino e Drogone la somma di 100 soldi franchi (“Franciscos”) in cambio di una porzione dei possedimenti lasciati loro in eredità dal padre Atto. Si trattava di 12 moggi “in pago Amiternino, in loco quem nuncupamus Montem Aureum, ubi ipsum castellum aedificatum est”. I due uomini riservavano invece per se stessi una canna di terreno ubicata lì vicino, appresso alla chiesa di San Gregorio, che era stata distrutta dai pagani⁷⁹¹.

Due anni più tardi Giovanni di Ermario da Penne offrì al monastero una *petia* ampia 10 moggi nel luogo d'origine del suo genitore, ricevendo *per scriptum praestariae* i beni che Farfa aveva acquisito grazie ad un accordo con il salico Mainardo e suo figlio Costantino⁷⁹². Anche la datazione topica del contratto è Penne. Le informazioni presenti nei testi potrebbero dunque indurci a ritenere che pure i terreni alienati dai due Franchi fossero situati nella medesima zona. Verso la metà del 953 Aideberto detto Gezo concluse uno *scriptum tertii generis* con l'abate Campo⁷⁹³. Egli fece dono alla congregazione dell'Acuziano di 100 soldi ed un appezzamento nel Furconino, “ubi dicitur Silva Plana et Canili”, ricevendo altri fondi nella medesima località. Le determinazioni confinarie ci informano che qui Aideberto e consorti controllavano anche altri fondi.

Solamente uno dei nostri documenti non può essere legato in alcun modo all'Abruzzo⁷⁹⁴. Abbiamo già incontrato gli attori nello scorso capitolo; si tratta di Ingebaldo *ex gente Francorum*,

785 Tra i casi dubbi includo personaggi soprannominati Franco: LL, vol. 1, n. 80, 128, 219, 264, 292. Il nomignolo potrebbe essere affettivamente legato alla loro provenienza, ma esiste anche la possibilità che avesse un'altra origine, come, ad esempio, il fatto che i lineamenti della persona in questione richiamassero vagamente quelli di un transalpino.

786 Dal punto di vista metodologico, seguirò l'impostazione seguita da Bordone, *Un'attiva minoranza etnica*. Bordone si è dedicato nello specifico allo studio della presenza alamanna tra la documentazione astigiana nei secoli IX-X.

787 RF, vol. 3, n. 348, 349, 372; LL, vol. 1, n. 96, 117, 144, 156, 174, 177, 330, 351, 358, 372, 382.

788 RF, vol. 3, n. 348, 349, 372; LL, vol. 1, n. 372.

789 Indico tra parentesi quando non si tratta del Furconino: LL, vol. 1, n. 96, 117, 144, 174, 177, 330, 351 (territorio balbense), 358 (territorio balbense), 372 (*Amiternum*), 382.

790 RF, vol. 3, n. 348.

791 Con ogni probabilità si faceva riferimento ai Saraceni.

792 RF, vol. 3, n. 349.

793 LL, vol. 1, 156.

794 RF, vol. 3, n. 372.

nonché *dux et rector* della Sabina, e sua moglie Teodoranda di Graziano da Roma, “*quae modo professa est vivere in lege Salicha*”⁷⁹⁵. Con la speranza di garantirsi la salvezza eterna, essi donarono a Farfa due terzi del casale e del castello di Bucciniano (l’odierna Bocchignano, in provincia di Rieti), continuando a riservare per sé la rimanente porzione. Subito dopo i coniugi ottennero le stesse *res* in concessione vitalizia, in cambio di una pensione annua di 3 denari⁷⁹⁶.

Quali considerazioni possiamo quindi ricavare da quanto detto finora? Il quadro che emerge dalle fonti dell’abbazia è paragonabile a quello presentato da Renato Bordone riguardo agli Alamanni ad Asti. Lo studioso fa notare come il loro insediamento appaia abbastanza concentrato nella città e nelle sue immediate vicinanze, principalmente ad ovest delle mura urbane⁷⁹⁷. Nel caso di Farfa vediamo invece che le residenze e gli interessi patrimoniali dei Franchi erano condensati in Abruzzo e, in primo luogo, a Furcone e *Amiternum*. Questo raggruppamento è indicativo anche di un altro particolare: gli elementi di recente immigrazione erano con ogni probabilità una ristretta minoranza rispetto al resto della popolazione.

Tuttavia la situazione così delineata contrasta, almeno in parte, con le informazioni che ricaviamo dai documenti sulla famiglia di Teduino. Avevamo visto infatti che l’area d’azione di questo specifico gruppo parentale era prima di tutto il Reatino, dove Teduino e il padre Berardo esercitavano il loro incarico comitale. L’occupazione dell’ufficio per un arco di tempo prolungato – ben due generazioni – potrebbe aver dunque indotto il gruppo parentale a riunire i propri beni fondiari nel Lazio, così da poterli controllare con maggiore facilità? È una semplice ipotesi. Bisogna comunque notare che i discendenti di Mainerio *ex natione Francorum* controllavano anche delle *res* in Abruzzo, proprio ad *Amiternum* e Furcone. Si tratta di un dato che non sorprende più di tanto, se teniamo in considerazione la presenza transalpina in queste località.

Passiamo ora ad un altro particolare. Esistono delle differenze nei formulari, a seconda che gli attori laici coinvolti nei negozi vivano secondo la legge longobarda, o seguano invece degli usi giuridici transalpini. In questo caso ci dobbiamo però basare esclusivamente su tre atti tramandati dal Regesto⁷⁹⁸. La maggior parte delle attestazioni sui Franchi proviene infatti dal *Liber largitorius*, il quale pone un limite invalicabile per questo tipo di analisi: la decisione di trascrivere le carte in forma riassunta ha determinato la completa perdita di queste sfumature nei modelli notarili. Come sottolinea Bordone, le diversità nei formulari denotano la consapevolezza, da parte dei gruppi immigrati, della loro autonomia etnico-giuridica, la quale, in concomitanza con la collocazione dei loro insediamenti in un’area circoscritta, contribuiva senza dubbio a farli risaltare dal resto della società italiana⁷⁹⁹. Tale aspetto risulta più evidente se consideriamo le sottoscrizioni dei documenti. Qui scorgiamo spesso i nomi di altri immigrati di origine transalpina, i quali si definiscono sempre di etnia salica. La contemporanea assenza di queste figure nei negozi stipulati dalla popolazione longobarda denota il carattere distinto della comunità franca. Gli escatocolli delle *cartolae* lasciano inoltre intuire che la componente franca nel *network* di Farfa non era limitata ai possidenti terrieri più facoltosi o a coloro che erano stati insigniti del rango comitale. Attorno ad essi gravitavano infatti vari altri personaggi: di questi conosciamo a malapena i nomi e non siamo in grado di intuire quale posizione sociale occupassero.

Ma vediamo allora quali erano queste particolarità. Presso i popoli germanici le consuetudini volevano che il trasferimento del possesso fosse accompagnato dalla circolazione di oggetti

795 Cfr. p. 70.

796 LL, vol. 1, n. 221.

797 Bordone, *Un’attiva minoranza etnica*, pp. 31-37.

798 RF, vol. 3, n. 348, 372, 403 (quest’ultima carta riguarda la famiglia di Teduino).

799 Bordone, *Un’attiva minoranza etnica*, p. 18.

simbolici, che passavano da un contraente all'altro⁸⁰⁰. I casi che ci è consentito analizzare fanno riferimento alla tradizione franco-salica. In tutti e tre ritroviamo la zolla di terra e il ramo – le rappresentazioni dei beni alienati – assieme al coltello, il guanto e la *festuca*, i quali indicavano al contrario i diritti di possesso sulle *res*. Si trattava dei simboli tipici nei trasferimenti fondiari dei Sali, almeno a partire dalla metà del secolo X; in precedenza poteva infatti capitare che almeno uno di essi non venisse incluso nel rituale⁸⁰¹.

In generale, le condizioni economiche dei Franchi presenti nei cartulari di Gregorio da Catino sembrano piuttosto agiate. In più occasioni li vediamo offrire all'abbazia somme consistenti di denaro – 60 soldi o più – accompagnate eventualmente anche da terreni, con lo scopo di ottenere in concessione porzioni del patrimonio farfense⁸⁰². È altresì doveroso ricordare la *cartola venditionis* dei fratelli Elperino e Drogone, che cedettero l'intero Monte Aureo ad *Amiternum*, sul quale sveltava un castello⁸⁰³. Un'altra struttura fortificata, situata questa volta a Bucciniano, fu invece donata qualche anno dopo dai coniugi Ingebaldo e Teodoranda, assieme al casale locale⁸⁰⁴. Allo stesso modo i fondi che essi ricevevano in concessione erano alquanto pregiati. In più contratti ritroviamo, ad esempio, delle *curtes*, cedute almeno parzialmente dal monastero⁸⁰⁵. Un discorso simile vale per la famiglia del conte Teduino, la quale beneficiò in più occasioni delle generose concessioni degli abati farfensi⁸⁰⁶. Molti dei contratti agrari tra l'abbazia e i Franchi appartenevano dunque alla categoria che prevedeva un *pretium* elevato, a fronte di un canone trascurabile, mediante la quale le istituzioni religiose riuscivano a mettere insieme le somme di denaro necessarie per i loro progetti.

Questi negozi giuridici avevano, a mio modo di vedere, anche un'ulteriore funzione: facevano sì che dei beni fondiari già strutturati e organizzati per le attività agricole – ma al tempo stesso lontani dall'Acuziano e quindi non facili da gestire per i benedettini che vi risiedevano – fossero resi effettivamente produttivi, mantenendo così nel tempo il loro valore economico. I Franchi che compaiono come attori nei cartulari di Gregorio da Catino erano sicuramente personaggi ricchi e influenti, al centro di una rete di rapporti composta anche da altri immigrati transalpini, i quali occupavano al contrario un ruolo di secondo piano nella società dell'Italia mediana. In un caso, quello della famiglia di Mainerio, tale preminenza venne sancita dall'occupazione del seggio comitale a Rieti per due generazioni consecutive. Dal punto di vista del monastero farfense, dovevano essere persone affidabili, a cui poteva essere accordata la conduzione di *res* localizzate al di fuori della Sabina.

Vorrei concludere il paragrafo parlando del Franco che conosciamo meglio al di fuori del gruppo parentale di Teduino. Si tratta di Atto, figlio di Guelto *ex natione Francorum habitans in pago Furconino*, il quale compare in tre documenti del *Liber largitorius* risalenti agli anni a cavallo di metà secolo. Il primo è datato 24 novembre 949⁸⁰⁷. L'abate Campo concesse ad Atto ed alla madre Linterana, per la durata di ventinove anni, sette *petiae* sparse nei territori di *Amiternum* e Furcone, a cui si aggiungeva il *gualdus de Felecto*. I concessionari, che avevano fatto dono al cenobio di 60 soldi, promettevano di versare una pensione annua di 12 denari. Anche il padre Guelto era ancora in vita: lo troviamo infatti tra i sottoscrittori della carta⁸⁰⁸.

800 Ne parla ad esempio Barnwell, *Action, speech, writing*.

801 Bordone, *Un'attiva minoranza etnica*, pp. 18-19.

802 LL, vol. 1, n. 144, 156, 174, 330, 351, 358.

803 RF, vol. 3, n. 348.

804 Ivi, n. 372.

805 LL, vol. 1, n. 117, 330, 351, 358.

806 Cfr. paragrafo 2 di questo capitolo.

807 LL; vol. 1, n. 144.

La seconda concessione fu invece assai più ragguardevole⁸⁰⁹. Questa volta Atto agì senza i genitori. Egli ricevette fino alla terza generazione dodici appezzamenti, per un totale di 115 moggi, che aveva ceduto in permuta al monastero qualche tempo prima; purtroppo la *cartola commutationis* non è stata trascritta nel Regesto. Il *pretium* e la *pensio* erano i medesimi del contratto precedente, rispettivamente 60 soldi e 12 denari. Con il terzo e ultimo contratto Atto non ricevette solo dei beni fondiari, ma anche le famiglie di servi che si sarebbero dovute occupare della loro messa a coltura⁸¹⁰. Nell'escatocollo compare nuovamente il nome di Guelto, che sottoscrisse il documento assieme ad un altro Salico, Bernardo, e ad altri tre uomini. Il canone ammontava ancora una volta a 12 denari, mentre la donazione iniziale non viene specificata. Tutti e tre i contratti prevedevano l'alienazione di porzioni del patrimonio farfense in Abruzzo. Tuttavia non si trattava di possedimenti già predisposti per lo sfruttamento agricolo, come avevamo invece notato in altre *chartae*, bensì di semplici terreni agricoli sparsi in varie località nei dintorni di *Amiternum* e Furcone. I monaci potrebbero aver dunque deciso di cedere anche degli schiavi per semplificare le incombenze del loro concessionario.

808 Nelle definizioni confinarie di alcuni documenti datati alla prima metà del secolo compaiono delle *res* di un uomo chiamato Guelto, localizzate sempre nel Furconino. Nonostante i documenti non specificino mai l'etnia franca del personaggio, potremmo ipotizzare che si trattasse proprio del padre di Atto (RF, vol. 3, n. 346; LL, vol. 1, n. 89). Grazie alla carta numero 117 del *Liber largitorius* veniamo a sapere che Guelto aveva ricevuto dei terreni a livello all'interno della *curtis* di Ocre, situata sempre nelle vicinanze di Furcone.

809 LL, vol. 1, n. 174.

810 *Ivi*, n. 177.

9. “Si autem mundoald eius consentiens fuerit”: la presenza femminile nelle fonti farfensi

Dedicheremo l'ultimo paragrafo del capitolo all'analisi della presenza femminile nei cartulari di Gregorio da Catino. Tenteremo di comprendere in quali circostanze ritroviamo le donne tra la documentazione del X secolo e quale fosse il loro spazio d'azione nei negozi giuridici. Per riuscirci sarebbe tuttavia opportuno definire meglio quanto stabiliva il diritto dei Longobardi in merito all'*agency* femminile. Presso questa popolazione, la capacità giuridica di un individuo dipendeva dalla sua idoneità a portare le armi. Coloro che ne erano esclusi – tutte le persone che, trovandosi all'interno del variegato spettro di condizioni servili, non godevano della piena libertà e le donne – non potevano pertanto agire giuridicamente in maniera autonoma. Secondo quanto stabiliva il capitolo 204 dell'Editto di re Rotari (636-652), la prima raccolta di leggi scritte del popolo longobardo, le donne erano sempre sottoposte alla protezione di un uomo:

“Nulli mulieri liberae sub regni nostri ditionem legis Langobardorum viventem liceat in sui potestatem arbitrium, id est selbmundia, vivere, nisi semper sub potestatem virorum aut certe regis debeat permanere; nec aliquid de res mobiles aut immobiles sine voluntate illius, in cuius mundium fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi”⁸¹¹.

Questa forma di tutela, che prendeva il nome di *mundium*, poteva essere esercitata dal padre, dal marito, da un altro parente o addirittura dall'autorità regia. L'importante era che la donna non rimanesse mai *selbmundia*, priva di *mundio*, lasciata cioè a vivere “in sui potestatem arbitrium”. Ne derivava l'impossibilità per la *mulier* longobarda di portare a termine qualunque azione giuridica senza il consenso di chi esercitava la protezione su di lei, il *mundoaldo*. I sovrani del secolo VIII, primi fra tutti Liutprando (712-744) e Astolfo (749-756), intervennero ammorbidendo le disposizioni del loro predecessore, soprattutto in materia di eredità⁸¹².

Per quanto riguarda l'*agency* femminile, in passato alcuni studiosi hanno ipotizzato che nel Lazio – zona di incontro tra l'area longobarda e quella posta sotto l'influenza bizantina – fossero avvenuti degli scambi tra le leggi del *Regnum* e quelle in vigore a Roma. È il caso, ad esempio, dell'*advocatus* romano. Nei territori sottoposti all'antica capitale imperiale gli esperti di diritto, oltre a garantire una difesa in ambito giudiziario, affiancavano talvolta le donne nelle alienazioni da esse concluse. Nella prima metà del Novecento venne dunque supposto che tale figura potesse essere considerata come una sorta di adattamento agli usi legali romani del *mundoaldo* longobardo⁸¹³. Tra la documentazione di fine millennio trascritta nel Regesto di Farfa è presente

811 Le leggi dei Longobardi, p. 64; il capitolo è edito anche in MGH, *Legum*, vol. IV, p. 50 (https://www.dmgh.de/mgh_II_4/index.htm#page/50/mode/1up).

812 Ne parlano Nelson – Rio, *Women and laws*, pp. 110-113. Riguardo all'*agency* delle donne nell'alto medioevo rinvio agli studi di Cristina La Rocca e Tiziana Lazzari.

813 Giardina, “*Advocatus*” e “*mundoaldus*”.

una donazione che rientra in questa casistica⁸¹⁴. Nel 998 l'*ancilla Dei* Tederanda, con il consenso del suo avvocato Teuzo da Ortisano, offrì al monastero un possedimento "in loco qui dicitur Ripa", in Sabina, con la speranza di garantirsi così la salvezza eterna. Nella sua monumentale opera sul Lazio medievale, Pierre Toubert supera l'interpretazione proposta da Giardina, facendo notare che gli avvocati non appaiono mai esercitare una tutela giuridica sulle donne, quando queste ultime si apprestavano a concludere un affare, ma si limitavano solo a sostenere le azioni di persone che avevano consacrato la propria vita a Dio, senza alcuna distinzione di genere⁸¹⁵. Nella *cartola* appena considerata, quindi, Tederanda non era assistita dal suo avvocato in quanto donna, bensì in quanto *ancilla Dei*. L'intervento di un esperto in ambito legale era richiesto anche quando l'attore era un monaco o un oblato⁸¹⁶.

Abbiamo dunque detto che nelle aree sottoposte al diritto longobardo le donne non potevano agire senza l'approvazione del loro *mundaldo*. Sfogliando il Regesto noteremo tuttavia la presenza di una carta in cui ciò, apparentemente, avvenne⁸¹⁷. Ci troviamo nella primavera 999. Il giudice Uberto chiese al notaio Erizo di stendere un *breve recordationis*, affinché si conservasse la memoria di quanto avvenuto quel giorno nella chiesa di San Benedetto, edificata all'interno del complesso edilizio farfense⁸¹⁸. Alla presenza di alcuni *idonei homines*, Gemma aveva solennemente restituito alla congregazione sabina un terreno ed una vigna "in loco qui nominatur Post Montem qui dicitur Baniolus", assieme al casale detto di Franco. Nel testo manca un particolare; non si fa infatti alcuna menzione del *mundaldo* di Gemma. Potrebbe quindi sorgere un dubbio: poteva capitare che una donna compisse un'azione giuridica in modo del tutto autonomo? In questo caso è probabile che la mancata presenza di colui che esercitava la tutela sull'attrice dipenda da un altro fattore, cioè la forma documentaria attraverso la quale la refuta ci è stata tramandata. Attilio Bartoli Langeli sottolinea infatti che spesso i *brevia* con funzioni giudiziarie contenevano dei resoconti sintetici di quanto avvenuto davanti alla corte. Capitava inoltre di frequente che essi non includessero nemmeno le sottoscrizioni dei presenti e del notaio estensore; la carta su Gemma non fa eccezione in questo. Verosimilmente si decideva di realizzare tali documenti quando, per un motivo o per l'altro, non si riusciva a redigere la *notitia iudicati* vera e propria ed era di conseguenza necessario accontentarsi di una semplice scrittura di memoria⁸¹⁹. È allora per questa ragione che il buon Erizo potrebbe aver omesso di ricordare il *mundaldo* di Gemma.

Bisogna poi considerare anche un'altra eventualità. La documentazione sull'abbazia ci è giunta quasi esclusivamente in copia. Il filtro operato da Gregorio da Catino emerge chiaramente nel *Liber largitorius*, il quale ci ha tramandato quattro concessioni a tempo ricevute da donne⁸²⁰. In nessuna di esse viene specificato chi fosse il *mundaldo*. In queste circostanze sembra ragionevole pensare che i nomi di quegli uomini fossero presenti nelle pergamene e che il copista, nell'atto di riassumere il loro contenuto nel codice, abbia ritenuto superflue tali indicazioni, decidendo così di non includerle.

Nella stragrande maggioranza dei casi vediamo comunque le donne a fianco di altre persone. Si trattava solitamente di un loro familiare: il marito, i figli, a volte i cognati o i fratelli. I cartulari farfensi conservano poi un gruppetto di documenti in cui non è presente nessun chiarimento

814 RF, vol. 3, n. 422.

815 Toubert, *Les structures*, pp. 772-774.

816 I cartulari dell'abbazia conservano alcuni esempi, i quali sono però tutti posteriori al 1002: RF, vol. 3, n. 495, 546, 599; vol. 4, n. 620, 772, 782. Delle donne romane parla Wickham, *Roma medievale*, pp. 252-256.

817 RF, vol. 3, n. 433.

818 Sui diversi utilizzi a cui si prestava il *breve* in età alto medievale rinvio a Bartoli Langeli, *Sui "brevia" italiani altomedievali*.

819 Bartoli Langeli, *Sui "brevia"*, pp. 13-14.

820 LL, vol. 1, n. 286, 303, 333; vol. 2, n. 2037.

riguardo l'eventuale esistenza di un legame parentale tra gli attori. È verosimile che almeno una parte di questi affari coinvolgesse coppie che praticavano il concubinato. Siamo tuttavia costretti a rimanere nella sfera della possibilità, in quanto tale informazione non viene mai riportata in maniera esplicita nelle *cartolae*. Per riuscire ad individuare le probabili coppie di conviventi, Toubert ha preso in considerazione tutte le alienazioni fondiari che coinvolgevano un laico o un uomo di chiesa associato ad una donna, secondo delle forme e degli usi giuridici paragonabili a quelli con cui il marito agiva di norma assieme alla moglie. Egli ha applicato questo criterio al *Liber largitorius*, riuscendo così a distinguere, per il X secolo, 20 possibili casi di concubinato, 14 dei quali coinvolgevano sacerdoti e diaconi. Con il passaggio al nuovo millennio si verificò invece un'inversione di tendenza: dei 36 contratti individuati dallo studioso francese, soltanto 11 riguardavano degli ecclesiastici. Tra di essi, ben 10 sono concentrati negli anni 1001-1050. Le analisi compiute sulle altre fonti archivistiche del Lazio hanno sostanzialmente confermato il quadro che traspare dalla raccolta di Gregorio da Catino, permettendo così a Toubert di respingere la tradizionale idea riguardante la prolificità del clero italico nel X secolo. I religiosi che praticavano il concubinato erano assai rari in quel periodo e lo divennero ancor di più nei decenni successivi⁸²¹.

821 Toubert, *Les structures*, pp. 780-782.

Conclusione

Lo sfaldamento dell'impero carolingio fu accompagnato da una crisi che investì violentemente la penisola italiana. Tale situazione fece sentire i propri effetti su numerose istituzioni religiose, tra cui l'abbazia benedettina di Farfa. Quest'ultima risentì non soltanto dei fattori esterni – il venir meno della protezione regia, l'espansione romana in Sabina e l'intromissione del *princeps* Alberico nel governo del cenobio, le incursioni saracene e ungheresi – ma anche di complicazioni interne – la divisione della comunità monastica e la sua lontananza dall'Acuziano durata decenni, l'assassinio di più di un abate, le lotte interne per il controllo dell'ente, la corruzione dei costumi e la dissipazione di buona parte del patrimonio. La storia farfense subì uno scossone nella seconda metà del X secolo, grazie all'ottimo operato di Giovanni III (966-997). Costui, forte anche del rinnovato sostegno della corona, poté reintrodurre la disciplina tra i suoi confratelli e dare avvio al recupero fondiario, proseguito sotto il successore Ugo I (998-1039).

In che maniera, dunque, l'abbazia riusciva a farsi valere? Innanzitutto, come abbiamo appena detto, aveva dalla sua l'autorità regia, rappresentata dagli Ottoni. Nei decenni intercorsi tra la fine dell'impero franco e gli anni Sessanta del X secolo abbiamo l'impressione che il rapporto tra Farfa e i sovrani si sia allentato. Lo dimostra la sopravvivenza nel Regesto di un solo precetto per la prima metà del secolo, emanato da Berengario I (915-924) nel 920. Tuttavia, tale legame non svanì mai completamente, tanto che venne recuperato poco tempo dopo l'ascesa al trono di Ottone I. Nel 967 egli rilasciò infatti un diploma con il quale confermava al cenobio sabino il possesso di tutte le *res* ricevute grazie alla generosità dei suoi predecessori longobardi e franchi, così come dei privati benefattori della comunità benedettina. Fu il primo di una serie di concessioni con cui gli imperatori transalpini e le loro consorti intervennero nelle vicende dell'abbazia negli ultimi decenni prima del 1000.

Questi documenti sono accomunati dal ricorso ad uno strumento giuridico ben definito, il *mundeburdio*. Attraverso di esso il sovrano stabiliva che “nullaque nostri imperii magna parvaque persona” potesse in alcun modo “inquietare, molestare” o “sine legali auctoritate disvestire” il destinatario del privilegio⁸²². Al contrario dell'*immunitas*, tipica del periodo carolingio, che mirava a limitare la giurisdizione dei funzionari regi, il *mundiburdium* era finalizzato alla protezione dalle dinamiche signorili del potere: con la generica espressione “magna parvaque persona” si intendeva identificare tutti coloro che avevano la forza per commettere soprusi o distrazioni di beni ai danni del beneficiario, senza fare alcuna distinzione tra laici o ecclesiastici, detentori di uffici pubblici o semplici sudditi.

Tenendo conto che il rilascio di un diploma scaturiva tendenzialmente da una richiesta di colui al quale era diretto, le considerazioni presentate fin qui lasciano intendere che le priorità di Farfa erano cambiate nel passaggio dal IX al X secolo. I principali elementi di disturbo nella gestione dei suoi affari e del suo patrimonio non erano più i rappresentanti del *publicum* sparsi nel regno, bensì dei gruppi notabili desiderosi di espandere le loro basi fondiarie. Dobbiamo infatti tenere presente che l'immunità e tutte le altre esenzioni riconosciute al cenobio in epoca longobarda e franca avevano agito come una sorta di calamita, attirando le donazioni delle famiglie aristocratiche locali. Tali alienazioni, attraverso le quali i benefattori miravano ad estendere ai loro patrimoni i privilegi farfensi, avevano reso l'ente monastico uno dei principali possidenti in tutto il

822 Citazioni riprese da RF, vol. 3, n. 406.

Regnum, nonché il collante tra le *élite* sabine e reatine e la corona di Pavia. La situazione cambiò nel tardo IX secolo. Il venir meno della presenza carolingia, a causa del disfacimento dell'impero, e la crisi nei decenni successivi aprirono la strada ad una lotta per l'espansione fondiaria tra i principali gruppi di potere nell'Italia mediana, in cui rimase irrimediabilmente invischiata anche Farfa. Il fatto che questa regione fosse chiusa a nord e a sud da altre entità politiche, limitava la quantità di risorse a disposizione, per cui l'incremento delle proprie ricchezze poteva avvenire solo a danno dei beni altrui. Chi si trovò in quella fase nella posizione più avvantaggiata fu l'*élite* dominante a Roma, la quale riuscì ad ampliare la sua sfera d'influenza verso gli Appennini. Qui l'abbazia dell'Acuziano controllava ampie estensioni di terreni e, di conseguenza, risentì non poco di questa competizione. Ecco spiegati i motivi dietro all'intenso ricorso al *mundeburdio* nel tardo X secolo: la comunità benedettina aveva l'impellente necessità di recuperare le *res* sottratte nei decenni precedenti e continuare a difendere quelle ancora sotto il suo dominio.

Il *mundiburdium* aveva anche un'altra funzione. Esso assicurava dei privilegi che potevano risultare particolarmente utili in sede giudiziaria, vale a dire nelle occasioni in cui Giovanni III e Ugo I agirono concretamente per proteggere gli interessi della loro istituzione. Tra questi troviamo, ad esempio, l'esonero dal versamento della *mallatura* o il diritto di vedere le proprie cause giudicate "non per viliores homines, sed per nobiliores et veraciores"⁸²³. Il vantaggio più rilevante offerto da questo strumento giuridico – nonché quello su cui ruotavano le strategie di Farfa nei processi di fine millennio – era però un altro: la personalità del diritto. L'avvocato Uberto, durante l'udienza contro i preti di Sant'Eustachio, espresse questo principio in modo assai chiaro, quando affermò che "secundum legem Langobardam volumus nos defendere, quia per centum et eo amplius annos res nostri monasterii per legem Langobardam defensata est, et praecepta regalia exinde habemus". La dichiarazione trovò conferma anche nelle parole del presidente della giuria, l'arcidiacono Leone: "Modo scio pro certo quod idem monasterium semper fuit sub tuitione regum, et per legem Langobardorum defensatum est"⁸²⁴. La migliore prova del legame tra Farfa e la corona consisteva nei *praecepta regalia* custoditi con estrema cura negli archivi abbaziali.

Un secondo aspetto che emerge dalle assise discusse nel secondo capitolo ha a che fare proprio con le risorse documentarie del cenobio. I benedettini dell'Acuziano diedero prova di possedere una notevole spregiudicatezza nell'utilizzo dei *monimina* a loro disposizione, sfruttandoli anche con l'obiettivo di plasmare un passato favorevole ai loro obiettivi nel presente. Ritroviamo un atteggiamento simile nei modi con cui il monastero si confrontava con i suoi avversari in giudizio. Giovanni III e Ugo I non si facevano particolari scrupoli nel servirsi delle varie opportunità offerte dal diritto per mettere sotto pressione la controparte o lo stesso collegio giudicante. Nello specifico abbiamo visto che essi sfruttarono il *Capitulare Veronense de duello iudiciali* di Ottone I e le leggi sulle pene pecuniarie come delle vere e proprie armi, che puntavano verso i contendenti con lo scopo di intimidirli e metterli in soggezione. Esiste inoltre il sospetto che in altre occasioni i monaci e i loro uomini potrebbero aver compiuto delle violenze o intimidazioni nei confronti dei convenuti, così da farli desistere.

Solo una parte delle liti veniva appianata nei tribunali. La restante trovava invece soluzione in modo extra-giudiziario, secondo diversi tipi di accordi e compromessi. Questi ultimi dovevano essere alquanto comuni nella società italica altomedievale, come lascia intuire la loro nutrita presenza tra gli atti del Regesto risalenti ai decenni a cavallo del 1000. In generale la mia impressione è che dalla documentazione giudiziaria traspaiano l'impegno e la notevole determinazione profusi dalla comunità farfense nel recupero patrimoniale: i monaci sabini sembravano davvero disposti a tutto pur di superare definitivamente la crisi in cui era caduto il loro

⁸²³ *Ibid.*

⁸²⁴ RF, vol. 3, n. 426; edito anche in I placiti, vol. 2, n. 236.

ente e riconquistare le basi sulle quali i loro predecessori avevano edificato la sua potenza nei due secoli precedenti.

Queste fondamenta erano state poste fin dalla rifondazione del cenobio all'inizio dell'VIII secolo, grazie alle generose donazioni di beni fiscali. Dapprima localizzate principalmente in Sabina, le elargizioni di duchi e sovrani, sia longobardi che franchi, si erano poi diffuse in tutta la regione appenninica. Ovviamente la concentrazione delle *res* nell'area più prossima all'Acuziano non era casuale. Oltre alle motivazioni pratiche – un patrimonio vicino alla sede dell'istituzione era più facile da controllare e gestire – possiamo scorgerne anche altre di carattere politico. Farfa sorgeva nei pressi della frontiera tra il regno e il Ducato romano, in un punto alquanto periferico rispetto a Pavia. Lo scopo del *publicum* consisteva dunque nel legare a sé l'abbazia, rendendola un potente baluardo contro le forze provenienti dall'antica capitale imperiale. Abbiamo inoltre visto che lo stesso monastero, durante l'alto medioevo, attuò in prima persona delle strategie volte a contrastare le mire espansionistiche romane verso Italia centrale. La disposizione dei suoi possedimenti in Umbria, ad esempio, mirava proprio a questo.

Un altro elemento essenziale nelle scelte patrimoniali della congregazione sabina riguardava il controllo delle vie di comunicazione. Le *res* che giacevano lungo i corsi d'acqua e le strade laziali permettevano infatti al cenobio di inserirsi più facilmente nelle realtà economiche e sociali locali, favorendo al tempo stesso il trasporto delle merci verso i centri di consumo. Fin dall'epoca carolingia è inoltre attestato l'interesse della comunità benedettina verso i traffici sul Tirreno; la presenza farfense sulle rive di questo mare si rinsaldò nel X secolo, grazie all'acquisizione di alcuni fondi nella zona di Civitavecchia. Fiumi, torrenti e *viae* rendevano anche più facili i collegamenti tra i diversi nuclei patrimoniali che, come abbiamo detto, erano disseminati in tutta la dorsale appenninica. Questo elemento, tuttavia, non era sufficiente a garantire un effettivo dominio sull'intero patrimonio: la maggior parte dei negozi giuridici conservati nel Regesto coinvolgevano principalmente beni fondiari posti al massimo a qualche decina di Km dalle alture dell'Acuziano, in Sabina e nei territori di Rieti, *Amiternum* e Furcone. Per via della crisi di cui abbiamo parlato poco sopra, l'abbazia riusciva a gestire nel concreto soltanto una porzione delle sue immense ricchezze. Non è quindi un caso se anche le famiglie di cui abbiamo parlato nel terzo capitolo provenissero tutte da queste aree.

Le alienazioni fondiarie avevano un ulteriore scopo: attraverso di esse era possibile costruire e mantenere delle reti di potere. L'operato di Campo (936-932) ne è un ottimo esempio. Sfruttando le permutate, egli riuscì a creare una clientela di vassalli nelle Marche, nella speranza di smorzare così le velleità dell'accanito Ildeprando verso il patrimonio reatino e sabino di Farfa. Allo stesso tempo l'abate poté liberarsi di fondi lontani dalla sede del suo ente, la cui gestione era di conseguenza abbastanza complessa. Le *commutationes* permettevano inoltre a chiese e monasteri di accumulare denaro. La legge che li regolamentava – il capitolo 16 di re Astolfo (749-756) – decretava infatti che i beni ricevuti dalle istituzioni religiose dovessero essere migliori (“meliorata”) di quelli ottenuti dalla parte laica. Per rispettare la clausola capitava quindi che gli accordi prevedessero anche il trasferimento di ricchezze monetarie assieme ai terreni e agli immobili. In tale maniera le comunità ecclesiastiche erano in grado di racimolare le risorse necessarie per le grandi opere edilizie del X secolo, *in primis* l'incastellamento.

La creazione di un *network* di potere e l'accumulo di denaro erano realizzabili anche attraverso un altro tipo di negozio giuridico, le concessioni a tempo. In questo caso bisogna tuttavia ammettere i severi limiti imposti dalla documentazione. Il fatto che le carte siano state trascritte nel *Liber largitorius* unicamente in forma abbreviata impedisce di distinguere, salvo alcune eccezioni per la prima metà del secolo X, le diverse tipologie di contratti agrari, condizionando in modo netto le possibilità di analisi. Non è un fatto di poco conto. Sappiamo, ad esempio, che

ciascun genere di accordo implicava tendenzialmente anche un differente rapporto tra i contraenti. La precaria sottintendeva l'esistenza di una certa distanza tra le parti, per cui essa poteva comportare l'ingresso del concessionario nella rete clientelare del concedente. Il primo si impegnavo a mettere a coltura il fondo ricevuto e a versare il canone annuale, il secondo garantiva protezione, sicurezza e il rispetto delle clausole pattuite. Il livello era invece concluso da figure che occupavano una posizione simile sulla scala sociale. Nell'alto medioevo le due forme contrattuali, pur prevedendo allo stesso modo la cessione di terra per un periodo definito in cambio di un fitto, venivano dunque impiegate in contesti e con funzioni differenti. I cartulari dell'abbazia ci permettono di intravedere in modo più sfumato anche la presenza di altre tipologie di accordi, come l'enfiteusi – la quale doveva essere impiegata di frequente, visto il titolo scelto in origine da Gregorio per il *Liber largitorius*⁸²⁵ – o il pastinato.

Come abbiamo appena detto le concessioni *ad tempus* facilitavano inoltre il trasferimento di beni mobili dall'ambito laico a quello ecclesiastico. Nel X secolo si era ormai affermata una consuetudine secondo la quale il concessionario doveva effettuare una donazione iniziale al concedente, definita nelle fonti *pretium* o *entratura*, così da favorire una conclusione positiva degli accordi. Abbiamo visto che nella stragrande maggioranza dei casi (251 su 411) tale offerta prevedeva esclusivamente del denaro. Dal punto di vista del concessionario si trattava di una sorta di investimento, mediante il quale riusciva ad accrescere le risorse fondiari a sua disposizione. Queste ultime, pur non diventando mai un possesso allodiale, potevano continuare a rimanere tra le pertinenze della sua famiglia nelle generazioni successive, qualora i discendenti avessero deciso di chiedere il rinnovo degli accordi. In tal modo essi sarebbero rimasti anche all'interno del *network* del concedente. Grazie al *pretium* e al canone – anch'esso era versato quasi esclusivamente in denaro (345 casi su 411) –, quest'ultimo era in grado di rendere effettivamente produttivi i suoi fondi, i quali avrebbero così mantenuto il loro valore economico nel tempo, e di mettere insieme ingenti ricchezze finanziarie. Abbiamo visto che il fitto era nella stragrande maggioranza dei casi assai modesto, inferiore ai 20 denari⁸²⁶. Tenendo tuttavia conto dell'estensione del patrimonio di Farfa e dell'alto numero di contratti sopravvissuti per il X secolo, bisogna comunque ammettere che le somme raccolte ogni anno dall'abbazia e dalle sue prepositure dovevano essere impressionanti.

Per comprendere meglio le strategie patrimoniali del monastero, Pierre Toubert suddivise le concessioni a tempo in due categorie: da un lato i contratti con un *pretium* alto ed un canone esiguo; dall'altro quelli con un'offerta iniziale più bassa ma con un versamento annuale maggiore. Come abbiamo visto nel terzo capitolo, il monastero tendeva ad impiegare la prima forma contrattuale quando si rapportava con le *élite*, le uniche in grado di impegnare il denaro necessario per le cospicue donazioni d'*entratura*. Le grandi alienazioni fondiari che ne seguivano erano talvolta accompagnate dalla cessione di famiglie di servi, il cui lavoro avrebbe permesso di mettere a coltura la terra. Era dunque un modo attraverso il quale la moneta circolava tra i *potentes* del *Regnum Italiae*, permettendo alle istituzioni religiose come Farfa di racimolare le risorse necessarie ai loro progetti.

Sappiamo che verso la fine del millennio gli investimenti erano diretti prima di tutto verso la restaurazione degli edifici religiosi caduti in rovina a seguito delle invasioni saracene e ungheresi, così come verso la costruzione di castelli e fortificazioni. Proprio per questa ragione la prima forma di accordi è particolarmente diffusa tra gli atti del *Liber largitorius* risalenti ai primi tre quarti del X secolo, quando l'attività edilizia era nel pieno del suo sviluppo, salvo poi diminuire nei decenni più

825 Nel prologo egli lo definì *Liber emphyteuseos terrarum monasterii Pharpensis* (LL, vol. 1, p. 3).

826 A tal proposito Toubert (*Les structures*, p. 522) afferma che il censo aveva spesso una funzione puramente riconoscitiva ("récognitif").

prossimi al 1000. Le realizzazioni architettoniche erano ormai state in buona parte ultimate, rendendo così superflue le grandi alienazioni a tempo. Nello stesso periodo aumentarono di conseguenza le concessioni appartenenti alla seconda categoria. Si trattava di contratti agrari nel vero senso della parola: venivano stipulati con i *minus potentes*, i quali si sarebbero verosimilmente occupati in prima persona della conduzione dei fondi; grazie ad essi Farfa era perciò in grado di far fruttare nel concreto il suo sconfinato patrimonio.

Nel secondo capitolo abbiamo dunque compreso gli effetti provocati sull'abbazia dalla crisi di fine IX – inizio X secolo, così come le contromisure che i cenobiti misero in atto in epoca ottoniana per recuperare la loro potenza. Alla base c'era il rinnovato rapporto con la corona e con le potenti famiglie dell'Italia mediana. Dai nuovi sovrani di Pavia il monastero ottenne lo strumento giuridico che si adattava meglio alla nuova situazione – il *mundeburdio* –, mediante il quale Giovanni III e Ugo I poterono agire attivamente per proteggere e recuperare i beni fondiari della loro istituzione, in occasione dei grandi *placiti missorum* o delle numerose refute che costellarono gli ultimi decenni del millennio. Attraverso le permutate la congregazione sabina riusciva invece a muovere il suo immenso patrimonio, concentrandolo nelle aree più prossime all'Acuziano, dove la sua capacità di controllo era senza dubbio maggiore, oppure utilizzando i beni fondiari per creare degli sbarramenti contro le mire espansionistiche dei suoi nemici, i gruppi aristocratici romani e, nel caso di Campo, Ildeprando. Le famiglie dell'*élite* sabina, reatina e abruzzese costituivano invece gli alleati che, sparsi sul territorio, sostenevano l'abbazia. Alla base di questa rete c'era ovviamente il trasferimento di ricchezze, mobili ed immobili, dal quale entrambi i poli di potere traevano dei vantaggi. Oltre ai beni fondiari, un gruppo parentale otteneva l'ingresso nel *network* dell'ente religioso, tramite il quale era in grado di legarsi anche agli altri componenti dell'aristocrazia, incrementando così il proprio peso nella società locale. Era anche un modo con cui l'*élite* riusciva a mantenere una maggiore coesione interna. A tal proposito abbiamo visto, ad esempio, che i membri di una famiglia erano soliti prendere parte ai negozi giuridici conclusi dalle altre. Farfa, assieme al supporto sul territorio e alla garanzia di vedere sfruttate le proprie *res*, intercettava il *surplus* monetario, che poteva poi investire nella realizzazione di monumentali costruzioni edilizie.

Bisogna tuttavia sottolineare un aspetto: i notabili con cui il cenobio si rapportava nel X secolo non era gli stessi dell'età longobarda e franca. La crisi degli anni a cavallo del 900 ebbe infatti delle ripercussioni anche sulle schiatte aristocratiche dell'area appenninica. Si trattava di una regione di frontiera tra realtà politiche differenti, la quale, di conseguenza, non offriva alcuna occasione di espansione verso l'esterno. L'arricchimento di un gruppo poteva avvenire solamente a danno di un altro, che vedeva così diminuire le risorse a propria disposizione. È stato fatto notare che, in linea generale, i rapporti tra le *élite* non sono mai statici, in quanto esse erano sempre impegnate in un processo di ridefinizione e riposizionamento all'interno della società. Alcune fasi specifiche, tuttavia, offrivano maggiori opportunità rispetto ad altre, aprendo quindi degli spazi per trasformazioni un po' più repentine⁸²⁷. Quegli sciagurati decenni rappresentano proprio uno di questi momenti: gli eventi che li caratterizzarono favorirono infatti lo spostamento dell'ago della bilancia verso forze estranee, provenienti dalla vicina Roma. Da ciò non derivava ovviamente la totale scomparsa delle famiglie attive nell'epoca precedente. Abbiamo visto che i Giuseppi e i discendenti di Teudeberto continuarono a ricoprire un ruolo di grande rilevanza nella società locale anche durante il secolo X. La situazione politica più fluida creò comunque le condizioni adatte affinché potessero affermarsi nuovi elementi. Alcuni di essi giungevano dall'esterno – gli eredi di Mainerio e tutti gli altri personaggi *ex natione Francorum* – mentre altri erano autoctoni, originari del Ducato di Spoleto – le altre linee di parentela che abbiamo analizzato nel terzo capitolo.

827 Bougard – Bühner-Thierry – *Le Jan, Elites in the Early Middle Ages*, p. 760.

Quanto abbiamo appena detto non implica necessariamente che queste figure fossero a tutti gli effetti degli *homines novi*. Il più delle volte esse erano già legate agli strati dominanti della società; la loro ascesa nel X secolo non fu quindi dovuta tanto ad una rapida sostituzione delle *élite* preesistenti, quanto piuttosto ad una redistribuzione del potere a livello locale⁸²⁸. Prendiamo, a titolo di esempio, il caso di Mainerio e dei suoi figli. Le date delle loro prime apparizioni nelle fonti farfensi ci inducono a presupporre che essi potrebbero essere giunti nella penisola italiana in un momento più o meno contemporaneo alla salita al trono di Ugo di Provenza (926-947). Non si trattava dunque di persone qualunque, ma, al contrario, essi dovevano avere un legame con il sovrano o con i notabili che gli gravitavano attorno. La dimostrazione è data proprio dai loro primi negozi giuridici con Farfa, nei quali essi sembrano già agiati e influenti.

Possiamo tendenzialmente inquadrare le famiglie di cui abbiamo parlato in quella che Simone Maria Collavini, in uno studio sui gruppi dominanti nell'Italia centrale, definisce come *élite* "diocesana"⁸²⁹. Le sue caratteristiche sono:

"le dimensioni relativamente ridotte dei patrimoni, limitati di solito a un solo territorio comitale / diocesano (o al massimo ad aree di confine tra più comitati), la residenza urbana, l'ottenimento solo occasionale di cariche pubbliche di vertice (senza continuità dinastica), il più ampio e continuo controllo di cariche intermedie sia ecclesiastiche (*vicedomini*, avvocati, arcidiaconi e arcipreti, pievani ecc.) che laiche (visconti, gastaldi, *sculdahis*, scabini ecc.), l'assoluta egemonia informale sulla società cittadina (attraverso l'attività di *adstantes* alle sedute giudiziarie, di stimatori di permuta o di esecutori testamentari di personaggi di spicco)"⁸³⁰.

Le schiatte di cui abbiamo parlato condividevano molti di questi particolari. I loro possedimenti, per quanto consistenti, avevano una localizzazione prettamente locale, incentrata su un'area specifica. Essa era di solito urbana e coincideva con il loro luogo di residenza. Si trattava in verità di elementi che accomunavano in linea di massima le *élite* di quasi tutta la penisola. Chris Wickham fa notare a tal proposito che l'Italia altomedievale ospitava una classe politica molto più urbanizzata rispetto al resto dell'Europa occidentale⁸³¹. Gli aristocratici potevano abitare sia all'interno della cinta difensiva, sia al suo esterno, nel suburbio. Questo è il caso dei Giuseppi, i quali nel X secolo ricevettero in concessione da Farfa un monumentale complesso edilizio che si estendeva nella zona antistante le mura reatine⁸³².

La maggior parte delle ricchezze aristocratiche si trovava dunque in ambiente cittadino, o al massimo nelle sue immediate vicinanze. I notabili potevano ovviamente controllare anche dei beni nel mondo rurale, che, partire dal X secolo, essi gestivano da nuovi centri di potere, i castelli. In quel periodo Farfa accordò in concessione alcune strutture fortificate alle famiglie che componevano il suo *network*. Nel 970 il conte Teduino ricevette per la durata di tre generazioni

828 Ivi, p. 764.

829 Collavini, *Spazi politici e irraggiamento sociale*.

830 Ivi, pp. 321-322.

831 Wickham, *Nobiltà romana e nobiltà italiana*, p. 157.

832 RF, vol. 3, n. 342.

una porzione del *castrum* “qui vocatur Mons Aureus sive Pretorium”⁸³³; un’altra parte di esso era governata dai discendenti di Ilderico di Campo, sulla base di un contratto *ad tempus* stipulato da quest’ultimo nel 947⁸³⁴. L’abbazia aveva acquisito il possedimento grazie ad una *cartola venditionis* conclusa da Ratfredo (circa 924-936) con i fratelli Elperino e Drogone⁸³⁵. Verso la fine degli anni Ottanta l’abate Giovanni III cedette per ventinove anni la metà di un altro castello, situato questa volta sulle pendici del Monte Tancia⁸³⁶.

La seguente *heatmap* riunisce i dati sui patrimoni delle otto famiglie. È stata realizzata seguendo la stessa impostazione delle cartine inserite nel capitolo II: per ciascuna *res* è stato assegnato un punto all’interno del territorio in cui era localizzata; l’insieme di tutti i punti forma una zona di calore. Più ampia è quest’ultima e maggiore sarà, indicativamente, la quantità e l’estensione dei beni alienati dall’abbazia in quella determinata area. Gli agglomerati sono stati infine suddivisi in vari colori, i quali indicano ognuno un determinato gruppo parentale.




Illustrazione 5: Il patrimonio delle famiglie legate a Farfa

833 LL, vol. 1, n. 347.

834 *Ivi*, n. 140.

835 RF, vol. 3, n. 348.

836 LL, vol. 1, n. 392.

L'illustrazione permette quindi di farsi un'idea approssimativa riguardo all'ubicazione del patrimonio di una schiatta, così come della sua diffusione in rapporto ai possedimenti delle altre. La cartina conferma in sostanza quanto abbiamo già detto. I beni di ciascun gruppo parentale erano tendenzialmente circoscrivibili all'interno di aree ristrette, che si sviluppavano attorno ai principali centri abitati degli Appennini: innanzitutto Rieti e *Amiternum* e, in maniera minore, *Interocrum*, Furcone, Narni, Ascoli e Fermo. Tale aspetto risulta assai evidente se prendiamo come esempio il caso dei discendenti di Elpiano. Essi controllavano circa la metà dei fondi alienati da Farfa alle otto famiglie in Sabina, ma, almeno per quanto ci lasciano intravedere le fonti del monastero, non avevano nessun fuoco patrimoniale al di fuori di questa regione, nemmeno nella vicina Rieti. Gli altri gruppi avevano invece a disposizione delle risorse sparse su una superficie un po' più vasta, la quale, sviluppandosi nel raggio di poche decine di Km dal loro principale nucleo patrimoniale, usciva dalla sfera prettamente locale. C'è poi un'eccezione. Mi sto riferendo a Ilderico e i suoi eredi. Abbiamo infatti visto che le loro *res* erano disseminate su un'area alquanto vasta, la quale andava dall'Umbria all'Abruzzo. Bisogna poi aggiungere anche i beni gestiti dai parenti acquisiti, Rainerio e Lotario, che erano situati rispettivamente nelle Marche e in Sabina. Le ricchezze di questo gruppo spaziavano dunque su buona parte dell'Italia mediana.

Il secondo aspetto che dobbiamo prendere in considerazione riguarda le cariche pubbliche. Solo un paio di famiglie vantavano tra i propri membri figure insignite del rango comitale: i Giuseppi, con Gottifredo III, e i discendenti di Mainerio *ex natione Francorum*, i quali, con Berardo I e Teduino I, controllarono la carica di *comes* a Rieti per due generazioni consecutive nel X secolo⁸³⁷. I Giuseppi poterono vantare tra le proprie fila anche altre figure eminenti, come Giuseppe II, che fu vasso imperiale, o Giuseppe III, il quale portò il titolo di *dux et rector territorii Sabinensis*. Tra i loro antenati erano inoltre presenti pure dei gastaldi e un *marepahis*⁸³⁸. Queste cariche intermedie furono ricoperte anche dai primi eredi di Teudeberto I⁸³⁹, i quali tuttavia, con il passare dei decenni, smisero di esercitarle. Per tutti gli altri gruppi parentali abbiamo solo un altro caso di funzione pubblica. Si tratta dello scabino Todorico da *Amiternum*.

Ma allora in che maniera queste famiglie aristocratiche facevano percepire il loro peso nella comunità locale? L'appartenenza all'*élite* era più che altro una questione di percezione e di riconoscimento sociale. In altre parole, le attività proprie dei notabili non erano un mero riflesso della loro posizione sociale, ma erano al contrario ciò che contribuiva a definire il loro rango⁸⁴⁰. Le figure eminenti attuavano dunque delle vere e proprie strategie di distinzione ("strategies of distinction"), le quali riuscivano anche a risaldare la loro identità collettiva, la consapevolezza di appartenere ad un determinato gruppo⁸⁴¹. Tra queste pratiche troviamo in primo luogo la partecipazione alle assemblee giudiziarie. Tra gli *adstantes* dei *placiti missorum* di epoca ottoniana è stato possibile individuare i membri di sei delle otto famiglie di cui abbiamo discusso nel terzo capitolo. Le due sole eccezioni sono rappresentate dai discendenti dello scabino Todorico e di Elpiano. L'assenza di questi personaggi ad occasioni così importanti si può forse spiegare tenendo presente i luoghi in cui esse si svolsero. La maggior parte dei grandi processi di fine millennio fu infatti convocata a Rieti, cioè un'area esterna a quella in cui operavano i due gruppi parentali, l'Abruzzo per il primo e la Sabina per il secondo. Banalmente è dunque possibile che essi non abbiano mai avuto l'occasione di presenziare a tali eventi. Todorico e i suoi eredi godevano

837 Faccio presente che la famiglia mantenne la presa sulla carica comitale reatina fino alla fine del secolo XI, quando la linea di discendenza si perde.

838 Si veda in merito Collavini, *Des Lombards aux Carolingiens*, p. 299.

839 *Ivi*, p. 300.

840 Bougard – Bühner-Thierry – Le Jan, *Elites in the Early Middle Ages*, p. 740.

841 *Ibid.*

comunque di una certa considerazione nella società abruzzese, dal momento che li abbiamo visti intervenire in più occasioni come *boni homines* nelle *cartolae* farfensi. Lo stesso vale anche per il gruppo di Elpiano. La sua presenza fondiaria era infatti imperniata attorno a due importanti castelli in Sabina, a Tulliano e a *Tancies*, senza contare poi i numerosi mulini gestiti da Benedetto e suo figlio Guimario. Restando sempre in tema di gestione della giustizia, un altro caso particolare è costituito da Teduino I, al quale, in virtù del suo ufficio comitale, venne addirittura affidato l'onere di affiancare i messi imperiali nella presidenza di tre assise⁸⁴².

L'esempio della famiglia di Todorico è interessante per un'ulteriore ragione: ci mostra un altro modo con cui l'*élite* "diocesana" esercitava la sua preminenza nella società, vale a dire l'intervenire nelle alienazioni fondiarie come testi o *exstimatores*. Si tratta di un elemento che accomuna senza distinzioni tutte le famiglie che abbiamo visto, tranne i Giuseppi. Il rapporto tra questo gruppo parentale e Farfa era infatti principalmente economico, legato alla stipulazione di negozi giuridici, attraverso i quali avveniva il trasferimento di terreni e denaro tra i due contraenti. La situazione era invece abbastanza differente per quanto riguarda l'altra antica schiatta reatina, quella a cui apparteneva Tacheprando. I suoi membri, sin da tempi assai risalenti, venivano coinvolti negli affari dell'abbazia come *boni homines*. La congregazione benedettina si fidava di loro a tal punto da sceglierli come avvocati difensori in alcuni placiti di epoca carolingia. Nel X secolo la situazione era invece un po' diversa da questo punto di vista. Gli esperti di diritto che intervenivano a fianco degli abati farfensi non appartenevano, per quanto ne sappiamo, a questa famiglia, così come a nessuna delle altre sette. I figli e i nipoti di Tacheprando non ebbero alcun ruolo attivo nelle assemblee giudiziarie dei messi ottoniani, comparendovi solo in virtù di *adstantes*. Il ruolo di testimoni o stimatori permetteva anche a questi personaggi di rapportarsi gli uni con gli altri, stabilendo dei legami con le altre figure che gravitavano nell'orbita dell'ente monastico sabino. Capita infatti con una certa frequenza di trovare i membri di un gruppo parentale tra i sottoscrittori degli accordi stipulati dagli altri: un elemento che mette in mostra quanto fosse fitta la rete di rapporti sociali di Farfa.

La definizione dell'identità delle *élite* altomedievali dipendeva anche da un altro fattore, la religione cristiana. Capitava infatti che l'aristocrazia impiegasse le proprie risorse per edificare e dotare fondazioni ecclesiastiche, le quali potevano poi fungere da punto di aggregazione per il gruppo agnatizio⁸⁴³. I cartulari di Gregorio conservano – forse – un solo accenno a chiese e monasteri privati. Si tratta di un santuario consacrato a San Giovenale, che, in una carta del *Liber largitorius*, viene definito come la cappella di Ilderico di Campo⁸⁴⁴.

I notabili che componevano il *network* di Farfa nel X secolo erano tendenzialmente di rango intermedio. Il prestigio, la capacità d'intervento in ambito politico e i patrimoni di cui godevano non erano paragonabili a quelli delle grandi famiglie della *Reichsadel*, la quale rivestiva al contrario posizioni di prim'ordine in tutto l'impero. Ciò non significa, tuttavia, che essi non occupassero un ruolo rilevante in un ordine di grandezza più ridotto, limitato alla sfera locale o regionale. La loro egemonia emergeva in maniere differenti. Tra queste troviamo, ad esempio, il coraggio e la capacità di comando in battaglia, rappresentati ottimamente dai casi di Giuseppe III e Tacheprando; l'ampiezza delle risorse fondiarie e monetarie a loro disposizione, che erano comunque cospicue se limitiamo l'orizzonte all'Italia mediana; la facoltà di sanzionare la legittimità di un negozio giuridico agendo come testi o *exstimatores*. Il riconoscimento di un personaggio e i suoi parenti quali membri dell'*élite* passava anche attraverso l'aspetto visivo: l'assistere ad eventi solenni e ritualizzati come le grandi assemblee giudiziarie, oppure il controllare maestose costruzioni edilizie

842 RF, vol. 3, n. 399, 400; LL, vol. 1, n. 372.

843 Bougard – Bühner-Thierry – *Le Jan, Elites in the Early Middle Ages*, p. 753.

844 LL, vol. 1, n. 169.


in grado di risaltare sul paesaggio del Lazio altomedievale. Mi riferisco non soltanto al complesso avuto in concessione dai Giuseppi a Rieti nel 920, ma anche – e soprattutto – ad un fenomeno la cui origine risale proprio al X secolo, l'incastellamento. Le nuove strutture fortificate mostravano senza dubbio il prestigio di chi le possedeva, accrescendo così la sua presa sulla società locale.

Appendice.
Tavole genealogiche


I Giuseppi

———: discendenza


- - - - : matrimonio




Famiglia di Tacheprando, figlio di Scaptolfo *de civitate Reatina*




Famiglia del conte Berardo




Famiglia di Liuza, figlia di Fulchizone




Famiglia di Ilderico, figlio di Campo *de civitate Reatina*



**Famiglia dello scabino Todorico
da Amiternum**



Famiglia di Liudino da Furcone



Bibliografia

1. Fonti

AZZARA Claudio – GASPARRI Stefano (a cura di), *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Roma, Viella, 2005.

BALZANI Ugo (a cura di), *Il Chronicon farfense di Gregorio di Catino, precedono la Constructio farfensis e gli scritti di Ugo di Farfa*, vol. I-II, Roma, Forzani e C. tipografi del Senato, 1903.

BALZANI Ugo – GIORGI Ignazio (a cura di), *Il Regesto di Farfa*, vol. I-V, Roma, 1879-1914.

BORETIUS Alfred (ed. da), *Monumenta Germaniae Historica, Capitularia regum Francorum*, vol. I, Hannover, 1883.

BRESSLAU Harry – BLOCH Hermann – HOLTZMANN Robert (ed. da), *Monumenta Germaniae Historica, Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. III, *Heinrici II et Arduini diplomata*, Hannover, 1900-1903. URL: [https://www.dmgh.de/mgh_dd_h_ii/index.htm#page/\(I\)/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_dd_h_ii/index.htm#page/(I)/mode/1up) (ultima consultazione: settembre 2023).

CAVALLO Guglielmo – MAGISTRALE Franco – MARICHAL Robert – TJADER Jan-Olof (ed. da), *Chartae latinae antiquiores: Facsimile-edition of the latin charters prior to the ninth century*, vol. XXVIII, *Italy IX*, Dietikon-Zurich, 1988.

DOPSCH Alfons – LECHNER Johann – TANGL Michael (ed. da), *Monumenta Germaniae Historica, Diplomatum Karolinorum*, vol. I, *Pippini, Carlomanni, Caroli Magni diplomata*, Hannover, 1906. URL: [https://www.dmgh.de/mgh_dd_karol_i/index.htm#page/\(I\)/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_dd_karol_i/index.htm#page/(I)/mode/1up) (ultima consultazione: settembre 2023).

GLADISS Dietrich von – GAWLIK Alfred (ed. da), *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, vol. VI, *Heinrici IV diplomata*, Hannover, 1941-1978. URL: [https://www.dmgh.de/mgh_dd_h_iv_1/index.htm#page/\(I\)/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_dd_h_iv_1/index.htm#page/(I)/mode/1up) (ultima consultazione: settembre 2023).

HAUSMANN Friedrich (ed. da), *Monumenta Germaniae Historica, Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. IX, *Conradi III et filii eius Heinrici diplomata*, Vienna – Colonia – Graz, 1969. URL: [https://www.dmgh.de/mgh_dd_ko_iii/index.htm#page/\(I\)/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_dd_ko_iii/index.htm#page/(I)/mode/1up) (ultima consultazione: settembre 2023).

KÖLZER Theo – CLAUSEN Jens Peter – EICHLER Daniel – MISCHKE Britta – PATT Sarah – ZWIERLEIN Susanne (ed. da), *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata Karolinorum*, vol. II, *Ludovicii Pii diplomata*, vol. 1-3, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2016. URL: https://www.dmgh.de/mgh_dd_ldf_1/index.htm#page/I/mode/1up (ultima consultazione: settembre 2023).

MAGGI BEI Maria Teresa (ed. da), *Il "Liber floriger" di Gregorio di Catino*, Roma, 1984.

MANARESI Cesare (ed. da), *I placiti del Regnum Italiae*, vol. I-V, Roma, 1955-1960.

PERTZ Georg Heinrich (ed. da), *Monumenta Germaniae Historica, Legum*, vol. IV, Hannover, 1868. URL: [https://www.dmgh.de/mgh_ll_4/index.htm#page/\(I\)/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_ll_4/index.htm#page/(I)/mode/1up) (ultima consultazione: settembre 2023).

SCHIEFFER Theodor (ed. da), *Monumenta Germaniae Historica, Diplomatum Karolinorum*, vol. III, *Lotharii I et Lotharii II diplomata*, Berlino – Zurigo, 1966. URL: [https://www.dmgh.de/mgh_dd_lo_i_dd_lo_ii/index.htm#page/\(I\)/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_dd_lo_i_dd_lo_ii/index.htm#page/(I)/mode/1up) (ultima consultazione: settembre 2023).

SICKEL Theodor von (ed. da), *Monumenta Germaniae Historica, Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. I, *Conradi I, Heinrici I et Ottonis I Diplomata*, Hannover, 1879-1884. URL: [https://www.dmgh.de/mgh_dd_ko_i_dd_h_i_dd_o_i/index.htm#page/\(t01\)/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_dd_ko_i_dd_h_i_dd_o_i/index.htm#page/(t01)/mode/1up) (ultima consultazione: settembre 2023).

SICKEL Theodor von (ed. da), *Monumenta Germaniae Historica, Diplomatum regum et imperatorum Germaniae*, vol. II, *Ottonis II et III diplomata*, Hannover, 1888-1893. URL: [https://www.dmgh.de/mgh_dd_o_ii_dd_o_iii/index.htm#page/\(t01\)/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_dd_o_ii_dd_o_iii/index.htm#page/(t01)/mode/1up) (ultima consultazione: settembre 2023).

WANNER Konrad (ed. da), *Monumenta Germaniae Historica, Diplomatum Karolinorum*, vol. IV, *Ludovici II diplomata*, Monaco, 1994. URL: [https://www.dmgh.de/mgh_dd_lu_ii/index.htm#page/\(I\)/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_dd_lu_ii/index.htm#page/(I)/mode/1up) (ultima consultazione: settembre 2023).

WEILAND Ludovicus (ed. da), *Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, vol. I, *Inde ab a. DCCCCXI ad a. MCXCVII*, Hannover, 1893. URL: [https://www.dmgh.de/mgh_const_1/index.htm#page/\(I\)/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_const_1/index.htm#page/(I)/mode/1up) (ultima consultazione: settembre 2023).

ZEUMER Karl (ed. da), *Monumenta Germaniae Historica, Legum*, vol. V, *Formulae Merovingici et Karolini aevi*, Hannover, 1886. URL: [https://www.dmgh.de/mgh_formulae/index.htm#page/\(I\)/mode/1up](https://www.dmgh.de/mgh_formulae/index.htm#page/(I)/mode/1up) (ultima consultazione: settembre 2023).

ZUCCHETTI Giuseppe (ed. da), *Il Chronicon di Benedetto e il Libellus de Imperatoria Potestate in Urbe Roma*, Roma, Tipografia del Senato, 1920.

ZUCCHETTI Giuseppe (ed. da), *Liber largitorius vel notarius monasterii Pharphensis*, vol. I-II, Roma, 1913-1932.

2. Studi

AGATI Maria Luisa, *Il libro manoscritto da Oriente a Occidente. Per una codicologia comparata*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2009.

ALVERMANN Dirk, *La battaglia di Ottone II contro i Saraceni del 982*, in “Archivio storico per la Calabria e la Lucania”, vol. 62 (1995), pp. 115-130.

ANDENNA Giancarlo, *Farfa e il papato da Giovanni VII a Leone IX*, in *Farfa abbazia imperiale. Atti del convegno internazionale, Farfa – Santa Vittoria in Matenano, 25 – 29 agosto 2003*, a cura di Rolando Dondarini, Negarine di S. Pietro in Cariano (VR), Il Segno dei Gabrielli editori, 2006, pp. 101-130.

ANDREOLLI Bruno, *Contadini su terre di signori: studi sulla contrattualistica agraria dell'Italia medievale*, Bologna, CLUEB, 1999.

ANDREOLLI Bruno – MONTANARI Massimo, *Il bosco nel Medioevo*, Bologna, CLUEB, 1988.

ANSANI Michele, *I giudici palatini, le carte, le leggi. Pratiche documentarie e documentazione di placito sullo scorcio del secolo IX*, in *Almum Studium Papiense: storia dell'Università di Pavia. 1, 1: Dalle origini all'età spagnola: origini e fondazione dello Studium generale*, ed. da Dario Mantovani, Milano, 2012, pp. 1-16.

ASSMANN Jan, *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche*, Torino, Giulio Einaudi editore s.p.a., 1997.

BALZARETTI Ross, *The lands of Saint Ambrose: monks and society in early medieval Milan*, Turnhout, Brepols, 2019.

BALZARETTI Ross, *Spoken Narratives in Ninth-Century Milanese Court Records*, in *Narrative and History in the Early Medieval West*, ed. da Elizabeth M. Tyler – Ross Balzaretti, Turnhout, Brepols, 2006, 11-37.

BARILE Nicola Lorenzo, *Credito, usura, prestito a interesse*, in “Reti medievali”, vol. 10,1 (2010), pp. 475-505. URL: <http://www.serena.unina.it/index.php/rm/article/view/urn%3Anbn%3Ait%3Aunina-3044>; DOI: <https://doi.org/10.6092/1593-2214/9> (ultima consultazione: settembre 2023).

BARILE Nicola Lorenzo, *La costruzione di un "ordine perfetto": la questione dell'usura nel Medioevo*, in “Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia / Università di Bari”, vol. 44 (2001), pp. 201-251.

BARNWELL Paul S., *Action, Speech and Writing in Early Frankish Legal Proceedings*, in *Medieval Legal Process. Physical, Spoken and Written Performance in the Middle Ages*, a cura di Paul S. Barnwerll – Marco Mostert, Turnhout, Brepols, 2011, pp. 11-25.

BARTOLI LANGELI Attilio, *Sui “brevi” italiani altomedievali*, in “Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo”, vol. 105 (2003), pp. 1-23.

BERNACCHIA Roberto, *Santa Vittoria in Matenano e l'incastellamento nella Marca fermana nel X secolo*, in *Farfa abbazia imperiale. Atti del convegno internazionale, Farfa – Santa Vittoria in Matenano, 25 – 29 agosto 2003*, a cura di Rolando Dondarini, Negarine di S. Pietro in Cariano (VR), Il Segno dei Gabrielli editori, 2006, pp. 339-355.

BERNHARDT John W., *Itinerant Kingship and Royal Monasteries in Early Medieval Germany, c. 936–1075*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993.

BETTI Maddalena, *Sull'uso del titolo di 'Senatrix': strategie di definizione e di rappresentazione di una parentela a Roma nel X secolo*, in “Nuova rivista storica”, vol. 104 (2020), pp. 627-660.

BLOCH Marc, *Lavoro e tecnica nel Medioevo*, Bari, Editori Laterza, 1959.

BOESCH GAJANO Sofia – PETRUCCI Enzo (a cura di), *Santi e culti del Lazio. Istituzioni, società, devozioni*, Roma, Società Romana di Storia Patria, 2000.

BORDONE Renato, *Un'attiva minoranza etnica nell'alto medioevo: gli Alamanni del comitato di Asti*, “Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken”, vol. 54 (1974), pp. 1-57.

BOUGARD François, *Actes privés et transferts patrimoniaux en Italie centro-septentrionale (VIIIe-Xe siècle)*, in “Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Âge”, vol. 111 (1999), pp. 539-562. URL: https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9883_1999_num_111_2_3715 (ultima consultazione: settembre 2023).

BOUGARD François, *Commutatio, cambium, viganeum, vicariatio: L'échange dans l'Italie des VIIIe-XIe siècles*, in *Tauschgeschäft und Tauschurkunde vom 8. bis zum 12. Jahrhundert / L'acte de change, du VIIIe au XIIe siècle*, ed. da Irmgard Fees – Philippe Depreux, Köln, 20013.

BOUGARD François, *Diplômes et notices de plaid: dialogue et convergence*, in *Europäische Herrscher und die Toskana im Spiegel der urkundlichen Überlieferung = I sovrani europei e la Toscana nel riflesso della tradizione documentaria (800-1100)*, ed. da François Bougard – Antonella Ghignoli – Wolfgang Huschner, Berlino, 2015, pp. 15-22.

BOUGARD François – BÜHRER-THIERRY Geneviève – LE JAN Régine (traduzione in inglese di Katharine Throssell), *Elites in the Early Middle Ages. Identities, Strategies, Mobility*, in “Annales HSS”, vol. 68, n. 4 (2013), pp. 735-768.

BOUGARD François, *La justice dans le royaume d'Italie aux IXe-Xe siècles*, in *La giustizia nell'alto Medioevo, secoli 9.-11.: settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 44. : 11-17 aprile 1996*, Spoleto, 1997, pp. 133-176.

BOUGARD François, *La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIIIe siècle au début du Xie siècle*, Roma, École française de Rome, 1995.

BOUGARD François, *Le crédit dans l'Occident du haut Moyen Âge: documentation et pratique*, in *Les élites et la richesse au haut Moyen Âge*, ed. da Régine Le Jan – Laurent Feller – Jean-Pierre Devroey, Turnhout, Brepols, 2010, pp. 439-478.

BOUGARD François, *Rationalité et irrationalité des procédures autour de l'an mil: le duel judiciaire en Italie*, in *La justice en l'an Mil (actes du colloque du 12 mai 2000)*, ed. da Claude Gauvard, Parigi, 2003, pp. 93-122.

BOUGARD François, *Tempore barbarici? La production documentaire publique et privée*, in 774: ipotesi su una transizione ; atti del seminario di Poggibonsi, 16 - 18 febbraio 2006, ed. da Stefano Gasparri, Turnhout, Brepols, 2008, pp. 331-352.

BRESSLAU Harry, *Manuale di diplomatica per la Germania e l'Italia*, vol. I-II, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1998.

BROWN Warren Curtis, *Charters as weapons. On the role played by early medieval dispute records in the disputes they record*, in "Journal of Medieval History", vol. 28 (2002), pp. 227-248.

BROWN Warren Curtis – COSTAMBEYS Marios – INNES Matthew – KOSTO Adam (ed. da), *Documentary Culture and the Laity in the Early Middle Ages*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.

BROWN Warren Curtis, *When documents are destroyed or lost: lay people and archives in the early Middle Ages*, in "Early medieval Europe", vol. 11 (2002), pp. 337-366.

BRÜHL Carlrichard, *Fodrum, Gistum, Servitium regis. Studien zu den wirtschaftlichen Grundlagen des Königtums im Frankenreich und in den fränkischen Nachfolgestaaten Deutschland, Frankreich und Italien vom 6. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts*, Köln, 1968.

CAMMAROSANO Paolo, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991.

CARBONETTI Cristina – CERVI Arianna – DE BIANCHI Marta – MARTIN Jean-Marie, *Les cartulaires ecclésiastiques de l'Italie médiévale*, in "Mélanges de l'Ecole française de Rome / Moyen Âge", vol. 127, 2 (2015), pp. 489-497. URL: <https://journals.openedition.org/mefrm/2655> (ultima consultazione: settembre 2023).

CARBONETTI Cristina, *Tabellioni e scrinari a Roma tra IX e XI secolo*, in "Archivio della Società Romana di Storia Patria", vol. 102 (1979), pp. 77-156.

CARLONI Chiara, *Celle e dipendenze del monastero di Farfa in area laziale*, in *Teoria e pratica del lavoro nel monachesimo altomedievale. Atti del Convegno internazionale di studio, Roma - Subiaco, 7-9 giugno 2013*, a cura di Letizia Pani Ermini, Spoleto, 2015, pp. 163-189.

CHASTANG Pierre, *Cartulaires, cartularisation et scripturalité médiévale: La structuration d'un nouveau champ de recherche*, in "Cahiers de civilisation médiévale Xe - XIIe siècles", vol. 49 (2006), pp. 21-31.

CHIODI Giovanni, *Roma e il diritto romano: consulenze di giudici e strategie di avvocati dal X al XII secolo*, in *Roma fra Oriente ed Occidente. Settimane di studio del centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 19-24 aprile 2001*, vol. I, Spoleto, 2002, pp. 1141-1245.

COARELLI Filippo – CASCINO Rita – GASPARINI Valentino (a cura di), *Falacrinae. Le origini di Vespasiano*, Roma, Edizioni Quasar, 2009.

COLLAVINI Simone Maria, *Des Lombards aux Carolingiens: l'évolution des élites locales*, in *Le monde carolingien. Bilan, perspectives, champs de recherches; actes du colloque international de Poitiers, Centre d'Études supérieures de Civilisation médiévale, 18-20 novembre 2004*, ed. da Wojciech Falkowski – Yves Sassier, Turnhout, Brepols, 2009, pp. 263-300.

COLLAVINI Simone Maria, *Spazi politici ed irraggiamento sociale delle élites laiche intermedie (Italia centrale, secoli VIII-X)*, in *Les élites et leurs espaces: mobilité, rayonnement, domination; (du VIe au XIe siècle); [actes de la rencontre de Göttingen des 3, 4 et 5 mars 2005]*,

ed. da Philippe Depreux – François Bougard – Régine Le Jan, Turnhout, Brepols, 2007, pp. 319-340.

CONDORELLI Benedetto, *La molitura ad acqua nella valle del torrente Farfa: VIII-XII secolo*, in *Atti del IX Congresso di studi internazionale sull'alto Medioevo. Spoleto, 27 settembre – 2 ottobre 1982*, vol. II, Spoleto, 1983, pp. 837-841.

CORTONESI Alfio – PASSIGLI Susanna, *Agricoltura e allevamento nell'Italia medievale: contributo bibliografico, 1950-2010*, Firenze, Firenze University Press, 2010. URL: <https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/82801>, DOI: <http://doi.org/10.36253/978-88-6453-315-5> (ultima consultazione: settembre 2023).

CORTONESI Alfio – PASQUALI Gianfranco – PICCINNI Gabriella, *Uomini e campagne nell'Italia medievale*, Roma, GLF editori Laterza, 2002.

COSTAMBEYS Marios J., *Power and Patronage in Early Medieval Italy. Local Society, Italian Politics and the Abbey of Farfa, c 700-900*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

COSTAMBEYS Marios J., *The laity, the clergy, the scribes and their archives: the documentary record of eighth and ninth-century Italy*, in *Documentary Culture and the Laity in the Early Middle Ages*, ed. da Warren C. Brown – Marios J. Costambeys – Matthew J. Innes – Adam J. Kosto, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, pp. 231-258.

D'ACUNTO Nicolangelo, *Farfa e l'impero*, in *Farfa abbazia imperiale. Atti del convegno internazionale, Farfa – Santa Vittoria in Matenano, 25 – 29 agosto 2003*, a cura di Rolando Dondarini, Negarine di S. Pietro in Cariano (VR), Il Segno dei Gabrielli editori, 2006, pp. 131-146.

DATTERO Alessandra (a cura di), *Il bosco: biodiversità, diritti e culture dal medioevo al nostro tempo*, Roma, Viella, 2022.

DAVIES Wendy – FOURACRE Paul (ed. da), *The settlement of disputes in early medieval Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.

DAVIS Jennifer R., *Charlemagne's Practice of Empire*, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.

DE ANGELIS Gianmarco, *Esordi e caratteri della presenza vescovile in area montana (secoli X-XII). Le modalità di costituzione del patrimonio fra disegni egemonici e concorrenze locali*, in *Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali*, a cura di Riccardo Rao, Bergamo, Civica biblioteca Angelo Mai, 2011, pp. 33-50.

DE ANGELIS Gianmarco, *Movable laws? The “extra edictum” reproduction and circulation of the Leges Langobardorum in early medieval Italy*, in *Reimagining mobilities across the humanities. Volume 2 : objects, people and texts*, ed. da Lucio Biasiori – Federico Mazzini – Chiara Rabbiosi, Oxon (UK) – New York (NJ), Routledge, Taylor & Francis Group, 2023, pp. 192-207.

DECLERCQ Georges (ed. da), *Early Medieval Palimpsests*, Turnhout, Brepols, 2007.

DECLERCQ Georges, *History, Memory and Remembrance in Early Cartularies and Libri Traditionum*, in “*Studii Medievales*”, vol. 58 (2017), pp. 1-21.

DECLERCQ Georges, *Originals and Cartularies: The Organization of Archival Memory (Ninth-Eleventh Centuries)*, in *Charters and the Use of the Written Word in Medieval Society*, ed. da Karl Heidecker, Turnhout, Brepols, 2000, pp. 147-170.

DI CARPEGNA FALCONIERI Tommaso, *Medioevo militante. La politica di oggi alle prese con barbari e crociati*, Torino, Giulio Einaudi editore, 2011.

DI MURO Alessandro, *La terra, il mercante e il sovrano. Economia e società nell'VIII secolo longobardo*, Potenza, Basilicata University Press, 2020. URL: http://www.rmoa.unina.it/5412/1/DiMuro-La_terra_il_mercante_il_sovrano.pdf (ultima consultazione: settembre 2023).

Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 59, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2002.

DU CANGE Charles du Fresne, *Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis*, vol. I-VI, Parigi, 1733-1736.

ESCH Arnold, *Chance et hasard de transmission. Le problème de la représentativité et de la déformation de la transmission historique*, in *Les tendances actuelles de l'histoire du Moyen Âge en France et en Allemagne*, ed. da Otto Gerhard Oexle – Jean-Claude Schmitt, Parigi, Éditions de la Sorbonne, 2003, pp. 15-29. URL: <https://books.openedition.org/psorbonne/20659> (ultima consultazione: settembre 2023).

FARNEDI Giustino, *Monasteri dipendenti da Farfa in Umbria*, in *L'abbazia altomedievale come istituzione dinamica. Il caso di S. Maria di Farfa. Atti del Convegno internazionale (Abbazia benedettina di Farfa, 13-14 marzo 2015)*, a cura di Stefano Manganaro, Roma, 2020, pp. 237-255.

FEDELE Pietro, *La battaglia del Garigliano del 915 ed i monumenti che la ricordano*, in "Archivio della Società Romana di storia patria", vol. 22 (1899), pp. 181-211.

FELLER Laurent, *Les Abruzzes médiévales. Territoire, économie et société en Italie Centrale du IXe au XIIe siècle*, Rome, Ecole française de Rome, 1998. URL: https://www.persee.fr/doc/befar_0257-4101_1998_mon_300_1 (ultima consultazione: settembre 2023).

FELLER Laurent, *Précaires et livelli. Les transferts patrimoniaux "ad tempus" en Italie*, in "Mélanges de l'Ecole française de Rome / Moyen Âge", vol. 111 (1999), pp. 725-746.

FIORE CAVALIERE Maria Grazia, *Le terme alessandrine nei secoli IX e X. I Crescenzi e la "Cella Farfae"*, in "Rivista dell'Istituto Nazionale d'Archeologia e Storia dell'Arte", ser. 3, vol. 1, (1978), pp. 119-145.

GASPARRI Stefano, *Il ducato longobardo di Spoleto. Istituzioni, poteri, gruppi dominanti*, in *Atti del IX Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 27 settembre – 2 ottobre 1982*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1983, pp. 77-122.

GEARY Patrick Joseph, *Extra-judicial means of conflict resolution*, in *La giustizia nell'alto Medioevo : secoli 5.-8. : settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 42. : 7-13 aprile 1994*, Spoleto, 1995, pp. 569-605.

GEARY Patrick Joseph, *Phantoms of remembrance: memory and oblivion at the end of the first millennium*, Princeton (NJ), Princeton University Press, 1996.

GHIGNOLI Antonella, *Libellario nomine: rileggendo i documenti pisani dei secoli VIII-X*, in "Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo", vol. 111 (2009), pp. 1-62.

GHIGNOLI Antonella, *Note intorno all'origine di uno "ius libellarium"*, in "Archivio Storico Italiano", vol. 156, 3 (luglio-settembre 1998), pp. 413-446.

GIARDINA C., “*Advocatus*” e “*mundoaldus*” nel Lazio e nell’Italia meridionale, in “Rivista di storia del diritto italiano”, vol. 9 (1936), pp. 291-310.

GIORGI Ignazio, *Il Regesto di Farfa e le altre opere di Gregorio di Catino*, in “Archivio della Società Romana di storia patria”, vol. 2 (1878/1879), pp. 409-473.

GNOCCHI Claudia, *Contributo ad un’indagine sui culti farfensi nei secoli IX-XI. Festività, titolazioni di chiese e toponimi nelle opere di Gregorio di Catino*, in “Rivista di storia della chiesa in Italia”, vol. 54 (2000), pp. 31-69.

GRELLI Maria Elma, *I monaci benedettini di Farfa nel Piceno: signoria territoriale e rapporti di potere tra VIII e XI secolo*, in *Farfa abbazia imperiale. Atti del convegno internazionale, Farfa – Santa Vittoria in Matenano, 25 – 29 agosto 2003*, a cura di Rolando Dondarini, Negarine di S. Pietro in Cariano (VR), Il Segno dei Gabrielli editori, 2006, pp. 69-100.

HLAWITSCHKA Eduard, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien, 774-962: zum Verständnis des fränkischen Königsherrschaft in Italien*, Freiburg im Breisgau, Albert, 1960.

HUBERT Étienne, *L’“incastellamento” en Italie centrale: pouvoirs, territoire et peuplement dans la Vallée du Turano au Moyen Âge*, Roma, Publications de l’École française de Rome, 2002. URL: <https://books.openedition.org/efr/235> (ultima consultazione: settembre 2023).

HUSCHNER Wolfgang, *L’idea della cancelleria imperiale nella ricerca diplomatica : diplomi ottoniani per destinatari in Toscana*, in *La Toscana nell’alto e pieno Medioevo : fonti e temi storiografici territoriali e generali: in memoria di Wilhelm Kurze : atti del convegno internazionale di studi, Siena-Abbadia San Salvatore, 6-7 giugno 2003*, ed. da Mario Marrocchi – Carlo Prezzolini, Firenze, Sismel - Edizioni del Galluzzo, 2007, pp. 183-197.

KANO Osamu, *Procès fictif, droit romain et valeur de l’acte royal à l’époque mérovingienne*, in “Bibliothèque de l’Ecole des Chartes. Revue d’erudition”, vol. 165 (2007), pp. 329-354.

KELLER Hagen, *The Privilege in the Public Interaction of the Exercise of Power*, in *Medieval Legal Process. Physical, Spoken and Written Performance in the Middle Ages*, ed. da Marco Mostert – Paul S. Barnwell, Turnhout, Brepols, 2011, pp. 75-108.

KÖLZER Theo, *Codex libertatis. Überlegungen zur Funktion des Regestum Farfense und anderer Klosterchartulare*, in *Atti del 9 Congresso internazionale di studi sull’alto medioevo, Spoleto, 27 settembre - 2 ottobre 1982*, Spoleto, 1983, pp. 609-653.

KOZIOL Geoffrey, *The Politics of Memory and Identity in Carolingian Royal Diplomas. The West Frankish Kingdom (840-987)*, Turnhout, Brepols, 2012.

LAUDADIO Valter, *Farfa e le autonomie locali nella Marca meridionale*, in *Farfa abbazia imperiale. Atti del convegno internazionale, Farfa – Santa Vittoria in Matenano, 25 – 29 agosto 2003*, a cura di Rolando Dondarini, Negarine di S. Pietro in Cariano (VR), Il Segno dei Gabrielli editori, 2006, pp. 357-362.

LEGGIO Tessilio, *Dalle prepositure ai castelli. La rete di controllo e di governo dell’abbazia di Farfa tra tradizione e innovazione (secc. XI-XII)*, in *L’abbazia altomedievale come istituzione dinamica. Il caso di S. Maria di Farfa. Atti del Convegno internazionale (Abbazia benedettina di Farfa, 13-14 marzo 2015)*, a cura di Stefano Manganaro, Roma, 2020, pp. 205-235.

LE GOFF Jacques, *Documento/Monumento*, in *Enciclopedia Einaudi*, vol. V, Torino, 1978, pp. 38-43. URL: https://saras.uniroma1.it/sites/default/files/allegati_notizie/Le_Goff.pdf (ultima consultazione: settembre 2023).

LOIACONO Antonio Maurizio, *La "Battaglia della Colonna" tra Ottone II di Sassonia e l'Emiro Abū l-Qāsim nel 982*, in "Occhiali – Rivista sul Mediterraneo islamico", vol. 3 (2018), pp. 4-23.

LONGO Umberto, *Agiografia e identità monastica tra XI e XII secolo*, in "Cristianesimo nella storia", vol. 21 (2000), pp. 311-341.

LONGO Umberto, *La funzione della memoria nella definizione dell'identità religiosa in comunità monastiche dell'Italia centrale (secoli XI e XII)*, in "Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age", vol. 115, 1 (2003), pp. 213-233. URL: https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9883_2003_num_115_1_9287 (ultima consultazione: settembre 2023).

LORÉ Vito, *Farfa e le sue dipendenze nei secoli IX e X*, in *L'abbazia altomedievale come istituzione dinamica. Il caso di S. Maria di Farfa. Atti del Convegno internazionale (Abbazia benedettina di Farfa, 13-14 marzo 2015)*, a cura di Stefano Manganaro, Roma, 2020, pp. 193-204.

LORI SANFILIPPO Isa, *I possessi romani di Farfa, Montecassino e Subiaco - Secoli IX-XII*, in "Archivio della Società Romana di storia patria", vol. 103 (1980), pp. 13-39.

LUCAS Adam, *Wind, water, work: ancient and medieval milling technology*, Leida, Brill, 2011.

LUZZATTO Gino, *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo. Saggi di storia economica*, Bari, Editori Laterza, 1966.

MAGGI Maria Teresa, *I possessi dell'Abbazia di Farfa in Umbria nei secoli VIII-XII*, in "Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria", vol. 91 (1994), pp. 47-86.

MANCINELLI Maria Letizia, *Proposta per l'ubicazione del "monasterium Sancti Petri in Classicella" (secolo VIII): alcune riflessioni sul rapporto fra istituzioni ecclesiastiche e territorio nella Sabina Tiberina (Lazio) in età altomedievale*, in *Dalla Tuscia romana al territorio valvense: problemi di topografia medievale alla luce delle recenti ricerche archeologiche; giornate in onore di Jean Coste, Roma, 10-11 febbraio 1998*, ed. da Letizia Pani Ermini, Roma, 2001, pp. 143-176.

MANGANARO Stefano, *Immunitas, mundiburdium, libertas: il contributo dell'abbazia di Farfa alla costruzione del regno come istituzione dinamica (secc. VIII-XII)*, in *L'abbazia altomedievale come istituzione dinamica: il caso di S. Maria di Farfa; Atti del Convegno internazionale - Abbazia benedettina di Farfa, 13-14 marzo 2015*, a cura di Stefano Manganaro, Roma, 2020.

MANGANARO Stefano, *Protezione regia. I mundeburdi degli Ottoni per S. Maria di Farfa (secc. X-XI)*, in "Annali dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici"; vol. 27 (2012/2013), pp. 73-144.

MASKARINEC Maya, *Citation of Law as a Legal Argument in an Early 11th-Century Breve from Farfa*, in "Reti Medievali", vol. 22, 2 (2021), p. 197-231.

MASKARINEC Maya, *Monastic archives and the law: legal strategies at Farfa and Monte Amiata at the turn of the millennium*, in "Early medieval Europe", vol. 29 (2021), pp. 331-365.

MCCLENDON Charles Bixby, *The Imperial Abbey of Farfa. Architectural Currents of the Early Middle Ages*, New Haven and London, Yale University Press, 1987. URL: <https://archive.org/details/imperialabbeyoffoomccl> (ultima consultazione: settembre 2023).

MOSTERT Marco – BARNWELL P. S. (ed. da), *Medieval Legal Process. Physical, Spoken and Written Performance in the Middle Ages*, Turnhout, Brepols, 2011.

NELSON Janet Loughland – RIO Alice, *Women and Laws in Early Medieval Europe*, in *The Oxford handbook of women and gender in medieval Europe*, a cura di Judith M. Bennet – Ruth Mazo Karras, Oxford, Oxford University Press, 2013, 103-117.

NICOLAJ Giovanna, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae*, in *Storie di documenti, storie di libri: quarant'anni di studi, ricerche e vagabondaggi nell'età antica e medievale*, ed. da Cristina Mantegna – Giovanna Nicolaj, Dietikon-Zürich, 2013, pp. 230-246.

NIERMEYER Jan Frederick, *Mediae latinitatis lexicon minus*, vol. 1-2, ed. da Co van de Kieft – Jan W. J. Burgers, Leida, 2002.

NISHIMURA Yoshiya, *Was a lease effective as a weapon of lordship? The use of documents in the principality of Salerno (10th-11th Century)*, in “Reti Medievali Rivista”, vol. 18, 2 (2017), pp. 275-294.

NISHIMURA Yoshiya, *When a Lease Acquired Its Own Name. Further Notes on the Forms and Formulas of the Private Charters in Southern Tuscany (8th and 9th Centuries)*, in “HERSETEC”, 1, 1 (2007), pp. 63-85.

OLIVIERI Antonio, *Funzioni e valori del documento scritto in Italia tra tarda età longobarda e prima età carolingia*, in *Valeurs et systèmes de valeurs (Moyen Âge et temps modernes)*, ed. da Patrick Boucheron – Laura Gaffuri – Jean-Philippe Genet, Parigi, 2016, pp. 301-314.

PACINI Delio, *Possessi e chiese Farfensi nelle valli picene del Tenna e dell'Aso (secoli VIII-XII)*, in *Per la storia medievale di Fermo e del suo territorio: diocesi, ducato, contea, marca; secoli VI – XIII*, Delio Pacini, Fermo, 2000, pp. 343-428.

PADOA SCHIOPPA Antonio, *Giustizia medievale italiana: dal regnum ai comuni*, Spoleto, 2015.

PADOA SCHIOPPA Antonio, *Processi di libertà nell'Italia altomedievale*, in “Nuova rivista storica”, vol. 95 (2011), pp. 393-436.

PANI ERMINI Letizia, *Gli insediamenti monastici nel ducato di Spoleto fino al secolo IX*, in *Atti del 9 Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 27 settembre - 2 ottobre 1982*, Spoleto, 1983, pp. 541-577.

PANI ERMINI Letizia, *Il Santuario di S. Vittorino in Amiternum. Note sulla sua origine*, in “Rivista di Archeologia”, vol. 3 (1979), pp. 95-105.

PANI ERMINI Letizia, *Possessi farfensi nel territorio di Amiterno. Note di archeologia altomedievale*, in “Archivio della Società romana di storia patria”, vol. 103 (19080), pp. 41-52.

POHL Walter – MAHONEY Daniel Edward (ed. da), *Historiography and identity IV: Writing history across medieval Eurasia*, Turnhout, Brepols, 2021.

POHL Walter, *Phantoms of Identity in Early Medieval Historiography*, in *Creative Selection between Emending and Forming Medieval Memory*, ed. da Sebastian Scholz – Gerald Schwedler, Berlino, 2022, pp. 27-40.

POHL Walter, *Political uses of ethnicity in early medieval Europe*, in *Ethnicity as a Political Resource: Conceptualizations across Disciplines, Regions, and Periods*, Bielefeld, 2015, pp. 201-208.

POHL Walter – ZELLER Bernhard (ed. da), *Sprache und Identität im frühen Mittelalter*, Vienna 2012.

POHL walter – REIMITZ Helmut (ed. da), *Strategies of distinction: the construction of the ethnic communities, 300-800*, Leida, 1998.

POHL Walter, *Vom Nutzen des Germanenbegriffes zwischen Antike und Mittelalter: eine forschungsgeschichtliche Perspektive*, in *Germanische Altertumskunde im Wandel. Teil 1: Einleitung, archäologische und geschichtswissenschaftliche Beiträge*, ed. da Sebastian Brather – Wilhelm Heizmann – Steffen Patzold, Berlino, 2021, pp. 287-306.

SALADINO Laura – SOMMA Maria Carla, *Elementi per una topografia di Rieti in età tardoantica e altomedievale*, in “*Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge*”, vol. 105 (1993), pp. 23-122.

SANSTERRE Jean-Marie, “*Destructio*” et “*diminutio*” d'une grande abbaye royale: la perception et la mémoire des crises à Farfa au Xe et dans les premières décennies du XIe siècle, in *Les élites au haut Moyen Âge. Crises et renouvellements*, ed. da François Bougard – Laurent Feller – Régine Le Jan, Turnhout, Brepols, 2006, pp. 469-485.

SANTINI Emilio, *Opifici idraulici medievali nel bacino del fiume Farfa*, in “*Temporis Signa. Archeologia della tarda antichità e del medioevo*”, vol. 1 (2006), pp.

SANTOS SALAZAR Igor, *Judicial Records as History. The Case of the Regnum Italiae in Tenth and Eleventh Centuries*, in *I Longobardi a Venezia: Scritti per Stefano Gasparri*, a cura di Irene Barbiera – Francesco Borri – Annamaria Pazienza, Turnhout, Brepols, 2020, pp. 205-216.

SANTOS SALAZAR Igor, *Ruling through court: The political meanings of the settlement of disputes in Castile and Álava (ca. 900-1038)*, in “*Al-Masaq. Islam and the Medieval Mediterranean*”, vol. 29 (2017), pp. 133-150.

SARACCO PREVIDI Emilia, *Il patrimonio fondiario dei monaci farfensi nelle Marche*, in *Atti del II Convegno del Centro di Studi Farfensi, Offida 6 - 7 - 8 settembre 1991*, Negarine (VR), 1993, pp. 93-104.

SCHUSTER Ildefondo, *Il monastero del Salvatore e gli antichi possedimenti farfensi nella "Massa Torano"*, in “*Archivio della Società Romana di storia patria*”, vol. 41 (1918), pp. 5-58.

SCHUSTER Ildefondo, *Il monastero imperiale del Salvatore sul monte Letenano*, in “*Archivio della Società Romana di storia patria*”, vol. 37 (1914), pp. 393-451.

SCHUSTER Ildefonso, *L'imperiale abbazia di Farfa. Contributo alla storia del ducato romano nel Medio Evo*, Roma, Tip. Poliglotta Vaticana, 1921.

SENNIS Antonio, *Destroying Documents in the Early Middle Ages*, in *Problems and possibilities in early medieval chartes*, ed. da Jonathan A. Jarrett – Allan S. McKinley, Turnhout, Brepols, 2013, pp. 151-170.

SENNIS Antonio, *Documentary practices, archives and laypeople in central Italy, mid ninth to eleventh centuries*, in *Documentary Culture and the Laity in the Early Middle Ages*, a cura di Warren C. Brown – Marios J. Costambeys – Matthew J. Innes – Adam J. Kosto, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, pp. 331-335.

SENNIS Antonio, *Narrating Places: Memory and Space in Medieval Monasteries*, in *People and Space in the Middle Ages*, ed. da Andrew Reynolds – Wendy Davies – Guy Hallsall, Turnhout, Brepols, 2006, pp. 275-294.

SENNIS Antonio, “*Omnia tollit aetas et cuncta tollit oblivio*”: *Ricordi smarriti e memorie ricostruite nei monasteri altomedievali*, in “*Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio evo*”, vol. 106, 1 (2004), pp. 94-138.

SENNIS Antonio, *Tradizione monastica e racconto delle origini in Italia centrale (secoli XI-XIII)*, in “*Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge*”, vol. 115 (2003), pp. 181-212. URL: https://www.persee.fr/doc/mefr_1123-9883_2003_num_115_1_9286 (ultima consultazione: settembre 2023).

SERGI Giuseppe, *Antidoti all'abuso della storia: Medioevo, medievisti, smentite*, Napoli, 2010.

SERGI Giuseppe, *L’idea di Medioevo: fra storia e senso comune*, Roma, 2005.

SETTIA Aldo Angelo, *Lo sviluppo di un modello: origine e funzioni delle torri private urbane nell’Italia centrosettentrionale*, in *Paesaggi urbani dell’Italia padana nei secoli VIII-XIII*, Bologna, Cappelli editore, 1988, pp. 157-171.

SUPINO MARTINI Paola, *La produzione libraria negli scriptoria delle abbazie di Farfa e S. Eutizio*, in *Atti del IX congresso di studi sull’alto medioevo, Spoleto, 27 settembre – 2 ottobre 1982*, vol. II, Spoleto, 1983, pp. 581-607.

SUPINO MARTINI Paola, “*Manuum mearum labores*”. *Nota sulle chartae rescriptae farfensi*, in “*Scrittura e civiltà*”, vol. 8 (1984), pp. 83-103.

TOGNI Nadia, *Monasticon farfense dell’Umbria*, in *L’abbazia altomedievale come istituzione dinamica. Il caso di S. Maria di Farfa. Atti del Convegno internazionale (Abbazia benedettina di Farfa, 13-14 marzo 2015)*, a cura di Stefano Manganaro, Roma, 2020, pp. 256-293.

TOMEI Paolo, “*Censum et iustitia*”. *Le carte di livello come specchio delle trasformazioni della società lucchese (secoli IX-XI)*, in “*Reti medievali*”, vol. 18, 2 (2017), pp. 251-274.

TOMEI Paolo, *Milites elegantes. Le strutture aristocratiche nel territorio lucchese (800-1100 c.)*, Firenze, Firenze University Press, 2019. URL: <https://books.fupress.com/catalogue/imilites-elegantesi-le-strutture-aristocratiche-nel-territorio-lucchese-800-1100-c/3967>, DOI: <https://doi.org/10.36253/978-88-6453-936-2> (ultima consultazione: settembre 2023).

TOUBERT Pierre – SERGI Giuseppe (a cura di), *Dalla terra ai castelli: paesaggio, agricoltura e poteri nell’Italia medievale*, Torino, Einaudi, 1997.

TOUBERT Pierre, *Il sistema curtense: la produzione e lo scambio interno in Italia nei secoli VIII, IX e X*, in *Curtis e signoria rurale. Interferenze fra due strutture medievali. Antologia di storia medievale*, ed. da Giuseppe Sergi, Torino, 1997, pp. 7-94.

TOUBERT Pierre, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridional et la Sabine du IXe siècle à la fin du XIIe siècle*, vol. 1-2, Parigi, 1973.

TOUBERT Pierre – BARCELÓ PERELLO Miguel (a cura di), *L'incastellamento: Actes des rencontres de Gérone, 26-27 novembre 1992 et de Rome, 5-7 mai 1994*, Roma, Ecole Française de Rome, 1998. URL: https://www.persee.fr/issue/efr_0223-5099_1998_act_241_1 (ultima consultazione: settembre 2023).

VALLERANI Massimo, *Scritture e schemi rituali nella giustizia altomedievale*, in *Scrivere e leggere nell'alto medioevo: Spoleto 28 aprile – 4 maggio 2011*, Spoleto, 2012, pp. 97-149.

WEST-HARLING Veronica, *Rome, Ravenna and Venice, 750-1000: Byzantine heritage, imperial present, and the construction of city identity*, Oxford, Oxford University Press, 2020.

WICKHAM Chris, *European forests in the early Middle Ages: landscape and land clearance*, in *Land and Power. Studies in Italian and European Social History, 400-1200*, Chris Wickham, Londra, 1994, pp. 155-200.

WICKHAM Chris, *Il problema dell'incastellamento nell'Italia centrale : l'esempio di San Vincenzo al Volturno : studi sulla società degli Appennini nell'alto Medioevo*, Firenze, All'insegna del giglio, 1985.

WICKHAM Chris, *Justice in the kingdom of Italy in the eleventh century*, in *La giustizia nell'alto Medioevo, secoli 9.-11. : settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 44. : 11-17 aprile 1996*, Spoleto, 1997, pp. 179-255.

WICKHAM Chris, *Land disputes and their social framework in Lombard-Carolingian Italy, 700-900*, in *The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe*, a cura di Wendy Davies – Paul Fouracre, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, pp. 105-124.

WICKHAM Chris, *Nobiltà romana e nobiltà italiana prima del Mille: parallelismi e contrasti*, in “Annali del Dipartimento di Storia (Roma)”, vol. 1 (2005), pp. 155-166.

WICKHAM Chris, *Roma medievale: crisi e stabilità di una città, 900-1150*, Roma, Viella, 2013.

WOOD Susan, *The proprietary Church in the Medieval West*, Oxford, Oxford University Press, 2006.

ZIELINSKI Herbert, *Studien zu den spoletinischen "Privaturkunden" des 8. Jahrhunderts und ihrer Überlieferung im Regestum Farfense*, Tübingen, 1972. URL: <https://archive.org/details/studienzudenspolooooziel> (ultima consultazione: settembre 2023).

ZUCCHETTI Giuseppe, *Il Liber largitorius vel notarius monasterii Pharphensis*, in “Bullettino dell'Istituto storico italiano”, vol. 44 (1927), pp. 1-258.

Sitografia

Biblioteca Apostolica Vaticana, manoscritto Vat. lat. 8487, parte 1, <https://opac.vatlib.it/mss/detail/Vat.lat.8487.pt.1> (ultima consultazione: settembre 2023).

Biblioteca Apostolica Vaticana, manoscritto Vat lat. 8487, parte 2, <https://opac.vatlib.it/mss/detail/Vat.lat.8487.pt.2> (ultima consultazione: settembre 2023).

Biblioteca nazionale centrale di Roma, manoscritto Farfense 1, http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/manoscrittoantico/BNCR_MS_FARF_1/BNCR_MS_FARF_1/1 (ultima consultazione: settembre 2023).

Biblioteca nazionale centrale di Roma, manoscritto Farfense 2, http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/manoscrittoantico/BNCR_MS_FARF_2/BNCR_MS_FARF_2/1 (ultima consultazione: settembre 2023).

Biblioteca nazionale centrale di Roma, manoscritto Farfense 3, http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/manoscrittoantico/BNCR_MS_FARF_3/BNCR_MS_FARF_3/1 (ultima consultazione: settembre 2023).

Biblioteca nazionale centrale di Roma, manoscritto Farfense 32, http://digitale.bnc.roma.sbn.it/tecadigitale/manoscrittoantico/BNCR_MS_FARF_32/BNCR_MS_FARF_32/1 (ultima consultazione: settembre 2023).

Indici

1. Tabelle

1. Diploma di Ottone II del 981. Confronto tra Regesto e originale	26
2. Diploma di Enrico IV del 1065. Confronto tra Regesto e originale	28
3. La durata dei contratti nel <i>Liber largitorius</i>	99
4. Il canone annuo nei contratti del <i>Liber largitorius</i>	104

2. Figure

1. Le tipologie documentarie tramandate dal Regesto di Farfa	34
2. Il <i>pretium</i> nei contratti del <i>Liber largitorius</i>	102

3. Illustrazioni

1. Concentrazione del patrimonio di Farfa nel X secolo	67
2. Le azioni giuridiche con cui Farfa accrebbe il suo patrimonio nel X secolo	68
3. Localizzazione approssimativa dei beni alienati da Farfa nelle permutate	90
4. Localizzazione approssimativa dei beni ottenuti da Farfa con le permutate	91
5. Il patrimonio delle famiglie legate a Farfa	177